

730

Modello 730/2014

Periodo d'imposta 2013

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

I. INTRODUZIONE

2

1. Perché conviene il Mod. 730
2. Chi è esonerato dalla presentazione della dichiarazione
3. Chi può presentare il Mod. 730
4. Chi deve presentare il Mod. UNICO Persone fisiche
5. La dichiarazione congiunta
6. A chi si presenta
7. Quando e come si presenta
8. Liquidazione della dichiarazione, rimborsi e trattenute

2
2
2
4
4
4
4
5

II. ASPETTI GENERALI

5

1. Come è composto il modello
2. Cosa c'è di nuovo
3. Destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'Irpef
4. Informativa sul trattamento dei dati personali
5. Rettifica del modello 730
6. Redditi da dichiarare con il Modello UNICO Persone fisiche
7. Altre informazioni utili

5
6
7
8
9
9
10

III. COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

11

1. Informazioni relative al contribuente
2. Familiari a carico
3. Dati del sostituto d'imposta
4. Quadro A - Redditi dei terreni
5. Quadro B - Redditi dei fabbricati
6. Quadro C - Redditi di lavoro dipendente ed assimilati
7. Quadro D - Altri redditi
8. Quadro E - Oneri e spese
9. Quadro F - Acconti, ritenute, eccedenze e altri dati
10. Quadro G - Crediti d'imposta
11. Quadro I - Imposte da compensare
12. Firma della dichiarazione

11
12
14
15
16
22
26
32
53
57
60
60

IV. APPENDICE

61

I. INTRODUZIONE

1. Perché conviene il Mod. 730

I lavoratori dipendenti e i pensionati (in possesso di determinati redditi) possono presentare la dichiarazione con il modello 730.

Utilizzare il modello 730 è vantaggioso, in quanto il contribuente:

- non deve eseguire calcoli e pertanto la compilazione è più semplice;
- non deve trasmettere il modello all'Agenzia delle Entrate, poiché questa operazione spetta al datore di lavoro, all'ente pensionistico o all'intermediario cui il contribuente si è rivolto;
- ottiene il rimborso dell'imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre);
- se deve versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre) direttamente nella busta paga.

In alcuni casi è possibile presentare il Mod. 730 anche in assenza di un datore di lavoro tenuto a effettuare il conguaglio: vedi il successivo paragrafo 3 "Chi può presentare il Mod. 730".

2. Chi è esonerato dalla presentazione della dichiarazione

Il contribuente deve anzitutto controllare se è obbligato a presentare la dichiarazione o se è esonerato. È tenuto a presentarla se ha conseguito redditi nell'anno 2013 e non rientra nelle ipotesi di esonero elencate nelle tabelle della pagina seguente. In questo caso deve verificare se può presentare il Mod. 730 o deve presentare il Mod. UNICO, secondo le istruzioni fornite nei seguenti paragrafi. La dichiarazione deve comunque essere presentata se le addizionali all'Irpef non sono state trattenute o sono state trattenute in misura inferiore a quella dovuta.

La dichiarazione deve essere presentata anche se sono stati percepiti esclusivamente redditi che derivano dalla locazione di fabbricati per i quali si è optato per la cedolare secca e se non è stato trattenuto dal sostituto d'imposta il contributo di solidarietà.

Il Mod. 730 può essere presentato, anche in caso di esonero, per dichiarare eventuali spese sostenute o fruire di detrazioni o per chiedere rimborsi relativi a crediti o eccedenze di versamento che derivano dalle dichiarazioni degli anni precedenti o da acconti versati per il 2013.

3. Chi può presentare il Mod. 730

Possono utilizzare il Mod. 730 i contribuenti che nel 2014 sono:

- pensionati o lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori italiani che operano all'estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale);
- persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità);
- soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
- sacerdoti della Chiesa cattolica;
- giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
- persone impegnate in lavori socialmente utili;
- lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all'anno. Questi contribuenti possono rivolgersi:
 - al sostituto d'imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio 2014;
 - a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio 2014 e si conoscono i dati del sostituto d'imposta che dovrà effettuare il conguaglio;
- personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato, che si può rivolgere al sostituto d'imposta o a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell'anno 2013 al mese di giugno dell'anno 2014;
- lavoratori che posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa (art. 50, comma 1, lett. c-bis, del TUIR) almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio 2014 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio, presentando il Mod. 730 a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato;
- produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770 semplificato e ordinario), IRAP e IVA.

Chi presenta la dichiarazione per conto di persone incapaci, compresi i minori, può utilizzare il Mod. 730 se per questi ricorrono le condizioni descritte. I contribuenti sopra elencati che scelgono di utilizzare il Mod. UNICO, devono presentarlo in via telematica all'Agenzia delle Entrate.

Possono utilizzare il Mod. 730 i contribuenti che nel 2013 hanno percepito:

- redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. co.co.co. e contratti di lavoro a progetto);
- redditi dei terreni e dei fabbricati;
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (es. prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
- redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all'estero);
- alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro D.

Mod. 730 dipendenti senza sostituto

Possono presentare il Mod. 730 anche in assenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, i contribuenti che nel 2013 hanno percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente [articolo 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), escluse le indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del TUIR], e nel 2014 non hanno un sostituto d'imposta che possa effettuare il conguaglio. In tal caso il modello 730 va presentato a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato e nel riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio" va barrata la casella "Mod. 730 dipendenti senza sostituto".

CASI DI ESONERO

È esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente i redditi indicati nella prima colonna, se si sono verificate le condizioni descritte nella seconda colonna.	
TIPO DI REDDITO	CONDIZIONI
Abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati (*)	
Lavoro dipendente o pensione	1. Redditi corrisposti da un unico sostituto d'imposta obbligato ad effettuare le ritenute di acconto o corrisposti da più sostituti purché certificati dall'ultimo che ha effettuato il conguaglio
Lavoro dipendente o pensione + Abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati (*)	
Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto. <i>Sono escluse le collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche</i>	2. Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale
Redditi esenti. <i>Esempi: rendite erogate dall'Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, alcune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili, sussidi a favore degli handicappati, pensioni sociali</i>	
Redditi soggetti ad imposta sostitutiva. <i>Esempi: interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico</i>	
Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta. <i>Esempi: interessi sui conti correnti bancari o postali; redditi derivanti da lavori socialmente utili</i>	
(*) L'esonero non si applica se il fabbricato non locato è situato nello stesso comune dell'abitazione principale.	

CASI DI ESONERO CON LIMITE DI REDDITO

È esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente i redditi indicati nella prima colonna, nei limiti di reddito previsti nella seconda colonna, se si sono verificate le condizioni descritte nella terza colonna.		
TIPO DI REDDITO	LIMITE DI REDDITO (uguale o inferiore a)	CONDIZIONI
Terreni e/o fabbricati	500	
Lavoro dipendente o assimilato + altre tipologie di reddito (*)	8.000	Periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni Periodo di pensione non inferiore a 365 giorni.
Pensione + altre tipologie di reddito (*)	7.500	<i>Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale. Se il sostituto d'imposta ha operato le ritenute il contribuente può recuperare il credito presentando la dichiarazione.</i>
Pensione + terreni + abitazione principale e sue pertinenze (box, cantina, ecc.)	7.500 (pensione) 185,92 (terreni)	
Pensione + altre tipologie di reddito (*)	7.750	Periodo di pensione non inferiore a 365 giorni. Contribuente di età pari o superiore a 75 anni. <i>Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale. Se il sostituto d'imposta ha operato le ritenute il contribuente può recuperare il credito presentando la dichiarazione.</i>
Assegno periodico corrisposto dal coniuge + altre tipologie di reddito (*) <i>È escluso l'assegno periodico destinato al mantenimento dei figli</i>	7.500	
Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro. <i>Esempi: compensi percepiti per l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale, redditi da attività commerciali occasionali, redditi da attività di lavoro autonomo occasionale</i>	4.800	
Compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche	28.158,28	
(*) il reddito complessivo deve essere calcolato senza tener conto del reddito derivante dall'abitazione principale e dalle sue pertinenze.		

CONDIZIONE GENERALE DI ESONERO

In generale è esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente, non obbligato alla tenuta delle scritture contabili, che possiede redditi per i quali è dovuta un'imposta non superiore ad euro 10,33 come illustrato nello schema seguente:	
Contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili che si trovano nella seguente condizione:	
imposta lorda (*)	—
detrazioni per carichi di famiglia	—
detrazioni per redditi di lavoro dipendente, pensione e/o altri redditi	—
ritenute	=
importo non superiore a euro 10,33	
(*) L'imposta lorda è calcolata sul reddito complessivo al netto della deduzione per l'abitazione principale e relative pertinenze.	

4. Chi deve presentare il Mod. UNICO Persone fisiche

Devono presentare il Mod. UNICO Persone fisiche 2014 e non possono utilizzare il Mod. 730 i contribuenti che si trovano in una delle seguenti situazioni:

- nel 2013 hanno posseduto:
 - redditi d'impresa, anche in forma di partecipazione;
 - redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;
 - redditi "diversi" non compresi tra quelli indicati nel quadro D, righe D4 e D5;
 - plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;
 - redditi provenienti da "trust", in qualità di beneficiario;
- nel 2013 e/o nel 2014 non sono residenti in Italia (vedi in Appendice la voce "Condizioni per essere considerati residenti");
- devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: IVA, IRAP, Mod. 770 ordinario e semplificato (sostituti d'imposta);
- devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.

5. La dichiarazione congiunta

La dichiarazione può essere presentata in forma congiunta quando entrambi i coniugi possiedono esclusivamente redditi indicati nel paragrafo 3 e almeno uno dei due può utilizzare il Mod. 730.

Quando entrambi i coniugi hanno i requisiti per utilizzare il Mod. 730 (paragrafo 3), possono presentarlo in forma congiunta al sostituto d'imposta di uno dei due oppure a un Caf o a un professionista abilitato.

Non è possibile utilizzare la forma congiunta se si presenta la dichiarazione per conto di persone incapaci, compresi i minori e nel caso di decesso di uno dei coniugi avvenuto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Nella dichiarazione congiunta va indicato come dichiarante il coniuge che ha come sostituto d'imposta il soggetto al quale viene presentata la dichiarazione, oppure quello scelto per effettuare i conguagli d'imposta se la dichiarazione viene presentata a un Caf o a un professionista abilitato.

6. A chi si presenta

Il Mod. 730 può essere presentato:

- al proprio sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), se quest'ultimo ha comunicato entro il 15 gennaio di prestare assistenza fiscale per quell'anno,
 - a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato (consulente del lavoro, dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale).
- I lavoratori dipendenti privi di un sostituto d'imposta che possa effettuare il conguaglio (vedi il precedente paragrafo 3 "Chi può presentare il Mod. 730") devono presentare il modello 730 a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato.

I dipendenti delle amministrazioni dello Stato possono presentare il Mod. 730 all'ufficio che svolge le funzioni di sostituto d'imposta (che può anche non coincidere con quello di appartenenza) o a quello che, secondo le indicazioni del sostituto d'imposta, svolge l'attività di assistenza o è incaricato della raccolta dei modelli.

I sostituti d'imposta, anche se non prestano assistenza fiscale, effettuano le operazioni di conguaglio, consistenti nel trattenere le somme a debito o rimborsare le somme a credito risultanti dalla liquidazione della dichiarazione.

7. Quando e come si presenta

I termini per la presentazione sono:

- entro il 30 aprile se il modello è presentato al sostituto d'imposta;
- entro il 31 maggio se il modello è presentato al Caf o a un professionista abilitato.

I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

Presentazione al sostituto d'imposta

Chi presenta la dichiarazione al proprio sostituto d'imposta deve consegnare:

- il Mod. 730 già compilato. Il contribuente in questo caso non deve esibire la documentazione tributaria relativa alla dichiarazione;
- il Mod. 730-1, in busta chiusa. Il modello riporta la scelta per destinare l'8 per mille e il 5 per mille dell'Irpef. Può anche essere utilizzata una normale busta di corrispondenza indicando "Scelta per la destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'Irpef", il cognome, il nome e il codice fiscale del dichiarante. Il contribuente deve consegnare la scheda anche se non esprime nessuna scelta, indicando il codice fiscale e i dati anagrafici. Se presenta la dichiarazione in forma congiunta, il contribuente deve inserire le schede per destinare l'8 per mille e il 5 per mille in un'unica busta sulla quale vanno riportati i dati del dichiarante.

Presentazione al CAF o al professionista abilitato

Chi si rivolge a un Caf o a un professionista abilitato può consegnare il modello già debitamente e correttamente compilato senza pagare alcun compenso al Caf o al professionista, oppure può chiedere assistenza per la compilazione. Il Caf può richiedere al momento della presentazione della dichiarazione i dati relativi alla residenza anagrafica del dichiarante. Il contribuente deve presentare al Caf o al professionista, in busta chiusa, la scheda per la scelta della destinazione dell'8 per mille e del 5 per mille dell'Irpef (Mod. 730-1), anche se non ha espresso alcuna scelta.

Il contribuente deve sempre esibire al Caf o al professionista abilitato la documentazione necessaria per verificare la conformità dei dati riportati nella dichiarazione.

I principali documenti da esibire sono:

- le certificazioni che documentano le ritenute, quali il CUD 2014 (o il CUD 2013 se il rapporto di lavoro viene interrotto prima che sia disponibile il CUD 2014);
- scontrini, ricevute, fatture e quietanze che provano le spese sostenute. Il contribuente non deve esibire i documenti che riguardano le spese deducibili già riconosciute dal sostituto d'imposta, né la documentazione degli oneri detraibili che il sostituto d'imposta ha già considerato quando ha calcolato le imposte e ha effettuato le operazioni di conguaglio, se i documenti sono già in possesso di quest'ultimo;
- gli attestati di versamento d'imposta eseguiti con il modello F24;
- la dichiarazione Mod. UNICO in caso di crediti per cui il contribuente ha richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi.

Più in generale il contribuente deve esibire tutti i documenti che dimostrano il diritto alle deduzioni e detrazioni richieste in dichiarazione. I documenti relativi alla dichiarazione di quest'anno vanno conservati fino al 31 dicembre 2018 termine entro il quale l'amministrazione fiscale può richiederli.

I Caf o i professionisti abilitati hanno l'obbligo di verificare che i dati indicati nel modello 730 siano conformi ai documenti esibiti dal contribuente (relativi a oneri deducibili e detrazioni d'imposta spettanti, alle ritenute, agli importi dovuti a titolo di saldo o di acconto oppure ai rimborsi) e rilasciano per ogni dichiarazione un visto di conformità (ossia una certificazione di correttezza dei dati).

8. Liquidazione della dichiarazione, rimborsi e trattenute

Entro il 31 maggio il datore di lavoro o l'ente pensionistico consegna al contribuente cui ha prestato assistenza una copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3, con l'indicazione delle trattenute o dei rimborsi che saranno effettuati.

Entro il 15 giugno il Caf o il professionista abilitato consegna al contribuente cui ha prestato assistenza una copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3, elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati dal contribuente.

Nel prospetto di liquidazione sono evidenziate le eventuali variazioni intervenute a seguito dei controlli effettuati dal Caf o dal professionista abilitato e sono indicati i rimborsi o le trattenute che saranno effettuati dal sostituto d'imposta.

Si consiglia di controllare attentamente la copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione elaborati dal soggetto che ha prestato assistenza fiscale per riscontrare eventuali errori. Per effettuare il controllo si possono consultare le tabelle relative alle detrazioni spettanti e al calcolo dell'imposta pubblicate in Appendice.

A partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio, il datore di lavoro o l'ente pensionistico deve effettuare i rimborsi relativi all'Irpef e alla cedolare secca o trattenere le somme o le rate (se è stata richiesta la rateizzazione), dovute a titolo di saldo e primo acconto relativi all'Irpef e alla cedolare secca, di addizionali regionale e comunale all'Irpef, di acconto del 20 per cento su taluni redditi soggetti a tassazione separata, di acconto all'addizionale comunale all'Irpef.

Il sostituto d'imposta non esegue il versamento del debito o il rimborso del credito di ogni singola imposta o addizionale se l'importo che risulta dalla dichiarazione è uguale o inferiore a 12 euro.

Per i pensionati queste operazioni sono effettuate a partire dal mese di agosto o di settembre (anche se è stata richiesta la rateizzazione). Se la retribuzione erogata nel mese è insufficiente, la parte residua, maggiorata dell'interesse previsto per le ipotesi di incapacienza, sarà trattenuta nei mesi successivi fino alla fine del periodo d'imposta.

Da quest'anno l'Agenzia delle Entrate, entro il mese di dicembre (oppure entro sei mesi dalla data della trasmissione dello stesso modello, se questa è successiva alla scadenza del 30 giugno), effettua dei controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro, anche determinato da eccedenze d'imposta derivanti da precedenti dichiarazioni. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall'Agenzia delle Entrate.

A novembre viene effettuata la trattenuta delle somme dovute a titolo di seconda o unica rata di acconto relativo all'Irpef e alla cedolare secca. Se il contribuente vuole che la trattenuta della seconda o unica rata di acconto relativo all'Irpef e alla cedolare secca sia effettuata in misura minore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione (perché, ad esempio, ha molte spese da detrarre e calcola che le imposte da lui dovute dovrebbero ridursi) oppure che non sia effettuata, deve comunicarlo per iscritto al sostituto d'imposta entro il 30 settembre, indicando, sotto la propria responsabilità, l'importo che eventualmente ritiene dovuto.

Nel caso di 730 presentato dai lavoratori dipendenti privi di un sostituto d'imposta che possa effettuare il conguaglio (vedi il precedente paragrafo 3 "Chi può presentare il Mod. 730"):

- se dalla dichiarazione presentata emerge un debito, il soggetto che presta l'assistenza fiscale (CAF o professionista):
 - trasmette telematicamente la delega di versamento utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate;
 - o, in alternativa, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna la delega di versamento compilata al contribuente, che effettua il pagamento presso qualsiasi sportello di banche convenzionate, uffici postali o agenti della riscossione oppure, in via telematica, utilizzando i servizi online dell'Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale;
- se dalla dichiarazione presentata emerge un credito, il rimborso è eseguito direttamente dall'Amministrazione finanziaria. Se il contribuente ha fornito all'Agenzia delle Entrate le coordinate del suo conto corrente bancario o postale (codice IBAN), il rimborso viene accreditato su quel conto. La richiesta di accredito può essere effettuata online tramite la specifica applicazione disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it (chi è già registrato ai servizi telematici può farlo attraverso il canale Fisconline) oppure presso qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Se non sono state fornite le coordinate del conto corrente, il rimborso è erogato con metodi diversi a seconda della somma da riscuotere: per importi inferiori a 1.000 euro, comprensivi di interessi, il contribuente riceve un invito a presentarsi in un qualsiasi ufficio postale dove potrà riscuotere il rimborso in contanti, mentre per importi pari o superiori a 1.000 euro il rimborso viene eseguito con l'emissione di un vaglia della Banca d'Italia.

II. ASPETTI GENERALI

1. Come è composto il modello

A) MODELLO 730 BASE

- Informazioni relative al contribuente (in particolare codice fiscale, dati anagrafici, residenza e domicilio fiscale), dati dei familiari a carico e del sostituto d'imposta.
- Quadro A (redditi dei terreni)
Redditi che derivano dal possesso dei terreni.
- Quadro B (redditi dei fabbricati)
Redditi che derivano dal possesso dei fabbricati, anche se si tratta dell'abitazione principale.

- **Quadro C (redditi di lavoro dipendente e assimilati)**
Redditi di lavoro dipendente e di pensione. Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Ritenute relative all'Irpef e alle addizionali regionale e comunale. Dati relativi al contributo di solidarietà.
- **Quadro D (altri redditi)**
Redditi di capitale, redditi di lavoro autonomo non derivante da attività professionale e redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all'estero). Redditi soggetti a tassazione separata (es. redditi percepiti dagli eredi).
- **Quadro E (oneri e spese detraibili e oneri deducibili)**
Spese che danno diritto a una detrazione d'imposta e spese che possono essere sottratte dal reddito complessivo (oneri deducibili).
- **Quadro F (acconti, ritenute, eccedenze e altri dati)**
Acconti relativi all'Irpef, all'addizionale comunale e alla cedolare secca sulle locazioni. Ritenute diverse da quelle indicate nei quadri C e D. Crediti o eccedenze di versamento derivanti dalle dichiarazioni degli anni precedenti.
- **Quadro G (crediti d'imposta)**
Crediti d'imposta relativi ai fabbricati, per l'incremento dell'occupazione, per i redditi prodotti all'estero, per le mediazioni, per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione e per la ricostruzione degli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo.
- **Quadro I (Imposte da compensare)**
Utilizzo del credito derivante dal modello 730/2014 per il versamento con il Mod. F24 dell'Imu dovuta per l'anno 2014 e delle altre imposte per le quali è previsto il pagamento con il Mod. F24.
- **Firma della dichiarazione**

B) MODELLO 730-1

Scelta per la destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'Irpef.

C) MODELLO 730-3

Prospetto di liquidazione con il risultato contabile della dichiarazione. Contiene il calcolo dell'Irpef, delle addizionali e delle altre imposte che saranno trattenute o rimborsate dal sostituto d'imposta.

2. Cosa c'è di nuovo

Le principali novità contenute nel modello 730/2014 sono le seguenti:

- possono presentare il modello 730 anche in assenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, i contribuenti che nel 2013 hanno percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, e nel 2014 non hanno un sostituto d'imposta che possa effettuare il conguaglio. Il modello 730 va presentato a un Caf o a un professionista abilitato e nel riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio" va barrata la casella *"Mod. 730 dipendenti senza sostituto"*;
- da quest'anno è possibile utilizzare il credito che risulta dal modello di dichiarazione 730/2014, mediante la compensazione nel modello F24, per pagare oltre che l'Imu dovuta per l'anno 2014, anche le altre imposte che possono essere versate con il modello F24;
- è elevato l'importo delle detrazioni d'imposta previste per i figli a carico (calcolate da chi presta l'assistenza fiscale in relazione al reddito del contribuente): da 800 a 950 euro per ciascun figlio a carico di età pari o superiore a tre anni e da 900 a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Inoltre, è elevato da 220 a 400 euro l'importo aggiuntivo della detrazione per ogni figlio con disabilità;
- per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute nell'anno 2013 la detrazione d'imposta è riconosciuta nella misura del 50 per cento (sezioni III-A e III-B del quadro E);
- ai contribuenti che fruiscono della detrazione per le spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio, è riconosciuta una detrazione d'imposta del 50 per cento per le ulteriori spese sostenute dal 6 giugno 2013 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione, che spetta su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro, viene ripartita in 10 rate di pari importo da chi presta l'assistenza fiscale (sezione III-C del quadro E);
- è riconosciuta per l'anno 2013 la detrazione d'imposta per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici. La misura della detrazione è elevata dal 55 al 65 per cento per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013 (sezione IV del quadro E);
- è riconosciuta una detrazione d'imposta nella misura del 65 per cento, fino ad un ammontare complessivo di spesa non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, per le spese sostenute dal 4 agosto al 31 dicembre 2013 per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, le cui procedure autorizzatorie sono attivate dopo il 4 agosto 2013, su edifici adibiti ad abitazione principale o ad attività produttive ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (sezione III-A, codice 4 in colonna 2, e sezione III-B del quadro E);
- è riconosciuta una detrazione d'imposta del 19 per cento per le erogazioni liberali in denaro in favore del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato (righe da E8 a E12, codice 35);
- le detrazioni relative alle erogazioni liberali a favore delle ONLUS e alle erogazioni liberali a favore di partiti e movimenti politici sono elevate dal 19 al 24 per cento (righe da E8 a E12, codici 41 e 42);
- la detrazione prevista per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa, è estesa alle erogazioni a favore delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università e alle erogazioni finalizzate all'innovazione universitaria (righe da E8 a E12, codice 31);
- è possibile destinare una quota pari all'otto per mille dell'Irpef all'Unione Buddhista Italiana o all'Unione Induista Italiana ed è possibile dedurre dal proprio reddito complessivo, fino all'importo di 1.032,91 euro, le erogazioni liberali in denaro a favore dell'Unione Buddhista Italiana e dell'Unione Induista Italiana;
- con riferimento alle somme assoggettate a tassazione in anni precedenti e restituite nel 2013 all'ente che le ha erogate, l'ammontare non dedotto nell'anno di restituzione può essere portato in deduzione dal reddito complessivo degli anni successivi; in alternativa, è possibile chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto (rigo E26 cod. 5);

- nel prospetto dei familiari a carico è possibile non indicare il codice fiscale dei figli in affido preadottivo, al fine di salvaguardare la riservatezza delle informazioni ad essi relative. In tal caso è necessario compilare la nuova casella "Numero figli in affido preadottivo a carico del contribuente";
- il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all'Imu, concorre alla formazione della base imponibile dell'Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50 per cento. In questo caso nella colonna 12 "Casi particolari Imu" va indicato il codice 2;
- nel caso di opzione per la cedolare secca, è ridotta dal 19 al 15 per cento la misura dell'aliquota agevolata prevista per i contratti di locazione a canone concordato sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini, relativi ad abitazioni site nei comuni con carenze di disponibilità abitative e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE con apposite delibere (codice 8 o 12 nella colonna "Utilizzo" della sezione I del quadro B);
- per i fabbricati concessi in locazione, è ridotta dal 15 al 5 per cento la deduzione forfetaria del canone di locazione, prevista in assenza dell'opzione per il regime della cedolare secca;
- per i premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni (righe da E8 a E12, codice 12), l'importo complessivo massimo sul quale calcolare la detrazione del 19 per cento è pari a 630 euro.

3. Destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'Irpef (Mod. 730-1)

Il contribuente può destinare:

- l'otto per mille del gettito Irpef allo Stato oppure a una Istituzione religiosa;
- il cinque per mille della propria Irpef a determinate finalità.

Le scelte della destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'Irpef non sono in alcun modo alternative tra loro e possono, pertanto, essere entrambe espresse.

Tali scelte non determinano maggiori imposte dovute.

Per esprimere le scelte, il contribuente deve compilare l'apposita scheda (Mod. 730-1) da presentare integralmente anche nel caso in cui sia stata operata soltanto una delle scelte consentite.

Anche i contribuenti che non devono presentare la dichiarazione, indicati nel precedente paragrafo 2 della parte "I - Introduzione", possono scegliere di destinare l'otto e il cinque per mille dell'Irpef utilizzando l'apposita scheda allegata allo schema di certificazione unica (CUD 2014) o al modello UNICO Persone fisiche 2014 e seguendo le relative istruzioni.

Scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'Irpef

Il contribuente può destinare una quota pari all'otto per mille del gettito Irpef a:

- scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale;
- scopi di carattere religioso o caritativo a diretta gestione della Chiesa cattolica;
- interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero, sia direttamente sia attraverso un ente appositamente costituito da parte dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno;
- interventi sociali ed umanitari anche a favore dei Paesi del terzo mondo da parte delle Assemblee di Dio in Italia;
- scopi di carattere sociale, assistenziale, umanitario o culturale sia a diretta gestione della Chiesa Evangelica Valdese, (Unione delle Chiese metodiste e Valdesi), attraverso gli enti aventi parte nell'ordinamento valdese, sia attraverso organismi associativi ed ecumenici a livello nazionale e internazionale;
- interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero, direttamente dalla Chiesa Evangelica Luterana in Italia e attraverso le Comunità ad essa collegate;
- tutela degli interessi religiosi degli ebrei in Italia, per la promozione della conservazione delle tradizioni e dei beni culturali ebraici, con particolare riguardo alle attività culturali, alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale, e inoltre a interventi sociali e umanitari volti alla tutela delle minoranze contro il razzismo e l'antisemitismo a diretta gestione dell'Unione delle Comunità ebraiche;
- mantenimento dei ministri di culto, realizzazione e manutenzione degli edifici di culto e di monasteri, scopi filantropici, assistenziali, scientifici e culturali da realizzarsi anche in paesi esteri da parte della Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale;
- interventi sociali culturali ed umanitari, anche a favore di altri Paesi esteri da parte della Chiesa apostolica in Italia;
- interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero da parte dell'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia.
- interventi culturali, sociali ed umanitari anche a favore di altri paesi, nonché assistenziali e di sostegno al culto da parte dell'Unione Buddhista Italiana;
- sostentamento dei ministri di culto, esigenze di culto e attività di religione o di culto, nonché interventi culturali, sociali, umanitari ed assistenziali eventualmente pure a favore di altri paesi da parte dell'Unione Induista Italiana.

La ripartizione tra le Istituzioni beneficiarie avverrà in proporzione alle scelte espresse. La quota d'imposta che risulterà non attribuita verrà divisa secondo la proporzione derivante dalle scelte espresse; la quota che risulterà non attribuita e che proporzionalmente spetterebbe alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa apostolica in Italia sarà devoluta alla gestione statale.

La scelta va espressa sul modello 730-1, firmando nel riquadro corrispondente ad una soltanto delle istituzioni beneficiarie sopra descritte.

Scelta per la destinazione del cinque per mille dell'Irpef

Il contribuente può destinare una quota pari al cinque per mille della propria imposta sul reddito alle seguenti finalità:

- sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni; nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali, previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori dettati all'articolo 10, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
- finanziamento della ricerca scientifica e dell'università.
- finanziamento della ricerca sanitaria;
- finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici;

- e) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza;
- f) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale (decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 2 aprile 2009);

La scelta va espressa sul "Modello 730-1" apponendo la propria firma solo nel riquadro corrispondente alla finalità cui si intende destinare la quota del cinque per mille dell'Irpef. Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice fiscale del soggetto cui vuole destinare direttamente la quota del cinque per mille dell'Irpef.

Gli elenchi dei soggetti ai quali può essere destinata la quota del cinque per mille dell'Irpef sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

4. Informativa sul trattamento dei dati personali

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che attraverso la presente dichiarazione Le vengono richiesti alcuni dati personali. Di seguito Le viene illustrato sinteticamente come verranno utilizzati tali dati e quali sono i suoi diritti.

Dati personali

I dati richiesti devono essere conferiti obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale. L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

Dati sensibili

L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose.

L'effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell'Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 2, comma 250 della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Entrambe queste scelte, secondo il d.lgs. n. 196 del 2003, comportano il conferimento di dati di natura "sensibile".

Anche l'inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta, è facoltativo e richiede il conferimento di dati sensibili.

Finalità del trattamento

I dati da Lei conferiti verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte. Potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 19 del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, e 66-bis del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972. I dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l'applicazione dello strumento del c.d. redditometro, compresi i dati relativi alla composizione del nucleo familiare. I dati trattati ai fini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicati a soggetti esterni e la loro titolarità spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate.

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è consultabile l'informativa completa sul trattamento dei dati personali.

La dichiarazione può essere consegnata a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, banche, agenzie postali, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per le finalità di trasmissione della dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle Entrate.

Modalità del trattamento

I dati personali acquisiti verranno trattati nel rispetto dei principi indicati dal Codice in materia di protezione dei dati personali.

I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire. I dati potranno essere confrontati e verificati con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti.

Titolare del trattamento

Sono titolari del trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196 del 2003, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per la sola attività di trasmissione.

Responsabili del trattamento

Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati "Responsabili del trattamento".

Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco completo dei Responsabili del trattamento dei dati.

La So.Ge.I. S.p.a. in quanto partner tecnologico dell'Agenzia delle Entrate, cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria, è stata designata Responsabile esterno del trattamento dei dati.

Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

Diritti dell'interessato

L'interessato, in base all'art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003, può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: Agenzia delle Entrate – Via Cristoforo Colombo 426 c/d – 00145 Roma.

Consenso

I soggetti pubblici non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali.

Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto previsto dalla legge, mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli interessati sia per trattare i dati sensibili relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuta

la detrazione d'imposta, alla scelta dell'otto per mille e del cinque per mille dell'Irpef, sia per poterli comunicare al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate, o ad altri intermediari.

Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la firma con la quale si effettua la scelta dell'otto per mille dell'Irpef e del cinque per mille dell'Irpef.

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

5. Rettifica del modello 730

Se il contribuente riscontra errori commessi dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale deve comunicarglielo il prima possibile, per permettergli l'elaborazione di un Mod. 730 "rettificativo".

Se, invece, il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione, le modalità di integrazione della dichiarazione originaria sono diverse a seconda che le modifiche comportino o meno una situazione a lui più favorevole.

A. Integrazione della dichiarazione che comporta un maggiore credito, un minor debito o un'imposta invariata

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l'integrazione e/o la rettifica comportano un maggiore credito o un minor debito (ad esempio, per oneri non indicati nel mod. 730 originario) o un'imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario (ad esempio per correggere dati che non modificano la liquidazione delle imposte), a sua scelta può:

- presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti, indicando il codice 1 nella relativa casella "730 integrativo" presente nel frontespizio. Il Mod. 730 integrativo deve essere comunque presentato a un Caf o a un professionista abilitato anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto. Il contribuente che presenta il Mod. 730 integrativo deve esibire la documentazione necessaria al Caf o al professionista abilitato per il controllo della conformità dell'integrazione che viene effettuata. Se l'assistenza sul mod. 730 originario era stata prestata dal sostituto d'imposta occorre esibire al Caf o al professionista abilitato tutta la documentazione;
- presentare un modello UNICO Persone fisiche 2014, utilizzando l'eventuale differenza a credito e richiedendone il rimborso. Il modello UNICO Persone fisiche 2014 può essere presentato entro il 30 settembre 2014 (correttiva nei termini) oppure entro il termine previsto per la presentazione del modello UNICO relativo all'anno successivo (dichiarazione integrativa a favore).

B. Integrazione della dichiarazione in relazione esclusivamente ai dati del sostituto d'imposta

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti i dati per consentire di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio o di averli forniti in modo inesatto può presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere tali dati. In questo caso dovrà indicare il codice 2 nella relativa casella "730 integrativo" presente nel frontespizio. Il nuovo modello 730 deve contenere, pertanto, le stesse informazioni del modello 730 originario, ad eccezione di quelle nuove indicate nel riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio".

C. Integrazione della dichiarazione in relazione sia ai dati del sostituto d'imposta sia ad altri dati della dichiarazione da cui scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito oppure un'imposta invariata

Se il contribuente si accorge sia di non aver fornito tutti i dati che consentono di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio (o di averli forniti in modo inesatto) sia di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l'integrazione e/o la rettifica comportano un maggior importo a credito, un minor debito oppure un'imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario, il contribuente può presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere questi dati, indicando il codice 3 nella relativa casella "730 integrativo" presente nel frontespizio.

D. Integrazione della dichiarazione che comporta un minor credito o un maggior debito

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l'integrazione o la rettifica comporta un minor credito o un maggior debito deve utilizzare il modello UNICO Persone fisiche 2014.

Il modello UNICO Persone fisiche 2014 può essere presentato:

- entro il 30 settembre 2014 (correttiva nei termini). In questo caso, se dall'integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà procedere al contestuale pagamento del tributo dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e della sanzione in misura ridotta secondo quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. n. 472 del 1997 (ravvedimento operoso);
- entro il termine previsto per la presentazione del modello UNICO relativo all'anno successivo (dichiarazione integrativa). In questo caso se dall'integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà pagare contemporaneamente il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e le sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso;
- entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, salva l'applicazione delle sanzioni da parte dell'Amministrazione finanziaria (dichiarazione integrativa – art. 2 comma 8 del D.P.R. 322 del 1998).

La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730 e, quindi, non fa venir meno l'obbligo da parte del datore di lavoro o dell'ente pensionistico di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base al modello 730.

6. Redditi da dichiarare con il Modello UNICO Persone fisiche

I contribuenti che presentano il Mod. 730/2014 devono, inoltre, presentare:

- il quadro RM del Mod. UNICO Persone fisiche 2014 se hanno percepito nel 2013:
 - redditi di capitale di fonte estera sui quali non siano state applicate le ritenute a titolo d'imposta nei casi previsti dalla normativa italiana;
 - interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva – prevista dal D. Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni;
 - indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta;

- proventi derivanti da depositi a garanzia per i quali è dovuta un'imposta sostitutiva pari al 20%;
 - redditi derivanti dall'attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati a imposta sostitutiva del 20%.
- Il quadro RM deve inoltre essere presentato per indicare i dati relativi alla rivalutazione del valore dei terreni operata nel 2013.
- I contribuenti che presentano il modello 730 e devono presentare anche il quadro RM del Mod. UNICO Persone fisiche 2014, non possono però usufruire dell'opzione per la tassazione ordinaria prevista per alcuni dei redditi indicati in questo quadro.

- il quadro RT del Mod. UNICO Persone fisiche 2014, se nel 2013 hanno realizzato plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate, escluse quelle derivanti dalla cessione di partecipazioni in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati e altri redditi diversi di natura finanziaria, qualora non abbiano optato per il regime amministrato o gestito.

Inoltre, possono presentare, in aggiunta al Mod. 730, il quadro RT i contribuenti che nel 2013 hanno realizzato solo minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate e/o non qualificate e perdite relative ai rapporti da cui possono derivare altri redditi diversi di natura finanziaria e intendono riportarle negli anni successivi.

Il quadro RT deve inoltre essere presentato per indicare i dati relativi alla rivalutazione del valore delle partecipazioni operata nel 2013 (art. 7 della legge n. 448 del 2001 e art. 2 del D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni);

- il modulo RW, se nel 2013 hanno detenuto investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria. Inoltre, il modulo RW deve essere presentato dai contribuenti proprietari o titolari di altro diritto reale su immobili situati all'estero o che possiedono attività finanziarie all'estero per il calcolo delle relative imposte dovute (IVIE e IVAFE).

I quadri RM e RT e il modulo RW devono essere presentati, insieme al frontespizio del Mod. UNICO Persone fisiche 2014, nei modi e nei termini previsti per la presentazione dello stesso Modello UNICO.

Resta inteso che i contribuenti, in alternativa alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità appena descritte, possono utilizzare integralmente il Mod. UNICO Persone fisiche 2014.

7. Altre informazioni utili

Certificazioni CUD 2014 e CUD 2013

Le istruzioni al Mod. 730 fanno riferimento ai dati contenuti nel CUD 2014 per la generalità dei contribuenti e al CUD 2013 rilasciato, per i redditi percepiti nel 2013, quando il rapporto di lavoro viene interrotto prima che sia disponibile il CUD 2014.

Modalità di arrotondamento

Gli importi da indicare nella dichiarazione devono essere arrotondati all'unità di euro per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro oppure per difetto se inferiore a questo limite (ad esempio 65,50 diventa 66; 65,51 diventa 66; 65,49 diventa 65).

Sul modello sono prestampati due zeri finali in corrispondenza degli spazi nei quali vanno indicati gli importi.

Conversione delle valute estere dei Paesi non aderenti all'euro

In tutti i casi in cui è necessario convertire in euro redditi, spese e oneri originariamente espressi in valuta estera deve essere utilizzato il cambio indicativo di riferimento del giorno in cui gli stessi sono stati percepiti o sostenuti o quello del giorno precedente più prossimo. Se in quei giorni il cambio non è stato fissato, va utilizzato il cambio medio del mese. I cambi del giorno delle principali valute sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. I numeri arretrati della Gazzetta possono essere richiesti alle Librerie dello Stato o alle loro corrispondenti. Per conoscere il cambio in vigore in un determinato giorno si può consultare il sito Internet della Banca d'Italia, all'indirizzo <http://uif.banccaditalia.it>, sezione Cambi, Cambi fiscali.

Modelli aggiuntivi

Se lo spazio disponibile nel modello non è sufficiente per i dati che è necessario inserire, occorrerà riempire altri moduli, numerandoli progressivamente nell'apposita casella posta in alto a destra indicando sempre il codice fiscale nell'apposito spazio. Il numero complessivo dei modelli compilati per ciascun contribuente va riportato nella casella posta in basso a sinistra della quarta facciata del Modello base compilato.

Ad esempio, se nel quadro E (Sez. III) devono essere indicati i dati relativi a più di quattro interventi di recupero del patrimonio edilizio, può essere utilizzato un ulteriore modulo del quadro E, riportando in alto a destra il codice fiscale e il numero "2" nella casella "Mod. N.". Infine, nella casella "N. modelli compilati" posta alla fine della quarta facciata va riportato il numero "2", per evidenziare che oltre al Modello base è stato compilato anche il secondo modulo del quadro E.

Proventi sostitutivi e interessi

I proventi sostitutivi di redditi (ad esempio la cassa integrazione, l'indennità di disoccupazione, la mobilità, l'indennità di maternità, ecc.) e gli interessi moratori e per dilazioni di pagamento devono essere dichiarati utilizzando gli stessi quadri nei quali vanno dichiarati i redditi che sostituiscono o i crediti a cui si riferiscono (vedi in Appendice la voce "Proventi sostitutivi e interessi").

Fondo patrimoniale

Il fondo patrimoniale (artt. 167 - 171 c.c.) è un complesso di beni, appartenenti ad un terzo o ad entrambi i coniugi o ad uno solo di essi, destinati al soddisfacimento dei bisogni e degli interessi della famiglia.

I redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale sono imputati per metà del loro ammontare a ciascuno dei coniugi (art. 4 comma 1 lett. b) del TUIR).

Usufrutto legale

I genitori devono includere nella propria dichiarazione anche i redditi dei figli minori sui quali hanno l'usufrutto legale. I genitori esercenti la potestà hanno in comune l'usufrutto dei beni del figlio minore. Tuttavia, non sono soggetti ad usufrutto legale:

- i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;

- i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un'arte o una professione;
- i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la potestà o uno di essi non ne abbiano l'usufrutto (la condizione però, non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima);
- i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell'interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la potestà (se uno solo di essi era favorevole all'accettazione, l'usufrutto legale spetta esclusivamente a questi);
- le pensioni di reversibilità da chiunque corrisposte.

I redditi dei figli minori non soggetti ad usufrutto legale devono, invece, essere dichiarati a nome di ciascun figlio da uno dei genitori (se la potestà è esercitata da uno solo dei genitori la dichiarazione deve essere presentata da quest'ultimo).

Amministratori di condominio

Gli amministratori di condominio che si avvalgono dell'assistenza fiscale, oltre al Mod. 730 devono presentare anche il quadro AC del Mod. UNICO Persone fisiche 2014 relativo all'elenco dei fornitori del condominio, insieme al frontespizio dello stesso Mod. UNICO nei modi e nei termini previsti per la presentazione di questo modello.

Gli amministratori di condominio devono riportare nel quadro AC anche i dati catastali degli immobili oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati sulle parti comuni condominiali.

Sanzioni

Le sanzioni applicabili per le violazioni di norme tributarie sono riportate in Appendice alla voce "Sanzioni".

III – GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. Informazioni relative al contribuente

La casella "Dichiarante" deve essere barrata dal contribuente che presenta la propria dichiarazione dei redditi.

Se viene presentata la dichiarazione congiunta, il contribuente che intende far eseguire le operazioni di conguaglio al proprio datore di lavoro o ente pensionistico deve barrare entrambe le caselle "Dichiarante" e "Dichiarazione congiunta", mentre il coniuge deve barrare solo la casella "Coniuge dichiarante".

Il contribuente che presenta la dichiarazione per conto di persone incapaci (compreso il minore) deve barrare la casella "Rappresentante o tutore" e indicare il proprio codice fiscale nella casella "Codice fiscale del rappresentante o tutore". In tal caso, la casella "Dichiarante" non deve essere barrata.

Nella casella "Codice fiscale" deve essere indicato il codice fiscale del contribuente. Il codice fiscale deve corrispondere a quello indicato nella tessera sanitaria o, nel caso in cui non sia stata ancora emessa, a quello risultante dall'apposito tesserino rilasciato dall'Amministrazione finanziaria.

La casella "Soggetto fiscalmente a carico di altri" deve essere barrata dal contribuente con reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili (vedi il successivo capitolo "Familiari a carico").

La casella "730 integrativo" deve essere compilata dal contribuente che presenta una dichiarazione integrativa (vedi, nella parte II, il capitolo 5 "Rettifica del modello 730") indicando:

- il codice '1' se l'integrazione o la rettifica comportano un maggior credito o un minor debito rispetto alla dichiarazione originaria o un'imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario;
- il codice '2' se l'integrazione o la rettifica riguardano esclusivamente le informazioni da indicare nel riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio";
- il codice '3' se l'integrazione o la rettifica riguardano sia le informazioni da indicare nel riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio" sia i dati relativi alla determinazione dell'imposta dovuta se dagli stessi scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito o un'imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario.

Il contribuente può evidenziare particolari condizioni che riguardano la dichiarazione dei redditi, indicando un apposito codice nella casella "Situazioni particolari". Tale esigenza può emergere con riferimento a fattispecie che si sono definite successivamente alla pubblicazione del presente modello di dichiarazione, ad esempio a seguito di chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate in relazione a quesiti posti dagli utenti e riferiti a specifiche problematiche. Pertanto, questa casella può essere compilata solo se l'Agenzia delle Entrate comunica (ad esempio con circolare, risoluzione o comunicato stampa) uno specifico codice da utilizzare per indicare la situazione particolare.

Dati del contribuente

Vanno riportati negli appositi spazi il cognome e il nome, il sesso, la data di nascita, il comune di nascita e la sigla della relativa provincia. Chi è nato all'estero deve indicare, in luogo del Comune, lo Stato di nascita senza compilare lo spazio relativo alla provincia.

Lo stato civile deve essere indicato in ogni caso. La casella da barrare corrisponde alla situazione alla data di consegna del Mod. 730. Se qualcuno dei dati anagrafici indicati nella tessera sanitaria o nel tesserino è errato, il contribuente deve recarsi presso un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate per ottenerne la variazione. Fino a quando la variazione non è stata effettuata il contribuente deve utilizzare il codice fiscale che gli è stato attribuito, anche se sbagliato.

Residenza anagrafica

La residenza anagrafica deve essere indicata solo se il contribuente ha variato la propria residenza nel periodo dal 1° gennaio 2013 alla data in cui presenta la dichiarazione.

Si ricorda che la residenza si considera cambiata anche nel caso di variazione dell'indirizzo nell'ambito dello stesso Comune.

Se la residenza è stata variata occorre indicare:

- i dati della nuova residenza alla data di consegna del Mod. 730, avendo cura di riportare negli appositi spazi i dati relativi a: Comune, sigla della provincia, CAP, tipologia (via, viale, piazza, largo ecc.), indirizzo, numero civico, frazione, se presente;
- il giorno, il mese e l'anno in cui è intervenuta la variazione.

La residenza anagrafica deve essere indicata anche dai contribuenti che presentano per la prima volta la dichiarazione dei redditi, i quali devono barrare la casella "Dichiarazione presentata per la prima volta".

L'indicazione del numero di telefono, di cellulare e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa: l'inserimento di questi dati è consigliato a chi desidera ricevere dall'Agenzia delle Entrate informazioni ed aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

Domicilio fiscale per l'attribuzione dell'addizionale regionale e dell'addizionale comunale

Il domicilio fiscale coincide generalmente con la residenza anagrafica. In casi particolari l'amministrazione finanziaria può consentire al contribuente, che ne faccia motivata istanza, che il suo domicilio fiscale sia stabilito in un comune diverso da quello di residenza.

Il domicilio fiscale consente di individuare la Regione e il Comune per i quali è dovuta rispettivamente l'addizionale regionale e comunale.

Se non avete variato la residenza, oppure la variazione è avvenuta nell'ambito dello stesso Comune, dovete compilare solo il rigo "Domicilio fiscale al 01/01/2013". Se, invece, avete variato la residenza trasferendola in un Comune diverso dovete compilare tutti e tre i righe relativi al domicilio fiscale.

Gli effetti della variazione decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui essa si è verificata, pertanto il contribuente che ha cambiato la propria residenza dovrà attenersi alle seguenti istruzioni per compilare i righe relativi al domicilio fiscale.

Domicilio fiscale al 1° gennaio 2013: se la variazione è avvenuta a partire dal 3 novembre 2012 indicare il precedente domicilio; se invece la variazione è avvenuta entro il 2 novembre 2012 indicare il nuovo domicilio. I contribuenti che si sono trasferiti in Italia nel corso dell'anno 2013 devono indicare il domicilio fiscale nel quale hanno trasferito la residenza.

Si ricorda che non possono utilizzare il Mod. 730 i contribuenti che nel 2013 e/o nel 2014 non sono residenti in Italia (vedi in Appendice la voce "Condizioni per essere considerati residenti").

Domicilio fiscale al 31 dicembre 2013: se la variazione è avvenuta a partire dal 2 novembre 2013 indicare il precedente domicilio; se invece la variazione è avvenuta entro il 1° novembre 2013 indicare il nuovo domicilio.

Domicilio fiscale al 1° gennaio 2014: se la variazione è avvenuta a partire dal 3 novembre 2013 indicare il precedente domicilio; se invece la variazione è avvenuta entro il 2 novembre 2013 indicare il nuovo domicilio.

La casella 'Casi particolari addizionale regionale' va barrata esclusivamente da coloro che hanno il domicilio fiscale nel Veneto e si trovano nelle condizioni riportate in Appendice alla voce "Veneto - Addizionale regionale casi particolari", al fine di fruire di un'aliquota agevolata.

Dichiarazione presentata da soggetto diverso dal contribuente

I soggetti tenuti a presentare la dichiarazione per conto di persona incapace, compreso il minore, possono utilizzare il Mod. 730, purché il contribuente per il quale si presenta la dichiarazione abbia le condizioni per usare questo modello (vedi il capitolo 3, parte I).

Chi presenta la dichiarazione per conto di terzi deve compilare due Modelli 730 riportando in entrambi il codice fiscale del contribuente (minore o tutelato o beneficiario) e quello del rappresentante o tutore o amministratore di sostegno.

Nel primo Mod. 730 si deve:

- barrare la casella "Dichiarante";
- barrare, nel riquadro "Stato civile", la casella:
 - '7' nel caso di dichiarazione dei redditi presentata dal rappresentante legale per la persona incapace o dall'amministratore di sostegno per la persona con limitata capacità di agire;
 - '8' nel caso di dichiarazione presentata dai genitori per i redditi dei figli minori esclusi dall'usufrutto legale;
- riportare i dati anagrafici ed i redditi del contribuente cui la dichiarazione si riferisce.

Nel secondo Mod. 730 è necessario:

- barrare nel rigo "Contribuente", la casella "Rappresentante o tutore";
- compilare soltanto i riquadri "Dati anagrafici" e "Residenza anagrafica" riportando i dati del rappresentante o tutore o amministratore di sostegno. Non deve essere compilato il campo "data della variazione" e non deve essere barrata la casella "Dichiarazione presentata per la prima volta".

Si ricorda che in questi casi non è possibile presentare una dichiarazione congiunta e che i redditi di chi presenta la dichiarazione non devono mai essere cumulati con quelli del soggetto per conto del quale viene presentata.

In entrambi i modelli deve essere apposta la sottoscrizione della persona che presenta la dichiarazione.

2. Familiari a carico

In questo prospetto devono essere inseriti i dati relativi ai familiari che nel 2013 sono stati fiscalmente a carico del contribuente, al fine di fruire delle detrazioni dall'imposta per il coniuge, i figli o gli altri familiari a carico. Queste detrazioni vengono calcolate dal soggetto che presta l'assistenza fiscale.

Sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel 2013 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

Nel limite di reddito di 2.840,51 euro che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, vanno computate anche le seguenti somme, che non sono comprese nel reddito complessivo:

- il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni;
- le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari, Missioni, Santa Sede, Enti gestiti direttamente da essa ed Enti Centrali della Chiesa Cattolica;
- la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- il reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98);
- il reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime per le nuove attività produttive (art. 13 della legge n. 388/2000 - Finanziaria 2001).

Possono essere considerati a carico anche se non conviventi con il contribuente o residenti all'estero:

- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito; gli stessi, pertanto, ai fini dell'attribuzione della detrazione non rientrano mai nella categoria "altri familiari".

Le disposizioni vigenti in materia di filiazione sono state riviste con il decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, in vigore dal 7 febbraio 2014, che attua nell'ordinamento il principio di unicità dello stato di figlio, superando ogni distinzione tra figli legittimi e naturali.

Possono essere considerati a carico anche i seguenti **altri familiari**, a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria:

- il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- i discendenti dei figli;
- i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi);
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
- i nonni e le nonne (compresi quelli naturali).

Se nel corso del 2013 è cambiata la situazione di un familiare, bisogna compilare un rigo per ogni situazione.

Le detrazioni per carichi di famiglia variano in base al reddito, quindi chi presta l'assistenza fiscale dovrà calcolare l'ammontare delle detrazioni effettivamente spettanti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 12 del TUIR.

A seconda della situazione reddituale del contribuente le detrazioni per carichi di famiglia possono spettare per intero, solo in parte o non spettare (vedere in Appendice la "tabella 3" – detrazioni per coniuge a carico, la "tabella 4" – detrazione ordinaria per figli a carico, la "tabella 5" – detrazioni per altri familiari a carico). Da quest'anno è stato elevato l'importo delle detrazioni previste per i figli a carico (vedi la "tabella 4").

Come compilare il rigo relativo al coniuge

Nel rigo 1 indicare i dati relativi al coniuge.

Colonna 1: barrare la casella 'C'.

Colonna 4 (codice fiscale): indicare il codice fiscale del coniuge.

Il codice fiscale del coniuge deve essere indicato anche se non è fiscalmente a carico.

Colonna 5 (n. mesi a carico): utilizzare questa casella solo se il coniuge è stato a carico. Indicare '12' se il coniuge è stato a carico per tutto il 2013. In caso di matrimonio, decesso, separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento del matrimonio o cessazione dei suoi effetti civili nel corso del 2013, riportare il numero dei mesi per i quali il coniuge è stato a carico. Per esempio, in caso di matrimonio celebrato a giugno del 2013, la detrazione spetta per sette mesi, pertanto, nella casella indicare '7'.

Come compilare i rigi relativi ai figli e agli altri familiari a carico

Righi da 2 a 5

Nel rigo 2 devono essere indicati i dati relativi al primo figlio.

Colonna 1: barrare la casella 'F1' se il familiare indicato è il primo figlio a carico (vale a dire quello di età anagrafica maggiore tra quelli a carico) e la casella 'F' per i figli successivi al primo (vedere in Appendice la voce "Casi particolari di compilazione della casella F1 del prospetto *Familiari a carico*").

Colonna 2: barrare la casella 'A' se si tratta di un altro familiare.

Colonna 3: barrare la casella 'D' se si tratta di un figlio con disabilità. Se viene barrata questa casella non è necessario barrare anche la casella 'F'. Si precisa che è considerata persona con disabilità quella riconosciuta tale ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104.

Colonna 4 "codice fiscale": indicare il codice fiscale di ciascuno dei figli e degli altri familiari a carico.

Il codice fiscale dei figli e degli altri familiari a carico deve essere indicato, anche se non si fruisce delle relative detrazioni, che sono attribuite interamente a un altro soggetto.

I cittadini extracomunitari che richiedono le detrazioni per familiari a carico devono essere in possesso di una documentazione attestante lo *status* di familiare che può essere alternativamente formata da:

- a) documentazione originale rilasciata dall'autorità consolare del Paese d'origine, tradotta in lingua italiana e asseverata da parte del prefetto competente per territorio;
- b) documentazione con apposizione dell'*apostille*, per le persone provenienti dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961;
- c) documentazione validamente formata nel Paese d'origine, in base alla normativa di quella nazione, tradotta in italiano e certificata come conforme all'originale dal Consolato italiano nel paese di origine.

Colonna 5 (n. mesi a carico): indicare il numero dei mesi dell'anno durante i quali il familiare è stato a carico ('12' se il familiare è stato a carico per tutto il 2013). Se, invece, è stato a carico solo per una parte del 2013, riportare il numero dei mesi corrispondenti. Per esempio, per un figlio nato nel mese di agosto 2013 la detrazione spetta per cinque mesi, pertanto nella casella indicare '5'.

Colonna 6 (minore di 3 anni): indicare il numero dei mesi dell'anno durante i quali il figlio a carico ha un'età inferiore a 3 anni. Per esempio, per un figlio nato nel 2012, nella casella indicare '12'; per un figlio che ha compiuto 3 anni nel mese di maggio 2013, indicare '5'.

Colonna 7 (percentuale): indicare la percentuale di detrazione spettante.

La detrazione per figli a carico non può essere ripartita liberamente tra entrambi i genitori. Se i genitori non sono legalmente ed effettivamente separati la detrazione per figli a carico deve essere ripartita nella misura del 50 per cento ciascuno. Tuttavia i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l'intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato per evitare che la detrazione non possa essere fruita in tutto o in parte dal genitore con il reddito inferiore.

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la detrazione spetta, in mancanza di accordo tra le parti, nella misura del 100 per cento al genitore affidatario oppure in caso di affidamento congiunto

nella misura del 50 per cento ciascuno. Anche in questo caso, i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l'intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato; tale possibilità permette di fruire per intero della detrazione nel caso in cui uno dei genitori abbia un reddito basso e quindi un'imposta che non gli consente di fruire in tutto o in parte della detrazione.

Se un genitore fruisce al 100 per cento della detrazione per figlio a carico, l'altro genitore non può fruirne. La detrazione spetta per intero ad uno solo dei genitori quando l'altro genitore è fiscalmente a carico del primo e nei seguenti altri casi:

- figli del contribuente rimasto vedovo/a che, risposatosi, non si sia poi legalmente ed effettivamente separato
- figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente, se questi è coniugato e non è legalmente ed effettivamente separato.

Si ha, invece, diritto per il primo figlio alla detrazione prevista per il coniuge a carico quando l'altro genitore manca perché deceduto o non ha riconosciuto il figlio oppure per i figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente se non si è risposato o se risposato si è legalmente ed effettivamente separato.

In particolare nella casella di colonna 7 indicare:

- per ogni figlio a carico:
 - '100' se la detrazione è richiesta per intero;
 - '50' se la detrazione è ripartita tra i genitori;
 - '0' se la detrazione è richiesta per intero dall'altro genitore;
 - la lettera 'C' nel rigo 2 se per il primo figlio spetta la detrazione per coniuge a carico per l'intero anno. Se questa detrazione non spetta per l'intero anno occorre compilare il rigo 2 per i mesi in cui spetta la detrazione come figlio e il rigo 3 per i mesi in cui spetta la detrazione come coniuge. Il contribuente può, se più favorevole, utilizzare la detrazione prevista per il primo figlio;
- per ogni altro familiare a carico:
 - '100' se l'onere grava per intero;
 - la percentuale nel caso in cui l'onere gravi su più persone. Si ricorda che la detrazione deve essere ripartita in misura uguale tra i soggetti che ne hanno diritto.

Colonna 8 (detrazione 100% affidamento figli): la casella va barrata, nel caso di affidamento esclusivo, congiunto o condiviso dei figli, dal genitore che fruisce della detrazione per figli a carico nella misura del 100 per cento. Si ricorda che la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Se il genitore affidatario o, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non può usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore.

Casella "Percentuale ulteriore detrazione per famiglie con almeno quattro figli": è riconosciuta un'ulteriore detrazione di 1.200,00 euro, in presenza di almeno quattro figli a carico. In questa casella va indicata la percentuale di detrazione spettante.

In generale, la detrazione per "famiglie numerose" deve essere ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati e non è possibile decidere di comune accordo una diversa ripartizione come previsto per le detrazioni ordinarie. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione compete per intero.

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la percentuale di detrazione è quella spettante in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice.

Se uno solo dei genitori è in possesso dei requisiti (ad esempio in presenza di due figli avuti con un coniuge e due figli con un altro coniuge), l'ulteriore detrazione gli spetta per intero, anche se l'altro coniuge non è a suo carico (circolare n. 19/E del 2012, par. 4.2).

La detrazione per "famiglie numerose" non spetta per ciascun figlio ma è un importo complessivo e non varia se il numero dei figli è superiore a quattro.

Se l'ulteriore detrazione per figli a carico risulta superiore all'imposta lorda diminuita di tutte le altre detrazioni, l'importo pari alla quota della ulteriore detrazione che non ha trovato capienza verrà considerato nella determinazione dell'imposta dovuta e, pertanto, comporterà un maggior rimborso o un minor importo a debito.

Casella "Numero figli residenti all'estero a carico del contribuente": va compilata se in uno o più righi del prospetto il contribuente non ha potuto indicare il codice fiscale dei figli in quanto residenti all'estero (righi da 2 a 5 per i quali è barrata la casella "F" o "D"). In questo caso, oltre a compilare il prospetto dei familiari a carico è necessario riportare in questa casella il numero di figli residenti all'estero per i quali non è stato indicato il codice fiscale. Questa informazione consente di determinare correttamente la detrazione per figli a carico, che risulta diversamente modulata in base al numero di figli. Ad esempio, se nel prospetto familiari a carico sono stati compilati tre righi relativi a tre figli residenti all'estero ma solo per uno di essi è stato indicato il codice fiscale, nella casella "Numero figli residenti all'estero a carico del contribuente" dovrà essere indicato il valore 2.

Casella "Numero figli in affidamento preadottivo a carico del contribuente": indicare il numero dei figli in affidamento preadottivo (righi da 2 a 5 per i quali è barrata la casella "F" o "D") per i quali nel prospetto dei familiari a carico non è stato indicato il codice fiscale, al fine di salvaguardare la riservatezza delle informazioni ad essi relative.

La compilazione delle caselle "Numero figli residenti all'estero" e "Numero figli in affidamento preadottivo" è alternativa.

3. Dati del sostituto d'imposta

Il contribuente è tenuto a indicare i dati del sostituto d'imposta che dovrà provvedere al conguaglio. I contribuenti possessori di redditi di lavoro dipendente, pensione o reddito assimilato a quello di lavoro dipendente possono rilevare tali dati dal CUD consegnato dal sostituto di imposta (il dipendente di società estera deve indicare i dati relativi alla sede della stabile organizzazione in Italia che effettua le ritenute). Le informazioni sono presenti nella sezione del CUD riservata ai "Dati relativi al datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d'imposta". Nella casella "codice sede" va riportato il codice indicato nel CUD 2014, se la stessa casella risulta compilata.

Se il sostituto che dovrà effettuare i conguagli è diverso da quello che ha rilasciato la certificazione (CUD), i dati vanno richiesti al nuovo sostituto. Nel caso di dichiarazione congiunta vanno indicati i dati del sostituto del dichiarante, mentre nel modello del coniuge dichiarante non va compilato il riquadro. Nel caso di dichiarazione presentata per conto di altri vanno indicati i dati del sostituto del minore o del tutelato, mentre nel modello del rappresentante o tutore non va compilato il riquadro.

La casella "Mod. 730 dipendenti senza sostituto" deve essere barrata dal contribuente che si trova nelle seguenti condizioni:

- nel 2013 ha percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- non ha un sostituto d'imposta che sia tenuto a effettuare il conguaglio;
- presenta il Mod. 730 a un centro di assistenza fiscale (Caf-dipendenti) o a un professionista abilitato.

In questo caso non vanno compilati gli altri campi della presente sezione.
Per ulteriori informazioni vedi nella Parte I il paragrafo 3 “Chi può presentare il Mod. 730”.

4. QUADRO A - Redditi dei terreni

Il reddito dei terreni si distingue in reddito dominicale e reddito agrario. Al proprietario del terreno o al titolare di altro diritto reale spetta sia il reddito dominicale sia il reddito agrario, nel caso in cui lo stesso svolga direttamente l'attività agricola. Se l'attività agricola è esercitata da un'altra persona, il reddito dominicale spetta, comunque, al proprietario, mentre il reddito agrario spetta a chi svolge l'attività agricola.

Deve utilizzare questo quadro:

- chi è proprietario o possiede a titolo di enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, terreni situati nel territorio dello Stato per cui è prevista l'iscrizione in catasto con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola “nuda proprietà” non deve dichiarare il terreno;
- l'affittuario che esercita l'attività agricola nei fondi in affitto e l'associato nei casi di conduzione associata. In questo caso deve essere compilata solo la colonna relativa al reddito agrario. L'affittuario deve dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto;
- il socio, il partecipante dell'impresa familiare o il titolare d'impresa agricola individuale non in forma d'impresa familiare che conduce il fondo. Se questi contribuenti non possiedono il terreno a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, va compilata solo la colonna del reddito agrario.

Per individuare le attività agricole vedere in Appendice la voce “Attività agricole”.

Non vanno dichiarati in questo quadro i terreni situati all'estero e quelli dati in affitto per usi non agricoli (ad es. per una cava o una miniera), in quanto costituiscono redditi diversi e, pertanto, vanno indicati nel riquadro D4 del quadro D.

Non vanno dichiarati, in quanto non producono reddito dominicale e agrario:

- i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani, per esempio giardini, cortili ecc.;
- i terreni, parchi e giardini aperti al pubblico o la cui conservazione è riconosciuta di pubblico interesse dal Ministero per i beni e le attività culturali purché il proprietario non abbia ricavato alcun reddito dalla loro utilizzazione per tutto il periodo d'imposta. Tale circostanza deve essere comunicata all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate entro tre mesi dalla data in cui la proprietà è stata riconosciuta di pubblico interesse.

Terreni non affittati

Nel caso di terreni non affittati, l'Imu sostituisce l'Irpef e le relative addizionali sul reddito dominicale, mentre il reddito agrario continua ad essere assoggettato alle ordinarie imposte sui redditi. Pertanto, chi presta l'assistenza fiscale calcolerà il reddito dei terreni non affittati tenendo conto del solo reddito agrario. Per i terreni affittati, invece, risultano dovute sia l'Imu che l'Irpef.

Restano assoggettati ad Irpef, anche se non affittati, i terreni per i quali è prevista l'esenzione dall'Imu. Ad esempio sono esenti dall'Imu i terreni ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

Inoltre, sono assoggettati ad Irpef i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Per questi terreni, infatti, è previsto che per l'anno 2013 non sia dovuta l'Imu (decreto legge del 30 novembre 2013, n. 133). In entrambi i casi va compilata la casella “Imu non dovuta” (colonna 9).

Rivalutazione dei redditi dei terreni

Per il calcolo del reddito dei terreni, il soggetto che presta l'assistenza fiscale rivaluta i redditi dominicale e agrario nelle misure di seguito descritte.

Il reddito dominicale è rivalutato dell'80 per cento, mentre il reddito agrario è rivalutato del 70 per cento.

Per gli anni dal 2013 al 2015, i redditi dominicale e agrario sono ulteriormente rivalutati del 15 per cento (legge di stabilità 2013, articolo 1, comma 512). L'ulteriore rivalutazione si applica nella misura del 5 per cento, anziché del 15 per cento, nel caso di terreni agricoli o non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola (casella di colonna 10 barrata).

La rivalutazione dell'80 e del 70 per cento non si applica nel caso di terreni concessi in affitto per usi agricoli a giovani imprenditori che non hanno ancora compiuto i 40 anni, in presenza delle condizioni descritte in Appendice alla voce “Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura”.

COME SI COMPILA IL QUADRO A

I redditi dominicali e agrari possono essere ricavati direttamente dagli atti catastali se la coltura praticata corrisponde a quella risultante dal catasto; se non corrisponde, vanno seguite le indicazioni contenute in Appendice alla voce “Variazioni di coltura dei terreni”.

I redditi dominicale e agrario delle superfici adibite alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, sono determinati mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia dove è situato il terreno. Tale metodo si applica anche alle superfici adibite alle colture prodotte in serra.

Si precisa che l'attività di funghicoltura è considerata agricola se vengono rispettati i limiti di cui all'art. 32, comma 2, lett. b) e c) del Tuir.

Per ciascun terreno indicare i dati di seguito descritti.

Colonna 1 (Reddito dominicale): indicare l'ammontare del reddito dominicale risultante dagli atti catastali.

Colonna 3 (Reddito agrario): indicare l'ammontare del reddito agrario risultante dagli atti catastali.

La rivalutazione dei redditi dominicale e agrario sarà operata da chi presta l'assistenza fiscale, nella misura descritta nel precedente paragrafo “Rivalutazione dei redditi dei terreni”.



Se i redditi dominicali e agrari vengono ricavati dal quadro RA (Redditi dei terreni) del Mod. UNICO 2013, occorre tenere presente che quegli importi sono rivalutati quindi vanno riportati nelle colonne 1 e 3 al netto delle rivalutazioni rispettivamente dell'80 e del 70 per cento operate lo scorso anno.

In caso di conduzione associata, nella colonna 3 deve essere indicata la quota di reddito agrario calcolata in proporzione al periodo di durata del contratto e alla percentuale di partecipazione. Tale percentuale è quella che risulta da un apposito atto firmato sottoscritto da tutti gli associati, altrimenti le partecipazioni si considerano ripartite in parti uguali.

In caso di società semplici costituite per l'esercizio in forma associata di attività agricola con attività e redditi compresi nei limiti fissati dall'art. 32 del TUIR, i soci devono indicare le quote di partecipazione agli utili come risultano dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta. Se non sono determinate, le quote si presumono proporzionali ai conferimenti.

Colonna 2 (Titolo): indicare uno dei seguenti codici:

- '1' proprietario del terreno non concesso in affitto;
- '2' proprietario del terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico);
- '3' proprietario del terreno concesso in affitto in assenza di regime legale di determinazione del canone (regime di libero mercato);
- '4' conduttore del fondo (diverso dal proprietario) o affittuario;
- '5' socio di società semplice, in relazione al reddito dominicale e/o agrario imponibile ai fini Irpef attribuito dalla società. Il reddito dominicale va indicato in colonna 1 e il reddito agrario va riportato in colonna 3. Non vanno indicati giorni e percentuale di possesso;
- '6' partecipante dell'impresa familiare agricola diverso dal titolare. Indicare nella colonna 3 la quota del reddito agrario imputata dall'impresa familiare. Il partecipante dell'impresa familiare che è anche proprietario del terreno deve riportare, secondo le regole ordinarie, reddito dominicale (colonna 1), giorni e percentuale di possesso;
- '7' titolare dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare;
- '10' socio di società semplice, in relazione al reddito dominicale non imponibile ai fini Irpef attribuito dalla società. L'importo va indicato nella colonna 1. Non vanno indicati giorni e percentuale di possesso.

Se il proprietario del terreno o il conduttore del fondo è anche il titolare dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare, può essere indicato indifferentemente il codice 1 o 7, oppure 4 o 7.

Colonna 4: indicare il periodo di possesso del terreno espresso in giorni (365 se per l'intero anno). Se vengono utilizzati più righi per indicare le diverse situazioni relative ad un solo terreno, la somma dei giorni indicati nei singoli rigi non può essere superiore a 365.

Colonna 5: indicare la percentuale di possesso espressa in percentuale (100 se per intero).

Colonna 6 (Canone di affitto in regime vincolistico): in caso di terreno dato in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico), indicare il canone risultante dal contratto, rapportato al periodo di colonna 4.

Colonna 7 (Casi particolari): indicare uno dei seguenti codici:

- '1' mancata coltivazione, per un'intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, dell'intero fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali. In tale situazione è considerato solo il 30 per cento del reddito dominicale e il reddito agrario è escluso dall'Irpef;
- '2' perdita per eventi naturali di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario del fondo nell'anno, se il possessore danneggiato ha presentato denuncia all'ufficio del Territorio (ex ufficio tecnico erariale) entro tre mesi dalla data in cui si è verificato o, se la data non è esattamente determinabile, almeno 15 giorni prima dell'inizio del raccolto. In tale situazione i redditi dominicale e agrario sono esclusi dall'Irpef;
- '3' terreno in conduzione associata;
- '4' terreno dato in affitto per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale o che acquisiscano tali qualifiche entro due anni dalla firma del contratto di affitto che deve avere durata uguale o superiore a cinque anni (vedi in Appendice la voce "Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura");
- '5' se ricorrono contemporaneamente le condizioni specificate al codice 1 e al codice 4;
- '6' se ricorrono contemporaneamente le condizioni specificate al codice 2 e al codice 4.

Se nella colonna 7 è presente uno di questi codici, chi presta l'assistenza fiscale riconosce l'agevolazione e lo comunica nel riquadro riservato ai messaggi del modello 730-3.

Colonna 8 (Continuazione): se nel corso del 2013 si sono verificate diverse situazioni per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, acquisto o perdita della qualifica di coltivatore diretto o IAP, ecc.), occorre compilare un rigo per ogni situazione, indicando nella colonna 4 il relativo periodo. In questi casi, va barrata la casella di colonna 8 per indicare che si tratta dello stesso terreno del rigo precedente.

Se la percentuale di possesso del reddito dominicale è diversa da quella del reddito agrario, ad esempio nell'ipotesi in cui solo una parte del terreno è concessa in affitto e in alcune delle ipotesi indicate in Appendice alla voce "Società semplici e imprese familiari in agricoltura", occorre compilare due distinti rigi senza barrare la casella di colonna 8.

Colonna 9 (IMU non dovuta): indicare uno dei seguenti codici in presenza delle relative condizioni di non applicazione dell'Imu:

- '1' terreni esenti dall'Imu, come ad esempio i terreni ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
- '2' terreni per i quali non è dovuta l'Imu per l'anno 2013 (decreto legge del 30 novembre 2013, n. 133), come nel caso di terreni agricoli e di quelli non coltivati, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto legge n. 201 del 2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

In tali casi sul reddito dominicale del terreno sono dovute l'Irpef e le relative addizionali anche se il terreno non è affittato.

Colonna 10 (Coltivatore diretto o IAP): barrare la casella nel caso di terreno agricolo o di terreno non coltivato, posseduto e condotto da coltivatore diretto e da imprenditore agricolo professionale (IAP) iscritto nella previdenza agricola.

5. QUADRO B - Redditi dei fabbricati e altri dati

Devono utilizzare questo quadro:

- i proprietari di fabbricati situati nello Stato italiano che sono o devono essere iscritti nel catasto dei fabbricati come dotati di rendita;
- i titolari dell'usufrutto o altro diritto reale su fabbricati situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono essere iscritti nel catasto fabbricati con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale (es. uso o abitazione) il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il fabbricato. Si ricorda che il diritto di abitazione (che si estende anche alle pertinenze della casa adibita ad abitazione principale) spetta, ad esempio, al coniuge superstite (art. 540 del Codice Civile);

- i possessori di immobili che, secondo le leggi in vigore, non possono essere considerati rurali;
- i soci di società semplici e di società ad esse equiparate, che producono reddito di fabbricati.

Non producono reddito dei fabbricati e quindi non vanno dichiarati:

- le costruzioni rurali utilizzate come abitazione che appartengono al possessore o all'affittuario dei terreni ed effettivamente adibite ad usi agricoli. In tale caso il relativo reddito è già compreso in quello catastale del terreno. I requisiti per il riconoscimento della ruralità dell'immobile, validi con decorrenza 1° dicembre 2007, sono contenuti nell'art. 9 del D.L. n. 557/93, come modificato dall'art. 42-bis del D.L. n. 159/2007 e dall'art. 1 comma 275, della legge n. 244/2007. Le unità immobiliari che sulla base della normativa vigente non hanno i requisiti per essere considerate rurali devono essere dichiarate utilizzando, in assenza di quella definitiva, la rendita presunta. Sono comunque considerate produttive di reddito di fabbricati le unità immobiliari che rientrano nelle categorie A/1 e A/8 e quelle che hanno caratteristiche di lusso;
- le costruzioni che servono per svolgere le attività agricole comprese quelle destinate alla protezione delle piante, conservazione dei prodotti agricoli, custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione;
- i fabbricati rurali destinati all'agriturismo;
- le unità immobiliari, per cui sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, per il solo periodo di validità del provvedimento, durante il quale l'unità immobiliare non deve essere comunque utilizzata;
- gli immobili completamente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche, quando il possessore non ricava alcun reddito dall'utilizzo dell'immobile. Il contribuente in questo caso deve presentare una comunicazione all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio;
- le unità immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio del culto, nonché i monasteri di clausura, se non sono locati, e le loro pertinenze. Inoltre, non vanno dichiarati, perché compresi nel reddito dominicale e agrario dei terreni su cui si trovano, i redditi dei fabbricati nelle zone rurali e non utilizzabili ad abitazione alla data del 7 maggio 2004, che vengono ristrutturati nel rispetto della vigente la disciplina edilizia dall'imprenditore agricolo proprietario, acquisiscono i requisiti di abitabilità, e sono concessi in locazione dall'imprenditore agricolo. Questa disciplina si applica solo per il periodo del primo contratto di locazione che deve avere una durata compresa tra cinque e nove anni (art. 12 del D. Lgs. n. 99 del 29 marzo 2004, in vigore dal 7 maggio 2004).

Abitazione principale

Per l'anno 2013, in generale, non è dovuta l'Imu per l'abitazione principale e le relative pertinenze, pertanto il relativo reddito concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef. Tuttavia è prevista una deduzione dal reddito complessivo di un importo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze.

Diversamente risulta dovuta l'Imu per il 2013 e pertanto non sono dovute Irpef e addizionali per alcune particolari tipologie di abitazioni principali e pertinenze, come nel caso delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ("abitazioni di lusso"). In queste ipotesi, poiché il reddito dell'abitazione principale non concorre al reddito complessivo, non spetta la relativa deduzione. Nella colonna 12 "Casi particolari Imu" va indicato il codice 2.

Fabbricati non locati

In generale, l'Imu sostituisce l'Irpef e le relative addizionali regionali e comunali dovute con riferimento ai redditi dei fabbricati non locati, compresi quelli concessi in comodato d'uso gratuito.

Pertanto, nel quadro B devono essere indicati i dati di tutti gli immobili posseduti (salvo eccezioni indicate nel paragrafo precedente), ma chi presta l'assistenza fiscale calcolerà il reddito dei fabbricati tenendo conto esclusivamente degli immobili concessi in locazione. I fabbricati locati sono individuati dai seguenti codici, indicati nella colonna 2 'Utilizzo' dei righi da B1 a B8: '3' locazione a canone libero, '4' equo canone, '8' locazione a canone concordato agevolato, '11' locazione parziale dell'abitazione principale a canone libero, '12' locazione parziale dell'abitazione principale a canone concordato agevolato, '14' locazione agevolata di immobile situato in Abruzzo e '16' immobile di società semplice locato.

Dall'anno 2013 il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati (codici '2', '9', '10', '15' nella colonna 2 dei righi da B1 a B8) situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all'Imu, concorre alla formazione della base imponibile dell'Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50 per cento. In questo caso nella colonna 12 "Casi particolari Imu" va indicato il codice 3.

Locazioni per finalità abitative – Cedolare secca

Per le abitazioni concesse in locazione è possibile scegliere il regime di tassazione definito "cedolare secca" sugli affitti (art. 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23) che prevede l'applicazione di un'imposta che sostituisce, oltre che l'Irpef e le addizionali regionale e comunale, anche le imposte di registro e di bollo relative al contratto di locazione. L'opzione per l'applicazione della cedolare secca comporta che i canoni tassati con l'imposta sostitutiva sono esclusi dal reddito complessivo e, di conseguenza, non rilevano ai fini della progressività delle aliquote Irpef.

L'opzione per tale regime spetta esclusivamente al locatore titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull'immobile, per contratti di locazione aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze locati per finalità abitative.

Il locatore, per beneficiare del regime della cedolare secca, deve comunicare preventivamente al conduttore, tramite lettera raccomandata, la scelta per il regime alternativo di tassazione e la conseguente rinuncia, per il corrispondente periodo di durata dell'opzione, ad esercitare la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo.

La base imponibile della cedolare secca è costituita dal canone di locazione annuo stabilito dalle parti, al quale si applica un'aliquota del 21% per i contratti disciplinati dal codice civile o a canone libero.

È prevista anche un'aliquota agevolata del 15% (fino al 2012 si applicava l'aliquota del 19%) per i contratti di locazione a canone concordato (o concertato) sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini (art. 2, comma 3, art. 5, comma 2 e art. 8 della legge n. 431 del 1998) relativi ad abitazioni situate nei comuni con carenze di disponibilità abitative individuati dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551 (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché i comuni confinanti con gli stessi e gli altri comuni capoluogo di provincia) e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE con apposite delibere (codice 8 o 12 nella colonna "Utilizzo" della sezione I del quadro B).

L'opzione per il regime della cedolare secca si esprime in sede di registrazione del contratto e produce effetti per l'intera durata del contratto, salva la possibilità di revoca.

L'opzione viene espressa nella dichiarazione dei redditi solo per i contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione (contratti di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell'anno), salvo che il contribuente provveda alla registrazione volontaria o in caso d'uso del contratto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi. In tal caso l'opzione deve essere esercitata in sede di registrazione del contratto.

In entrambi i casi – opzione in sede di registrazione e opzione in dichiarazione – nella sezione I del quadro B vanno indicati i dati dell'immobile concesso in locazione e va barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca", mentre nella sezione II del quadro B devono essere indicati gli estremi di registrazione del contratto di locazione (nel caso di contratti di durata non superiore a 30 giorni non registrati va invece barrata la casella "Contratti non sup. 30 gg.").

Si ricorda, infine, che il reddito fondiario assoggettato alla cedolare secca viene aggiunto al reddito complessivo solo per determinare la condizione di familiare fiscalmente a carico, per calcolare le detrazioni per carichi di famiglia, le detrazioni per redditi di lavoro dipendente, di pensione ed altri redditi, le detrazioni per canoni di locazione e per stabilire la spettanza o la misura di agevolazioni collegate al reddito (ad esempio valore I.S.E.E. e assegni per il nucleo familiare).

Se nella dichiarazione dei redditi il canone di locazione di immobili ad uso abitativo non è indicato o è indicato in misura inferiore a quella effettiva, si applicano in misura raddoppiata le sanzioni amministrative previste dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.



Per ulteriori chiarimenti e approfondimenti sulla cedolare secca si possono consultare, sul sito www.agenziaentrate.gov.it, il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 7 aprile 2011 e le circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 26/E del 1° giugno 2011, n. 20/E del 4 giugno 2012 e n. 47/E del 20 dicembre 2012.

CASI PARTICOLARI

Redditi da proprietà condominiali

I locali per la portineria, l'alloggio del portiere e gli altri servizi di proprietà condominiale che hanno una rendita catastale autonoma devono essere dichiarati dal condomino solo se la quota di reddito che spetta per ciascuna unità immobiliare è superiore a 25,82 euro. L'esclusione non si applica per gli immobili concessi in locazione e per i negozi.

Soci di cooperative edilizie

I soci di cooperative edilizie non a proprietà indivisa assegnatari di alloggi, anche se non ancora titolari di mutuo individuale, devono dichiarare il reddito dell'alloggio assegnato con verbale di assegnazione della cooperativa. Stesso obbligo vale per chi ha avuto in assegnazione uno degli alloggi riscattati o per i quali è previsto un patto di futura vendita da parte di Enti come lo IACP (Istituto Autonomo Case Popolari), ex INCIS (Istituto Nazionale Case per gli Impiegati dello Stato), ecc.

Redditi di natura fondiaria e fabbricati situati all'estero

I redditi derivanti dai lastrici solari e dalle aree urbane e i fabbricati situati all'estero devono essere dichiarati nel quadro D.

Immobili in comodato

Gli immobili concessi in comodato non devono essere dichiarati dal comodatario (es. un familiare che utilizza gratuitamente l'immobile) ma dal proprietario.

COME SI COMPILA IL QUADRO B

Il quadro è composto da due sezioni: la prima (B1-B8) va utilizzata per dichiarare i redditi dei fabbricati; la seconda (B11-B13) va utilizzata per indicare i dati relativi ai contratti di locazione.

SEZIONE I – Redditi dei fabbricati

Per ciascun immobile va compilato un rigo del quadro B (da B1 a B8). Se nel corso del 2013 è variato l'utilizzo dell'immobile (abitazione principale, a disposizione, locata con tassazione ordinaria, locata con cedolare secca, ecc.) o la quota di possesso o se a seguito di calamità è stato distrutto o dichiarato inagibile, vanno compilati più rigi, uno per ogni situazione, barrando la casella "Continuazione" di colonna 8. In questa sezione devono essere indicati:

- i dati degli immobili concessi in locazione, sia se si intende assoggettare il reddito a tassazione ordinaria sia nel caso di opzione per il regime della cedolare secca;
 - i dati degli immobili non concessi in locazione (es. abitazione principale, immobili a disposizione o concessi in comodato d'uso gratuito).
- Se i rigi del prospetto non sono sufficienti per indicare tutti i fabbricati deve essere compilato un quadro aggiuntivo.

Righi da B1 a B8

Per ciascun immobile indicare i dati di seguito descritti.

Colonna 1 (Rendita catastale): indicare la rendita catastale. La rivalutazione del 5 per cento della rendita verrà calcolata da chi presta l'assistenza fiscale. Per i fabbricati non censiti o con rendita non più adeguata indicare la rendita catastale presunta; se le rendite dei fabbricati sono state aggiornate, va indicata la nuova rendita.

Nel caso di immobile di interesse storico o artistico la rendita catastale va riportata nella misura ridotta del 50 per cento.



Se il reddito dei fabbricati viene rilevato dal quadro RB (Redditi dei fabbricati) del Mod. UNICO 2013 l'importo di colonna 1 va indicato senza la rivalutazione del 5 per cento calcolata lo scorso anno.

I soci di società semplici e di società equiparate (ai sensi dell'art. 5 del TUIR) che producono reddito di fabbricati, devono indicare in questa colonna il reddito attribuito dalla società e non la rendita catastale e devono indicare nella colonna 2 "Utilizzo" il codice 16 o 17.

Colonna 2 (Utilizzo): indicare uno dei codici di seguito elencati, che individuano l'utilizzo dell'immobile.

'1' immobile utilizzato come **abitazione principale**. Si considera abitazione principale quella in cui il contribuente o i suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) dimorano abitualmente.

Per l'abitazione principale spetta la deduzione dal reddito complessivo fino all'ammontare della rendita catastale della casa e delle sue pertinenze, calcolata tenendo conto della quota di possesso e del periodo dell'anno in cui la casa è stata adibita ad abitazione principale. La deduzione spetta anche quando la casa è la dimora principale soltanto dei familiari del contribuente, che lì risiedono. La deduzione viene calcolata da chi presta l'assistenza fiscale. È bene ricordare che la deduzione per l'abitazione principale compete per una sola unità immobiliare, per cui se il contribuente possiede due immobili, uno adibito a propria abitazione principale e l'altro utilizzato da un proprio familiare, la deduzione spetta esclusivamente per il reddito dell'immobile che il contribuente utilizza come abitazione principale. La deduzione per l'abitazione principale spetta anche nel caso in cui si trasferisce la propria dimora abituale per il ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, purché la casa non sia locata.

Se l'unità immobiliare in parte è utilizzata come abitazione principale e in parte è concessa in locazione va indicato in questa colonna il codice 11 o 12.

Il codice '1', relativo all'abitazione principale, può essere indicato anche nelle seguenti ipotesi:

- quando la casa è la dimora principale soltanto dei familiari del contribuente, che lì risiedono;
- nel caso in cui si trasferisce la propria dimora abituale per il ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, purché la casa non sia locata.

Se il contribuente possiede due immobili, uno adibito a propria abitazione principale e l'altro utilizzato da un proprio familiare, il codice 1 può essere indicato solo per l'immobile che il contribuente utilizza come abitazione principale.

Per le abitazioni principali e le pertinenze assoggettate a Imu (abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) non sono dovute Irpef e addizionali. In questo caso nella colonna 12 "Casi particolari Imu" va indicato il codice 2 e poiché il reddito dell'abitazione principale non concorre al reddito complessivo, non spetta la relativa deduzione;

'2' immobile, ad uso abitativo, **tenuto a disposizione** oppure dato in uso gratuito (comodato) a persone diverse dai propri familiari (vedi istruzioni al codice '10'). Si tratta, ad esempio, dell'immobile posseduto in aggiunta a quello adibito ad abitazione principale del possessore o dei suoi familiari;

'3' immobile **locato in regime di libero mercato** o "patti in deroga", oppure concesso in locazione a canone "concordato" in mancanza dei requisiti descritti nelle istruzioni relative al codice '8'. Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca", va compilata la sezione II del quadro B e chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l'imposta sostitutiva del 21%;

'4' immobile locato in regime legale di determinazione del canone (equo canone). Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca", va compilata la sezione II del quadro B e chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l'imposta sostitutiva del 21%;

'5' **pertinenza dell'abitazione principale** (box, cantina, ecc.) iscritta in catasto con autonoma rendita. Sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell'abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato);

'8' immobile situato in uno dei comuni ad alta densità abitativa dato in **locazione a canone "concordato"** (art. 2, comma 3, art. 5, comma 2 e art. 8 della legge n. 431 del 1998) sulla base di accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni degli inquilini più rappresentative a livello nazionale (vedi in Appendice la voce "Comuni ad alta densità abitativa"). Va compilata la sezione II del quadro B.

Nel caso di applicazione della tassazione ordinaria chi presta l'assistenza fiscale calcolerà la riduzione del 30 per cento del reddito. Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca" e chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l'imposta sostitutiva con l'aliquota agevolata del 15%;

'9' immobile che non rientra in nessuno dei casi individuati con i codici da 1 a 17. Ad esempio il codice '9' va indicato nel caso di:

- unità immobiliari prive di allacciamento alle reti dell'energia elettrica, acqua, gas, e di fatto non utilizzate, a condizione che tali circostanze risultino da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici;
- pertinenza di immobile tenuto a disposizione;
- immobile tenuto a disposizione in Italia da contribuenti che dimorano temporaneamente all'estero o se l'immobile è già utilizzato come abitazione principale (o pertinenza di abitazione principale) nonostante il trasferimento temporaneo in altro comune;
- immobile di proprietà condominiale (locali per la portineria, alloggio del portiere, autorimesse collettive, ecc), dichiarato dal singolo condomino nel caso in cui la quota di reddito spettante sia superiore a euro 25,82;

'10' abitazione o pertinenza data in uso gratuito a un proprio familiare a condizione che vi dimori abitualmente e ciò risulti dall'iscrizione anagrafica oppure unità in comproprietà utilizzata come abitazione principale di uno o più comproprietari diversi dal dichiarante;

'11' immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione in regime di libero mercato o "patti in deroga". Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca", va compilata la sezione II del quadro B e chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l'imposta sostitutiva del 21%;

'12' immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione a canone "concordato", situato in uno dei comuni ad alta densità abitativa (vedi istruzioni al codice '8').

Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca", va compilata la sezione II del quadro B e chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l'imposta sostitutiva con l'aliquota agevolata del 15%;

'14' immobile situato nella regione Abruzzo, dato in locazione a persone residenti o con dimora abituale nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abitazioni principali sono state distrutte o dichiarate inagibili, secondo quanto previsto dall'art. 5 dell'ordinanza ministeriale n. 3813 del 29 settembre 2009. Va compilata la sezione II del quadro B.

Nel caso di applicazione della tassazione ordinaria chi presta l'assistenza fiscale calcolerà la riduzione del 30 per cento del reddito. Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca". Chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l'imposta sostitutiva del 21%;

'15' immobile situato nella regione Abruzzo dato in comodato a persone residenti o con dimora abituale nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abitazioni principali sono state distrutte o dichiarate inagibili, secondo quanto previsto dall'art. 5 dell'ordinanza ministeriale n. 3813 del 29 settembre 2009;

'16' reddito dei fabbricati attribuito da società semplice imponibile ai fini Irpef (fabbricati locati o con esenzione Imu). Il reddito va riportato nella colonna 1, senza indicare giorni e percentuale di possesso;

'17' reddito dei fabbricati attribuito da società semplice non imponibile ai fini Irpef (fabbricati non locati senza esenzione Imu). Il reddito va riportato nella colonna 1, senza indicare giorni e percentuale di possesso.

Colonna 3 (Periodo di possesso): indicare per quanti giorni è stato posseduto l'immobile (365 per l'intero anno). Se vengono utilizzati più righi per indicare le diverse situazioni relative al singolo fabbricato, la somma dei giorni presenti nei singoli righi non può essere superiore a 365. Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione va dichiarato a partire dalla data in cui il fabbricato è diventato idoneo all'uso cui è destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore.

Colonna 4 (Percentuale di possesso): indicare la quota di possesso espressa in percentuale (100 se per intero).

Colonna 5 (Codice canone): da compilare se tutto o parte dell'immobile è dato in locazione.

Indicare uno dei seguenti codici corrispondenti alla percentuale del canone che viene riportata nella colonna 6 "Canone di locazione":

'1' 95% del canone nel caso di applicazione della tassazione ordinaria. Da quest'anno la deduzione forfetaria del canone di locazione è prevista nella misura del 5 per cento;

'2' 75% del canone nel caso di applicazione della tassazione ordinaria, se il fabbricato è situato nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, Murano e Burano;

'3' 100% del canone nel caso di opzione per il regime della cedolare secca;

'4' 65% del canone, nel caso di applicazione della tassazione ordinaria, se l'immobile è riconosciuto di interesse storico o artistico, in base al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Colonna 6 (Canone di locazione): da compilare se tutto o parte dell'immobile è dato in locazione.

Ripartire il 95% del canone annuo che risulta dal contratto di locazione se nella colonna 5 (Codice canone) è stato indicato il codice 1, il 75% del canone se nella colonna 5 è stato indicato il codice 2, il 100% del canone se nella colonna 5 è stato indicato il codice 3, il 65% del canone se nella colonna 5 è stato indicato il codice 4.



Se il fabbricato è concesso in locazione solo per una parte dell'anno, il canone annuo va indicato in proporzione ai giorni (colonna 3) di durata della locazione.

In caso di comproprietà il canone va indicato per intero indipendentemente dalla quota di possesso.

L'ammontare del canone da indicare in questa colonna è determinato calcolando l'eventuale rivalutazione automatica sulla base dell'indice Istat e della maggiorazione spettante in caso di sublocazione. La somma va diminuita delle spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili, se comprese nel canone.

Se l'immobile è posseduto in comproprietà ma è dato in locazione da uno o più comproprietari per la propria quota (es.: immobile posseduto da tre comproprietari locato dagli altri due al terzo) il contribuente deve indicare soltanto la propria quota annua di locazione e nella colonna 7 "Casi particolari" deve essere indicato il codice "5".

Si ricorda che i canoni non percepiti relativi a contratti di locazione di abitazioni non devono essere dichiarati se il procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità dell'inquilino si è concluso entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. In questo caso la rendita catastale viene comunque assoggettata a tassazione.

I proprietari degli immobili locati a persone per le quali opera la sospensione della procedura di sfratto (legge n. 9 del 2007) devono indicare in questa colonna il canone di locazione e nella colonna 7 "Casi particolari" il codice "6".

Se il canone di locazione si riferisce, oltre che all'abitazione, anche alle sue pertinenze (box, cantina, ecc.) iscritte in catasto con autonoma rendita, in questa colonna per ciascuna unità immobiliare (abitazione e pertinenza) va indicata la relativa quota del canone; quest'ultima va determinata ripartendo il canone stesso in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare. Per ottenere la quota proporzionale del canone di locazione applicare la formula:

$$\text{Quota proporzionale del canone} = \frac{\text{canone totale} \times \text{singola rendita}}{\text{totale delle rendite}}$$

Esempio

Rendita catastale dell'abitazione rivalutata del 5%:	450
Rendita catastale della pertinenza rivalutata del 5%:	50
Canone di locazione totale:	10.000

$$\text{Quota del canone relativo alla abitazione: } \frac{10.000 \times 450}{(450 + 50)} = 9.000$$

$$\text{Quota del canone relativo alla pertinenza: } \frac{10.000 \times 50}{(450 + 50)} = 1.000$$

Colonna 7 (Casi particolari), indicare uno dei seguenti codici relativi a situazioni particolari:

'1' se l'immobile è distrutto o inagibile a seguito di eventi sismici o altri eventi calamitosi ed è stato escluso da imposizione a seguito di certificazione da parte del Comune attestante la distruzione o l'inagibilità (vedi in Appendice la voce "Immobili inagibili"). Questo caso va indicato il codice "9" nella colonna 2 "Utilizzo";

'3' se l'immobile è inagibile per altre cause ed è stata chiesta la revisione della rendita (vedi in Appendice la voce "Immobili inagibili"). In questo caso va indicato il codice "9" nella colonna 2 "Utilizzo";

'4' se l'immobile è locato e non sono stati percepiti, in tutto o in parte, i canoni di locazione previsti dal contratto e il procedimento di convalida di sfratto per morosità si è concluso entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. In tale ipotesi, se il canone di locazione è stato percepito solo per una parte dell'anno, va compilato un unico rigo, riportando in colonna 6 la quota di canone effettivamente percepita e indicando in colonna 7 il codice 4. Si ricorda che se non è stato percepito alcun canone viene comunque assoggettata a tassazione la rendita catastale;

'5' se l'immobile è posseduto in comproprietà ed è dato in locazione soltanto da uno o più comproprietari per la propria quota (es. immobile posseduto da tre comproprietari locato dagli altri due al terzo). In questo caso nella colonna 6 va indicata soltanto la quota del canone annuo che spetta al contribuente;

'6' se per l'immobile, locato a soggetti che si trovano in particolari condizioni di disagio, è intervenuta la sospensione della procedura esecutiva di sfratto (Legge 8 febbraio 2007, n. 9).

L'agevolazione prevede l'esclusione dal reddito imponibile del fabbricato della quota di reddito relativa al periodo per il quale ha operato la sospensione della procedura esecutiva di sfratto. I termini della sospensione della procedura esecutiva di sfratto sono stati prorogati al 31 dicembre 2013.

L'agevolazione riguarda gli immobili adibiti ad uso di abitazione situati nei comuni capoluoghi di provincia, nei comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e nei comuni ad alta densità abitativa (delibera CIPE n. 87/03 del 13 novembre 2003) e locati a soggetti con reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro che abbiano nel proprio nucleo familiare figli fiscalmente a carico oppure che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare ultrasessantacinquenni, malati terminali oppure portatori di handicap con invalidità superiore al 66%, purché non posseggano altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza.

Colonna 8 (Continuazione): barrare la casella per indicare che si tratta dello stesso fabbricato del rigo precedente.

Colonna 9 (Codice Comune): indicare il codice catastale del Comune dove si trova l'unità immobiliare rilevabile dall'elenco "Codici catastali comunali" posto in calce all'Appendice. Se i dati del fabbricato sono indicati su più righe, il codice catastale deve essere riportato solo sul primo rigo del quadro B in cui il fabbricato è stato indicato.

Colonna 10 (Imu dovuta per il 2013): riportare, con riferimento all'unità immobiliare indicata nel rigo, l'importo dell'imposta municipale propria (Imu) dovuta per l'anno 2013.

La colonna deve essere sempre compilata ad eccezione dei seguenti casi:

- esonero dal pagamento dell'Imu in presenza di cause di esenzione;
- in caso di immobili condominiali, se l'Imu è stata versata dall'amministratore di condominio.

Nel caso in cui l'immobile sia posseduto in comproprietà indicare l'importo dell'Imu dovuta in relazione alla percentuale di possesso.

Se l'Imu non è stata versata o è stata versata in misura inferiore indicare comunque l'imposta "dovuta".

Se i dati del singolo fabbricato sono indicati su più righe, l'importo dell'Imu dovuta deve essere riportato solo sul primo rigo in cui il fabbricato è stato indicato.

Colonna 11 (Cedolare secca): barrare la casella nel caso di opzione per l'applicazione della cedolare secca sulle locazioni. La casella può essere barrata solo in presenza delle condizioni descritte nel paragrafo "Locazioni per finalità abitative – Cedolare secca". La casella può essere compilata solo se nella colonna 2 "Utilizzo" è stato indicato uno dei seguenti codici: '3' (canone libero), '4' (equo canone), '8' (canone concordato agevolato), '11' (locazione parziale abitazione principale con canone libero), '12' (locazione parziale abitazione principale con canone concordato agevolato) e '14' (locazione agevolata immobile situato in Abruzzo).

Chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l'imposta sostitutiva con l'aliquota del 21% o del 15%. Se è stata barrata questa casella è necessario compilare la sezione II del quadro B "Dati relativi ai contratti di locazione".

Colonna 12 (Casi particolari IMU): indicare uno dei seguenti codici in presenza delle relative situazioni particolari riguardanti l'applicazione dell'Imu:

- '1' fabbricato, diverso dall'abitazione principale e relative pertinenze, esente dall'Imu, ma assoggettato alle imposte sui redditi. In questo caso sul reddito del fabbricato sono dovute l'Irpef e le relative addizionali anche se non è concesso in locazione;
- '2' abitazione principale e pertinenze per le quali è dovuta l'Imu per il 2013, come nel caso di abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ("abitazioni di lusso"). Indicando questo codice, sul relativo reddito non sono dovute l'Irpef e addizionali in quanto sostituite dall'Imu. Deve essere indicato questo codice anche per le pertinenze riferite ad abitazioni principali assoggettate ad Imu;
- '3' immobile ad uso abitativo non locato, assoggettato ad Imu, situato nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale. In questo caso il reddito dell'immobile concorre alla formazione della base imponibile dell'Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50 per cento.

SEZIONE II - Dati relativi ai contratti di locazione

È necessario compilare la presente sezione, riportando gli estremi di registrazione dei contratti di locazione, nei seguenti casi:

- opzione per l'applicazione della cedolare secca (è barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca");
- riduzione del 30 per cento del reddito, in caso di applicazione della tassazione ordinaria, se:
 - il fabbricato è situato in un comune ad alta densità abitativa ed è locato ad un canone "concordato" sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini (codice 8 o codice 12 nella colonna 2 dei righe da B1 a B8);
 - l'immobile è situato nella regione Abruzzo ed è dato in locazione a soggetti residenti nei comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abitazioni siano state distrutte o dichiarate inagibili (codice 14 nella colonna 2 dei righe da B1 a B8).

Righe da B11 a B13

Colonna 1: indicare il numero del rigo della sezione I del quadro B nel quale sono stati riportati i dati dell'immobile locato. Nel caso di contemporanea locazione di più porzioni dello stesso immobile, al quale è attribuita un'unica rendita catastale, vanno compilati più righe della sezione II del quadro B, riportando in questa colonna il medesimo rigo della Sezione I.

Colonna 2: indicare il numero del modello nel quale sono stati riportati i dati dell'immobile locato, solo se sono stati compilati più modelli.

Colonne da 3 a 6 (Estremi di registrazione del contratto di locazione) i dati possono essere ricavati:

- dal contratto di locazione registrato presso l'Ufficio;
- dalla ricevuta rilasciata dai servizi telematici nel caso di registrazione tramite Siria, Locazioni web o Contratti online.

Colonna 3 (Data di registrazione): indicare la data di registrazione del contratto.

Colonna 4 (Serie), indicare il codice relativo alla modalità di registrazione:

'3' registrazione del contratto presso un ufficio dell'Agenzia delle Entrate;

'3P' registrazione telematica tramite Siria;

'3T' registrazione telematica tramite altre applicazioni (Locazioni Web, Contratti online);

'3A' e '3B' codici utilizzati negli anni passati presso gli uffici.

Colonna 5 (Numero e sottonumero di registrazione): indicare il numero e l'eventuale sottonumero di registrazione del contratto.

Colonna 6 (Codice Ufficio): indicare il codice identificativo dell'ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale è stato registrato il contratto. I codici sono reperibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it nella tabella "Codici ufficio da utilizzare per il versamento delle annualità successive" presente nella sezione relativa alla registrazione dei contratti di locazione.

Colonna 7: barrare la casella nel caso di **contratto di locazione di durata non superiore a trenta giorni** complessivi nell'anno che non è stato registrato (per tale tipologia di contratto è previsto l'obbligo di registrazione solo in caso d'uso). Se è barrata questa casella, non vanno compilate le colonne da 3 a 6 relative agli estremi di registrazione del contratto.

Colonna 8: se per l'immobile è stata presentata la dichiarazione ICI oppure la dichiarazione Imu, indicare l'anno di presentazione.

6. QUADRO C – Redditi di lavoro dipendente ed assimilati

In questo quadro vanno indicati i redditi di lavoro dipendente, i redditi di pensione e i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente percepiti nell'anno 2013.

I dati da indicare nel quadro C possono essere ricavati dal CUD rilasciato dal sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) oppure dalla certificazione rilasciata dal soggetto che non possiede la qualifica di sostituto (ad esempio il privato per il lavoratore domestico). Le istruzioni fanno riferimento ai dati contenuti nel CUD 2014 per la generalità dei contribuenti e al CUD 2013 rilasciato, per i redditi percepiti nel 2013, quando il rapporto di lavoro viene interrotto prima che sia disponibile il CUD 2014.

Se il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione, redditi di lavoro dipendente e di pensione devono essere indicati anche se il datore di lavoro o l'ente pensionistico ha prestato l'assistenza fiscale.



Se il contribuente nel corso dell'anno ha avuto più rapporti di lavoro dipendente o assimilati e ha chiesto all'ultimo datore di lavoro di tener conto degli altri redditi percepiti, deve indicare in questo quadro i dati presenti nel CUD rilasciato da quest'ultimo.

Per i contribuenti che percepiscono redditi di lavoro dipendente, pensione ed assimilati sono previste delle detrazioni d'imposta. Il calcolo della detrazione spettante è effettuato da chi presta l'assistenza fiscale tenendo conto oltre che del reddito di lavoro anche del reddito complessivo.

La detrazione può spettare per intero, solo in parte o non spettare a seconda della situazione reddituale del contribuente.



Vedere in Appendice la tabella 6 "Detrazioni per redditi di lavoro dipendente e assimilati", la tabella 7 "Detrazioni per redditi di pensione", la tabella 8 "Detrazioni per alcuni redditi assimilati e per alcuni redditi diversi".

Il quadro C è suddiviso nelle seguenti sezioni:

- Sezione I: redditi di lavoro dipendente, di pensione e alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (i lavoratori dipendenti del settore privato, in alcuni casi particolari, indicano anche le somme percepite per l'incremento della produttività);
- Sezione II: altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente che non vanno riportati nella sezione I;
- Sezione III: ritenute Irpef e addizionale regionale all'Irpef trattenuta dal datore di lavoro sui redditi indicati nelle Sezioni I e II;
- Sezione IV: addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal datore di lavoro sui redditi indicati nelle Sezioni I e II;
- Sezione V: contributo di solidarietà trattenuto dal datore di lavoro.

SEZIONE I - Redditi di lavoro dipendente e assimilati

In questa sezione vanno indicati i redditi di lavoro di pensione e alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, per i quali spetta una detrazione d'imposta rapportata al periodo di lavoro. In presenza del CUD l'importo del reddito è riportato nel punto 1.

Si tratta in particolare di:

- redditi di lavoro dipendente e di pensione. Vedere in Appendice la voce "Stipendi, redditi e pensioni prodotti all'estero";
- redditi di lavoro dipendente svolto all'estero in zone di frontiera. Vedere in Appendice il punto 2 della voce "Stipendi, redditi e pensioni prodotti all'estero";
- indennità e somme da assoggettare a tassazione corrisposte ai lavoratori dipendenti da parte dell'INPS o di altri Enti. Ad esempio: cassa integrazione guadagni, mobilità, disoccupazione ordinaria e speciale (nell'edilizia, nell'agricoltura, ecc.), malattia, maternità ed allattamento, TBC e post-tubercolare, donazione di sangue, congedo matrimoniale;
- indennità e compensi, a carico di terzi, percepiti dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che, per clausola contrattuale, devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
- trattamenti periodici integrativi corrisposti dai Fondi Pensione maturati fino al 31 dicembre 2006; nonché l'ammontare imponibile erogato della prestazione maturata dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 nel caso di riscatto (art. 14 del D. Lgs. n. 252/2005), che non dipenda dal pensionamento dell'iscritto o dalla cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o altre cause non riconducibili alla volontà delle parti (c.d. riscatto volontario);
- compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative;
- retribuzioni corrisposte dai privati agli autisti, giardinieri, collaboratori familiari ed altri addetti alla casa e le altre retribuzioni sulle quali, in base alla legge, non sono state effettuate ritenute d'acconto;
- compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca, nei limiti dei salari correnti aumentati del 20 per cento;
- somme percepite come borsa di studio o assegno, premio o sussidio per fini di studio e di addestramento professionale (tra le quali rientrano le somme corrisposte ai soggetti impegnati in piani di inserimento professionale), se erogate al di fuori di un rapporto di lavoro

dependente e sempre che non sia prevista una specifica esenzione. Vedere, al riguardo, in Appendice la voce "Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito";

- indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non assoggettabili a tassazione separata (le indennità sono assoggettabili a tassazione separata se il diritto a percepirle risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto o se derivano da controversie o transazioni in materia di cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa);
- remunerazioni dei sacerdoti della Chiesa cattolica;
- assegni corrisposti:
 - dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno per il sostentamento dei ministri del culto e dei missionari;
 - dalle Assemblee di Dio in Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto;
 - dall'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto;
 - per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto della Chiesa Evangelica Luterana in Italia e delle Comunità collegate;
 - dalla Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto;
 - dalla Chiesa apostolica in Italia per il sostentamento totale o parziale dei propri ministri di culto;
 - dall'Unione Buddhista Italiana e dagli organismi da essa rappresentati per il sostentamento totale e parziale dei ministri di culto;
 - dall'Unione Induista Italiana e dagli organismi da essa rappresentati per il sostentamento totale e parziale dei ministri di culto;
- compensi corrisposti ai medici specialisti ambulatoriali e ad altre figure operanti nelle ASL con contratto di lavoro dipendente (ad esempio biologi, psicologi, medici addetti all'attività della medicina dei servizi, alla continuità assistenziale e all'emergenza sanitaria territoriale, ecc.);
- somme e valori in genere, a qualunque titolo percepiti, anche sotto forma di erogazioni liberali in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, lavori a progetto o collaborazioni occasionali svolti senza vincolo di subordinazione e di impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita.

Tra i compensi rientrano anche quelli percepiti per:

- cariche di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica;
- collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili, con esclusione di quelli corrisposti a titolo di diritto d'autore;
- partecipazioni a collegi e a commissioni.

Non costituiscono redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa i compensi percepiti per uffici e collaborazioni che rientrano:

- a) nell'oggetto proprio dell'attività professionale esercitata dal contribuente in base a una previsione specifica dell'ordinamento professionale (ad esempio compensi percepiti da ragionieri o dottori commercialisti per l'ufficio di amministratore, sindaco o revisore di società o enti) o di una connessione oggettiva con l'attività libero professionale resa (compensi percepiti da un ingegnere per l'amministrazione di una società edile);
- b) nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente resa dal contribuente;
- c) nell'ambito di prestazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

Non concorrono alla formazione del reddito complessivo e, pertanto, non devono essere dichiarati i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che sono stati corrisposti dall'artista o professionista, al coniuge, ai figli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e agli ascendenti.

Casella "Rientro in Italia".

Nella presente casella va indicato uno dei seguenti codici:

- '1' se si fruisce in dichiarazione dell'agevolazione prevista per i **lavoratori dipendenti** che rientrano in Italia dall'estero. In presenza dei requisiti previsti dalla legge 30 dicembre 2010, n. 238, i redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 20 per cento per le lavoratrici e del 30 per cento per i lavoratori;
- '2' se si fruisce in dichiarazione dell'agevolazione prevista per i **docenti e ricercatori**, che siano non occasionalmente residenti all'estero e abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che dalla data di entrata in vigore del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 o in uno dei cinque anni solari successivi vengano a svolgere la loro attività in Italia e che conseguentemente divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. I redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 10 per cento.

Nei casi ordinari il beneficio è riconosciuto direttamente dal datore di lavoro. Pertanto, la presente casella va compilata esclusivamente nell'ipotesi particolare in cui il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l'agevolazione e il contribuente intenda fruirne, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, direttamente nella presente dichiarazione dei redditi. In tale caso il reddito di lavoro dipendente va indicato nei righi da C1 a C3 già nella misura ridotta (al 10%, al 20% o al 30%).

Nelle Annotazioni del CUD 2014, codice BM per lavoratori e lavoratrici e codice BC per docenti e ricercatori, è indicato l'ammontare ridotto che ha concorso a formare il reddito, se l'agevolazione è stata riconosciuta dal sostituto, oppure la quota non imponibile, se il sostituto non ha operato l'abbattimento.

Righi da C1 a C3 - Redditi di lavoro dipendente e assimilati

Colonna 1 (Tipologia reddito): indicare uno dei seguenti codici che identifica il reddito (la compilazione di questa colonna è obbligatoria):

- '1' redditi di **pensione**;
- '2' redditi di **lavoro dipendente** o assimilati, nonché trattamenti pensionistici integrativi (ad es. quelli corrisposti dai fondi pensione previsti dal D. Lgs. n. 252 del 2005);
- '3' compensi percepiti per lavori socialmente utili in regime agevolato.

Compensi per lavori socialmente utili

Nel caso di compensi percepiti per lavori socialmente utili da chi ha raggiunto l'età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia, si applica un regime fiscale agevolato in presenza delle condizioni previste dalla specifica normativa.

Se i compensi hanno fruito del regime agevolato, nelle annotazioni del CUD 2014 sono riportati sia i compensi esclusi dalla tassazione (quota esente) sia quelli assoggettati a tassazione (quota imponibile) nonché le ritenute dell'Irpef e dell'addizionale regionale trattenute dal datore di lavoro.

In questo caso indicare:

- nella colonna 3 dei righe da C1 a C3, la somma dei due importi (quota esente + quota imponibile);
- nella colonna 5 del rigo F2 del quadro F (e non nel rigo C9 del quadro C), l'importo delle ritenute Irpef;
- nella colonna 6 del rigo F2 del quadro F (e non nel rigo C10 del quadro C) l'importo delle ritenute addizionale regionale.

Se i compensi non hanno fruito del regime agevolato, nelle annotazioni del CUD non sono riportati i dati relativi ai compensi erogati per lavori socialmente utili e pertanto sono stati assoggettati a regime ordinario. In questo caso i compensi percepiti per lavori socialmente utili sono stati indicati nel punto 1 del CUD 2014 e le ritenute Irpef e l'addizionale regionale rispettivamente nei punti 5 e 6 dello stesso CUD 2014.

In questo caso l'importo dei compensi indicati nel punto 1 dovrà essere riportato nella colonna 3 di uno dei righe da C1 a C3, riportando nella relativa casella di colonna 1 il codice 2, mentre le ritenute Irpef e l'addizionale regionale trattenuta dovranno essere riportate rispettivamente nei righe C9 e C10 del quadro C.

Se il reddito complessivo del lavoratore, al netto della deduzione per l'abitazione principale e le relative pertinenze, risulta superiore a 9.296,22 euro, i compensi erogati per lavori socialmente utili saranno assoggettati a Irpef e all'addizionale regionale e comunale all'Irpef anche se hanno fruito del regime agevolato risultante dal CUD (codice 3 indicato nella colonna 1).

'4' redditi di lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da persone residenti nel territorio dello Stato.

Colonna 2 (Indeterminato/Determinato): compilare la casella solo se nella colonna 1 è stato indicato il codice '2' (reddito di lavoro dipendente), il codice '3' (compensi per lavori socialmente utili) o il codice 4 (redditi prodotti in zone di frontiera).

In questo caso indicare uno dei seguenti codici (vedi Annotazioni CUD):

'1' se il contratto di lavoro è a tempo indeterminato;

'2' se il contratto di lavoro è a tempo determinato.

Colonna 3 (Reddito): riportare l'importo dei redditi percepiti indicato nel punto 1 del CUD 2014 (o del CUD 2013).

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 3 (compensi per lavori socialmente utili) per la compilazione si rinvia al precedente paragrafo "Compensi per lavori socialmente utili".

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 4 (redditi prodotti in zone di frontiera), riportare l'intero ammontare dei redditi percepiti, comprensivo della quota esente. In presenza di un CUD 2014, all'importo indicato nel punto 1 va sommata la quota esente riportata nelle Annotazioni. Chi presta l'assistenza fiscale terrà conto, per l'anno 2013, della sola parte di reddito eccedente 6.700 euro, mentre per il calcolo dell'acconto Irpef dovuto per il 2014 verrà considerato l'intero ammontare del reddito percepito.

In presenza di un CUD 2014 che certifichi un reddito di lavoro dipendente e un reddito di pensione per cui è stato effettuato il conguaglio, occorre compilare due distinti righe, individuando i relativi importi dalle annotazioni del CUD 2014. In questo caso, nel rigo C5 riportare nella colonna 1 il numero dei giorni di lavoro dipendente indicato nel punto 3 del CUD 2014 e nella colonna 2 il numero dei giorni di pensione indicato nel punto 4 del CUD 2014.

Rigo C4 - Somme percepite per incremento della produttività

Questo rigo interessa solo i lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato che nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013 hanno percepito compensi per incrementi della produttività. Il datore di lavoro ha assoggettato questi compensi ad imposta sostitutiva (10 per cento), entro i limiti di 2.500 euro, (in questo caso risultano compilati i punti 251 e 252 del CUD 2014 o del CUD 2013) oppure ha applicato la tassazione ordinaria (in tal caso risultano compilati i punti 251 e 254 del CUD 2014 o del CUD 2013) a seguito di espressa richiesta da parte del lavoratore oppure perché ha verificato che questa è più favorevole per il lavoratore.

Il punto 255 del CUD 2014 riguarda gli importi che concorrono alla determinazione del reddito imponibile nella misura del 50 per cento del loro ammontare (es. indennità di volo), solo se assoggettati a tassazione ordinaria.

In generale l'imposta sostitutiva è applicata direttamente dal sostituto d'imposta, tranne nei casi di espressa rinuncia in forma scritta da parte del lavoratore. Il rigo C4, pertanto, deve essere compilato solo in presenza di una delle specifiche ipotesi di seguito descritte.

La compilazione può essere obbligatoria o facoltativa a seconda delle particolari situazioni in cui si trova il lavoratore dipendente:

A) Compilazione obbligatoria

La compilazione del presente rigo è obbligatoria in presenza di una delle seguenti condizioni:

- 1) avere percepito i compensi da più datori di lavoro e, quindi, essere in possesso di più CUD 2014, per i quali non è stato chiesto il conguaglio, nei quali in tutti o in parte risulta compilato oltre al punto 251 dei CUD 2014 ("Totale redditi") anche il punto 252 dei CUD 2014 ("Totale ritenute operate") e la somma degli importi dei punti 251 e 255 dei diversi CUD 2014 (compensi assoggettati a imposta sostitutiva) risulta superiore a 2.500 euro. In questo caso più datori di lavoro hanno assoggettato i compensi corrisposti per incrementi di produttività a imposta sostitutiva e il lavoratore ha fruito della tassazione agevolata su un ammontare di compensi complessivamente percepiti superiore a 2.500 euro;
- 2) avere percepito i compensi da un solo datore di lavoro e, quindi, essere in possesso di un solo CUD 2014 nel quale risulta compilato, oltre al punto 251 ("Totale redditi") anche il punto 252 ("Totale ritenute operate"), e la somma degli importi indicati ai punti 251 e 255 del CUD 2014 risulta superiore a euro 2.500. In questo caso il datore di lavoro ha applicato l'imposta sostitutiva su un ammontare di compensi superiore al limite di euro 2.500;
- 3) avere percepito i compensi da uno o più datori di lavoro e, quindi, essere in possesso di uno o più CUD 2014, nei quali in tutti o in parte risulta compilato oltre che il punto 251 anche il punto 252 ma il datore di lavoro ha assoggettato questi compensi a imposta sostitutiva in mancanza dei requisiti previsti. Ad esempio, il lavoratore nell'anno 2012 aveva percepito un reddito di lavoro dipendente superiore a 40.000 euro e, pertanto, non era nelle condizioni per fruire della tassazione agevolata. In tal caso il lavoratore dovrà assoggettare a tassazione ordinaria dei compensi ricevuti. Si precisa che nel predetto limite di 40.000 euro devono essere considerate anche le somme che sono state assoggettate a imposta sostitutiva.

In presenza di una delle situazioni sopra descritte, il rigo C4 va compilato nel modo seguente:

- **colonna 2:** indicare l'importo risultante dal punto 251 del CUD 2014 oppure, in presenza di più CUD, la somma degli importi indicati nei punti 251 dei CUD 2014 nei quali risultano anche compilati i punti 252;
- **colonna 3:** indicare l'importo risultante dal punto 252 del CUD 2014 oppure, in presenza di più CUD, la somma degli importi indicati nei punti 252 dei CUD 2014;

- **colonna 5:** indicare l'importo risultante dal punto 255 del CUD 2014 oppure in presenza di più CUD la somma degli importi indicati nei punti 255 dei CUD 2014, nei quali risulta anche compilato il punto 252;
- **colonna 6:** barrare la casella "Tassazione ordinaria", se il lavoratore si trova nel caso di cui al precedente punto 3 (contribuente che non ha le condizioni per fruire dell'imposta sostitutiva e, pertanto, ha indebitamente goduto dell'agevolazione);
- **colonna 7:** barrare la casella "Tassazione sostitutiva", se il lavoratore si trova nei casi di cui ai precedenti punti 1 e 2 (contribuente che intende confermare la tassazione con imposta sostitutiva entro il limite di euro 2.500).

La compilazione delle colonne 6 e 7 è alternativa e, pertanto, non è possibile barrare entrambe le caselle.

B) Compilazione facoltativa

I lavoratori dipendenti che hanno percepito i sopraindicati compensi per incremento della produttività, pur non essendo obbligati alla compilazione del rigo, possono optare per una modalità di tassazione differente da quella applicata dal datore di lavoro se ritengono quest'ultima meno vantaggiosa. In particolare la compilazione del presente rigo è facoltativa in presenza di una delle seguenti due condizioni:

- 1) avere interesse ad assoggettare a tassazione ordinaria i compensi percepiti per incrementi della produttività ai quali il datore di lavoro ha applicato l'imposta sostitutiva (punti 251 e 252 del CUD 2014 compilati). In tal caso il soggetto che presta l'assistenza fiscale farà concorrere alla formazione del reddito complessivo i suddetti compensi considerando le imposte sostitutive trattenute quali ritenute Irpef a titolo d'acconto;
- 2) avere interesse ad assoggettare a tassazione sostitutiva i compensi percepiti per incrementi della produttività che il datore di lavoro ha assoggettato a tassazione ordinaria (punti 251 e 254 del CUD 2014 compilati). Condizione necessaria per esercitare tale opzione è quella di aver percepito nell'anno 2012 un reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro, considerando anche le somme che sono state assoggettate a imposta sostitutiva. In tal caso il soggetto che presta l'assistenza fiscale non comprenderà nel reddito complessivo i suddetti compensi (entro il limite massimo di 2.500 euro lordi) e calcolerà sugli stessi l'imposta sostitutiva del 10 per cento.

In presenza di una delle situazioni sopra descritte, il rigo C4 va compilato nel modo seguente:

- **colonna 1:** indicare l'importo risultante dal punto 251 del CUD 2014 nel quale risulta compilato anche il punto 254; oppure, in presenza di più CUD, la somma degli importi indicati nei punti 251 dei CUD 2014 nei quali risulta compilato anche il punto 254.
- **colonna 2:** indicare l'importo risultante dal punto 251 del CUD 2014 nel quale risulta compilato anche il punto 252; oppure, in presenza di più CUD, la somma degli importi indicati nei punti 251 dei CUD 2014 nei quali risulta compilato anche il punto 252;
- **colonna 3:** indicare l'importo risultante dal punto 252 del CUD 2014, oppure, in presenza di più CUD, la somma degli importi indicati nei punti 252 del CUD 2014;
- **colonna 4:** indicare l'importo risultante dal punto 255 del CUD 2014 oppure in presenza di più CUD la somma degli importi indicati nei punti 255 dei CUD 2014, nei quali risulta anche compilato il punto 254;
- **colonna 5:** indicare l'importo risultante dal punto 255 del CUD 2014 oppure in presenza di più CUD la somma degli importi indicati nei punti 255 dei CUD 2014, nei quali risulta anche compilato il punto 252;
- **colonna 6:** barrare la casella "Tassazione ordinaria" se si intende optare per la tassazione ordinaria (condizione di cui al punto 1) oppure barrare la casella di colonna 7 "Tassazione sostitutiva" se si intende optare per la tassazione dei compensi ad imposta sostitutiva (condizione di cui al punto 2).

Rigo C5 - Periodo di lavoro

Indicare il numero di giorni relativi al periodo di lavoro.

Colonna 1 (Lavoro dipendente): indicare il numero dei giorni relativi al periodo di lavoro dipendente o assimilato, il cui reddito è stato riportato in questa sezione (365 per l'intero anno). In particolare:

- se è stato indicato un solo reddito di lavoro dipendente o assimilato per cui il datore di lavoro ha rilasciato il CUD, riportare il numero dei giorni indicato nel punto 3 del CUD 2014 (o del CUD 2013);
- se invece il datore di lavoro non ha rilasciato il CUD (perché non obbligato a farlo) è necessario determinare il numero di giorni tenendo conto che vanno in ogni caso compresi le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi e che vanno sottratti i giorni per cui non spetta alcuna retribuzione, neanche differita (ad esempio, in caso di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni);
- se il rapporto di lavoro è part-time (nel senso che la prestazione lavorativa viene resa per un orario ridotto) i giorni possono essere considerati per l'intero periodo di lavoro;
- se sono stati indicati più redditi di lavoro dipendente o assimilati, indicare il numero totale dei giorni compresi nei vari periodi, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei devono essere considerati una volta sola.



Per il calcolo dei giorni in altri casi (contratti a tempo determinato, indennità o somme erogate dall'INPS o da altri enti e borse di studio) vedere in Appendice la voce "Periodo di lavoro - casi particolari".

Colonna 2 (Pensione): indicare il numero dei giorni relativi al periodo di pensione per cui è prevista la detrazione per i pensionati (365 per l'intero anno). In particolare:

- se è stato indicato un solo reddito di pensione, riportare il numero dei giorni segnalato nel punto 4 del CUD 2014 (o del CUD 2013);
- se sono stati indicati più redditi di pensione, riportare il numero totale dei giorni tenendo conto che i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere considerati una volta sola;
- se sono stati indicati oltre a redditi di lavoro dipendente anche redditi di pensione, la somma dei giorni riportati in colonna 1 e in colonna 2 non può superare 365, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei vanno considerati una volta sola.

SEZIONE II - Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

In questa sezione vanno indicati i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali spetta una detrazione d'imposta non rapportata al periodo di lavoro. In presenza del CUD l'importo del reddito è riportato nel punto 2. Si tratta in particolare di:

- a) assegni periodici percepiti dal coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, a seguito di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio;
- b) assegni periodici comunque denominati alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (escluse le rendite perpetue), compresi gli assegni testamentari, quelli alimentari, ecc.;

- c) compensi e indennità corrisposte da amministrazioni statali ed enti pubblici territoriali per l'esercizio di pubbliche funzioni, sempreché le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un'arte o professione (art. 53, comma 1, del TUIR), e non siano state effettuate nell'esercizio di impresa commerciale. Sono tali, ad esempio, anche quelli corrisposti ai componenti delle commissioni la cui costituzione è prevista dalla legge (commissioni edilizie comunali, commissioni elettorali comunali, ecc.);
- d) compensi corrisposti ai giudici tributari, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza;
- e) indennità e assegni vitalizi percepiti per l'attività parlamentare e le indennità percepite per le cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali), nonché quelle percepite dai giudici costituzionali;
- f) rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso.
Le rendite che derivano da contratti stipulati sino al 31 dicembre 2000 costituiscono reddito per il 60 per cento dell'ammontare lordo percepito. Per i contratti stipulati successivamente le rendite costituiscono reddito per l'intero ammontare;
- g) compensi corrisposti per l'attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale (art. 50, comma 1, lett. e) del TUIR)

Le rendite e gli assegni periodici si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli.

Righi da C6 a C8

Colonna 1: barrare la casella se nella colonna 2 vengono dichiarati gli assegni periodici percepiti dal coniuge (vedere sopra la lettera a).

Colonna 2: riportare l'importo dei redditi percepiti indicato nel punto 2 del CUD 2014 (o del CUD 2013).

SEZIONE III - Ritenute IRPEF e addizionale regionale all'IRPEF

Rigo C9: indicare il totale delle ritenute Irpef relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati riportati nelle Sezioni I e II. L'importo è indicato nel punto 5 del CUD 2014 (o del CUD 2013).

Rigo C10: indicare il totale dell'addizionale regionale all'Irpef trattenuta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati riportati nelle Sezioni I e II. L'importo è indicato nel punto 6 del CUD 2014 (o del CUD 2013).

Se sono stati percepiti compensi per lavori socialmente utili per compilare i righi C9 e C10 seguire le istruzioni relative alla colonna 1 dei righi da C1 a C3 e in particolare il paragrafo "Compensi per lavori socialmente utili".

SEZIONE IV - Ritenute addizionale comunale all'IRPEF

Rigo C11: indicare le ritenute di acconto 2013 dell'addizionale comunale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati riportati nelle Sezioni I e II. L'importo è indicato nel punto 10 del CUD 2014 (o del CUD 2013).

Rigo C12: indicare le ritenute del saldo 2013 dell'addizionale comunale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nelle Sezioni I e II. L'importo è indicato nel punto 11 del CUD 2014 (o del CUD 2013).

Rigo C13: indicare le ritenute di acconto 2014 dell'addizionale comunale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. L'importo è indicato nel punto 13 del CUD 2014 (o del CUD 2013).

I lavoratori dipendenti o pensionati che hanno fruito della sospensione delle ritenute Irpef e delle addizionali regionale e comunale all'Irpef a seguito di eventi eccezionali devono comunque riportare nei righi da C9 a C13 gli importi relativi al totale delle ritenute Irpef e delle addizionali regionale e comunale all'Irpef comprensivi di quelle non operate per effetto dei provvedimenti di sospensione. Nel rigo F5 del quadro F va indicato l'importo sospeso. Al riguardo vedere in Appendice la voce "Eventi eccezionali".

SEZIONE V - Altri dati

Rigo C14 – Contributo di solidarietà trattenuto

Riportare l'importo indicato nel punto 137 del CUD 2014, relativo all'ammontare del contributo di solidarietà trattenuto dal sostituto d'imposta.

A carico dei contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 300.000 euro lordi annui è previsto un contributo di solidarietà del 3 per cento, da applicarsi sulla parte di reddito che supera il predetto importo (art. 2, comma 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 e decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2011). Il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo.

7. QUADRO D - Altri redditi

Il quadro D è diviso in due Sezioni:

- nella prima vanno indicati i redditi di capitale, i redditi di lavoro autonomo e i redditi diversi;
- nella seconda vanno indicati i redditi soggetti a tassazione separata.

SEZIONE I - Redditi di capitale, di lavoro autonomo e redditi diversi

Redditi di capitale

I righi D1 e D2 devono essere utilizzati per dichiarare i seguenti redditi percepiti nel 2013, indipendentemente dal momento in cui è sorto il diritto a percepirla:

- gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti soggetti all'Ires;
- gli utili distribuiti da società ed enti esteri di ogni tipo;
- tutti gli altri redditi di capitale.

Devono essere dichiarati in questi righi i redditi derivanti da partecipazioni di natura qualificata o derivanti da partecipazioni di natura non qualificata in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati.

Tali proventi sono riportati nella certificazione degli utili (CUPE) o sono desumibili da altra documentazione rilasciata dalle società emittenti, italiane o estere, o dai soggetti intermediari.

Non devono, invece, essere dichiarati in questi righi i redditi di capitale soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta oppure a imposta sostitutiva.

I redditi di capitale concorrono alla formazione del reddito complessivo:

- nella misura del 49,72 per cento se derivano da utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007;
- nella misura del 40 per cento se derivanti da utili prodotti sino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007.

Concorrono invece integralmente alla formazione del reddito complessivo gli utili e di altri proventi equiparati provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato.

I contribuenti che presentano il Mod. 730 devono presentare anche il quadro RM del Mod. UNICO Persone fisiche 2014, se hanno percepito nel 2013 redditi di capitale di fonte estera su cui non sono state applicate le ritenute a titolo d'imposta nei casi previsti dalla normativa italiana, oppure interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non è stata applicata l'imposta sostitutiva prevista dal D. Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni.



In Appendice, alla voce "Utili e proventi equiparati prodotti all'estero" sono contenute le informazioni sul trattamento fiscale degli utili prodotti all'estero

Rigo D1 – Utili ed altri proventi equiparati

Nel rigo D1 indicare gli utili e gli altri proventi equiparati in qualunque forma corrisposti da società di capitali o enti commerciali, residenti e non residenti, riportati nella certificazione rilasciata dalla società emittente o desumibili da altra documentazione.

In questo rigo vanno indicati anche gli utili e i proventi:

- derivanti da contratti di associazione in partecipazione, ad esclusione di quelli in cui l'apporto dell'associato sia costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
- derivanti dai contratti di cointeressenza (ossia dalla partecipazione, insieme ad altre persone o aziende a un'operazione economica, che implica la condivisione di utili e perdite);
- conseguiti in caso di recesso, riduzione del capitale esuberante o liquidazione anche concorsuale di società ed enti indipendentemente dal periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso, la deliberazione di riduzione del capitale o l'inizio della liquidazione.

Nella colonna 1 (tipo di reddito) indicare uno dei seguenti codici:

- '1' in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata corrisposti da imprese residenti in Italia o residenti o domiciliate in Stati o Territori che hanno un regime fiscale non privilegiato formati fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
- '2' in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato;
- '3' in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura non qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati. Se è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello (proposto in base all'art.167, comma 5, del TUIR), gli utili e gli altri proventi devono, invece, essere indicati nella sezione V del quadro RM del Modello UNICO Persone fisiche;
- '4' in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato, prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello (proposto in base all'art. 167, comma 5, del TUIR);
- '5' in caso di utili e di altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti in Italia oppure residenti in Stati che hanno un regime fiscale non privilegiato formati a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007;
- '6' in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato, prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello (proposto in base all'art. 167, comma 5 del TUIR).

Colonna 2 (redditi)

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 1 o 4, riportare il 40 per cento della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2013, desumibili dalla certificazione degli utili rilasciata dalla società emittente ai punti 28, 30, 32 e 34;

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 5 o 6, riportare il 49,72 per cento della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2013, desumibili dalla certificazione degli utili ai punti 29, 31 e 33;

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 2 o 3, riportare il 100 per cento della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2013, desumibili dalla certificazione degli utili ai punti 28, 30, 32 e 34.

Nella colonna 4 (ritenute) riportare l'importo complessivo delle ritenute d'acconto subite, indicato nel punto 38 della certificazione degli utili.

Se sono state rilasciate più certificazioni contenenti utili e/o proventi con la stessa codifica, si deve compilare un solo rigo D1, riportando nella colonna 2 la somma dei singoli importi relativi agli utili e agli altri proventi equiparati e nella colonna 4 la somma delle ritenute. Se sono stati percepiti utili e/o proventi per i quali è necessario indicare diversi codici occorrerà compilare altri righe D1 utilizzando ulteriori moduli del quadro D.

Rigo D2 - Altri redditi di capitale

Nel rigo D2 vanno riportati gli altri redditi di capitale, percepiti nel 2013, al lordo delle eventuali ritenute a titolo di acconto.

Nella colonna 1 (tipo di reddito) indicare uno dei seguenti codici:

- '1' in caso di interessi e di altri proventi derivanti da capitali dati a mutuo e da altri contratti (depositi e conti correnti) compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo o in deposito o in conto corrente. Si precisa che questi interessi si presumono percepiti, salvo prova contraria, alle scadenze e nella misura pattuita e che, se le scadenze non risultano stabilite per iscritto, gli interessi si presumono percepiti per l'ammontare maturato nel periodo d'imposta. Se la misura degli interessi non è determinata per iscritto, gli interessi devono essere calcolati al saggio legale;
- '2' in caso di rendite perpetue dovute come corrispettivo per il trasferimento di un immobile o per la cessione di un capitale, oppure imposte quali oneri al donatario (art. 1861 c.c.) e di prestazioni annue perpetue a qualsiasi titolo dovute, anche se disposte per testamento (art. 1869 c.c.);
- '3' in caso di compensi percepiti per la prestazione di garanzie personali (fidejussioni) o reali (pegni o ipoteche) assunte in favore di terzi;
- '4' in caso di redditi corrisposti dalle società o dagli enti che hanno per oggetto la gestione, nell'interesse collettivo di una pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro o beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti, compresa la differenza tra l'ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione. Devono essere, inoltre, inclusi i proventi derivanti da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie;

'5' in caso di:

- altri interessi, esclusi quelli di natura compensativa, diversi da quelli sopra indicati;
- ogni altro provento in misura definita che deriva dall'impiego di capitale;
- altri proventi che derivano da altri rapporti che hanno per oggetto l'impiego del capitale esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto;
- proventi che derivano da operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente;
- proventi che derivano dal mutuo di titoli garantito che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente;
- interessi di mora;
- interessi per dilazione di pagamento relativi a redditi di capitale;

'6' in caso di proventi conseguiti in sostituzione dei redditi di capitale, anche per effetto della cessione dei relativi crediti, e delle indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita dei redditi stessi;

'7' in caso di utili che derivano da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all'art. 44, comma 1 lett. f), del TUIR, se dedotti dall'associante in base alle norme del TUIR vigenti prima della riforma dell'imposizione sul reddito delle società (D.Lgs. 344/2003);

'8' in caso di redditi imputati per trasparenza dai fondi immobiliari diversi da quelli di cui al comma 3 dell'art. 32 del decreto legge 31 maggio n. 78, come modificato dall'art. 8 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, ai partecipanti, diversi dai soggetti indicati nel suddetto comma 3, che possiedono quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento del patrimonio del fondo alla data del 31 dicembre 2013 o se inferiore al termine del periodo di gestione del fondo.

Devono essere dichiarati nel presente rigo i redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli per i quali sono stati indicati i codici 1, 4 e 7 se il periodo di durata dei contratti o dei titoli è inferiore a cinque anni; se invece il periodo di durata è superiore a cinque anni, questi redditi devono essere dichiarati nel rigo D7, indicando il codice 8 (in questo caso i redditi saranno assoggettati a tassazione separata salvo opzione per la tassazione ordinaria).

Nella colonna 2 (redditi) riportare l'importo del reddito relativo alla tipologia indicata in colonna 1.

Nella colonna 4 (ritenute) indicare l'importo complessivo delle ritenute d'acconto subite.

Se sono stati percepiti proventi per i quali è necessario indicare diversi codici occorrerà compilare altri rigi D2 utilizzando ulteriori moduli del quadro D.

Rigo D3 - Redditi derivanti da attività assimilate al lavoro autonomo

Nel presente rigo devono essere indicati i redditi derivanti da altre attività di lavoro autonomo, che essendo carenti di alcune peculiarità proprie del lavoro autonomo, sono definite come assimilate.

Per tali compensi sono previste delle detrazioni dall'imposta lorda che, se spettanti, verranno riconosciute dal soggetto che presta l'assistenza fiscale. Queste detrazioni, infatti, sono teoriche poiché la loro determinazione dipende dalla situazione reddituale del contribuente (vedere la tabella 8 riportata dopo l'Appendice).

Nella colonna 1 (tipo di reddito) indicare il tipo di reddito contraddistinto dal codice:

- '1' per i proventi che derivano dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell'autore o inventore (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilità, know-how, libri e articoli per riviste o giornali, ecc.), vale a dire i compensi, compresi i canoni, relativi alla cessione di opere e invenzioni, tutelate dalle norme sul diritto d'autore, conseguiti anche in via occasionale, salvo che rientrino nell'oggetto proprio dell'attività;
- '2' per i compensi che derivano dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali;
- '3' per i redditi che derivano dai contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza agli utili se l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro e per gli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata.

Nella colonna 2 (redditi) indicare l'importo del reddito percepito nel 2013 al lordo della relativa riduzione forfetaria che sarà operata da chi presta l'assistenza fiscale.

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 1 spetta una riduzione forfetaria del 25 per cento. Se il contribuente ha un'età inferiore a 35 anni, la riduzione verrà operata nella misura del 40 per cento.

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 2 la riduzione verrà operata nella misura del 15 per cento.

Nella colonna 4 (ritenute) indicare l'importo delle ritenute di acconto subite.

Le persone fisiche che hanno percepito indennità per la cessazione di rapporto di agenzia sono tenute a compilare il quadro RM del Modello UNICO PF (fascicolo 2).

Rigo D4 - Redditi diversi (per i quali non è prevista una detrazione)

Nella colonna 1 (tipo di reddito) indicare il tipo di reddito contraddistinto dal codice:

- '1' per i corrispettivi percepiti per la vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici a seguito della lottizzazione di terreni o dell'esecuzione di opere volte a rendere i terreni stessi edificabili. Per quanto concerne la nozione tecnica di "lottizzazione" vedere in Appendice la relativa voce;
- '2' per i corrispettivi percepiti per la cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati (compresi i terreni agricoli) o costruiti da non più di cinque anni. Sono esclusi i corrispettivi percepiti per la cessione degli immobili acquisiti per successione e per la cessione delle unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari. In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, per individuare il periodo di cinque anni occorre far riferimento alla data di acquisto o costruzione degli immobili da parte del donante. Non vanno indicati i corrispettivi delle cessioni se sulle plusvalenze realizzate è stata applicata e versata a cura del notaio, all'atto della cessione, l'imposta sostitutiva;
- '3' per i redditi che derivano dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili;
- '4' per i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, quartesi, livelli, altri redditi consistenti in prodotti del fondo o commisurati ai prodotti stessi), compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli;
- '5' per i redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero (diversi da quelli compresi nel successivo codice 8);

'6' per i redditi che derivano dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (ad es. eredi e legatari dell'autore o inventore) o da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione. Chi ha acquisito il reddito a titolo gratuito deve dichiararlo per intero e non ha diritto a deduzioni di spesa. Chi ha acquistato il reddito a titolo oneroso deve dichiarare l'importo percepito, ridotto in misura forfetaria del 25 per cento;

'7' – per le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici e ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e di quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva, e da qualunque organismo comunque denominato che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto;

– per i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

Questi ultimi compensi vanno indicati solo se eccedono complessivamente 7.500,00 euro. Per maggiori informazioni vedere in Appendice la voce "Compensi percepiti per attività sportive dilettantistiche";

'8' per i redditi degli immobili situati all'estero non locati per i quali è dovuta l'IVIE e dei fabbricati adibiti ad abitazione principale;

'9' per gli altri redditi diversi sui quali non è stata applicata alcuna ritenuta, ad esempio vincite conseguite all'estero per effetto della partecipazione a giochi on line.

Nella colonna 2 (redditi) indicare il reddito lordo percepito nel 2013.

Nel caso di terreni e fabbricati situati all'estero:

■ per gli immobili locati (codice 5 nella colonna 1 di questo rigo D4):

– se il reddito derivante dalla locazione dell'immobile sito all'estero non è soggetto ad imposta sui redditi nel Paese estero in questa colonna va indicato l'ammontare del canone di locazione percepito ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese;

– se il reddito derivante dalla locazione è invece soggetto ad imposta nello Stato estero, in questa colonna va indicato l'ammontare netto (al netto, cioè, delle spese strettamente inerenti eventualmente riconosciute nello Stato estero) dichiarato in detto Stato per il 2013 (o, in caso di difformità dei periodi d'imposizione, per il periodo d'imposta estero che scade nel corso di quello italiano). In tal caso, spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero;

■ per gli immobili non locati per i quali è dovuta l'IVIE e per i fabbricati adibiti ad abitazione principale (codice 8 nella colonna 1 di questo rigo D4), il reddito non è assoggettato ad Irpef e alle addizionali.

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 6 gli acquirenti a titolo gratuito devono indicare il reddito nell'intera misura, senza deduzione di spese, mentre, gli acquirenti a titolo oneroso devono dichiarare l'importo percepito, forfetariamente ridotto del 25 per cento.

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 7, riportare le somme percepite comprensive della franchigia di 7.500,00 euro;

Nella colonna 3 (spese) indicare le spese specificamente inerenti la produzione dei redditi contraddistinti dai codici 1, 2 e 3. Si ricorda che non sono deducibili le spese relative alla c.d. indennità di rinuncia.

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 1 o 2 le spese sono costituite dal prezzo d'acquisto o dal costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente. In particolare, per i terreni che costituiscono oggetto di lottizzazione o di opere volte a renderli edificabili, se gli stessi sono stati acquistati oltre cinque anni prima dell'inizio delle operazioni, si assume come prezzo il valore normale del terreno al quinto anno anteriore. Per i terreni acquisiti a titolo gratuito e per i fabbricati costruiti su terreni acquisiti a titolo gratuito si tiene conto del valore normale del terreno alla data di inizio delle operazioni che danno luogo a plusvalenza. Se la percezione dei corrispettivi non avviene interamente nello stesso periodo d'imposta, le spese vanno calcolate proporzionalmente ai corrispettivi percepiti nel periodo d'imposta, anche se già sostenute, con ulteriore loro scomputo proporzionale in occasione della dichiarazione degli altri importi nei periodi d'imposta in cui ha luogo la relativa percezione.



Le spese e gli oneri da indicare nella colonna 3 non possono superare in ogni caso i relativi corrispettivi e, nell'ambito di ciascun corrispettivo, quelli sostenuti per ognuna delle operazioni eseguite. Il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto nel quale sono indicate, per ciascuno dei redditi contraddistinti dai codici 1, 2 e 3, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'importo delle spese inerenti a ciascuna delle operazioni e il reddito conseguito. Questo prospetto, se richiesto, dovrà essere esibito o trasmesso all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente. Relativamente ai redditi contraddistinti dai codici 1 e 2 dovrà essere conservata ed eventualmente esibita anche la perizia giurata di stima.

Nella colonna 4 (ritenute) indicare l'importo delle ritenute di acconto subite.

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 7, esporre il totale delle ritenute, mentre il totale dell'addizionale regionale trattenuta deve essere riportato nella colonna 4 del rigo F2 del quadro F.

Rigo D5 - Redditi derivanti da attività occasionale (commerciale o di lavoro autonomo) o da obblighi di fare, non fare e permettere
Nel presente rigo devono essere indicati i redditi derivanti da attività commerciali o da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.

Per i redditi da indicare nel rigo D5 sono previste delle detrazioni dall'imposta lorda che, se spettanti, verranno riconosciute da chi presta l'assistenza fiscale. Queste detrazioni, infatti, sono teoriche poiché la loro determinazione dipende dalla situazione reddituale del contribuente (vedere la tabella 8 riportata dopo l'Appendice).

Nella colonna 1 (tipo di reddito) indicare il tipo di reddito contraddistinto dal codice:

'1' per i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente;

'2' per i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.



Non devono essere dichiarati i compensi percepiti dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente rese nei confronti dell'artista o professionista.

'3' per i redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere (esempio: la c.d. indennità di rinuncia percepita, per la mancata assunzione del personale, avviato al lavoro ai sensi della L. 2 aprile 1968, n. 482);

'4' per i redditi derivanti dall'attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati ad imposta sostitutiva del 20 per cento (Quadro RM, Sez. XV, del modello Unico Persone fisiche 2014). Chi presta l'assistenza fiscale terrà conto di tali redditi esclusivamente per il calcolo dell'acconto Irpef dovuto per l'anno 2014 (art. 59-ter, comma 5, del D.L. n. 1/2012).

Nella colonna 2 (redditi) indicare il reddito lordo percepito nel 2013.

Nella colonna 3 (spese) riportare le spese inerenti la produzione dei redditi.



Le spese e gli oneri da indicare nella colonna 3 non possono superare in ogni caso i relativi corrispettivi e, nell'ambito di ciascun corrispettivo, quelli sostenuti per ognuna delle operazioni eseguite. Il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto nel quale è indicato, per ciascuno dei redditi per ognuna delle operazioni eseguite, l'importo lordo dei corrispettivi, l'importo delle spese inerenti a ciascuna delle operazioni stesse e il reddito conseguito. Questo prospetto, se richiesto, dovrà essere esibito o trasmesso all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente.

Nella colonna 4 (ritenute) indicare l'importo delle ritenute d'acconto subite.

SEZIONE II - Redditi soggetti a tassazione separata

Rigo D6 - Redditi percepiti da eredi e legatari

Nel rigo D6 devono essere indicati tutti i redditi percepiti nel 2013 dagli eredi e dai legatari a causa della morte dell'avente diritto, ad esclusione dei redditi fondiari, d'impresa e derivanti dall'esercizio di arti e professioni.

Tra i redditi di capitale percepiti dagli eredi e dai legatari rientrano gli utili ed altri proventi equiparati, derivanti dalla partecipazione qualificata in società di capitali ed enti commerciali o non commerciali, residenti o non residenti, compresi i proventi derivanti da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie, oppure dalla partecipazione di natura non qualificata in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati, in qualunque forma corrisposti ed indicati ai punti da 28 a 34 della certificazione degli utili o desumibili da altra documentazione, nonché i redditi conseguiti in caso di recesso, di riduzione del capitale in esubero o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti. Se all'erede o legatario sono state rilasciate più certificazioni contenenti utili e/o proventi che hanno la stessa codifica, si deve compilare un solo rigo, sommando i singoli importi relativi agli utili, agli altri proventi equiparati e alle ritenute, riportati nelle singole certificazioni. Se sono stati percepiti utili e/o proventi per i quali è necessario indicare diversi codici occorrerà compilare altri rigi D6 utilizzando ulteriori moduli del quadro D.

Non devono essere dichiarati, se erogati da soggetti tenuti ad effettuare le ritenute alla fonte:

- i ratei di pensione e stipendio;
- i trattamenti di fine rapporto e le indennità equipollenti;
- i compensi arretrati di lavoro dipendente e assimilati;
- le indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, se il diritto all'indennità risulta da atto di data certa precedente all'inizio del rapporto.

Nella colonna 1 (tipo di reddito) indicare:

- il codice 1, in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata corrisposti da imprese residenti in Italia o residenti o domiciliate in Stati o Territori a regime fiscale non privilegiato prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
- il codice 2, in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori a regime fiscale privilegiato;
- il codice 3, in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura non qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori a regime fiscale privilegiato, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati. In caso di utili e di altri proventi che andrebbero indicati con il codice 3, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello (proposto in base all'art. 167, comma 5, del TUIR), questi importi dovranno essere indicati nella sezione V quadro RM del Mod. UNICO Persone fisiche;
- il codice 4, in caso di utili e di altri proventi prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 che andrebbero indicati con il codice 2, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello (proposto in base all'art. 167, comma 5, del TUIR);
- il codice 5, per gli altri redditi di capitale;
- il codice 6, per redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente o derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;
- il codice 7, per redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, escluse le indennità di fine rapporto che non devono essere indicate nella dichiarazione dei redditi;
- il codice 8, per i redditi, già maturati in capo al defunto e percepiti nel 2013 dagli eredi o dai legatari a causa di morte degli aventi diritto, derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell'autore o inventore (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilità, know-how, libri e articoli per riviste o giornali, ecc.);
- il codice 9, per i redditi derivanti dall'attività di levata di protesti esercitata dai segretari comunali;
- il codice 10, per gli altri redditi percepiti nel 2013, ad esclusione dei redditi fondiari, d'impresa e derivanti dall'esercizio di arti e professioni e dei redditi già elencati ai precedenti codici;
- il codice 11, per gli utili e gli altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti in Italia o in Stati a regime fiscale non privilegiato prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007;
- il codice 12, in caso di utili e di altri proventi prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, che andrebbero indicati con il codice 2, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello proposto in base all'art. 167, comma 5 del TUIR.

Nella colonna 2 (opzione per la tassazione ordinaria) barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria. Tale opzione è possibile solo per alcuni dei redditi contraddistinti dal codice 10.

Nella colonna 3 (anno) indicare l'anno di apertura della successione.

Colonna 4 (reddito)

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 1 o 4, riportare il 40% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati percepiti dall'erede o dal legatario desumibili dalla relativa certificazione degli utili ai punti 28, 30 32 e 34.

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 11 o 12, riportare il 49,72% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati percepiti nell'anno 2013 desumibili dalla relativa certificazione degli utili ai punti 29, 31 e 33.

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 2 o 3, riportare il 100% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati percepiti dall'erede o dal legatario.

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 5, riportare le somme relative ad altri redditi di capitale.

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 6, riportare l'importo dei corrispettivi, ripartendo fra gli eredi il totale dei corrispettivi del deceduto.

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 7, 8 o 9, riportare l'importo dei compensi o dei proventi, in denaro o natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al lordo della riduzione forfetaria, ripartendo fra gli eredi il totale dei compensi o dei proventi del deceduto.

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 10, riportare la quota di reddito percepito dall'erede o dal legatario determinata secondo le disposizioni proprie della categoria di appartenenza con riferimento al defunto.

Nella colonna 5 (reddito totale del deceduto) indicare l'importo totale dei compensi spettanti al deceduto se a colonna 1 è stato indicato il codice 7.

Nella colonna 6 (quota imposta sulle successioni) indicare la quota dell'imposta sulle successioni proporzionale ai redditi dichiarati.

Nella colonna 7 (ritenute) indicare l'importo delle eventuali ritenute d'acconto relative ai redditi dichiarati.

Rigo D7 - Imposte ed oneri rimborsati nel 2013 e altri redditi soggetti a tassazione separata

Nella colonna 1 (tipo di reddito) indicare il tipo di reddito contraddistinto dai seguenti codici:

- '1' compensi arretrati di lavoro dipendente, nonché eventuali indennità sostitutive di reddito, corrisposti da un soggetto non obbligato per legge ad effettuare le ritenute d'acconto;
- '2' indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi di lavoro dipendente e assimilati e degli altri redditi indicati nel quadro D, relativi a più anni;
- '3' somme ricevute a titolo di rimborso di imposte o oneri, compresi il contributo al Servizio sanitario nazionale dedotti in anni precedenti dal reddito complessivo quali oneri deducibili, che nell'anno 2013 sono stati oggetto di sgravio, rimborso o comunque restituzione (anche sotto forma di credito d'imposta) da parte degli uffici finanziari o di terzi, compreso il sostituto d'imposta nell'ambito della procedura di assistenza fiscale;
- '4' somme conseguite a titolo di rimborso di oneri che hanno dato diritto a una detrazione e, nell'anno 2013, sono stati oggetto di rimborso o comunque restituzione da parte di terzi compreso datore di lavoro o ente pensionistico. Rientrano in tali somme anche i contributi erogati, non in conto capitale, a fronte di mutui ipotecari, corrisposti in un periodo d'imposta successivo a quello in cui il contribuente ha usufruito della detrazione relativamente agli interessi passivi senza tener conto di questi contributi. Rientra, inoltre, in queste somme la quota di interessi passivi per cui il contribuente ha usufruito della detrazione in anni precedenti, a fronte di mutui contratti per interventi di recupero edilizio, riferiti all'importo del mutuo non utilizzato per sostenere le spese relative agli interventi di recupero;
- '5' somme conseguite a titolo di rimborso di spese di recupero del patrimonio edilizio per le quali si è fruito della detrazione;
- '6' plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni edificabili secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. Per terreni edificabili si intendono quelli qualificati come edificabili dal piano regolatore generale o, in mancanza, dagli altri strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. In questa ipotesi la plusvalenza si realizza anche se il terreno è stato acquisito per successione o donazione oppure se è stato acquistato a titolo oneroso da più di cinque anni;
- '7' plusvalenze ed altre somme percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo (art. 11, commi da 5 a 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413). L'indicazione nella dichiarazione di questo reddito interessa solo i contribuenti che hanno percepito somme assoggettate alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta e intendono optare per la tassazione di tali plusvalenze nei modi ordinari (tassazione separata o per opzione tassazione ordinaria), scomputando conseguentemente la ritenuta alla fonte operata che in questo caso si considera a titolo di acconto. Per approfondimenti consultare in Appendice la voce "Indennità di esproprio";
- '8' redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli indicati alle lett. a), b), f) e g), comma 1, dell'art. 44 del TUIR, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo è superiore a cinque anni;

Nella colonna 2 (opzione per la tassazione ordinaria) barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria. L'opzione non è consentita se nella colonna 1 è stato indicato il codice 1;

Nella colonna 3 (anno) indicare:

- l'anno in cui è sorto il diritto a percepire il reddito, se in colonna 1 è stato indicato il codice 1, 2, 6, 7 o 8;
- l'anno d'imposta con riferimento al quale si è fruito della deduzione o della detrazione, se in colonna 1 è stato indicato il codice 3 o 4;
- l'anno in cui sono state sostenute le spese di recupero del patrimonio edilizio, se in colonna 1 è stato indicato il codice 5;

Nella colonna 4 (reddito) indicare l'importo del reddito percepito.

Le somme di cui al codice 3 o 4 vanno indicate nella misura in cui sono state percepite o hanno formato oggetto di sgravio e fino a concorrenza dell'importo a suo tempo dedotto o sulle quali è stata calcolata la detrazione d'imposta. Se si è indicato il codice 4 e l'onere rimborsato è relativo a spese sanitarie per le quali nella precedente dichiarazione si è optato per la rateizzazione in quattro rate, in questo rigo deve essere riportato l'importo rimborsato diviso quattro. Per le restanti tre rate il contribuente dovrà indicare nel rigo E6, a partire dalla presente dichiarazione, il totale della spesa rateizzata ridotto dell'importo rimborsato.

Se in colonna 1 è stato indicato il codice 5 va riportata la parte della somma rimborsata per la quale negli anni precedenti si è beneficiato della detrazione.

Ad esempio, se la spesa è stata sostenuta nel 2008 per 20.000,00 euro di cui 5.000,00 euro sono stati oggetto di rimborso nel 2013 e se si è optato per la rateizzazione in dieci rate, la quota da indicare in questo rigo è data dal risultato della seguente operazione:

$$5.000 \times 5 \text{ (numero di rate detratte nel 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012)} = 2.500 \text{ euro}$$

Per le restanti cinque rate il contribuente indicherà a partire dalla presente dichiarazione, nel quadro E sez. III la spesa inizialmente sostenuta ridotta degli oneri rimborsati (nell'esempio $20.000 - 5.000 = 15.000$ euro).

Se a colonna 1 è stato indicato il codice 6 o 7 indicare l'ammontare dell'indennità o delle plusvalenze determinate secondo i criteri indicati alla voce in Appendice "Calcolo delle plusvalenze";

Nella colonna 7 (ritenute) indicare l'importo delle ritenute d'acconto subite in relazione ai redditi dichiarati in colonna 4.

8. QUADRO E - Oneri e spese

Nel quadro E vanno indicate le spese sostenute nell'anno 2013 che danno diritto a una detrazione d'imposta o a una deduzione dal reddito.

Cos'è la detrazione

Alcune spese, come ad esempio quelle sostenute per motivi di salute, per l'istruzione o per gli interessi sul mutuo dell'abitazione, possono essere utilizzate per diminuire l'imposta da pagare. In questo caso si parla di detrazioni. La misura di queste agevolazioni varia a seconda del tipo di spesa (19 per cento per le spese sanitarie, 50 per cento per le spese di ristrutturazione edilizia, ecc.). In caso di incapienza, cioè quando l'imposta dovuta è inferiore alle detrazioni alle quali si ha diritto, la parte di detrazione che supera l'imposta non può essere rimborsata. Esiste un'eccezione per le detrazioni sui canoni di locazione (sezione V di questo quadro), per le quali, in alcuni casi, si può avere il rimborso.

Cos'è la deduzione

Una serie di spese, come per esempio i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari o le erogazioni liberali in favore degli enti non profit, può ridurre il reddito complessivo su cui calcolare l'imposta dovuta. In questo caso si parla di deduzioni.

In entrambi i casi, chi presta l'assistenza fiscale (Caf, professionista o sostituto d'imposta) calcola l'importo della detrazione o della deduzione e lo indica nel prospetto di liquidazione, mod. 730/3, che rilascia al dichiarante dopo avere effettuato il calcolo delle imposte.

Spese sostenute per familiari a carico

Alcuni oneri e spese (ad esempio le spese sanitarie, i premi di assicurazione, le spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, i contributi previdenziali e assistenziali) danno diritto alla detrazione o alla deduzione anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone fiscalmente a carico (v. le istruzioni del paragrafo 2 "Familiari a carico"). In questo caso, la detrazione o deduzione spetta anche se non si fruisce delle detrazioni per carichi di famiglia, che invece sono attribuite interamente ad un altro soggetto (nel prospetto "Familiari a carico" sono indicati il codice fiscale del familiare e il numero dei mesi a carico, ma la percentuale di detrazione è pari a zero). Il documento che certifica la spesa deve essere intestato al contribuente o al figlio fiscalmente a carico. In quest'ultima ipotesi le spese devono essere suddivise tra i due genitori nella misura in cui sono state effettivamente sostenute. Se i genitori intendono ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento devono annotare la percentuale di ripartizione nel documento che comprova la spesa. Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, l'intera spesa sostenuta può essere attribuita al coniuge non a carico.

Per i contributi e i premi versati alle forme pensionistiche complementari e individuali e ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale versati nell'interesse delle persone fiscalmente a carico, la deduzione spetta per la sola parte da questi ultimi non dedotta.

Spese sostenute per familiari non a carico

Le spese sanitarie sostenute nell'interesse dei familiari non a carico, affetti da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica (ticket), danno diritto alla detrazione per la parte che non trova capienza nell'imposta dovuta dal familiare non a carico (v. istruzioni del rigo E2).

Spese sostenute dagli eredi

Gli eredi hanno diritto alla detrazione d'imposta (oppure alla deduzione dal proprio reddito complessivo) per le spese sanitarie sostenute per il defunto dopo il decesso.

Oneri sostenuti dalle società semplici

I soci di società semplici hanno diritto di fruire, in misura proporzionale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del TUIR, della corrispondente detrazione di imposta (oppure della deduzione dal proprio reddito complessivo) per alcuni oneri sostenuti dalla società. Questi sono specificati in Appendice alla voce "Oneri sostenuti dalle società semplici" e vanno indicati nei corrispondenti righe del quadro E.

Questo quadro è suddiviso nelle seguenti sezioni:

- Sezione I: spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento (per esempio spese sanitarie) o del 24 per cento;
- Sezione II: spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo (per esempio, contributi previdenziali);
- Sezione III A: spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 36, 41, 50 o 65 per cento per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio; Sezione III B: dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione e Sezione III C: detrazione d'imposta del 50 per cento per l'acquisto di mobili per l'arredo di immobili ristrutturati;
- Sezione IV: spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 55 o 65 per cento per gli interventi di risparmio energetico;
- Sezione V: dati per fruire delle detrazioni d'imposta per canoni di locazione;
- Sezione VI: dati per fruire di altre detrazioni d'imposta (per esempio, spese per il mantenimento dei cani guida).

SEZIONE I - Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19 o del 24 per cento

In questa sezione vanno indicate le spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento o del 24 per cento.

Nelle tabelle che seguono, con riferimento a ciascuna spesa, è indicato il rigo dove riportare l'importo pagato e il codice attribuito. Quest'ultimo coincide con quello indicato nelle annotazioni del CUD se il datore di lavoro ha considerato la relativa spesa nel calcolo delle ritenute. In questo caso la spesa deve essere comunque indicata nel relativo rigo per poter fruire della detrazione spettante.

SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 19 PER CENTO

CODICE	DESCRIZIONE	RIGO	CODICE	DESCRIZIONE	RIGO
1	Spese sanitarie	E1	20	Erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o eventi straordinari	da E8 a E12
2	Spese sanitarie per familiari non a carico	E2			
3	Spese sanitarie per persone con disabilità	E3	21	Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche	"
4	Spese veicoli per persone con disabilità	E4			
5	Spese per l'acquisto di cani guida	E5	22	Erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso	"
6	Totale spese sanitarie per le quali è stata richiesta la rateizzazione nella precedente dichiarazione	E6	23	Erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale	"
7	Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale	E7	24	Erogazioni liberali a favore della società di cultura Biennale di Venezia	"
8	Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili	da E8 a E12	25	Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico	"
9	Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio	"	26	Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche	"
10	Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale	"	27	Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo	"
11	Interessi per prestiti o mutui agrari	"	28	Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale	"
12	Assicurazioni sulla vita, gli infortuni, l'invalidità e non autosufficienza	"	29	Spese veterinarie	"
13	Spese per istruzione	"	30	Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti ricosiuti sordi	"
14	Spese funebri	"	31	Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado	"
15	Spese per addetti all'assistenza personale	"			
16	Spese per attività sportive per ragazzi (palestre, piscine e altre strutture sportive)	"	32	Spese relative ai contributi versati per il riscatto degli anni di laurea dei familiari a carico	"
17	Spese per intermediazione immobiliare	"	33	Spese per asili nido	"
18	Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede	"	35	Erogazioni liberali al fondo per l'ammortamento di titoli di Stato	"
			99	Altre spese detraibili	"

SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 24 PER CENTO

CODICE	DESCRIZIONE	RIGO	CODICE	DESCRIZIONE	RIGO
41	Erogazioni liberali a favore delle Onlus	da E8 a E12	42	Erogazioni liberali a favore di partiti e movimenti politici	da E8 a E12

ISTRUZIONI COMUNI AI RIGHI DA E1 A E4

Spese sanitarie rimborsate

Non possono essere indicate le spese sanitarie sostenute nel 2013 che nello stesso anno sono state rimborsate, come ad esempio:

- le spese risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto, nel caso di danni alla persona arrecati da terzi;
- e spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o ente pensionistico o dal contribuente a enti o casse con fine esclusivamente assistenziale, sulla base di contratti, accordi o regolamenti aziendali, e che, fino all'importo complessivo di 3.615,20 euro, non hanno contribuito a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente. La presenza di questi contributi è segnalata al punto 132 del CUD 2014 (o al punto 131 del CUD 2013). Se nelle annotazioni del CUD viene indicata la quota di contributi sanitari che, essendo superiore al limite di 3.615,20 euro, ha concorso a formare il reddito, le spese sanitarie eventualmente rimborsate possono, invece, essere indicate proporzionalmente.

Possono, invece, essere indicate le spese rimaste a carico del contribuente, come per esempio:

- le spese sanitarie rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie da lui versati (per i quali non spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento);
- le spese sanitarie rimborsate sulla base di assicurazioni sanitarie stipulate dal datore di lavoro o ente pensionistico o pagate direttamente dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente. L'esistenza di premi versati dal datore di lavoro o dal dipendente per queste assicurazioni è segnalata al punto 134 del CUD 2014 o al punto 133 del CUD 2013.



Ulteriori informazioni sulle spese sanitarie, comprese quelle relative agli autoveicoli e motoveicoli, e chiarimenti sulle spese sostenute all'estero sono riportate in Appendice alla voce "Spese sanitarie".

Spese che possono essere rateizzate

Se le spese sanitarie indicate nei righe E1, E2 ed E3 superano complessivamente i 15.493,71 euro la detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali costanti e di pari importo.

A questo scopo è sufficiente barrare l'apposita casella, dato che il calcolo della rateizzazione e, quindi, della detrazione spettante verrà eseguito da chi presta l'assistenza fiscale (Caf, professionista o sostituto).

I contribuenti che nelle precedenti dichiarazioni hanno richiesto la rateizzazione delle spese sanitarie devono compilare il rigo E6.

Rigo E1 - Spese sanitarie

Colonna 2 (Spese sanitarie): indicare l'intero importo delle spese sanitarie sostenute nell'interesse proprio e dei familiari a carico.

Chi presta l'assistenza fiscale calcolerà la detrazione del 19 per cento solo sulla parte che supera l'importo di 129,11 euro.

Per le spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali, la detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (c.d. "scontrino parlante") in cui devono essere specificati la natura e la quantità dei prodotti acquistati, il codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario.

In Appendice, alla voce "Spese sanitarie", è riportato un elenco delle spese che danno diritto alla detrazione, insieme ad alcune informazioni sulla documentazione da conservare e sulle spese sostenute all'estero.

L'importo da indicare nel rigo E1, colonna 2, deve comprendere le spese sanitarie indicate nelle annotazioni del CUD con il codice 1 o alla voce "Importo delle spese mediche inferiore alla franchigia".

Le spese sanitarie relative patologie esenti, per le quali è possibile che la detrazione spettante sia superiore all'imposta dovuta, vanno indicate nella colonna 1 di questo rigo.

Colonna 1 (Spese per patologie esenti): indicare le spese sanitarie relative a patologie esenti dalla spesa sanitaria pubblica.

Si tratta di alcune malattie e condizioni patologiche per le quali il Servizio Sanitario Nazionale ha riconosciuto l'esenzione dal ticket in relazione a particolari prestazioni sanitarie. Per un elenco completo si può consultare la banca dati del Ministero della Salute disponibile sul sito www.salute.gov.it.

Le spese indicate in questa colonna non possono essere comprese tra quelle indicate nella colonna 2 di questo rigo.

Per queste spese spetta un'agevolazione che consiste nella possibilità di non perdere la parte di detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta dovuta. L'eccedenza verrà indicata da chi presta l'assistenza fiscale nello spazio riservato ai messaggi del prospetto di liquidazione, mod. 730/3, per consentire al familiare che ha sostenuto le spese per patologie esenti di fruire della restante quota di detrazione (v. istruzioni del rigo E2).

Rigo E2 - Spese sanitarie per familiari non a carico: indicare l'importo della spesa sanitaria sostenuta nell'interesse del familiare non fiscalmente a carico affetto da patologie esenti la cui detrazione non ha trovato capienza nell'imposta lorda da questi dovuta.

La parte di detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta del familiare è desumibile dalle annotazioni del mod. 730-3 o dal quadro RN del Modello UNICO di quest'ultimo.

L'ammontare massimo delle spese sanitarie indicate in questo rigo non può superare 6.197,48 euro.

La detrazione che spetta sulla somma delle spese indicate nei rigi E1 ed E2 sarà calcolata da chi presta l'assistenza fiscale (Caf, professionista o sostituto) solo sulla parte che supera l'importo di 129,11 euro.

Rigo E3 - Spese sanitarie per persone con disabilità: indicare l'importo delle spese sanitarie sostenute per persone con disabilità e, in particolare:

- per i mezzi necessari all'accompagnamento, deambulazione, locomozione e sollevamento;
- per i sussidi tecnici e informatici che facilitano l'autosufficienza e l'integrazione.

Per queste spese la detrazione del 19 per cento spetta sull'intero importo.

Sono considerati persone con disabilità coloro che, avendo una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva che causa difficoltà di apprendimento, relazione o integrazione lavorativa e determina un processo di svantaggio sociale o di emarginazione, e che per tali motivi hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica (istituita ai sensi dell'art. 4 della L. n. 104 del 1992), o da altre commissioni mediche pubbliche che hanno l'incarico di certificare l'invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc.

I grandi invalidi di guerra (art. 14 del T.U. n. 915 del 1978) e le persone a essi equiparate sono considerati persone con disabilità e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della L. n. 104 del 1992. In questo caso è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti quando sono stati concessi i benefici pensionistici.

Le persone con disabilità possono attestare le loro condizioni personali anche con un'autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore).

Altre informazioni sono riportate in Appendice alla voce "Spese sanitarie per persone con disabilità".

L'importo da indicare nel rigo E3 deve comprendere le spese indicate con il codice 3 nelle annotazioni del CUD.

Rigo E4 - Spese veicoli per persone con disabilità: indicare le spese sostenute per l'acquisto:

- di motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti alle capacità motorie delle persone con disabilità;
- di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti, sordi, persone con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione e persone affette da pluriamputazioni.

La detrazione, nel limite di spesa di 18.075,99 euro, spetta con riferimento a un solo veicolo (auto o moto), a patto che sia utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio della persona con disabilità.

La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, a meno che il veicolo non sia stato cancellato dal pubblico registro automobilistico. Se il veicolo è stato rubato o non ritrovato, dal limite di 18.075,99 euro va detratto l'eventuale rimborso dell'assicurazione. In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito del veicolo prima che siano trascorsi due anni dall'acquisto, è dovuta la differenza tra l'imposta che sarebbe stata determinata in assenza dell'agevolazione e quella agevolata, a meno che la cessione non sia avvenuta in seguito a un mutamento dell'handicap che comporta per la persona con disabilità la necessità di acquistare un altro veicolo sul quale effettuare nuovi e diversi adattamenti.

La detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali di pari importo: in questo caso indicare nel rigo E4 l'intero importo della spesa sostenuta e, nell'apposita casella, il numero 1 per segnalare che si vuol fruire della prima rata.

Se, invece, la spesa è stata sostenuta nel 2010, nel 2011 o nel 2012 e nella relativa dichiarazione si è scelto di ripartire la detrazione in quattro rate annuali di pari importo, indicare:

- l'intero importo della spesa (identico a quello indicato nel Mod. 730 relativo agli anni 2010, 2011 o 2012);
- il numero della rata che si utilizza per il 2013 (4, 3 o 2) nell'apposita casella.

La detrazione spetta anche per le spese di riparazione che non rientrano nell'ordinaria manutenzione, con esclusione, quindi, dei costi di esercizio (come, ad esempio, il premio assicurativo, il carburante e il lubrificante). Queste spese devono essere sostenute entro quattro anni dall'acquisto e concorrono, insieme al costo di acquisto del veicolo, al raggiungimento del limite massimo consentito di euro 18.075,99.

Se vengono compilati due rigi E4, uno per l'acquisto dell'autoveicolo e l'altro per la manutenzione straordinaria la detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali solo per l'acquisto e non per la manutenzione straordinaria.

Altre informazioni sono riportate in Appendice alla voce "Spese sanitarie per persone con disabilità".

L'importo da indicare nel rigo E4 deve comprendere le spese indicate con il codice 4 nelle annotazioni del CUD.

Rigo E5 - Spese per l'acquisto di cani guida: indicare la spesa sostenuta dai non vedenti per l'acquisto del cane guida.

La detrazione spetta per l'intero ammontare del costo sostenuto ma con riferimento all'acquisto di un solo cane e una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell'animale.

La detrazione può essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo, indicando nell'apposita casella del rigo il numero corrispondente alla rata di cui si vuole fruire e l'intero importo della spesa sostenuta.

L'importo da indicare nel rigo E5 deve comprendere le spese indicate con il codice 5 nelle annotazioni del CUD.

Rigo E6 - Spese sanitarie rateizzate in precedenza: questo rigo è riservato ai contribuenti che negli anni 2010 e/o 2011 e/o 2012 hanno sostenuto spese sanitarie superiori a 15.493,71 euro ed hanno scelto la rateizzazione nelle precedenti dichiarazioni dei redditi.

Nella colonna 2 indicare l'importo delle spese di cui è stata chiesta la rateizzazione.

Nella colonna 1 indicare il numero della rata di cui si intende fruire.

In particolare se nelle precedenti dichiarazioni è stato utilizzato il mod. 730:

- per le spese sostenute nel 2012 l'importo da indicare nella colonna 2 è desumibile dal rigo 136 del prospetto 730-3/2013, mentre nella casella delle rate va indicato il numero 2;
- per le spese sostenute nel 2010 e/o nel 2011 l'importo da indicare nella colonna 2 è desumibile dal rigo E6 del quadro E del Mod. 730/2013.

Se, invece, è stato utilizzato il modello UNICO Persone Fisiche, l'importo da indicare nella colonna 2 è quello derivante dalla somma dei righe RP1, colonna 1 e colonna 2, RP2 e RP3 del quadro RP. Se in più di una delle precedenti dichiarazioni è stata scelta la rateizzazione, è necessario compilare più righe E6 utilizzando distinti modelli.

L'importo da indicare nel rigo E6 deve comprendere le spese indicate con il codice 6 nelle annotazioni del CUD.

Interessi passivi - Rigo E7 e codici 8, 9, 10 e 11 nei righe da E8 a E12

In questi righe vanno indicati gli importi degli interessi passivi, degli oneri accessori e delle quote di rivalutazione pagati nel 2013 per i mutui, a prescindere dalla scadenza della rata.

In caso di mutuo ipotecario sovvenzionato con contributi concessi dallo Stato o da enti pubblici, non erogati in conto capitale, gli interessi passivi danno diritto alla detrazione solo per l'importo effettivamente rimasto a carico del contribuente.

Nel caso in cui il contributo venga erogato in un periodo d'imposta successivo a quello in cui il contribuente ha fruito della detrazione per l'intero importo degli interessi passivi, l'ammontare del contributo percepito deve essere assoggettato a tassazione separata a titolo di "onere rimborsato".

Non danno diritto alla detrazione gli interessi derivanti da:

- mutui stipulati nel 1991 o nel 1992 per motivi diversi dall'acquisto della propria abitazione (ad esempio per la ristrutturazione);
- mutui stipulati a partire dal 1993 per motivi diversi dall'acquisto dell'abitazione principale (ad esempio per l'acquisto di una residenza secondaria). Sono esclusi da questa limitazione i mutui stipulati nel 1997 per ristrutturare gli immobili e i mutui ipotecari stipulati a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale.

Non danno comunque diritto alla detrazione gli interessi pagati a seguito di aperture di credito bancarie, di cessione di stipendio e, in generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili.

Se il mutuo eccede il costo sostenuto per l'acquisto dell'immobile, possono essere portati in detrazione gli interessi relativi alla parte del mutuo che copre questo costo, aumentato delle spese notarili e degli altri oneri accessori relativi all'acquisto. Per determinare la parte di interessi da detrarre può essere utilizzata la seguente formula:

$$\frac{\text{costo di acquisizione dell'immobile} \times \text{interessi pagati}}{\text{capitale dato in mutuo}}$$

Se il mutuo è intestato a più persone, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi.

Gli oneri accessori sui quali è consentito calcolare la detrazione sono le spese necessarie alla stipula del contratto di mutuo. Tra questi oneri sono compresi: l'intero importo delle maggiori somme corrisposte a causa delle variazioni del cambio per mutui stipulati in altra valuta, la commissione spettante agli istituti per la loro attività di intermediazione, gli oneri fiscali (compresa l'imposta per l'iscrizione o la cancellazione di ipoteca e l'imposta sostitutiva sul capitale prestato), la cosiddetta "provvigione" per scarto rateizzato, le spese di istruttoria, notarili e di perizia tecnica, la penalità per anticipata estinzione del mutuo, ecc. Le spese notarili includono sia l'onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo (con esclusione di quelle sostenute per il contratto di compravendita) sia le spese sostenute dal notaio per conto del cliente come, ad esempio, l'iscrizione e la cancellazione dell'ipoteca.

Il rigo E7 e il codice 8 nei righe da E8 a E12 devono comprendere gli interessi passivi sui mutui ipotecari rispettivamente indicati con i codici 7 e 8 nelle annotazioni del CUD.

Rigo E7 - Interessi per mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale: indicare gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti per l'acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Pertanto, la detrazione spetta al contribuente acquirente e intestatario del contratto di mutuo, anche se l'immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado).

In caso di separazione legale, anche il coniuge separato, finché non interviene l'annotazione della sentenza di divorzio, rientra tra i familiari. In caso di divorzio, al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale spetta comunque la detrazione per la quota di competenza, se nell'immobile hanno la propria dimora abituale i suoi familiari.

La detrazione spetta su un importo massimo di 4.000,00 euro.

In caso di contitolarità del contratto o di più contratti di mutuo, questo limite si riferisce all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti (per esempio i coniugi non fiscalmente a carico l'uno dell'altro cointestatari in parti uguali del mutuo che grava sulla abitazione principale acquistata in comproprietà possono indicare al massimo un importo di 2.000,00 euro ciascuno). Se invece il mutuo è cointestato con il coniuge fiscalmente a carico, il coniuge che sostiene interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi.

La detrazione spetta anche se il mutuo è stato stipulato per acquistare un'ulteriore quota di proprietà dell'unità immobiliare ed è ammessa anche per i contratti di mutuo stipulati con soggetti residenti nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.

La detrazione spetta a condizione che l'immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto, e che l'acquisto sia avvenuto nell'anno antecedente o successivo al mutuo. Non si tiene conto delle variazioni dell'abitazione principale derivanti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'immobile non sia locato.

Per i mutui stipulati prima del 1° gennaio 2001 la detrazione è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto, a meno che al 1° gennaio 2001 non fosse già decorso il termine semestrale previsto dalla disciplina previgente. Per i soli mutui stipulati nel corso dell'anno 1993 la detrazione spetta purché l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro l'8 giugno 1994.

Non si tiene conto del periodo intercorrente tra la data di acquisto e quella del mutuo, se l'originario contratto di mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale viene estinto e ne viene stipulato uno nuovo, anche con una banca diversa, compresa l'ipotesi di surrogazione per volontà del debitore (art. 8 del decreto legge n. 7 del 31/01/2007). In questa ipotesi, come pure in caso di rinegoziazione del mutuo (vedi in Appendice la voce "Rinegoziazione del contratto di mutuo"), il diritto alla detrazione spetta per un importo non superiore a quello che risulterebbe con riferimento alla quota residua di capitale del vecchio mutuo, maggiorata delle spese e degli oneri accessori correlati con l'estinzione del vecchio mutuo e l'accensione del nuovo.

Se l'immobile acquistato è sottoposto a ristrutturazione edilizia, la detrazione spetta dalla data in cui viene adibito ad abitazione principale, purché questo avvenga sempre entro due anni dall'acquisto.

Se è stato acquistato un immobile locato, la detrazione spetta, a partire dalla prima rata di mutuo corrisposta, a condizione che entro tre mesi dall'acquisto, l'acquirente notifichi al locatario l'intimazione di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l'immobile sia adibito ad abitazione principale.

Si ha diritto alla detrazione anche se l'unità immobiliare non è adibita ad abitazione principale entro un anno a causa di un trasferimento per motivi di lavoro avvenuto dopo l'acquisto.

Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale (ad eccezione del trasferimento per motivi di lavoro o del ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari). Tuttavia, se il contribuente torna ad adibire l'immobile ad abitazione principale, può fruire nuovamente della detrazione in relazione alle rate pagate a decorrere da quel momento.

La detrazione non compete nel caso in cui il mutuo sia stato stipulato autonomamente per acquistare una pertinenza dell'abitazione principale.

La detrazione è anche riconosciuta per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia a ordinamento civile, per i mutui ipotecari relativi all'acquisto dell'unica abitazione di proprietà, a prescindere dal requisito della dimora abituale.

Contratti di mutuo stipulati prima del 1993

Per i contratti di mutuo stipulati prima del 1993, la detrazione spetta su un importo massimo di 4.000,00 euro per ciascun intestatario del mutuo ed è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell'8 dicembre 1993 e che, nella rimanente parte dell'anno e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l'abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro.

Se nel corso dell'anno l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro), a partire dallo stesso anno, la detrazione spetta solo sull'importo massimo di 2.065,83 euro per ciascun intestatario del mutuo.

Anche in questo caso permane il diritto alla detrazione nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo e si continua ad applicare la disciplina fiscale relativa al mutuo che viene estinto (vedi la voce "Rinegoziazione di un contratto di mutuo" in Appendice).

Righi da E8 a E12 - Altre spese: indicare le spese contraddistinte dai codici da 8 a 35 e 99, per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento e le spese contraddistinte dai codici 41 e 42, per le quali spetta la detrazione d'imposta del 24 per cento.

Per indicare più di cinque codici, occorre compilare un ulteriore modulo, secondo le istruzioni fornite nel paragrafo "Modelli aggiuntivi", parte II, capitolo 7.



L'elenco dei codici è riportato nelle tabelle "Spese per le quali spetta la detrazione del 19 per cento" e "Spese per le quali spetta la detrazione del 24 per cento", presenti all'inizio delle istruzioni relative alla Sezione I del quadro E.

Indicare:

- nella colonna 1 il codice che identifica la spesa;
- nella colonna 2 la spesa sostenuta.

I codici che identificano le spese per le quali spetta la detrazione del 19 per cento sono i seguenti:

'8' per gli interessi relativi a mutui ipotecari per l'acquisto di altri immobili. L'importo non può essere superiore a 2.065,83 euro per ciascun intestatario del mutuo. La detrazione riguarda gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari su immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale stipulati prima del 1993. Per i mutui stipulati nel 1991 e nel 1992 la detrazione spetta solo per l'acquisto di immobili da adibire a propria abitazione diversa da quella principale (per la quale valgono invece le istruzioni relative al rigo E7) e per i quali non sia variata tale condizione (per esempio se l'immobile viene dato in locazione).

Di conseguenza, vanno indicate nel rigo E7 o con il codice 8 nei righi da E8 a E12 le somme pagate dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione, relativi a mutui ipotecari contratti dalla cooperativa stessa e ancora indivisi.

Per avere diritto alla detrazione, anche se le somme sono state pagate dagli assegnatari di alloggi cooperativi destinati a proprietà divisa, vale non il momento del formale atto di assegnazione redatto dal notaio o quello dell'acquisto, ma il momento della delibera di assegnazione dell'alloggio, con conseguente assunzione dell'obbligo di pagamento del mutuo e di immissione nel possesso. In tal caso, il pagamento degli interessi relativi al mutuo può essere anche certificato dalla documentazione rilasciata dalla cooperativa intestataria del mutuo.

Se un contribuente si è accollato un mutuo, anche per successione a causa di morte, dopo il 1° gennaio 1993, ha diritto alla detrazione se ricorrono nei suoi confronti le condizioni previste per i mutui stipulati a partire da quella data. In questi casi per data di stipulazione del contratto di mutuo deve intendersi quella di stipulazione del contratto di accollo del mutuo.

La detrazione compete anche al coniuge superstite, se contitolare insieme a quello deceduto del mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione principale, a condizione che provveda a regolarizzare l'accollo del mutuo e che sussistano gli altri requisiti. Ciò vale sia nel caso di subentro nel rapporto di mutuo da parte degli eredi, sia se il reddito dell'unità immobiliare è dichiarato da un soggetto diverso. È ancora possibile fruire della detrazione nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo (v. la voce "Rinegoziazione di un contratto di mutuo" in Appendice);

'9' per gli interessi relativi a mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio.

La detrazione riguarda gli interessi passivi, gli oneri e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici.

La detrazione spetta su un importo massimo di 2.582,28 euro.

In caso di contitolarità del contratto o di più contratti di mutuo, questo limite si riferisce all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.

Se il contratto di mutuo è stipulato da un condominio, la detrazione spetta a ciascun condomino in base ai millesimi di proprietà.

L'importo deve comprendere gli interessi passivi sui mutui indicati con il codice 9 nelle annotazioni del CUD.

'10' per gli interessi relativi a mutui ipotecari per la costruzione dell'abitazione principale. La detrazione riguarda gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale.

La detrazione è ammessa a condizione che la stipula del contratto di mutuo da parte del possessore a titolo di proprietà o di altro diritto reale dell'unità immobiliare avvenga nei sei mesi antecedenti, o nei diciotto mesi successivi all'inizio dei lavori di costruzione.

La detrazione spetta su un importo massimo di 2.582,28 euro.

La detrazione è anche riconosciuta per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia a ordinamento civile, per i mutui ipotecari relativi alla costruzione dell'unica abitazione di proprietà, a prescindere dal requisito della dimora abituale.

L'importo deve comprendere gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati con il codice 10 nelle annotazioni del CUD.



Per ulteriori informazioni vedere in Appendice la voce "Mutuo ipotecario relativo alla costruzione e ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale"

'11' per gli interessi relativi a prestiti o mutui agrari.

La detrazione riguarda gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per prestiti e mutui agrari di ogni specie. La detrazione, indipendentemente dalla data di stipula del mutuo, viene calcolata su un importo non superiore a quello dei redditi dei terreni dichiarati.

L'importo deve comprendere gli interessi passivi sui mutui indicati con il codice 11 nelle annotazioni del CUD.

'12' per i premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni. La detrazione riguarda:

- per i contratti stipulati o rinnovati fino al 31 dicembre 2000, i premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, anche se versati all'estero o a compagnie estere. La detrazione è ammessa a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima;

- per i contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001, i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente superiore al 5 per cento (da qualunque causa derivante), di non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani. Solo in quest'ultimo caso la detrazione spetta a condizione che l'impresa di assicurazione non possa recedere dal contratto.

L'importo non deve complessivamente superare 630,00 euro e deve comprendere anche i premi di assicurazione riportati con il codice 12 nelle annotazioni del CUD.

Si ricorda che i contributi previdenziali non obbligatori per legge sono interamente deducibili e pertanto vanno indicati nel rigo E21.

'13' per le spese di istruzione sostenute nel 2013 per la frequenza di corsi di istruzione secondaria di primo e secondo grado, universitaria, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri. Le spese possono riferirsi anche a più anni, compresa l'iscrizione fuori corso, e per gli istituti o università privati e stranieri non devono essere superiori a quelle delle tasse e contributi degli istituti statali italiani.

L'importo deve comprendere le spese indicate con il codice 13 nelle annotazioni del CUD.

'14' per le spese funebri sostenute per la morte dei familiari indicati nell'art. 433 del codice civile e di affidati o affiliati. La detrazione spetta anche se il familiare non è a carico. L'importo, riferito a ciascun decesso, non può essere superiore a 1.549,37 euro. Tale limite resta fermo anche se più soggetti sostengono la spesa. Nel caso di più eventi occorre compilare più righe da E8 a E12 riportando in ognuno di essi il codice 14 e la spesa relativa a ciascun decesso.

L'importo deve comprendere le spese indicate con il codice 14 nelle annotazioni del CUD.

'15' per le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.

Sono considerate non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana le persone che non sono in grado, per esempio, di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all'igiene personale, di deambulare, di indossare gli indumenti.

Inoltre, può essere considerata non autosufficiente anche la persona che necessita di sorveglianza continuativa.

Lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica.

La detrazione per le spese di assistenza non spetta, dunque, quando la non autosufficienza non si ricollega all'esistenza di patologie (come, per esempio, nel caso di assistenza ai bambini).

La detrazione spetta anche per le spese sostenute per i familiari non a carico (v. l'elenco dei familiari nel paragrafo 2 "Familiari a carico"). Il contribuente può fruire della detrazione, fino a un importo massimo di 2.100 euro, solo se il reddito complessivo non supera i 40.000,00 euro. Nel limite di reddito deve essere computato anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni. Il limite di 2.100 euro è riferito al singolo contribuente a prescindere dal numero delle persone cui si riferisce l'assistenza. Ad esempio, se un contribuente ha sostenuto spese per sé e per un familiare, l'importo da indicare in questo rigo non può superare 2.100 euro. Se più familiari hanno sostenuto spese per assistere lo stesso familiare, il limite massimo di 2.100, euro deve essere ripartito tra coloro che hanno sostenuto la spesa.

Le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta debitamente firmata, rilasciata dall'addetto all'assistenza, e deve contenere gli estremi anagrafici e il codice fiscale di chi effettua il pagamento e di chi presta l'assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest'ultimo.

L'importo deve comprendere le spese indicate con il codice 15 nelle annotazioni del CUD.

'16' per le spese per attività sportive praticate dai ragazzi.

La detrazione riguarda le spese sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.

La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico (ad esempio figli).

L'importo da considerare non può essere superiore per ciascun ragazzo a 210,00 euro.

La detrazione può essere ripartita tra gli aventi diritto (ad esempio i genitori). In questo caso sul documento di spesa va indicata la quota detratta da ognuno di essi. La spesa complessiva non può comunque superare 210 euro per ciascun ragazzo.

Se la spesa riguarda più di un ragazzo, occorre compilare più righi da E8 a E12 riportando in ognuno di essi il codice 16 e la spesa sostenuta con riferimento a ciascun ragazzo.

L'importo deve comprendere le spese indicate con il codice 16 nelle annotazioni del CUD.

Per fruire della detrazione il contribuente deve acquisire e conservare il bollettino bancario o postale, o la fattura, ricevuta o quietanza di pagamento da cui risulti:

- la ditta, denominazione o ragione sociale e la sede legale, o, se persona fisica, il nome cognome e la residenza, nonché il codice fiscale dei soggetti che hanno reso la prestazione;
- la causale del pagamento;
- l'attività sportiva esercitata;
- l'importo pagato;
- i dati anagrafici di chi pratica l'attività sportiva e il codice fiscale di chi effettua il pagamento.

'17' per i compensi, comunque denominati, pagati a soggetti di intermediazione immobiliare per l'acquisto dell'immobile da adibire ad abitazione principale.

L'importo da indicare nel rigo non può essere superiore a 1.000 euro.

Se l'unità immobiliare è acquistata da più persone, la detrazione, nel limite di 1.000 euro, va ripartita tra i comproprietari in base alla percentuale di proprietà.

L'importo deve comprendere le spese indicate con il codice 17 nelle annotazioni del CUD;

'18' per le spese sostenute dagli studenti universitari iscritti a un corso di laurea di un'università situata in un Comune diverso da quello di residenza per canoni di locazione derivanti da contratti stipulati o rinnovati in base alla legge che disciplina le locazioni di immobili ad uso abitativo (legge 9 dicembre 1998, n. 431), o per canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperative.

Per fruire della detrazione l'università deve essere ubicata in un Comune distante almeno 100 chilometri dal Comune di residenza dello studente e comunque in una Provincia diversa oppure nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo con i quali sia possibile lo scambio di informazioni.

La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico.

L'importo da indicare nel rigo non può essere superiore a 2.633 euro.

L'importo deve comprendere le spese indicate con il codice 18 nelle annotazioni del CUD;

20' per le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 2.065 euro annui, a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati, effettuate esclusivamente tramite:

- Onlus;
- organizzazioni internazionali di cui l'Italia è membro;
- altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti il cui atto costitutivo o statuto sia redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, che prevedano tra le proprie finalità interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari;
- amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;
- associazioni sindacali di categoria.

Per la verifica del limite di spesa si deve tenere conto anche dell'importo indicato con il codice '41' nei rigi da E8 a E12.

Le erogazioni devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta..

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate con il codice 20 nelle annotazioni del CUD;

'21' per le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche. L'importo da indicare non può essere superiore a 1.500,00 euro.

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate con il codice 21 nelle annotazioni del CUD;

'22' per le erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso. Sono tali i contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano per assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia o, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie (art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818). Danno diritto alla detrazione soltanto i contributi versati con riferimento alla propria posizione. L'importo da indicare non può essere superiore a 1.291,14 euro.

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate con il codice 22 nelle annotazioni del CUD;

'23' per le erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale. L'importo di tale erogazione non può essere superiore a 2.065,83 euro.

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate con il codice 23 nelle annotazioni del CUD.



Le erogazioni indicate con i codici 21, 22 e 23 devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta.

'24' per le erogazioni in denaro, a favore della Società di cultura "La Biennale di Venezia". Chi presta l'assistenza fiscale (Caf, professionista o sostituto) calcolerà la detrazione spettante su un importo non superiore al 30 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca).

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate con il codice 24 nelle annotazioni del CUD;

'25' per le spese relative ai beni soggetti a regime vincolistico. Si tratta delle spese sostenute dai contribuenti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro dei beni soggetti a regime vincolistico, secondo le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) e del DPR 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente sovrintendenza entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi oppure da apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 D.P.R. n. 445/2000) presentata al Ministero per i beni e le attività culturali, relativa alle spese effettivamente sostenute per le quali si ha diritto alla detrazione.

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate con il codice 25 nelle annotazioni del CUD.



Questa detrazione è cumulabile con quella del 50 per cento per le spese di ristrutturazione, ma in tal caso è ridotta del 50 per cento. Quindi, le spese per le quali si è chiesto di fruire della detrazione possono essere indicate anche in questo rigo nella misura ridotta del 50 per cento.

Per i contribuenti che hanno iniziato i lavori negli anni precedenti il limite di 48.000 o 96.000 euro deve tenere conto anche di quanto speso nelle annualità precedenti. Le spese superiori ai limiti previsti, per le quali non spetta più la detrazione del 36 o del 50 per cento, possono essere riportate per il loro intero ammontare.

'26' per le erogazioni liberali in denaro a favore delle attività culturali ed artistiche. Si tratta delle erogazioni a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose di interesse artistico, storico, archeologico o etnografico individuate dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) e dal DPR 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni. Sono comprese anche le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose elencate sopra, e per gli studi e le ricerche eventualmente necessari a questo scopo, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche a scopo didattico-promozionali, compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali. Rientra in questa agevolazione anche il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione. La documentazione richiesta per fruire della detrazione è sostituita da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, presentata al Ministero per i beni e le attività culturali e relativa alle spese effettivamente sostenute per le quali si ha diritto alla detrazione.

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate con il codice 26 nelle annotazioni del CUD;

'27' per le erogazioni liberali a favore degli enti dello spettacolo. Si tratta delle erogazioni sostenute a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro e il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Chi presta l'assistenza fiscale calcolerà la detrazione spettante su un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca).

L'importo indicato nel rigo deve comprendere le erogazioni indicate con il codice 27 nelle annotazioni del CUD;

'28' per le erogazioni liberali in denaro a favore di fondazioni operanti nel settore musicale. Si tratta delle erogazioni sostenute a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato (art. 1 del D. Lgs. 29 giugno 1996, n. 367). Il limite è elevato al 30 per cento per le somme versate:

- al patrimonio della fondazione dai privati al momento della loro partecipazione;
- come contributo alla gestione dell'ente nell'anno in cui è pubblicato il decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione;
- come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi d'imposta successivi alla data di pubblicazione del sopraindicato decreto. In questo caso per fruire della detrazione il contribuente deve impegnarsi con atto scritto a versare una somma costante per i tre periodi di imposta successivi alla pubblicazione del decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione.

In caso di mancato rispetto dell'impegno le somme indebitamente detratte verranno recuperate.

Chi presta l'assistenza fiscale calcolerà la detrazione spettante su un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca).

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate con il codice 28 nelle annotazioni del CUD;

'29' per le spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti per compagnia o per pratica sportiva.

L'importo da indicare nel rigo non può essere superiore a 387,34 euro. La detrazione sarà calcolata sulla parte che supera l'importo di 129,11 euro.

Ad esempio, per spese veterinarie sostenute per un totale di 400 euro, nel rigo andranno indicati 387 euro e la detrazione del 19 per cento sarà calcolata su un importo di 258 euro.

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate con il codice 29 nelle annotazioni del CUD;

'30' per le spese sostenute dai sordi per i servizi di interpretariato. Si considerano sordi (in base alla legge 26 maggio 1970, n. 381) i minorati sensoriali dell'udito affetti da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la patologia non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio (legge n. 95 del 20 febbraio 2006).

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate con il codice 30 nelle annotazioni del CUD;

'31' per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro, che appartengono al sistema nazionale d'istruzione (legge 10 marzo 2000, n. 62), nonché a favore delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e universitaria e all'ampliamento dell'offerta formativa.

La detrazione spetta a condizione che il pagamento venga effettuato con versamento postale o bancario o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate con il codice 31 nelle annotazioni del CUD;

'32' per i contributi versati per il riscatto del corso di laurea dei familiari a carico. Il riscatto degli anni di laurea, pertanto, è possibile anche per le persone che non hanno ancora iniziato l'attività lavorativa e non sono iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza. Se, invece, i contributi sono stati versati direttamente dall'interessato che ha percepito un reddito sul quale sono dovute le imposte, possono essere dedotti dal reddito di quest'ultimo (v. istruzioni del rigo E21). L'importo deve comprendere le erogazioni indicate con il codice 32 nelle annotazioni del CUD;

'33' per le spese sostenute dai genitori per pagare le rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici o privati, per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio.

La detrazione va divisa tra i genitori sulla base dell'onere da ciascuno sostenuto. Se il documento di spesa è intestato al bambino, o ad uno solo dei coniugi, è comunque possibile annotare sullo stesso la percentuale di ripartizione.

L'importo deve comprendere le somme indicate con il codice 33 nelle annotazioni del CUD;

'35' per le erogazioni liberali in denaro al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

La detrazione è ammessa se le erogazioni liberali in denaro derivano da donazioni o da disposizioni testamentarie destinate al conseguimento delle finalità del fondo. Il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, istituito presso la Banca d'Italia, ha lo scopo di ridurre la consistenza dei titoli di Stato in circolazione.

Per avvalersi della detrazione è necessario che tali erogazioni siano effettuate mediante versamento bancario o postale. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere previste ulteriori modalità di effettuazione di tali erogazioni liberali. L'importo deve comprendere le erogazioni indicate con il codice 35 nelle annotazioni del CUD.

'99' per le altre spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento.

L'importo deve comprendere le somme indicate con il codice 99 nelle annotazioni del CUD.

I codici, da indicare nei righe da E8 a E12, che identificano le spese per le quali spetta la detrazione del 24 per cento sono i seguenti:

'41' per le erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a 2.065 euro annui a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

Per la verifica del limite di spesa si deve tenere conto anche dell'importo indicato con il codice '20' nei righe da E8 a E12.

Le erogazioni devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta.

Per le liberalità alle ONLUS (codice 41) e alle associazioni di promozione sociale (codice '23') erogate nel 2013 è prevista, in alternativa alla detrazione, la possibilità di dedurre le stesse dal reddito complessivo (vedere le successive istruzioni della sezione II relativa agli oneri deducibili). Quindi il contribuente deve scegliere se fruire della detrazione d'imposta o della deduzione dal reddito, non potendo beneficiare di entrambe le agevolazioni.

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate con il codice 41 nelle annotazioni del CUD;

'42' per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e dei movimenti politici che abbiano presentato liste o candidature elettorali alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, oppure che abbiano almeno un rappresentante eletto a un consiglio regionale o ai consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano. La detrazione spetta in relazione ad importi delle erogazioni liberali compresi tra 50 e 10.000 euro annui. Le erogazioni devono essere effettuate mediante versamento bancario o postale.

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate con il codice 42 nelle annotazioni del CUD.

SEZIONE II - Spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo

In questa sezione vanno indicate:

- le spese e gli oneri per i quali è prevista la deduzione dal reddito complessivo;
- le somme tassate dal datore di lavoro, ma che non avrebbero dovuto essere conteggiate tra i redditi di lavoro dipendente e assimilati.



In questa sezione non vanno riportati gli oneri e le spese già considerati dal datore di lavoro nella determinazione del reddito di lavoro dipendente o assimilato. Questi oneri sono indicati nel punto 129 del CUD 2014 (o del CUD 2013) e nel punto 120 del CUD 2014 (o del CUD 2013). Per quanto riguarda gli oneri deducibili certificati al punto 121 del CUD 2014 (o del CUD 2013), vedi le istruzioni dei righe da E27 a E31.

Rigo E21 - Contributi previdenziali e assistenziali

Colonna 1 (Contributo S.S.N. - R.C. veicoli): indicare l'importo dei contributi sanitari obbligatori per l'assistenza erogata nell'ambito del Servizio sanitario nazionale versati nel 2013 con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli.

Chi presta l'assistenza fiscale porterà in deduzione dal reddito solo la parte di contributi che supera complessivamente l'importo di 40 euro.

Colonna 2 (Altri contributi): indicare l'importo dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari versati all'ente pensionistico di appartenenza.

Rientrano tra queste spese anche:

- i contributi agricoli unificati versati all'Inps – Gestione ex Scau – per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale (è indeducibile la parte dei contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti);
- i contributi versati per l'assicurazione obbligatoria Inail contro gli infortuni domestici (c.d. assicurazione casalinghe);
- i contributi previdenziali e assistenziali versati facoltativamente all'ente pensionistico di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi, per il riscatto degli anni di laurea (sia ai fini pensionistici sia ai fini della buonuscita), per la prosecuzione volontaria e per il cosiddetto "fondo casalinghe".

La deduzione spetta anche se gli oneri indicati nelle colonne 1 e 2 sono stati sostenuti per i familiari fiscalmente a carico.

Rigo E22 - Assegno periodico corrisposto al coniuge

Colonna 1: indicare il codice fiscale del coniuge al quale sono stati corrisposti gli assegni periodici.

Colonna 2: indicare gli assegni periodici corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento o annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio come indicato nel provvedimento dell'autorità giudiziaria. Nell'importo non devono essere considerati gli assegni destinati al mantenimento dei figli. Se il provvedimento non distingue la quota per l'assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l'assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo ammontare. Inoltre, non sono deducibili le somme corrisposte in un'unica soluzione al coniuge separato.

Rigo E23 - Contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari: indicare i contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare (es. colf, baby-sitter e assistenti delle persone anziane), per la parte a carico del datore di lavoro.

L'importo massimo deducibile è di 1.549,37 euro.

Rigo E24 - Contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose: indicare le erogazioni liberali in denaro a favore delle seguenti istituzioni religiose:

- Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana
- Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, per il sostentamento dei ministri di culto e dei missionari e specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- Ente morale Assemblee di Dio in Italia, per il sostentamento dei ministri di culto e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica;
- Chiesa Evangelica Valdese, Unione delle Chiese metodiste e valdesi per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per gli stessi fini delle Chiese e degli enti che fanno parte dell'ordinamento valdese;
- Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per gli stessi fini delle Chiese e degli enti che fanno parte dell'Unione;
- Chiesa Evangelica Luterana in Italia e Comunità a essa collegate per fini di sostentamento dei ministri di culto e per specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- Unione delle Comunità ebraiche italiane, per cui sono deducibili anche i contributi annuali;
- Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, enti da essa controllati e comunità locali, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza;
- Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni per attività di religione o di culto, per attività dirette alla predicazione del Vangelo, celebrazione di riti e cerimonie religiose, svolgimento dei servizi di culto, attività missionarie e di evangelizzazione, educazione religiosa, cura delle necessità delle anime, rimborso delle spese dei ministri di culto e dei missionari;
- Chiesa Apostolica in Italia ed enti e opere da essa controllati, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza;
- Unione Buddhista Italiana e gli organismi civilmente riconosciuti da essa rappresentati, per il sostentamento dei ministri di culto e le attività di religione o di culto;
- Unione Induista Italiana e gli organismi civilmente riconosciuti da essa rappresentati, per il sostentamento dei ministri di culto, le esigenze di culto e le attività di religione o di culto.

Ciascuna di queste erogazioni, deducibile fino ad un importo di 1.032,91 euro, può essere documentata conservando le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie, le ricevute dei bonifici bancari e, per i pagamenti effettuati con carta di credito, l'estratto conto della società che gestisce la carta.

Rigo E25 - Spese mediche e di assistenza specifica per le persone con disabilità: indicare l'importo delle spese mediche generiche e di quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione sostenute dalle persone con disabilità indipendentemente dalla circostanza che fruiscono o meno dell'assegno di accompagnamento.

Per una definizione delle persone con disabilità si vedano le istruzioni del rigo E3 della sezione I di questo quadro.

Le spese di assistenza specifica sostenute dalle persone con disabilità sono quelle relative a:

- assistenza infermieristica e riabilitativa;
- personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;
- personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- personale con la qualifica di educatore professionale;
- personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali sopraelencate sono deducibili anche senza una specifica prescrizione da parte di un medico, a condizione che dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario (circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 19/E del 1° giugno 2012).

Se la persona con disabilità viene ricoverata in un istituto di assistenza, non è possibile portare in deduzione l'intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le paramediche di assistenza specifica che deve risultare distintamente nella documentazione rilasciata dall'istituto.

Le spese sanitarie per l'acquisto di medicinali sono deducibili se certificate da fattura o scontrino fiscale (c.d. "scontrino parlante"), in cui devono essere specificati la natura e la quantità dei prodotti acquistati, il codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario.

Le spese indicate in questo rigo sono deducibili anche se sostenute per i seguenti familiari, anche se non fiscalmente a carico:

- coniuge;
- figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi;
- discendenti dei figli;
- genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi);
- generi e nuore;
- suoceri e suocere;
- fratelli e sorelle (anche unilaterali);
- nonni e nonne (compresi quelli naturali).

Le disposizioni vigenti in materia di filiazione sono state riviste con il decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, in vigore dal 7 febbraio 2014, che attua nell'ordinamento il principio di unicità dello stato di figlio, superando ogni distinzione tra figli legittimi e naturali.



Le spese chirurgiche per prestazioni specialistiche, per protesi dentarie e sanitarie, nonché per i mezzi di accompagnamento, locomozione, deambulazione, sollevamento e per i sussidi tecnici e informatici volti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione sostenute dalle persone con disabilità vanno indicate nei righe E1, E2, E3 e E4 della Sezione I.

Rigo E26 - Altri oneri deducibili: indicare gli oneri deducibili diversi da quelli riportati nei righe precedenti.

Colonna 1: indicare il codice che identifica l'onere sostenuto;

Colonna 2: indicare l'importo pagato.

I codici che identificano gli oneri da indicare in questi righe sono:

'1' per i contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale per un importo complessivo non superiore a 3.615,20 euro. Nella verifica di tale limite concorre anche l'importo indicato nel punto 132 del CUD 2014 (o nel punto 131 del CUD 2013), che è già stato dedotto dal datore di lavoro e che non deve pertanto essere indicato in questo rigo.

La deduzione spetta anche se la spesa è stata sostenuta per le persone fiscalmente a carico (v. paragrafo 6) per la sola parte non dedotta da queste ultime;

Modalità di versamento delle erogazioni identificate dai successivi codici 2, 3 e 4

Queste erogazioni sono deducibili se effettuate con versamento postale o bancario, carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali fatte con carta di credito, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, è sufficiente esibire l'estratto conto della società che gestisce la carta.

'2' per i contributi, le donazioni e le oblazioni erogate alle organizzazioni non governative (ONG) riconosciute idonee, che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.

Chi presta l'assistenza fiscale porterà in deduzione questi importi nella misura massima del 2 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca).

Per queste liberalità si può fruire della più ampia agevolazione prevista per le ONLUS, indicando il codice 3 (v. le istruzioni del punto successivo). È necessario conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le ricevute dei bonifici bancari relativi alle somme erogate.

Per consultare l'elenco delle ONG riconosciute idonee si può consultare il sito www.esteri.it;

'3' per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute.

Queste liberalità possono essere dedotte se erogate in favore di:

- organizzazioni non lucrative di utilità sociale (art. 10, commi 1, 8 e 9 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460);
- associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale (art. 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383);
- fondazioni e associazioni riconosciute che hanno per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42);
- fondazioni e associazioni riconosciute che hanno per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate dal D.P.C.M. 15 aprile 2011 (pubblicato sulla G.U. 3 agosto 2011, n. 179) e dal D.P.C.M. 18 aprile 2013 (pubblicato sulla G.U. 3 agosto 2013, n. 181).

Chi presta l'assistenza fiscale dedurrà gli importi nel limite del 10 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca) e, comunque, nella misura massima di 70.000 euro.

Non vanno indicate nel rigo E26 le somme per le quali si intende fruire della detrazione d'imposta del 24 per cento prevista per le erogazioni liberali a favore delle ONLUS (righe da E8 a E12, codice 41) e le somme per le quali si intende fruire della detrazione d'imposta del 19 per cento prevista per le associazioni di promozione sociale (righe da E8 a E12, codice 23); pertanto il contribuente deve scegliere, con riferimento alle suddette liberalità, se fruire della detrazione d'imposta o della deduzione dal reddito non potendo cumulare entrambe le agevolazioni.

'4' per le erogazioni liberali in denaro a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e vigilati, nonché degli enti parco regionali e nazionali.

Queste liberalità possono essere dedotte se erogate in favore di:

- università e fondazioni universitarie;
- istituzioni universitarie pubbliche;
- enti di ricerca pubblici ed enti di ricerca vigilati dal ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;
- enti parco regionali e nazionali;

'5' per le somme che in precedenti periodi d'imposta sono state assoggettate a tassazione, anche separata, e che nel 2013 sono state restituite all'ente che le ha erogate. Può trattarsi, oltre che dei redditi di lavoro dipendente anche di compensi di lavoro autonomo professionale, di redditi diversi (lavoro autonomo occasionale o altro). L'ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione può essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi; in alternativa, è

possibile chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Questo codice va utilizzato anche per riportare gli importi indicati al punto 130 del CUD 2014;

'6' per gli altri oneri deducibili.

Tra questi oneri, diversi da quelli contraddistinti dai precedenti codici, rientrano:

- gli assegni periodici (rendite, vitalizi, ecc.) corrisposti dal dichiarante in base a un testamento o a una donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari versati ai familiari (indicati nell'art. 433 del codice civile);
- i canoni, livelli, censi e altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione, esclusi i contributi agricoli unificati. Sono deducibili anche i contributi obbligatori relativi ad immobili non locati e non affittati, il cui reddito non concorre al complessivo in conseguenza dell'effetto di sostituzione dell'Irpef da parte dell'Imu, sempreché il contributo obbligatorio non sia stato già considerato nella determinazione della rendita catastale. La deduzione dei contributi ai consorzi obbligatori non è invece ammessa in relazione agli immobili ad uso abitativo locati con opzione per la cedolare secca (vedi risoluzione n. 44/E del 4 luglio 2013);
- le indennità per la perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani non adibiti ad abitazione;
- le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che, invece, sono state assoggettate a tassazione;
- il 50 per cento delle imposte sul reddito dovute per gli anni anteriori al 1974 (esclusa l'imposta complementare) iscritte nei ruoli la cui riscossione ha avuto inizio nel 2013 (art. 20, comma 2, del D.P.R. n. 42 del 1988);
- le erogazioni liberali per oneri difensivi delle persone che fruiscono del patrocinio legale gratuito dello Stato;
- il 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri (per maggiori informazioni vedere in Appendice la voce "Adozione di minori stranieri");

Righi da E27 a E31 - Contributi e premi per forme pensionistiche complementari e individuali: in questi righi vanno indicati i contributi versati alle forme pensionistiche complementari, relativi sia a fondi negoziali sia a fondi individuali.



Il contribuente non è tenuto alla compilazione dei righi da E27 a E31 se non ha contributi per previdenza complementare da far valere in dichiarazione. Questa situazione si verifica se, in assenza di ulteriori versamenti per contributi o premi non dedotti, relativi ad altre forme di previdenza integrativa, non è indicato alcun importo al punto 121 del CUD 2014 (o del CUD 2013).

I contributi versati a forme pensionistiche complementari, comprese quelle istituite negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore a 5.164,57 euro. Il limite non si applica ai contribuenti iscritti alle forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario e approvato il piano di riequilibrio da parte del ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, che possono dedurre tutti i contributi versati nell'anno d'imposta. Per consentire a chi presta l'assistenza fiscale di determinare la deduzione effettivamente spettante, il contribuente deve compilare il rigo corrispondente alla forma pensionistica a cui risulta iscritto. Se il contribuente ha aderito a più di un fondo pensione, versando contributi per i quali è applicabile un diverso limite di deducibilità, deve compilare più di un rigo. Questa ipotesi, in presenza di un CUD congruato, è evidenziata dall'indicazione della lettera "A" nel punto 8 della Sezione "Dati generali" del CUD, mentre le informazioni sui singoli importi sono rilevabili dalle annotazioni al CUD.

Rigo E27 - Contributi a deducibilità ordinaria: indicare, entro il limite di 5.164,57 euro, le somme versate alle forme pensionistiche complementari relative sia a fondi negoziali sia alle forme pensionistiche individuali; nel suddetto limite si devono considerare i versamenti a carico del contribuente e del datore di lavoro. Per i contributi versati a fondi negoziali tramite il sostituto di imposta, se nella casella 8 "Previdenza complementare", della Sezione "Dati generali" del CUD è indicato il codice 1, i dati da indicare sono quelli riportati nei punti 120 e 121 del CUD 2014 (o del CUD 2013). Se, invece, nella casella 8 è riportato il codice A (che indica la presenza di diverse tipologie di fondi) per compilare il rigo E27 si può fare riferimento alle annotazioni del CUD. Per i contributi versati ai fondi negoziali, nonché alle forme pensionistiche individuali, senza il tramite del sostituto di imposta, si dovrà indicare l'ammontare dei versamenti di cui si richiede la deduzione.

I dipendenti pubblici possono compilare questo rigo solo per indicare i contributi versati ai fondi pensione per i quali non rileva la loro qualifica, mentre per dichiarare i contributi versati ai fondi negoziali a essi riservati devono compilare il rigo E31.

In particolare:

- **colonna 1:** riportare l'importo dei contributi che il datore di lavoro ha escluso dall'imponibile, indicato nel punto 120 del CUD 2014 (o del CUD 2013). Se è stato compilato il punto 127 del CUD 2014 (o del CUD 2013) - previdenza per familiari a carico - la cifra da riportare nella colonna 1 è indicata nel punto 120 del CUD 2014 (o del CUD 2013), diminuita dell'importo escluso dal reddito e riferito alla previdenza complementare per familiari a carico, desumibile dalle annotazioni del CUD;
- **colonna 2:** riportare l'importo degli oneri di previdenza complementare dei quali si chiede la deduzione in dichiarazione:
 - contributi versati tramite il sostituto di imposta, indicati nel punto 121 del CUD 2014 (o del CUD 2013). Se è stato compilato il punto 127 del CUD 2014 (o del CUD 2013) previdenza per familiari a carico - la cifra da riportare nella colonna 2 è indicata nel punto 121 del CUD 2014 (o del CUD 2013), diminuita dell'importo non escluso dal reddito e riferito alla previdenza complementare per familiari a carico, desumibile dalle annotazioni del CUD;
 - somme versate sia ai fondi negoziali e sia alle forme pensionistiche individuali senza il tramite del sostituto di imposta.

Rigo E28 - Contributi versati da lavoratori di prima occupazione: i lavoratori di prima occupazione, successiva al 1° gennaio 2007, oppure i contribuenti che a quella data non avevano una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria possono dedurre i contributi versati entro il limite di 5.164,57 euro. Se nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari hanno effettuato versamenti di importo inferiore, possono godere di un maggior limite di deducibilità, a partire dal sesto anno di partecipazione alle forme pensionistiche e per i venti anni successivi, nella misura annuale di 5.164,57 euro incrementata di un importo pari alla differenza positiva tra 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni e, comunque, incrementata di un importo non superiore ad 2.582,29 euro. A partire dall'anno 2012, per i lavoratori iscritti dal 2007 alle forme pensionistiche ob-

bligatorie, è possibile usufruire per la prima volta di tale incentivo. Se nella casella 8 "Previdenza complementare", della Sezione "Dati generali" del CUD è indicato il codice 3, i dati da indicare in questo rigo sono quelli riportati nei punti 120, 121 e 123 del CUD 2014 (o del CUD 2013). Se, invece, nella casella 8 è riportato il codice A (che indica la presenza di diverse tipologie di fondi), per compilare il rigo E28 si può fare riferimento alle annotazioni al CUD.

In particolare:

- **colonna 1:** riportare l'importo dei contributi che il datore di lavoro ha escluso dall'imponibile, risultante dalla somma degli importi indicati nei punti 120 e 123 del CUD 2014 (o del CUD 2013);
- **colonna 2:** riportare l'importo dei contributi che il datore di lavoro non ha escluso dall'imponibile, indicato nel punto 121 del CUD 2014 (o del CUD 2013), e le somme versate ai fondi negoziali, nonché alle forme pensionistiche individuali, senza il tramite del datore di lavoro.

Rigo E29 - Contributi versati a fondi in squilibrio finanziario: per i contributi versati a fondi in squilibrio finanziario non è previsto alcun limite di deducibilità. Se nella casella 8 "Previdenza complementare" della Sezione "Dati generali" del CUD è indicato il codice 2, i dati da indicare in questo rigo sono riportati nei punti 120 e 121 del CUD 2014 (o del CUD 2013). Se, invece, nella casella 8 è riportato il codice A (che indica la presenza di diverse tipologie di fondi), per compilare il rigo E29 si può fare riferimento alle annotazioni al CUD.

In particolare:

- **colonna 1:** riportare l'importo dei contributi che il datore di lavoro ha escluso dall'imponibile, indicato nel punto 120 del CUD 2014 (o del CUD 2013);
- **colonna 2:** riportare l'importo dei contributi che il datore di lavoro non ha escluso dall'imponibile, indicato nel punto 121 del CUD 2014 (o del CUD 2013).

Rigo E30 - Contributi versati per familiari a carico: indicare le somme versate per i familiari fiscalmente a carico per la parte da questi non dedotta. Sono considerati a carico coloro che possiedono un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro.

Se i contributi per familiari a carico sono stati versati tramite il datore di lavoro e, quindi, è compilato il punto 127 del CUD 2014 (o del CUD 2013), indicare:

- **nella colonna 1,** l'importo dei contributi che il datore di lavoro ha escluso dall'imponibile, desumibile dalle annotazioni del CUD;
- **nella colonna 2,** l'importo dei contributi che il datore di lavoro non ha escluso dall'imponibile, desumibile dalle annotazioni del CUD.

Rigo E31 - Contributi versati a fondi pensione negoziali da dipendenti pubblici: il rigo è riservato ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni che si iscrivono a forme pensionistiche di natura negoziale di cui siano destinatari (ad esempio, il Fondo Scuola Espero destinato ai lavoratori della scuola). Per questi contribuenti continuano a valere le disposizioni vigenti fino al 31 dicembre 2006, secondo cui l'importo deducibile non può superare il 12 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca) e, comunque, 5.164,57 euro. Per quanto riguarda i soli redditi di lavoro dipendente, la deduzione non può superare il doppio della quota di TFR destinata ai fondi pensione, sempre nel rispetto dei precedenti limiti. Al contrario, i dipendenti pubblici che si iscrivono a forme pensionistiche per le quali non rileva la loro qualifica (ad esempio, adesione a un fondo aperto) devono compilare il rigo E27.

Se nella casella 8 "Previdenza complementare", della Sezione "Dati generali" del CUD è indicato il codice 4, i dati da indicare nel rigo sono quelli riportati nei punti 120 e 121 del CUD 2014 o del CUD 2013. Se, invece, nella casella 8 è riportato il codice A (che indica la presenza di diverse tipologie di fondi), per compilare il rigo si può fare riferimento alle annotazioni al CUD. In particolare:

- **colonna 1:** riportare l'importo dei contributi che il datore di lavoro ha escluso dall'imponibile, indicato nel punto 120 del CUD 2014 (o del CUD 2013);
- **colonna 2:** riportare l'importo indicato nelle annotazioni del CUD relativo all'ammontare della quota del TFR destinata al fondo;
- **colonna 3:** riportare l'importo dei contributi che il datore di lavoro non ha escluso dall'imponibile, indicato nel punto 121 del CUD 2014 (o del CUD 2013).

SEZIONE III A - Spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (detrazione d'imposta del 36, 41, 50 o 65 per cento)

In questa sezione vanno indicate le spese sostenute nell'anno 2013 o negli anni precedenti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e in particolare:

- per la ristrutturazione di immobili;
- per l'acquisto o l'assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati.

In questa sezione vanno indicate anche:

- le spese sostenute dal 4 agosto al 31 dicembre 2013 per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica (detrazione d'imposta del 65 per cento);
- le spese sostenute dal 2004 al 2006 per gli interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi (detrazione d'imposta del 36 per cento).

Spese sostenute per la ristrutturazione di immobili

La detrazione spetta in relazione alle spese sostenute per i seguenti interventi di recupero del patrimonio edilizio:

- interventi di manutenzione straordinaria sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;
- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti comuni di edifici residenziali;
- interventi di restauro e risanamento conservativo;
- interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- interventi finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico, all'adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici, all'esecuzione di opere interne;
- interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune;
- ulteriori interventi quali, ad esempio, quelli di bonifica dall'amianto o quelli finalizzati alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi o all'eliminazione delle barriere architettoniche, oppure interventi di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

La detrazione spetta anche in relazione alle spese sostenute per gli interventi finalizzati al conseguimento di risparmi energetici, compre-

sa l'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, tra i quali rientrano gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.

Può fruire della detrazione chi possiede o detiene l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio sulla base di un titolo idoneo (ad esempio proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato).

Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento, purché abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati.

Condizioni per fruire della detrazione

- Pagamenti effettuati con bonifico bancario o postale da cui risultino:
 - causale del versamento (per le spese sostenute dal 1° gennaio 2012 va indicato l'art. 16-bis del TUIR);
 - codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento;
 - codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
- Indicazione nella dichiarazione dei redditi (righe da E51 a E53) delle seguenti informazioni:
 - dati catastali identificativi dell'immobile;
 - estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo (ad esempio, contratto di affitto), se i lavori sono effettuati dal detentore;
 - altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione.
- Il contribuente deve, inoltre, conservare ed esibire, a richiesta dell'Ufficio, i documenti individuati dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011 (ad esempio le fatture e le ricevute fiscali relative alle spese sostenute).

Possono usufruire della detrazione anche gli acquirenti di box o posti auto pertinenziali già realizzati, tuttavia la detrazione spetta esclusivamente con riferimento alle spese sostenute per la realizzazione, a condizione che siano attestate dal venditore. Anche in questo caso nella dichiarazione dei redditi devono essere indicati i dati catastali dell'immobile.



Per gli adempimenti relativi agli interventi iniziati prima del 14 maggio 2011, e per altre informazioni sulle condizioni e sulla documentazione necessaria per il riconoscimento della detrazione, vedere in Appendice la voce "Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio".

La detrazione d'imposta che verrà calcolata da chi presta l'assistenza fiscale è pari al:

- 50 per cento per le spese sostenute nell'anno 2013 e per le spese sostenute dal 26 giugno al 31 dicembre 2012;
- 41 per cento per le spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse dal 1° gennaio al 30 settembre 2006;
- 36 per cento per le spese sostenute: a) dal 2004 al 2005; b) nel 2006 per fatture emesse dal 1° ottobre 2006 o in data antecedente al 1° gennaio 2006; c) dal 2007 al 2011 e dal 1° gennaio al 25 giugno 2012.

La detrazione viene ripartita in 10 rate di pari importo da chi presta l'assistenza fiscale.

I contribuenti che, avendone diritto, negli anni passati avevano ripartito la detrazione in 5 o 3 rate, possono proseguire secondo tale rateazione.

La spesa su cui applicare la percentuale non può superare il limite di:

- 48.000,00 euro per le spese sostenute dal 2003 al 25 giugno 2012;
- 96.000 euro per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013.

Per l'anno 2012, la detrazione del 50 per cento spetta per le spese sostenute dal 26 giugno al 31 dicembre nel limite di 96.000 euro, al netto delle spese sostenute fino al 25 giugno 2012 nel limite di 48.000 euro.

Il limite va riferito alla singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati i lavori. Quindi, se più persone hanno diritto alla detrazione (comproprietari ecc.), il limite va ripartito tra loro.

Per le spese sostenute fino al 30 settembre 2006, invece, il limite andava riferito alla persona fisica e a ogni singola unità immobiliare.

Se gli interventi consistono nella prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti sulla stessa unità immobiliare, per determinare il limite massimo delle spese detraibili occorre tenere conto di quelle già sostenute negli anni passati. In particolare, nel caso di interventi iniziati prima del 26 giugno 2012 e proseguiti nel 2013, la detrazione del 50 per cento spetta per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013 nel limite di 96.000 euro, al netto delle spese sostenute fino al 25 giugno 2012 nel limite di 48.000 euro.

In caso di vendita o di donazione dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, le quote di detrazione non utilizzate sono trasferite, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica o al donatario.

In caso di morte del titolare, il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamente all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell'immobile.

L'inquilino o il comodatario che hanno sostenuto le spese conservano il diritto alla detrazione anche quando la locazione o il comodato terminano.

Interventi antisismici in zone ad alta pericolosità

Per le spese sostenute dal 4 agosto al 31 dicembre 2013 per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica (articolo 16-bis, comma 1, lettera i, del TUIR), le cui procedure autorizzatorie sono attivate dopo il 4 agosto 2013, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale (nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente) o ad attività produttive, spetta una detrazione d'imposta nella misura del 65 per cento, fino ad un ammontare complessivo di spesa non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. Per fruire di questa maggior percentuale di detrazione è necessario indicare il codice '4' nella colonna 2 dei righe da E41 a E44.

Spese sostenute per l'acquisto o l'assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati

La detrazione d'imposta spetta anche nel caso di acquisto o assegnazione di unità immobiliari facenti parte di un edificio interamente sottoposto ad interventi di restauro e risanamento conservativo eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie.

All'acquirente o assegnatario dell'immobile spetta una detrazione da calcolare su un ammontare forfetario pari al 25 per cento del prezzo di vendita o di assegnazione dell'immobile, risultante dall'atto di acquisto o di assegnazione.

La detrazione è riconosciuta agli acquirenti in relazione alla quota di proprietà dell'immobile e spetta a condizione che la vendita o l'assegnazione dell'immobile sia effettuata entro sei mesi dal termine dei lavori di ristrutturazione.

Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013, la detrazione spetta all'acquirente o assegnatario nella misura del 50 per cento. L'importo pari al 25 per cento del prezzo di acquisto o assegnazione non può superare il limite di 96.000 euro.

Con riferimento alle spese sostenute negli anni passati:

- la detrazione spetta nella misura:
 - del 36 per cento se il rogito è avvenuto dal 2004 al 2005, dal 1° ottobre 2006 al 30 giugno 2007 o a partire dal 1° gennaio 2008;
 - del 41 per cento se il rogito è avvenuto dal 1° gennaio 2006 al 30 settembre 2006.
- l'importo costituito dal 25 per cento del prezzo di acquisto o assegnazione non può superare il limite di:
 - 77.468,53 euro nel caso in cui l'atto di acquisto o di assegnazione sia avvenuto entro il 30 giugno 2003 e riguardi unità immobiliari facenti parte di edifici ristrutturati entro il 31 dicembre 2002;
 - 48.000 euro nel caso in cui l'acquisto o l'assegnazione sia avvenuta dal 2003 al 2006 e riguardi unità immobiliari situate in edifici i cui lavori di ristrutturazione siano stati ultimati successivamente al 31 dicembre 2002, ma non oltre il 31 dicembre 2006, nonché nel caso in cui l'acquisto o l'assegnazione sia avvenuta dal 1° gennaio 2008 ed i lavori di ristrutturazione siano stati eseguiti dal 1° gennaio 2008.

Il limite di spesa su cui applicare la percentuale va riferito solo alla singola unità immobiliare e, quindi, se più persone hanno diritto alla detrazione (comproprietari ecc.) il limite di spesa va ripartito tra loro.

Gli acconti, per i quali si è usufruito in anni precedenti della detrazione, concorrono al raggiungimento del limite massimo. Pertanto, nell'anno in cui viene stipulato il rogito, l'ammontare sul quale calcolare la detrazione sarà costituito dal limite massimo diminuito degli acconti già considerati per il riconoscimento del beneficio.

La detrazione è ripartita in 10 rate annuali di pari importo da chi presta l'assistenza fiscale.

Spese sostenute per interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi

Le spese sostenute dal 2004 al 2006 per interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi a difesa del territorio contro i rischi di dissesto geologico danno diritto a una detrazione del 36 per cento.

L'importo su cui spetta la detrazione non può superare il limite di 100.000,00 euro.

La detrazione è ripartita in 5 o 10 rate di pari importo da chi presta l'assistenza fiscale. La scelta del numero delle rate in cui suddividere la detrazione, per ciascun anno in cui sono state sostenute le spese, non è modificabile.

Righi da E41 a E44: per ogni anno e per ogni unità immobiliare oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio va compilato un rigo diverso. Anche per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali va compilato un rigo a parte.

Se i righi disponibili nel modello non sono sufficienti occorre seguire le istruzioni fornite nel paragrafo "Modelli aggiuntivi", parte II, capitolo 7. Colonna 1 (Anno): indicare l'anno in cui sono state sostenute le spese.

Colonna 2 (2006 o 2012 o 2013-antisismico): compilare questa colonna solo se le spese sono state sostenute nel 2006 o nel 2012 oppure nel 2013 nel caso di interventi relativi all'adozione di misure antisismiche.

Indicare uno dei seguenti codici:

- '1' spese relative a fatture emesse dal 1° gennaio al 30 settembre 2006 (detrazione del 41%);
- '2' spese relative a fatture emesse dal 1° ottobre al 31 dicembre 2006 o in data antecedente al 1° gennaio 2006 e spese sostenute dal 1° gennaio al 25 giugno 2012 (detrazione del 36%);
- '3' spese sostenute dal 26 giugno al 31 dicembre 2012 (detrazione del 50%).
- '4' spese sostenute dal 4 agosto al 31 dicembre 2013 per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive. Chi presta assistenza calcolerà la detrazione nella misura del 65 per cento, su una spesa complessiva non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.

Questa colonna non va compilata se le spese si riferiscono a interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi e, pertanto, nella colonna 4 viene indicato il codice 3.

Colonna 3 (Codice fiscale): la colonna va compilata solo nei seguenti casi:

■ Lavori su parti comuni condominiali

Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali, i singoli condomini devono indicare il codice fiscale del condominio e devono barrare la casella di colonna 2 "Condominio" di uno dei righi da E51 a E53, senza riportare i dati catastali identificativi dell'immobile. Tali dati saranno indicati dall'amministratore di condominio nel quadro AC della propria dichiarazione dei redditi.

Per gli interventi iniziati prima del 14 maggio 2011, i condomini devono indicare il codice fiscale del condominio o della cooperativa, senza compilare la sezione III-B.

■ Interventi da parte di soggetti di cui all'articolo 5 del Tuir

Per gli interventi effettuati dal 14 maggio 2011 da parte di uno dei soggetti di cui all'articolo 5 del Tuir (es. società di persone), i soggetti cui si imputano i redditi a norma dello stesso articolo devono indicare in questa colonna il codice fiscale della società o ente e devono riportare i dati catastali identificativi dell'immobile nella sezione III-B del quadro E.

■ Comunicazione al Centro Operativo di Pescara

Per gli interventi iniziati prima del 14 maggio 2011, in questa colonna va indicato il codice fiscale del soggetto che ha inviato, eventualmente anche per conto del dichiarante, la comunicazione al Centro Operativo di Pescara (ad esempio, il comproprietario o contitolare di diritti reali sull'immobile, le società semplici e gli altri enti indicati nell'art. 5 del TUIR). La colonna non va compilata se la comunicazione è stata effettuata dal dichiarante.

■ Acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati

Per l'acquisto o l'assegnazione di unità immobiliari che fanno parte di edifici ristrutturati deve essere indicato il codice fiscale dell'impresa di costruzione o ristrutturazione o della cooperativa che ha effettuato i lavori.

Colonna 4 (Interventi particolari): la colonna va compilata solo in presenza dei seguenti interventi particolari indicando il codice:

- '1' nel caso di spese relative ad interventi iniziati in anni precedenti e ancora in corso nell'anno indicato in colonna 1 (lavori che proseguono in più anni). Per calcolare il limite massimo di spesa detraibile occorre tenere conto delle spese sostenute negli anni precedenti;
- '3' nel caso di interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi (spese sostenute dal 2004 al 2006);
- '4' nel caso di spese sostenute per l'acquisto o assegnazione di immobili che fanno parte di edifici ristrutturati. La detrazione spetta su un importo pari al 25 per cento del prezzo di vendita o di assegnazione dell'immobile.

Il contribuente che non rientra nei casi precedenti non dovrà indicare alcun codice.

Le colonne 5, 6 e 7 (Situazioni particolari) devono essere compilate esclusivamente:

- dai contribuenti che hanno ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile nel 2013 (codice 4 in colonna 5);
- dalle persone di età non inferiore a 75 o 80 anni che, con riferimento alle spese sostenute in anni precedenti al 2012, hanno rideterminato negli anni dal 2009 al 2011 il numero delle rate di detrazione (vedere gli esempi riportati alla fine di questa sezione).

Colonna 5 (Codice): indicare il codice:

- '1' se il contribuente ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile da una persona che, avendo un'età non inferiore a 75 anni, aveva scelto di rateizzare o aveva rideterminato la spesa in 3 o 5 rate;
- '2' se il contribuente aveva compiuto 80 anni nel 2011 e aveva rideterminato nello stesso anno in 3 rate la detrazione che in precedenza aveva rideterminato in 5 rate;
- '3' se il contribuente ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile da una persona che, avendo compiuto 80 anni nel corso dell'anno 2011, aveva rideterminato in 3 rate la detrazione che in precedenza aveva rideterminato in 5 rate;
- '4' se il contribuente nell'anno 2013 ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile da una persona che aveva rateizzato la spesa, sostenuta in anni precedenti, nella misura ordinaria di 10 rate. In questo caso non vanno compilate le colonne 6 e 7;

Colonna 6 (Anno): indicare l'anno in cui è stata effettuata la rideterminazione del numero delle rate. Se nella colonna 5 sono stati indicati i codici '2' o '3' (doppia rideterminazione), va indicato l'anno della prima rideterminazione;

Colonna 7 (Rideterminazione rate): indicare il numero delle rate (5 o 10) in cui è stata ripartita la detrazione nell'anno di sostenimento della spesa. La casella di colonna 7 non deve essere compilata se il numero di rate residue è inferiore o uguale al numero delle rate previste per la rideterminazione (3 o 5). Questa colonna interessa solo se è stata compilata la colonna 6;

Colonna 8 (Numero rata): indicare il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2013 nella casella corrispondente al numero delle rate prescelte (3, 5 o 10). Per le spese sostenute nel 2013 va indicato il numero '1' nella casella relativa alla ripartizione della spesa in 10 rate.

Ad esempio, per una spesa sostenuta nel 2010 da un contribuente che aveva compiuto in quell'anno 75 anni e che aveva scelto di ripartire in cinque rate, andrà indicato il numero '4' nella casella relativa alla rateizzazione in 5 rate.

Colonna 9 (Importo spesa): indicare l'intero importo delle spese sostenute nell'anno riportato in colonna 1, anche se è stata effettuata la rideterminazione del numero delle rate. Nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati (codice '4' in colonna 4), l'importo da indicare è pari al 25 per cento del prezzo di acquisto. Nel caso di spese sostenute per lavori che proseguono in più anni (codice 1 in colonna 4), se le spese sostenute nel 2013 riguardano la prosecuzione di un intervento iniziato in anni precedenti, su una singola unità immobiliare posseduta da un unico proprietario, l'importo da indicare nella colonna 9 non può essere superiore alla differenza tra 96.000 euro e quanto speso negli anni pregressi dal contribuente, in relazione allo stesso intervento.

Colonna 10 (N. d'ordine immobile): per le spese sostenute nel 2013 devono essere compilate questa colonna e la successiva sezione III-B, relativa ai dati identificativi dell'immobile oggetto dei lavori.

Nella presente colonna 10 va indicato un numero progressivo per identificare l'immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione. Ripartire lo stesso numero anche nella colonna 1 della seguente sezione III-B.

Se sono stati effettuati più interventi sullo stesso immobile e quindi sono stati compilati più righi della sezione III-A, va riportato lo stesso numero d'ordine identificativo nella colonna 10 di tutti i righi compilati per il medesimo immobile e va compilato un unico rigo nella sezione III-B.

Gli interventi su parti comuni condominiali devono comunque essere individuati con uno specifico numero progressivo.

Esempi di compilazione

Esempio 1 Immobile A: intervento effettuato nel 2012

Spese sostenute fino al 25 giugno: 6.000 euro

Immobile B: intervento effettuato nel 2013

Spese sostenute dopo il 25 giugno: 7.000 euro

Spese sostenute: 4.000 euro

SEZIONE III A - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (DETRAZIONE DEL 36%, 41%, 50% o 65%)																
E41	ANNO 2006/2012/ 2013-antisismico			CODICE FISCALE	Interventi particolari	SITUAZIONI PARTICOLARI			NUMERO RATA			IMPORTO SPESA	N. d'ordine immobile			
	1	2	3			Codice	Anno	Rideterminazione rate	3	5	10					
	2012	2								2		6.000,00	1			
E42	2012	3									2	7.000,00	1			
E43	2013										1	4.000,00	2			
E44												,00				
SEZIONE III B - DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DEGLI IMMOBILI E ALTRI DATI PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE																
E51	N. ord. immobile		Condominio	CODICE COMUNE			T/U	SEZ. URB./COMUNE CATAST.	FOLGIO	PARTICELLA				SUBALTERNO		
	1	2		3	4	5				6	7	8	9			
	1			H	5	0	1	U		A	3	3	3	4	5	2
E52	2			F	2	0	5	U			6	0	6	7	8	1

Esempio 2 Spese di ristrutturazione sostenute nel 2012: 30.000,00 euro;
spese di ristrutturazione sostenute nel 2013, in prosecuzione del medesimo intervento: 10.000,00 euro.
L'importo da indicare in colonna 9 è di 10.000,00 euro.

Esempio 3 Spese di ristrutturazione sostenute nel 2011: 30.000,00 euro;
 spese di ristrutturazione sostenute nel 2012, in prosecuzione del medesimo intervento: 10.000,00 euro;
 spese di ristrutturazione sostenute nel 2013, in prosecuzione del medesimo intervento: 60.000,00 euro.
 In questo caso, essendo stato superato il limite massimo di 96.000,00 euro, l'importo da indicare in colonna 9 è di 56.000,00 euro, dato dalla seguente operazione:
 96.000,00 (limite massimo) – 40.000,00 (somma complessiva sostenuta negli anni 2011 e 2012).

Esempio 4 Contribuente che nell'anno 2013 ha ereditato o acquistato un immobile da una persona che nel 2011 ha rideterminato in tre il numero delle rate avendo in quell'anno un'età pari o superiore ad 80 anni. Spesa sostenuta nel 2009 per un importo di 10.000 euro con originaria rateizzazione in 10 quote annuali.

SEZIONE III A - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (DETRAZIONE DEL 36%, 41%, 50% o 65%)										
1	ANNO		CODICE FISCALE	Interventi particolari	SITUAZIONI PARTICOLARI			NUMERO RATA		
	2009/2012/2013-antisismico	2013-antisismico			Codice	Anno	Rideterminazione rate	3	5	10
1	2009				1	2011	10	3		10.000,00

SEZIONE III B - Dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione

Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a partire dal 2011, nella dichiarazione dei redditi vanno indicati i dati catastali identificativi degli immobili e gli altri dati necessari per fruire della detrazione.

La presente sezione deve essere compilata per le spese sostenute nel 2013. Per le spese sostenute nel 2011 e nel 2012, non è obbligatorio indicare nuovamente i dati identificativi degli immobili, se questi sono già stati riportati nelle dichiarazioni dei redditi presentate con riferimento a tali anni d'imposta.

Se i righi disponibili nel modello non sono sufficienti occorre compilare dei moduli aggiuntivi secondo le istruzioni fornite nel paragrafo "Modelli aggiuntivi", parte II, capitolo 7.

Oltre alla presente sezione deve essere compilata anche la colonna 10 della precedente sezione III-A.

Righi E51 e E52 - Dati catastali identificativi dell'immobile

Colonna 1 (N. d'ordine immobile): riportare il numero progressivo, che identifica l'immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione, indicato nella colonna 10 della Sezione III A del quadro E. Nel caso in cui siano stati effettuati più interventi con riferimento allo stesso immobile e quindi siano stati compilati più rigi della Sezione III-A indicando lo stesso numero d'ordine nella colonna 10, nella presente sezione deve essere compilato un solo rigo.

Colonna 2 (Condominio): la casella deve essere barrata nel caso di interventi effettuati su parti comuni condominiali. I singoli condomini, barrando questa casella, dichiarano che la spesa riportata nella sezione III-A del quadro E si riferisce ad interventi effettuati su parti comuni condominiali. In questo caso nella colonna 3 della sezione III-A va riportato il codice fiscale del condominio, mentre non devono essere compilate le successive colonne dei rigi E51 e E52, relative ai dati catastali dell'immobile, in quanto tali dati saranno indicati dall'amministratore di condominio nel quadro AC della propria dichiarazione dei redditi.

Colonna 3 (Codice Comune): indicare il codice catastale del comune dove è situata l'unità immobiliare. Il codice Comune può essere a seconda dei casi di quattro o cinque caratteri come indicato nel documento catastale.

Colonna 4 (Terreni/Urbano): indicare: 'T' se l'immobile è censito nel catasto terreni; 'U' se l'immobile è censito nel catasto edilizio urbano.

Colonna 5 (Sezione Urbana/Comune Catastale): riportare le lettere o i numeri indicati nel documento catastale, se presenti. Per gli immobili siti nelle zone in cui vige il sistema tavolare indicare il codice "Comune catastale".

Colonna 6 (Foglio): riportare il numero di foglio indicato nel documento catastale.

Colonna 7 (Particella): riportare il numero di particella, indicato nel documento catastale, che può essere composto da due parti, rispettivamente di cinque e quattro cifre, separato da una barra spaziatrice. Se la particella è composta da una sola serie di cifre, quest'ultima va riportata nella parte a sinistra della barra spaziatrice.

Colonna 8 (Subalterno): riportare, se presente, il numero di subalterno indicato nel documento catastale.

Rigo E53 - Altri dati (estremi di registrazione del contratto e dati della domanda di accatastamento): se i lavori sono effettuati dal conduttore (o comodatario), devono essere indicati, oltre ai dati catastali identificativi dell'immobile (rigi E51 e E52) anche gli estremi di registrazione del contratto di locazione o di comodato (colonne da 3 a 6 del rigo E53).

Se l'immobile non è ancora stato censito al momento di presentazione della dichiarazione devono essere riportati gli estremi della domanda di accatastamento (colonne da 7 a 9 del rigo E53).

Colonna 1 (N. d'ordine immobile): riportare il numero progressivo, che identifica l'immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione, indicato nella colonna 10 della sezione III A del quadro E. Nel caso in cui siano stati effettuati più interventi con riferimento allo stesso immobile e quindi siano stati compilati più rigi della sezione III A indicando lo stesso numero d'ordine nella colonna 10, nella presente sezione deve essere compilato un solo rigo.

Colonna 2 (Condominio): seguire le istruzioni relative alla colonna 2 dei rigi E51 e E52. Se è barrata questa casella non devono essere compilate le successive colonne del rigo E53.

Conduttore - Estremi di registrazione del contratto di locazione o comodato

I dati possono essere ricavati:

- dal contratto di locazione o di comodato registrato presso l'Ufficio;
- dalla ricevuta rilasciata dai servizi telematici nel caso di registrazione tramite Siria, Iris, 'Locazioni web' o 'Contratti online';

Colonna 3 (Data): indicare la data di registrazione del contratto.

Colonna 4 (Serie): indicare il codice relativo alla modalità di registrazione:

'3' registrazione del contratto presso un ufficio dell'Agenzia delle Entrate;

'3P' registrazione telematica tramite Siria e Iris;

'3T' registrazione telematica tramite altre applicazioni (Locazioni Web, Contratti online);

'3A' e '3B' codici di serie in uso in passato presso gli uffici.

Colonna 5 (Numero e sottonumero): indicare il numero e l'eventuale sottonumero di registrazione del contratto.

Colonna 6 (Codice Ufficio Agenzia Entrate): indicare il codice identificativo dell'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale è stato registrato il contratto. I codici degli uffici dell'Agenzia delle Entrate sono reperibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it nella apposita tabella presente nella sezione relativa ai contratti di locazione.

Domanda di accatastamento

Se l'immobile non è ancora stato censito al momento di presentazione della dichiarazione devono essere riportati gli estremi della domanda di accatastamento.

Colonna 7 (Data): indicare la data di presentazione della domanda di accatastamento.

Colonna 8 (Numero): indicare il numero della domanda di accatastamento.

Colonna 9 (Provincia Ufficio Agenzia Entrate): indicare la sigla della Provincia in cui è situato l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale è stata presentata la domanda.

SEZIONE III C - Spese per l'arredo degli immobili ristrutturati (detrazione d'imposta del 50 per cento)

Ai contribuenti che fruiscono della detrazione del 50 per cento prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (sezione III-A), è riconosciuta una **detrazione del 50 per cento** in relazione alle spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

La detrazione spetta solo se sono state sostenute spese dal 26 giugno 2012 per i seguenti interventi di recupero del patrimonio edilizio:

- manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale;
- manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
- ricostruzione o ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;
- ristrutturazione di interi fabbricati, da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedono entro sei mesi dal termine dei lavori all'alienazione o assegnazione dell'immobile.

Nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni condominiali è ammessa la detrazione solo per gli acquisti dei beni agevolati finalizzati all'arredo delle parti comuni (ad esempio, guardiole, appartamento del portiere).

La data di inizio dei lavori di ristrutturazione deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l'arredo dell'abitazione. La detrazione spetta per le spese sostenute per l'acquisto di mobili o grandi elettrodomestici nuovi.

In particolare, rientrano tra i grandi elettrodomestici: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici. È consentito portare in detrazione anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati.

La detrazione spetta su un ammontare massimo di 10.000 euro ed è ripartita in 10 rate annuali di pari importo. Il limite di spesa di 10.000 euro è riferito alla singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune dell'edificio oggetto di ristrutturazione, a prescindere dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa.

Il pagamento delle spese deve essere effettuato mediante bonifici bancari o postali, con le medesime modalità già previste per fruire della detrazione del 50 per cento nel caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio, oppure mediante carte di credito o carte di debito. In questo caso, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione. Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

È necessario conservare la documentazione attestante l'effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquistati.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla circolare n. 29/E del 18 settembre 2013.

Rigo E57 colonne 1 e 2 (Spese arredo immobili ristrutturati) – Compilare una colonna per ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione. Indicare la spesa sostenuta entro il limite di 10.000 euro. La detrazione è ripartita in 10 rate annuali da chi presta l'assistenza fiscale.

SEZIONE IV - Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico (detrazione d'imposta del 55 o 65 per cento)

In questa sezione vanno indicate le spese sostenute dal 2008 al 2013 per interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, anche rurale.

La detrazione d'imposta, che verrà calcolata da chi presta l'assistenza fiscale, è pari al:

- 55 per cento, per le spese sostenute dal 2008 al 2012 e dal 1° gennaio al 5 giugno 2013;
- 65 per cento, per le spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013.

Per le spese sostenute dal 2011 al 2013 la detrazione è ripartita in dieci rate annuali di pari importo (entro il limite massimo previsto per ciascuna tipologia di intervento effettuato) da chi presta l'assistenza fiscale.

Per le spese sostenute nel 2009 e nel 2010 la detrazione è ripartita in cinque rate annuali.

Per le spese sostenute nel 2008 le rate annuali continuano a essere quelle scelte (da tre a dieci), salvo il caso di rideterminazione del numero delle rate.

Le tipologie di interventi previste sono:

- la riqualificazione energetica di edifici esistenti;
- gli interventi sull'involucro di edifici esistenti;
- l'installazione di pannelli solari;
- la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.

La prova dell'esistenza dell'edificio è fornita dall'iscrizione in catasto oppure dalla richiesta di accatastamento, oltre che dal pagamento dell'Ici o dell'Imu, se dovuta. Sono esclusi gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell'immobile.

Possono fruire della detrazione sia coloro che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (ad esempio proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato) l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi per conseguire il risparmio energetico, sia i condòmini nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni condominiali. Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento, purché abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano intestati a lui. In caso di vendita o di donazione dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, le quote di detrazione non utilizzate sono trasferite, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica o al donatario.

Nel caso di morte del titolare, il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamente all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell'immobile.

In questi casi, l'acquirente o gli eredi possono rideterminare il numero di quote in cui ripartire la detrazione residua a condizione che le spese siano state sostenute nell'anno 2008.

L'inquilino o il comodatario che hanno sostenuto le spese conservano il diritto alla detrazione anche se la locazione o il comodato cessano. Si ricorda che la detrazione del 55 o del 65 per cento non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per gli stessi interventi, come ad esempio la detrazione del 50 per cento per il recupero del patrimonio edilizio, né, dal 1° gennaio 2009, con altri contributi comunitari, regionali o locali, riconosciuti sempre per i medesimi interventi secondo quanto previsto dal D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 (vedi risoluzione n. 3/E del 26 gennaio 2010).

Sono comprese tra le spese detraibili quelle relative alle prestazioni professionali (rese sia per la realizzazione degli interventi sia per la certificazione indispensabile per fruire della detrazione) e alle opere edilizie funzionali all'intervento destinato al risparmio energetico.

Il pagamento delle spese deve essere effettuato tramite bonifico bancario o postale da cui risultino la causale del versamento, il codice fiscale del contribuente e il numero di partita IVA o il codice fiscale del beneficiario del bonifico.

Il limite massimo di detrazione spettante va riferito all'unità immobiliare e, pertanto, va suddiviso tra i detentori o possessori dell'immobile che partecipano alla spesa, in base all'importo effettivamente sostenuto. Anche per gli interventi su parti condominiali l'ammontare massimo di detrazione deve essere riferito a ogni unità immobiliare che compone l'edificio, a eccezione del caso in cui l'intervento si riferisca all'intero edificio e non a parti di esso.

Documenti necessari per ottenere la detrazione

Per fruire della detrazione del 55 o del 65 per cento è necessario acquisire i seguenti documenti:

- la **fattura** dell'impresa che esegue i lavori;
- l'**asseverazione** di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti. In caso di più interventi sullo stesso edificio l'asseverazione può fornire i dati e le informazioni richieste in modo unitario. Inoltre, nel caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi o di sostituzione di caldaie a condensazione con potenza non superiore a 100 kW, l'asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori. Inoltre, l'asseverazione può essere:
 - sostituita da quella resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (D.M. 6 agosto 2009);
 - esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici da depositare presso le amministrazioni competenti insieme alla denuncia dei lavori, da parte del proprietario dell'immobile o di chi ne ha titolo.

Inoltre, nelle ipotesi di autocostruzione dei pannelli solari, è sufficiente l'attestato di partecipazione ad un apposito corso di formazione.

- l'**attestato di certificazione (o qualificazione) energetica** che contiene i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio ed è prodotta successivamente all'esecuzione degli interventi, in base alle procedure indicate dai Comuni o dalle Regioni. In assenza di tali procedure, dopo l'esecuzione dei lavori, può essere prodotto l'attestato di "qualificazione energetica", in luogo di quello di "certificazione energetica" predisposto secondo lo schema riportato in allegato al decreto interministeriale del 19 febbraio 2007 come modificato dal decreto interministeriale del 7 aprile 2008 e dal decreto interministeriale del 6 agosto 2009.

Per le spese effettuate dal 1° gennaio 2008, per la sostituzione di finestre in singole unità immobiliari e per l'installazione di pannelli solari non occorre più presentare l'attestato di certificazione energetica (o di qualificazione) energetica.

Tale certificazione non è più richiesta per gli interventi, realizzati a partire dal 15 agosto 2009, riguardanti la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

- la **scheda informativa** relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell'allegato E del decreto attuativo o allegato F, se l'intervento riguarda la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari o l'installazione di pannelli solari. La scheda descrittiva dell'intervento di cui all'allegato F può essere compilata anche dall'utente finale. La scheda deve contenere: i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese, dell'edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia di intervento eseguito ed il risparmio di energia che ne è conseguito, nonché il relativo costo, specificando quello delle spese professionali, e l'importo utilizzato per il calcolo della detrazione.

L'asseverazione, l'attestato di certificazione/qualificazione energetica e la scheda informativa devono essere rilasciati da tecnici abilitati alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali: ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi, dottori forestali e i periti agrari. Tutti i documenti sopraindicati possono essere redatti anche da un unico tecnico abilitato.

Documenti da trasmettere

Entro 90 giorni dalla fine dei lavori, devono essere trasmessi all'ENEA telematicamente (attraverso il sito internet www.acs.enea.it, ottenendo ricevuta informatica) i dati contenuti nell'attestato di certificazione energetica o di qualificazione energetica, nonché la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.

La data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l'invio della documentazione all'Enea, coincide con il giorno del cosiddetto "collaudo" (e non di effettuazione dei pagamenti). Se, in considerazione del tipo di intervento, non è richiesto il collaudo, il contribuente può provare la data di fine lavori con altra documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori (o dal tecnico che compila la scheda informativa). Non è ritenuta valida, a tal fine, una dichiarazione del contribuente resa in sede di autocertificazione.

Se la complessità dei lavori eseguiti non trova adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall'ENEA, la documentazione può essere inviata, in copia, entro 90 giorni a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, ad ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, via Anguillarese 301, 00123, Santa Maria di Galeria (Roma), specificando come riferimento: "Detrazioni fiscali - riqualificazione energetica".

A partire dal 2009, nel caso in cui i lavori di riqualificazione energetica proseguano nell'anno successivo è necessario inviare un'apposita comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo dell'anno seguente. Il modello di comunicazione, approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 6 maggio 2009 è disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Documenti da conservare

Per fruire dell'agevolazione fiscale è necessario conservare ed esibire, su richiesta, all'amministrazione finanziaria l'asseverazione, la ricevuta dell'invio della documentazione all'ENEA, le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate e le ricevute del bonifico che attesta il pagamento. Se gli interventi riguardano parti comuni di edifici deve essere acquisita e conservata copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese. Se le spese sono state sostenute dal detentore (locatario o comodatario) deve essere acquisita e conservata la dichiarazione di consenso all'esecuzione dei lavori resa dal possessore (proprietario o titolare di altro diritto reale).

Per ulteriori informazioni sulle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico si rinvia al decreto interministeriale del 19 febbraio 2007, così come modificato dal decreto interministeriale del 7 aprile 2008, e alla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 28/E del 18 settembre 2013.

Righi da E61 a E63

Colonna 1 (Tipo intervento): indicare il codice che individua il tipo di intervento effettuato e in particolare:

- '1' **Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti.** Sono gli interventi diretti alla riduzione del fabbisogno di energia primaria necessaria per soddisfare i bisogni connessi a un uso standard dell'edificio, che permettono di conseguire un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell'11 marzo 2008 - Allegato A. Rientrano in questo tipo di intervento la sostituzione o l'installazione di climatizzatori invernali anche con generatori di calore non a condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento, con caldaie a biomasse, gli impianti di cogenerazione, rigenerazione, gli impianti geotermici e gli interventi di coibentazione che non hanno le caratteristiche richieste per la loro inclusione negli interventi descritti ai punti successivi, il riscaldamento, la produzione di acqua calda, gli interventi su strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti);
- '2' **Interventi sull'involucro degli edifici esistenti.** Sono gli interventi su edifici esistenti o parti di essi relativi a strutture opache verticali (pareti), orizzontali (coperture e pavimenti), forniture e posa in opera di materiale coibente, materiale ordinario, nuove finestre comprensive di infissi, miglioramento termico di componenti vetrati esistenti, demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo a condizione che siano rispettati i requisiti richiesti di trasmittanza termica U, espressa in W/m²K, definiti nell'allegato B del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008 e successivamente modificati dal decreto 6 gennaio 2010;
- '3' **Installazione di pannelli solari.** Sono gli interventi per l'installazione di pannelli solari, anche realizzati in autocostruzione, bollitori, accessori e componenti elettrici ed elettronici utilizzati per la produzione di acqua calda ad uso domestico;
- '4' **Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.** Sono gli interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. Dal 1° gennaio 2008 vi rientrano anche i lavori di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia. Dal 1° gennaio 2012 sono compresi anche gli interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

Colonna 2 (Anno): indicare l'anno in cui sono state sostenute le spese;

Colonna 3 (Periodo 2013): compilare questa colonna solo se le spese sono state sostenute nel 2013.

Indicare uno dei seguenti codici:

- '1' spese sostenute dal 1° gennaio al 5 giugno 2013 (detrazione del 55%);
- '2' spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 (detrazione del 65%);

Colonna 4 (Casi particolari) indicare il codice:

- '1' nel caso di spese sostenute per lavori iniziati tra il 2008 e il 2012 e ancora in corso nel 2013;
- '2' nel caso in cui le spese sostenute in anni precedenti al 2013 riguardino un immobile ereditato, acquistato o ricevuto in donazione nel 2013;
- '3' nel caso in cui siano presenti entrambe le ipotesi descritte dai codici '1' e '2' (lavori che proseguono in più anni ed immobile ereditato, acquistato o ricevuto in donazione);

Colonna 5 (Periodo 2008 - Rideterminazione rate): i contribuenti che dal 2009 al 2013 hanno acquistato, ricevuto in donazione o ereditato un immobile, oggetto di lavori nel corso del 2008, se hanno rideterminato o intendono rideterminare il numero delle rate scelte da chi ha sostenuto la spesa, indicano in questa colonna il numero delle rate in cui è stata inizialmente ripartita la detrazione e nella colonna 6 il numero di rate (10) in cui è possibile rideterminare la detrazione.

Colonna 6 (Ripartizione rate): indicare il numero di rate in cui deve essere ripartita la detrazione e, precisamente:

- '10' se la spesa è stata sostenuta nel 2011, nel 2012 o nel 2013;
- '5' se la spesa è stata sostenuta nel 2009 o nel 2010;
- fra '3' e '10' se la spesa è stata sostenuta nel 2008 (numero di rate in cui si è scelto di ripartire la detrazione). Se è stata compilata la colonna 4 ("rideterminazione rate"), in questa colonna indicare '10' (numero rate in cui è possibile rideterminare);

Colonna 7 (Numero rata): indicare il numero della rata che il contribuente utilizza nell'anno 2013.

Ad esempio, indicare 3 per le spese sostenute nel 2011, 2 per le spese del 2012 e 1 per le spese del 2013;

Colonna 8 (Importo spesa): indicare l'ammontare della spesa sostenuta entro i seguenti limiti:

- per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (codice "1"):
 - 181.818,18 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013 (55%);
 - 153.846,15 euro per le spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 (65%).
 La detrazione massima consentita è infatti di 100.000 euro;
- per gli interventi sull'involucro degli edifici esistenti (codice "2") e l'installazione di pannelli solari (codice "3"):

- 109.090,90 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013 (55%);
 - 92.307,69 euro per le spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 (65%).
- La detrazione massima consentita è infatti di 60.000 euro;
- per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (codice “4”):
 - 54.545,45 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013 (55%);
 - 46.153,84 euro per le spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 (65%).
- La detrazione massima consentita è infatti di 30.000 euro.

SEZIONE V - Detrazioni per gli inquilini con contratto di locazione

Sono previste delle detrazioni per gli inquilini che stipulano contratti di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale. Queste detrazioni vengono riconosciute e graduate in relazione all'ammontare del reddito complessivo (aumentato del reddito dei fabbricati locati assoggettati alla cedolare secca). La detrazione sarà calcolata da chi presta l'assistenza fiscale sulla base degli importi riportati in Appendice nella tabella 2 “Detrazioni per canoni di locazione”.

Se la detrazione risulta superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia e delle altre detrazioni relative a particolari tipologie di reddito, chi presta l'assistenza fiscale riconoscerà un credito pari alla quota della detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta.

Le detrazioni non sono cumulabili, ma il contribuente ha la facoltà di scegliere quella a lui più favorevole. Se, invece, nel corso dell'anno il contribuente si trova in situazioni diverse, può beneficiare di più detrazioni. Per indicare nel rigo E71 più tipologie di detrazioni contraddistinte da codici diversi, va compilato un quadro aggiuntivo per ogni codice ricordando di numerare progressivamente la casella “Mod. N.” posta in alto a destra del Modello. In tale caso la somma dei giorni indicati nelle colonne 2 del rigo E71 e nella colonna 1 del rigo E72 non può essere superiore a 365.

Rigo E71 - Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale

Colonna 1 (Tipologia): indicare il codice relativo alla detrazione.

- ‘1’ Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale. Questo codice deve essere indicato dai contribuenti che hanno stipulato o rinnovato il contratto di locazione di immobili destinati ad abitazione principale, in base alla legge che disciplina le locazioni di immobili ad uso abitativo (legge 9 dicembre 1998, n. 431);
- ‘2’ Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale. Questo codice deve essere indicato dai contribuenti intestatari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale (c.d. contratti convenzionali - art. 2, comma 3, e art. 4, commi 2 e 3 della legge n. 431 del 1998).
- ‘3’ Detrazione per canoni di locazione spettante ai giovani per l'abitazione principale. Questo codice va indicato dai giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni, che hanno stipulato un contratto di locazione per l'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431. Il requisito dell'età è soddisfatto se ricorre anche per una parte dell'anno in cui si intende fruire della detrazione. È necessario che l'immobile affittato sia diverso dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge. La detrazione spetta per i primi tre anni dalla stipula del contratto. Ad esempio, se il contratto è stato stipulato nel 2012 la detrazione può essere fruita anche per il 2013 e il 2014.

Colonna 2 (n. giorni): indicare il numero dei giorni nei quali l'unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale.

Colonna 3 (percentuale): indicare la percentuale di detrazione spettante. Ad esempio, due contribuenti cointestatari del contratto di locazione dell'abitazione principale devono indicare ‘50’. Se il contratto di locazione è stato stipulato da una sola persona va, invece, indicato ‘100’.

Rigo E72 - Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro

Questo rigo va compilato dai lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione e siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale situate nel nuovo comune di residenza a non meno di 100 Km di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione.

La detrazione può essere fruita nei primi tre anni dal trasferimento della residenza. Ad esempio, se il trasferimento della residenza è avvenuto nel 2012, si può beneficiare della detrazione per gli anni d'imposta 2012, 2013 e 2014.

La detrazione spetta esclusivamente ai lavoratori dipendenti anche se la variazione di residenza è la conseguenza di un contratto di lavoro appena stipulato. Sono esclusi i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Se il contribuente, nel corso del periodo di spettanza della detrazione, cessa di essere lavoratore dipendente, perde il diritto alla detrazione a partire dall'anno d'imposta successivo a quello nel quale non sussiste più tale qualifica.

Colonna 1 (n. giorni): indicare il numero dei giorni nei quali l'unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale

Colonna 2 (percentuale): indicare la percentuale di detrazione spettante. Ad esempio, due contribuenti cointestatari del contratto di locazione dell'abitazione principale devono indicare ‘50’. Se il contratto di locazione è stato stipulato da una sola persona va, invece, indicato ‘100’.

SEZIONE VI - Dati per fruire di altre detrazioni d'imposta

Rigo E81 - Detrazione per le spese di mantenimento dei cani guida: barrare la casella per usufruire della detrazione forfetaria di 516,46 euro. La detrazione spetta esclusivamente al non vedente (e non anche alle persone di cui questi risulti fiscalmente a carico) a prescindere dalla documentazione della spesa effettivamente sostenuta.

Rigo E82 - Spese per l'acquisto di mobili, elettrodomestici, TV, computer (Anno 2009): indicare le spese sostenute dal 7 febbraio al 31 dicembre 2009 per l'acquisto di mobili, apparecchi televisivi, computer ed elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+, finalizzato all'arredo di immobili ristrutturati.

La detrazione spetta solo per le spese sostenute nell'anno 2009 che vanno ripartite in cinque rate annuali. L'indicazione delle spese consente quindi di fruire della quinta ed ultima rata della detrazione, che sarà calcolata da chi presta l'assistenza fiscale.

In questo rigo va riportato lo stesso importo che è stato indicato nel modello 730 presentato per l'anno 2012 (rigo E82 del mod. 730/2013).

Se lo scorso anno è stato presentato un modello UNICO in questo rigo va riportato l'importo indicato nel rigo RP82 del mod. UNICO PF/2013 moltiplicato per cinque.

Rigo E83 - Altre detrazioni: indicare le altre detrazioni diverse da quelle riportate nei precedenti rigi contraddistinte dal relativo codice. In particolare:

- con il codice 1 deve essere indicato l'importo della borsa di studio assegnata dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano, a sostegno delle famiglie per le spese di istruzione. Possono fruire di questo beneficio le persone che al momento della richiesta hanno scelto di avvalersi della detrazione fiscale, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. n. 106 del 14 febbraio 2001;
- con il codice 2 deve essere indicato l'importo delle donazioni effettuate all'ente ospedaliero "Ospedali Galliera" di Genova finalizzate all'attività del Registro nazionale dei donatori di midollo osseo. Chi presta l'assistenza fiscale riconoscerà questa detrazione nei limiti del 30 per cento dell'imposta lorda.

9. QUADRO F - Acconti, ritenute, eccedenze e altri dati

Nel quadro F vanno indicati:

- i versamenti di acconto e i saldi relativi all'Irpef, alle addizionali regionale e comunale e alla cedolare secca sulle locazioni;
- le eventuali eccedenze che risultano dalle precedenti dichiarazioni, nonché i crediti non rimborsati dal datore di lavoro per l'Irpef e per le addizionali regionale e comunale e il credito d'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria;
- le ritenute e gli acconti che sono stati sospesi a causa di eventi eccezionali;
- gli importi dell'acconto Irpef, dell'addizionale comunale all'Irpef e della cedolare secca sulle locazioni per il 2014, che il contribuente può chiedere di trattenere in misura inferiore rispetto a quanto risulta dalla liquidazione della dichiarazione, e il numero di rate per la rateizzazione dei versamenti delle imposte risultanti dalla liquidazione della dichiarazione;
- i dati da indicare nel modello integrativo;
- le soglie di esenzione dell'addizionale comunale fissate da alcuni comuni;
- altri dati (es. ritenute relative a redditi percepiti tramite pignoramento presso terzi).

SEZIONE I - Acconti IRPEF, Addizionale comunale e Cedolare secca relativi al 2013

Rigo F1: indicare l'importo dei versamenti di acconto relativi all'anno 2013, senza considerare le maggiorazioni dovute per la rateazione o il ritardato pagamento.



Dichiarazione congiunta: i contribuenti che presentano la dichiarazione congiunta devono compilare ciascuno nel proprio modello il rigo F1, indicando l'importo degli acconti versati con riferimento alla propria Irpef e alla propria addizionale comunale all'Irpef e alla propria cedolare secca.

Se anche la precedente dichiarazione è stata presentata in forma congiunta è necessario ripartire tra il dichiarante e il coniuge, in relazione alla quota dovuta da ciascuno, gli acconti relativi all'Irpef, all'addizionale comunale all'Irpef e alla cedolare secca certificati nei punti 21, 22, 24, 26 e 27 del CUD 2014. Gli importi degli acconti relativi al dichiarante e al coniuge sono indicati nelle annotazioni al CUD.

Colonna 1 (Prima rata di acconto Irpef 2013): riportare in questa colonna:

- l'importo indicato nel punto 21 del CUD 2014 (acconto trattenuto con il Mod. 730/2013);
- l'importo indicato nel modello di pagamento F24 con il codice tributo 4033 e l'anno 2013 (versamento di acconto eseguito autonomamente).

Colonna 2 (Seconda o unica rata di acconto Irpef 2013): riportare in questa colonna:

- l'importo indicato nel punto 22 del CUD 2014 (acconto trattenuto con il modello 730/2013);
- l'importo indicato nel modello di pagamento F24 con il codice tributo 4034 e l'anno 2013 (versamento di acconto eseguito autonomamente).

Colonna 3 (Acconto addizionale comunale 2013 trattenuto): riportare l'importo indicato nel punto 24 del CUD 2014 (acconto trattenuto con il modello 730/2013);

Colonna 4 (Acconto addizionale comunale 2013 versato): riportare l'importo indicato nel modello di pagamento F24 con il codice tributo 3843 e l'anno 2013 (versamento di acconto eseguito autonomamente).

Colonna 5 (Prima rata di acconto cedolare secca 2013): riportare in questa colonna:

- l'importo indicato nel punto 26 del CUD 2014 (acconto trattenuto con il modello 730/2013);
- l'importo indicato nel modello di pagamento F24 con il codice tributo 1840 e l'anno 2013 (versamento di acconto eseguito autonomamente).

Colonna 6 (Seconda o unica rata di acconto cedolare secca 2013): riportare in questa colonna:

- l'importo indicato nel punto 27 del CUD 2014 (acconto trattenuto con il modello 730/2013);
- l'importo indicato nel modello di pagamento F24 con il codice tributo 1841 e l'anno 2013 (versamento di acconto eseguito autonomamente).

Devono essere indicati anche gli acconti dell'Irpef e della cedolare secca che non sono stati versati per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. Al riguardo, vedere in Appendice la voce "Eventi eccezionali". L'importo di questi acconti sarà versato dal contribuente con le modalità e i termini che saranno previsti dall'apposito decreto per la ripresa della riscossione delle somme sospese.

Colonna 7 (Acconto Irpef 2013 terreni e frontalieri)

Questa colonna va compilata solo se lo scorso anno è stato presentato il modello Unico 2013 e l'acconto Irpef dovuto per l'anno 2013 è stato calcolato con le particolari modalità previste in presenza dei seguenti redditi percepiti nel 2012:

- redditi di terreni: redditi dominicale e agrario ulteriormente rivalutati del 15 per cento (oppure del 5 per cento nel caso di terreni posseduti e condotti da coltivatore diretto e imprenditore agricolo professionale);
 - redditi di lavoro dipendente prestato all'estero in zone di frontiera: reddito considerato al lordo della franchigia di esenzione di 6.700 euro.
- Nella colonna 7 indicare l'importo dell'acconto Irpef dovuto per l'anno 2013, calcolato secondo le regole sopra descritte.

La presente colonna non va compilata se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2013.

SEZIONE II - Altre ritenute subite

Rigo F2: indicare le altre ritenute subite.

Colonne 1, 2 e 3: indicare rispettivamente le ritenute Irpef a titolo d'acconto, le addizionali regionali e le addizionali comunali diverse da quelle indicate nei quadri C e D di questo modello 730/2014 (come ad esempio, quelle relative ai trattamenti assistenziali erogati dall'Inail ai titolari di redditi agrari e quelle effettuate nei confronti degli allevatori sui contributi corrisposti dall'Unire come incentivo all'allevamento).

Colonna 4: indicare il totale dell'addizionale regionale trattenuta che risulta dalla certificazione rilasciata da chi ha erogato somme per attività sportive dilettantistiche. La colonna deve essere compilata se è stato indicato il codice 7 nella colonna 1 del rigo D4;

Colonna 5: indicare il totale dell'addizionale comunale trattenuta che risulta dalla certificazione rilasciata da chi ha erogato somme per attività sportive dilettantistiche. La colonna deve essere compilata se è stato indicato il codice 7 nella colonna 1 del rigo D4;

Colonna 6: indicare le ritenute Irpef sui compensi percepiti dai lavoratori socialmente utili in regime agevolato. Queste informazioni si trovano nelle annotazioni del CUD 2014. Si rimanda alle indicazioni fornite con riferimento alla colonna 1 dei rigi da C1 a C3 per il codice 3.

Colonna 7: indicare l'addizionale regionale all'Irpef sui compensi percepiti dai lavoratori socialmente utili in regime agevolato. L'informazione si trova nelle annotazioni del CUD 2014. Si rimanda alle indicazioni fornite con riferimento alla colonna 1 dei rigi da C1 a C3 del quadro C per il codice 3.

SEZIONE III - Eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni



Per ulteriori informazioni vedere in Appendice la voce "Eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione".

Rigo F3 - Eccedenze dell'Irpef e della cedolare secca che risultano dalle precedenti dichiarazioni

Colonna 1: riportare l'eventuale credito Irpef che risulta dalla dichiarazione relativa ai redditi 2012, indicato nella colonna 4 del rigo RX1 del Mod. UNICO 2013 o nel punto 36 del CUD 2014 (credito Irpef non rimborsato dal sostituto), oppure nelle dichiarazioni degli anni precedenti se il contribuente, ricorrendo le condizioni di esonero, non ha presentato la dichiarazione per l'anno 2012.

In caso di comunicazione dell'Agenzia delle Entrate relativa al controllo della dichiarazione UNICO 2013 con la quale è stato evidenziato un credito diverso da quello dichiarato (rigo RX1 colonna 4):

- se il credito comunicato è maggiore dell'importo dichiarato, va riportato l'importo comunicato;
- se il credito comunicato (es: 800,00 euro) è inferiore all'importo dichiarato (es: 1.000,00 euro), bisogna riportare l'importo inferiore (nell'esempio 800,00 euro). Se a seguito della comunicazione, il contribuente ha versato con il Mod. F24 la differenza tra il credito dichiarato e il credito riconosciuto (nell'esempio 200,00 euro), deve essere indicato l'intero credito dichiarato (nell'esempio 1.000,00 euro).

Se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2013 ed è stato chiesto di utilizzare il credito che risulta dalla dichiarazione per il pagamento dell'Imu con il Mod. F24, ma tale credito non è stato utilizzato del tutto o in parte, va riportato in questa colonna 1 anche l'importo del credito Irpef indicato nel rigo 161 del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2013 (colonna 2 per il dichiarante, colonna 4 per il coniuge). Inoltre, nella colonna 2 di questo rigo F3 va indicato l'eventuale credito Irpef utilizzato in compensazione con il Mod. F24.

Riportare nella colonna 1 del rigo F3 anche l'importo indicato nella colonna 4 dei rigi RX12 e RX16 del modello Unico 2013, relativi rispettivamente all'eccedenza di imposta sostitutiva sull'incremento di produttività e all'eccedenza di contributo di solidarietà per i quali non è stato richiesto il rimborso nella precedente dichiarazione.

Colonna 2: indicare l'importo dell'eccedenza Irpef eventualmente utilizzato in compensazione con il modello F24. In questa colonna deve essere compreso anche l'eventuale maggior credito riconosciuto con comunicazione dell'Agenzia delle Entrate e ugualmente utilizzato in compensazione.

Colonna 3: indicare l'eventuale credito d'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria (quadro RT del Mod. UNICO 2013), riportato nella colonna 4 del rigo RX5 del Mod. UNICO 2013.

Colonna 4: indicare l'importo del credito d'imposta sostitutiva eventualmente utilizzato in compensazione con il modello F24.

Colonna 5: riportare l'eventuale credito di cedolare secca che risulta dalla dichiarazione relativa ai redditi 2012, indicato nella colonna 4 del rigo RX15 del Mod. UNICO 2013 o nel punto 39 del CUD 2014 (credito cedolare secca non rimborsato dal sostituto).

Se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2013 ed è stato chiesto di utilizzare il credito che risulta dalla dichiarazione per il pagamento dell'Imu con il Mod. F24, ma tale credito non è stato utilizzato del tutto o in parte, bisogna riportare in questa colonna 5 anche l'eventuale importo del credito di cedolare secca indicato nel rigo 164 del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2013 (colonna 2 per il dichiarante, colonna 4 per il coniuge), inoltre nella colonna 6 di questo rigo F3 va indicato l'eventuale credito utilizzato in compensazione con il Mod. F24.

Colonna 6: indicare l'importo dell'eccedenza di cedolare secca eventualmente utilizzato in compensazione con il modello F24.

Rigo F4 - Eccedenze delle addizionali regionale e comunale che risultano dalle precedenti dichiarazioni

Colonna 1: indicare il codice regione relativo al domicilio fiscale al 31 dicembre 2012. Questa indicazione è obbligatoria solo se sono compilate le successive colonne di questo rigo. Per il codice regione vedere in Appendice la voce "Tabella Codici Regione".

Colonna 2: riportare l'eventuale eccedenza dell'addizionale regionale all'Irpef che risulta dalla dichiarazione relativa ai redditi 2012, indicata nella colonna 4 del rigo RX2 del Mod. UNICO 2013 o nel punto 37 del CUD 2014 (credito addizionale regionale non rimborsato dal sostituto).

Se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2013 ed è stato chiesto di utilizzare il credito scaturente dalla dichiarazione per il pagamento dell'Imu con il Mod. F24, ma tale credito non è stato utilizzato del tutto o in parte, va riportato in questa colonna 2 anche l'importo del credito per addizionale regionale indicato nel rigo 162 del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2013 (colonna 2 per il dichiarante, colonna 4 per il coniuge). Inoltre, nella colonna 3 di questo rigo F4 va indicato l'eventuale credito per addizionale regionale utilizzato in compensazione con il Mod. F24.

Colonna 3: indicare l'eccedenza dell'addizionale regionale all'Irpef eventualmente utilizzata in compensazione con il modello F24.

Colonna 4: indicare il codice Comune relativo al domicilio fiscale al 1° gennaio 2012. Questa indicazione è obbligatoria solo se sono compilate le successive colonne di questo rigo. Per il codice comune vedere dopo l'Appendice l'elenco dei "Codici Catastali Comunali".

Colonna 5: riportare l'eventuale eccedenza dell'addizionale comunale all'Irpef che risulta dalla dichiarazione relativa ai redditi 2012, in-

dicata nella colonna 4 del rigo RX3 del Mod. UNICO 2013 o nel punto 38 del CUD 2014 (credito addizionale regionale non rimborsato dal sostituto).

Se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2013 ed è stato chiesto di utilizzare il credito che risulta dalla dichiarazione per il pagamento dell'Imu con il Mod. F24, ma tale credito non è stato utilizzato del tutto o in parte, va riportato in questa colonna 5 anche l'importo del credito per addizionale comunale indicato nel rigo 163 del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2013 (colonna 2 per il dichiarante, colonna 4 per il coniuge). Inoltre, nella colonna 6 di questo rigo F4 va indicato l'eventuale credito per addizionale comunale utilizzato in compensazione con il Mod. F24;

Colonna 6: indicare l'eccedenza dell'addizionale comunale all'Irpef eventualmente utilizzata in compensazione con il modello F24.

SEZIONE IV - Ritenute e acconti sospesi per eventi eccezionali

Rigo F5: indicare le ritenute e gli acconti sospesi per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali.

Colonna 1: indicare il codice dell'evento riportato in Appendice alla voce "Eventi eccezionali", per il quale si è usufruito della sospensione delle ritenute e/o degli acconti che vanno indicati nelle colonne successive.

Colonna 2: indicare le ritenute e gli acconti Irpef sospesi, risultanti dai punti 14 e 23 del CUD 2014.

Colonna 3: indicare l'addizionale regionale all'Irpef sospesa, risultante dal punto 15 del CUD 2014.

Colonna 4: indicare l'addizionale comunale all'Irpef sospesa (saldo e acconto), risultante dai punti 17 e 18 del CUD 2014.

Colonna 5: indicare l'imposta sostitutiva per l'incremento della produttività sospesa, risultante dal punto 28 del CUD 2014.

Colonna 6: indicare l'acconto della cedolare secca sospeso, risultante dal punto 28 del CUD 2014.

Colonna 7: indicare il contributo di solidarietà sospeso, risultante dal punto 138 del CUD 2014.



Per ulteriori informazioni vedere in Appendice la voce "Eventi eccezionali".

SEZIONE V - Misura degli acconti per l'anno 2014 e rateazione del saldo 2013

Rigo F6: questo rigo deve essere compilato se si ritiene di non dover versare o di versare in misura inferiore a quanto calcolato da chi presta assistenza fiscale gli acconti dell'Irpef (colonna 1 o colonna 2), dell'addizionale comunale (colonna 3 o colonna 4) e della cedolare secca (colonna 5 o colonna 6) per l'anno 2014. Questa eventualità può verificarsi ad esempio per effetto di oneri sostenuti o per il venir meno di redditi. Inoltre se il contribuente chiede di rateizzare il versamento di quanto eventualmente dovuto a saldo per il 2013 deve compilare la colonna 7.

Colonna 1: barrare la casella se si ritiene di non dover versare alcuna somma a titolo di acconto Irpef per il 2014.

Colonna 2: indicare la minore somma che deve essere trattenuta dal sostituto d'imposta se si ritiene che sia dovuto un minore acconto Irpef per il 2014 (in questo caso non deve essere barrata la casella di colonna 1).

Colonna 3: barrare la casella se si ritiene di non dover versare alcuna somma a titolo di acconto dell'addizionale comunale per il 2014.

Colonna 4: indicare la minore somma che deve essere trattenuta dal sostituto d'imposta se si ritiene che sia dovuto un minore acconto dell'addizionale comunale per il 2014 (in questo caso non deve essere barrata la casella di colonna 3).

Colonna 5: barrare la casella se si ritiene di non dover versare alcuna somma a titolo di acconto della cedolare secca per il 2014.

Colonna 6: indicare la minore somma che deve essere trattenuta dal sostituto d'imposta se si ritiene che sia dovuto un minore acconto della cedolare secca per il 2014 (in questo caso non deve essere barrata la casella di colonna 5).

Colonna 7: indicare il numero delle rate compreso tra 2 e 5 (massimo 4 per i pensionati), in cui si vuole frazionare il versamento delle seguenti somme eventualmente dovute:

- per il 2013: saldo dell'Irpef, delle addizionali regionale e comunale e della cedolare secca;
- per il 2014: prima rata di acconto Irpef, acconto dell'addizionale comunale, prima rata di acconto della cedolare secca;
- acconto del 20 per cento sui redditi soggetti a tassazione separata, imposta sostitutiva sull'incremento della produttività, contributo di solidarietà.

Il sostituto d'imposta che effettua le operazioni di conguaglio calcolerà gli interessi dovuti per la rateazione, pari allo 0,33 per cento mensile.

SEZIONE VI - Soglie di esenzione addizionale comunale

Questa sezione deve essere compilata solo dai contribuenti che risiedono in uno dei comuni che hanno stabilito, con riferimento all'addizionale comunale dovuta per il 2013 e/o per il 2014, una soglia di esenzione in presenza di particolari condizioni che non possono essere ricavate dai dati presenti nel modello di dichiarazione (ad esempio la composizione del nucleo familiare o l'ISEE - indicatore situazione economica equivalente) e che si trovano nelle condizioni previste dalla delibera che ha stabilito la soglia di esenzione. Le esenzioni deliberate dai Comuni sono consultabili sul sito "www.finanze.gov.it" ("fiscaltà locale, addizionale comunale all'IRPEF").

Con la compilazione del rigo F7 e/o del rigo F8 il contribuente attesta il possesso dei requisiti previsti dalla delibera comunale per usufruire dell'agevolazione prevista.

Rigo F7: indicare nella colonna 1 del rigo l'importo della soglia di esenzione deliberata dal comune con riferimento all'anno 2013. Nella colonna 2 va indicato il codice "1" in presenza di un'esenzione non collegata con il reddito imponibile o il codice "2" in presenza di altre agevolazioni. Le due colonne sono tra loro alternative.

Rigo F8: indicare nella colonna 1 del rigo l'importo della soglia di esenzione deliberata dal comune con riferimento all'anno 2014. Nella colonna 2 va indicato il codice "1" in presenza di un'esenzione non collegata con il reddito imponibile o il codice "2" in presenza di altre agevolazioni. Le due colonne sono tra loro alternative.

SEZIONE VII - Dati da indicare nel Mod. 730 integrativo

Questa sezione è riservata solo ai contribuenti che presentano il Mod. 730/2014 integrativo e che hanno indicato il codice '1' nella casella "730 integrativo" presente nel frontespizio.

Rigo F9 - Crediti rimborsati dal sostituto

Colonna 1: indicare l'importo del credito Irpef rimborsato dal sostituto d'imposta che risulta dal prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2014 originario. In particolare, il dichiarante deve riportare l'importo del rigo 91, colonna 5, del 730-3/2014. Se la dichiarazione originaria è stata

presentata in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, bisogna riportare in questa colonna l'importo del rigo 111, colonna 5, del 730-3/2014.

Colonna 2: indicare l'importo del credito relativo all'addizionale regionale all'Irpef rimborsato dal sostituto d'imposta che risulta dal prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2014 originario. In particolare, il dichiarante deve riportare l'importo del rigo 92, colonna 5, del 730-3/2014. Se la dichiarazione originaria è stata presentata in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, bisogna riportare in questa colonna l'importo del rigo 112, colonna 5, del 730-3/2014.

Colonna 3: indicare l'importo del credito relativo all'addizionale comunale all'Irpef rimborsato dal sostituto d'imposta che risulta dal prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2014 originario. In particolare, il dichiarante deve riportare l'importo del rigo 93, colonna 5, del 730-3/2014. Se la dichiarazione originaria è stata presentata in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, bisogna riportare in questa colonna l'importo del rigo 113, colonna 5, del 730-3/2014.

Colonna 4: indicare l'importo del credito relativo alla cedolare secca sulle locazioni rimborsato dal sostituto d'imposta che risulta dal prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2014 originario. In particolare, il dichiarante deve riportare l'importo del rigo 99, colonna 5, del 730-3/2014. Se la dichiarazione originaria è stata presentata in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, bisogna riportare in questa colonna l'importo del rigo 119, colonna 5, del 730-3/2014.

Rigo F10 (Crediti utilizzati con il Mod. F24 per il versamento di altre imposte)

Colonna 1: indicare l'ammontare del credito Irpef, riportato nella colonna 4 del rigo 91 (o nella colonna 4 del rigo 111 per il coniuge dichiarante) del Mod. 730-3/2014 originario che, entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo, è stato utilizzato in compensazione con il Mod. F24 per il versamento di altre imposte. Ad esempio se nella colonna 4 del rigo 91 del Mod. 730-3/2014 originario è indicato un credito Irpef di 100 euro ma entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo il credito utilizzato in compensazione è pari a 60 euro, occorre riportare in questa colonna 4 l'importo di 60 euro.

Colonna 2: indicare l'ammontare del credito di addizionale regionale, riportato nella colonna 4 del rigo 92 (o nella colonna 4 del rigo 112 per il coniuge dichiarante) del Mod. 730-3/2014 originario che, entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo, è stato utilizzato in compensazione con il Mod. F24 per il versamento di altre imposte.

Colonna 3: indicare l'ammontare del credito di addizionale comunale, riportato nella colonna 4 del rigo 93 (o nella colonna 4 del rigo 113 per il coniuge dichiarante) del Mod. 730-3/2014 originario che, entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo, è stato utilizzato in compensazione con il Mod. F24 per il versamento di altre imposte.

Colonna 4: indicare l'ammontare del credito di cedolare secca sulle locazioni, riportato nella colonna 4 del rigo 99 (o nella colonna 4 del rigo 119 per il coniuge dichiarante) del Mod. 730-3/2014 originario che, entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo, è stato utilizzato in compensazione con il Mod. F24 per il versamento di altre imposte.

SEZIONE VIII - Altri Dati

Rigo F11 (Detrazioni incapienti rimborsate): deve essere compilato dai contribuenti ai quali il sostituto d'imposta ha rimborsato per l'anno 2013 delle somme per detrazioni che non hanno trovato capienza nell'imposta lorda.

Colonna 1: indicare il credito riconosciuto dal sostituto d'imposta per l'ulteriore detrazione per figli a carico che non ha trovato capienza nell'imposta lorda, risultante dal punto 104 del CUD 2014 (*"Credito riconosciuto per famiglie numerose"*).

Colonna 2: indicare il credito riconosciuto dal sostituto d'imposta con riferimento alla detrazione per canoni di locazione che non ha trovato capienza nell'imposta lorda, risultante dal punto 110 del CUD 2014 (*"Credito riconosciuto per canoni di locazione"*).

Rigo F12 (Restituzione bonus): deve essere compilato solo da coloro che hanno percepito senza averne diritto il "bonus fiscale", con riferimento ai redditi posseduti nell'anno 2006, o il "bonus straordinario", con riferimento al reddito complessivo del nucleo familiare relativo all'anno 2007 o 2008.

Colonna 1: indicare l'importo relativo al "bonus fiscale", fruito con riferimento ai redditi posseduti nell'anno 2006 (art. 44 del D.L. 1° ottobre 2007 n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222).

Colonna 2: indicare l'importo relativo al "bonus straordinario", fruito con riferimento al reddito complessivo del nucleo familiare relativo all'anno 2007 o 2008 (art. 1 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185).

Rigo F13 - Pignoramento presso terzi: in questo rigo devono essere riportati i dati relativi alle ritenute subite in relazione ai redditi percepiti tramite procedura di pignoramento presso terzi.

Il creditore pignoratizio, infatti, è tenuto a indicare nella dichiarazione dei redditi i redditi percepiti e le ritenute subite da parte del terzo erogatore anche se si tratta di redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva. Le ritenute subite saranno scomputate dall'imposta risultante dalla dichiarazione.

Le somme percepite a seguito della procedura di pignoramento presso terzi vanno indicate nel relativo quadro di riferimento (ad es. se si tratta di redditi di lavoro dipendente questi vanno riportati nel quadro C).

Le ritenute subite devono invece essere indicate esclusivamente in questo rigo (anziché nel quadro di riferimento del reddito) insieme alla tipologia del reddito percepito tramite pignoramento presso terzi.

In particolare, nel rigo F13 indicare:

■ nella colonna 1 (tipo di reddito), uno dei seguenti codici relativi alla tipologia di reddito percepito tramite pignoramento presso terzi e riportato nel modello 730/2014:

- '1' reddito di terreni;
- '2' reddito di fabbricati;
- '3' reddito di lavoro dipendente;
- '4' reddito di pensione;
- '5' redditi di capitale;
- '6' redditi diversi;

■ nella colonna 2 (ritenute), l'ammontare delle ritenute subite da parte del terzo erogatore in relazione al tipo di reddito indicato in colonna 1.

Nel caso di redditi soggetti a tassazione separata (ad es. trattamento di fine rapporto e arretrati di lavoro dipendente), a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva i contribuenti che presentano il modello 730 devono presentare anche il quadro RM del modello UNICO Persone fisiche 2014, compilando l'apposita sezione relativa al pignoramento presso terzi.

Nel caso di redditi da assoggettare a tassazione ordinaria, percepiti tramite procedura di pignoramento presso terzi, che non sono compresi nel modello 730, i contribuenti sono tenuti a presentare il modello UNICO Persone fisiche 2014, compilando l'apposita sezione del quadro RM.

10. QUADRO G - Crediti d'imposta

In questo quadro vanno indicati:

- i crediti d'imposta relativi ai fabbricati;
- il credito d'imposta per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione;
- il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero;
- il credito d'imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo;
- il credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione;
- il credito d'imposta per le mediazioni.

SEZIONE I - Crediti d'imposta relativi ai fabbricati

In questa sezione devono essere indicati il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa e quello per i canoni di locazione non percepiti.

Rigo G1 - Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa: deve essere compilato dai contribuenti che hanno maturato un credito d'imposta a seguito del riacquisto della prima casa.

Questo rigo non deve essere compilato da coloro che hanno già utilizzato il credito di imposta:

- per ridurre l'imposta di registro dovuta sull'atto di acquisto agevolato che lo determina;
- per ridurre le imposte di registro, ipotecarie e catastali, oppure le imposte sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito.

Colonna 1 (Residuo precedente dichiarazione): riportare il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa che non ha trovato capienza nell'imposta che risulta dalla precedente dichiarazione, indicato nel rigo 131 del prospetto di liquidazione (mod. 730-3) del mod. 730/2013, o nel rigo RN43, col. 2, del Mod. UNICO PF 2013.



Per individuare le condizioni per fruire dei benefici sulla prima casa si rimanda alle informazioni contenute nelle "Guide fiscali" reperibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Colonna 2 (Credito anno 2013): indicare il credito d'imposta maturato nel 2013. L'importo del credito è pari all'imposta di registro o all'IVA pagata per il primo acquisto agevolato; in ogni caso questo importo non può essere superiore all'imposta di registro o all'IVA dovuta in relazione al secondo acquisto.

Il credito d'imposta spetta quando ricorrono le seguenti condizioni:

- l'immobile è stato acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2013 e la data di presentazione della dichiarazione dei redditi;
- l'acquisto è stato effettuato entro un anno dalla vendita di un altro immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa;
- i contribuenti interessati non sono decaduti dal beneficio prima casa.

Si precisa che il credito d'imposta spetta anche a coloro che hanno acquistato l'abitazione da imprese costruttrici sulla base della normativa vigente fino al 22 maggio 1993 (e che quindi non hanno formalmente usufruito delle agevolazioni per la "prima casa"), purché dimostrino che alla data di acquisto dell'immobile ceduto erano comunque in possesso dei requisiti necessari in base alla normativa vigente in materia di acquisto della c.d. "prima casa", e questa circostanza risulti nell'atto di acquisto dell'immobile per il quale il credito è concesso.

Colonna 3 (Credito compensato nel mod. F24): riportare il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione del 730/2014.

Rigo G2 - Credito d'imposta per i canoni di locazione non percepiti: indicare il credito d'imposta spettante per le imposte versate sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo scaduti e non percepiti, come risulta accertato nel provvedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità. In proposito vedere in Appendice la voce "Credito d'imposta per canoni di locazione non percepiti".

SEZIONE II - Credito d'imposta per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione

I contribuenti che aderiscono alle forme pensionistiche complementari possono richiedere, per determinate esigenze (ad esempio spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni e acquisto della prima casa), un'anticipazione delle somme relative alla posizione individuale maturata. Sulle somme anticipate è applicata una ritenuta a titolo d'imposta.

Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente, in qualsiasi momento mediante contribuzioni anche annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro. Tale versamento contributivo ha lo scopo di ricostituire la posizione individuale esistente all'atto dell'anticipazione. La reintegrazione può avvenire in unica soluzione o mediante contribuzioni periodiche.

Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

Chi aderisce deve rendere un'espressa dichiarazione al fondo con la quale dispone se e per quale somma la contribuzione debba intendersi come reintegro. La comunicazione deve essere resa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è effettuato il reintegro. Il credito d'imposta spetta solo con riferimento alle somme qualificate come reintegro nel senso sopra descritto. Per approfondimenti si vedano il D. Lgs. n. 252/2005 e la circolare n. 70/2007 dell'Agenzia delle Entrate.

Rigo G3

Colonna 1 (Anno anticipazione) Indicare l'anno in cui è stata percepita l'anticipazione delle somme relative alla posizione contributiva individuale maturata.

Colonna 2 (Reintegro totale/parziale): indicare uno dei seguenti codici relativi alla misura del reintegro:

- codice 1 se l'anticipazione è stata reintegrata totalmente;
- codice 2 se l'anticipazione è stata reintegrata solo in parte.

Colonna 3 (Somma reintegrata): indicare l'importo che è stato versato nel 2013 per reintegrare l'anticipazione percepita.

Colonna 4 (Residuo precedente dichiarazione): indicare il credito d'imposta che non ha trovato capienza nell'imposta che risulta dalla precedente dichiarazione, indicato nel rigo 134 del prospetto di liquidazione (mod. 730-3) del mod. 730/2013 o nel rigo RN43, col. 4, del Mod. UNICO PF 2013.

Colonna 5 (Credito): indicare l'importo del credito d'imposta spettante con riferimento alla somma reintegrata.

Colonna 6 (di cui compensato in F24): indicare il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione.

SEZIONE III - Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero

Questa sezione è riservata ai contribuenti che hanno percepito redditi in un Paese estero nel quale sono state pagate imposte a titolo definitivo per le quali chi presta l'assistenza fiscale può riconoscere un credito d'imposta. Si considerano pagate a titolo definitivo le imposte che non possono essere più rimborsate. Pertanto, non vanno indicate in questo rigo, ad esempio, le imposte pagate in acconto o in via provvisoria e quelle per le quali è prevista la possibilità di rimborso totale o parziale.

Le imposte da indicare in questa sezione sono quelle divenute definitive a partire dal 2013 (se non sono state già indicate nella dichiarazione precedente) fino al termine di presentazione del 730/2014, anche se riferite a redditi percepiti negli anni precedenti.

Rigo G4

Colonna 1 (Codice Stato estero): indicare il codice dello Stato estero nel quale è stato prodotto il reddito, rilevabile dalla tabella n. 10 presente in Appendice.

Colonna 2 (Anno): indicare l'anno d'imposta in cui è stato prodotto il reddito all'estero. Se il reddito è stato prodotto nel 2013 indicare "2013".

Colonna 3 (Reddito estero): indicare il reddito prodotto all'estero che ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia. Se questo è stato prodotto nel 2013 va riportato il reddito già indicato nei quadri C e D del 730/2014 per il quale compete il credito. In questo caso non devono essere compilate le colonne 5, 6, 7, 8 e 9 del rigo G4. Per i redditi del quadro C certificati nel CUD 2014 o nel CUD 2013 l'importo da indicare è rilevabile dalle annotazioni della stessa certificazione.

Colonna 4 (Imposta estera): indicare le imposte pagate all'estero divenute definitive a partire dal 2013 e fino alla data di presentazione del 730/2014 per le quali non si è già usufruito del relativo credito d'imposta nelle precedenti dichiarazioni. Ad esempio, se per redditi prodotti all'estero nel 2011 nello Stato A, è stata pagata un'imposta complessiva di 300 euro, diventata definitiva per 200 euro entro il 31/12/2012 (già riportata nel rigo G4 del modello 730/2013) e per 100 euro entro il 31/12/2013, nella colonna 4 di questo rigo G4 deve essere indicato l'importo di 100 euro, relativo alla sola imposta divenuta definitiva nel 2013. Per i redditi del quadro C certificati nel CUD 2014 (o nel CUD 2013) l'importo da indicare è rilevabile dalle annotazioni della stessa certificazione. Si precisa che se il reddito prodotto all'estero ha concorso solo in parte alla formazione del reddito complessivo in Italia anche l'imposta estera va ridotta in misura corrispondente.

Colonna 5 (Reddito complessivo): indicare il reddito complessivo relativo all'anno d'imposta indicato in colonna 2, aumentato eventualmente dei crediti d'imposta sui fondi comuni e dei crediti d'imposta sui dividendi (se ancora in vigore nell'anno di produzione del reddito). Per l'anno 2012 l'importo è dato dal risultato della seguente formula: rigo RN1 (col. 2 – col. 3) + col. 5 del Mod. UNICO PF 2013 o dal rigo 11 del mod. 730-3/2013.

Colonna 6 (Imposta lorda): indicare l'imposta lorda italiana relativa all'anno d'imposta riportato in colonna 2. Per l'anno 2012 il dato si trova nel rigo RN5 del Mod. UNICO PF 2013 o nel rigo 16 del Mod. 730-3/2013.

Colonna 7 (Imposta netta): indicare l'imposta netta italiana relativa all'anno d'imposta indicato in colonna 2. Per l'anno 2012 il dato si trova nel rigo RN26 del Mod. UNICO PF 2013 o nel rigo 51 del Mod. 730-3/2013.

Colonna 8 (Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni): indicare il credito eventualmente già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni relativo ai redditi prodotti all'estero nell'anno indicato in colonna 2, indipendentemente dallo Stato estero di riferimento. Pertanto, può essere necessario compilare questa colonna se nelle precedenti dichiarazioni dei redditi è stato compilato il rigo relativo al credito d'imposta per redditi prodotti all'estero (quadro G, rigo G4 del Mod. 730/2013 o del Mod. 730/2012 o quadro CR, Sez. I del Mod. UNICO PF 2013 o del Mod. UNICO PF 2012).

- Contribuenti che hanno usufruito del credito d'imposta per redditi prodotti nell'anno indicato in col. 2 nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2012

I contribuenti che hanno presentato lo scorso anno il modello 730/2013 devono compilare questa colonna se l'anno indicato in colonna 2 corrisponde a quello indicato in colonna 2 del rigo G4 della precedente dichiarazione. In questo caso, riportare in questa colonna l'importo, relativo allo stesso anno di produzione del reddito, indicato nella colonna 2 "Totale credito utilizzato" del rigo 145 (o 146 per il coniuge dichiarante) del mod. 730-3/2013.

I contribuenti che hanno presentato lo scorso anno il modello UNICO PF 2013 devono compilare questa colonna se l'anno indicato in colonna 2 corrisponde a quello indicato in colonna 2 dei rigi da CR1 a CR4 del modello UNICO PF 2013. In questo caso riportare in questa colonna l'importo, relativo allo stesso anno di produzione del reddito, indicato nella colonna 4 dei rigi CR5 o CR6 del mod. UNICO PF 2013.

Colonna 9 (Credito relativo allo Stato estero indicato in col. 1): indicare il credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni per redditi prodotti nello stesso anno indicato in colonna 2 e nello Stato estero indicato in colonna 1.

L'importo da riportare in questa colonna è già compreso in quello di colonna 8. Di conseguenza, la colonna 9 non va compilata se non risulta compilata la colonna 8.

La compilazione di questa colonna è necessaria quando l'imposta complessivamente pagata in uno Stato estero è diventata definitiva in diversi anni di imposta e pertanto si è usufruito del relativo credito d'imposta in dichiarazioni relative ad anni di imposta diversi.

Nel caso ipotizzato nell'esempio che segue:

Stato estero	Anno di produzione del reddito	Reddito prodotto all'estero	Imposta estera		
			Imposta pagata all'estero	di cui resasi definitiva nel corso del 2012	di cui resasi definitiva nel corso del 2013
A	2012	1.000	350	200	150

l'importo da indicare nella colonna 9 è di 200 euro, pari al credito utilizzato nella dichiarazione relativa ai redditi del 2012 per la parte d'imposta divenuta definitiva.

Credito già utilizzato nel mod. 730/2013

Se nella dichiarazione mod. 730/2013 è stato compilato un rigo G4 nel quale sono stati indicati uno Stato estero e un anno di produzione identici a quelli riportati in questo rigo G4, l'importo da riportare nella colonna 9 è indicato nel rigo 145 (o 146 per il coniuge) del mod. 730-3/2013, relativo allo stesso anno di produzione del reddito, colonna 4 o 6 "Credito utilizzato", riferita al medesimo Stato estero.

Se i redditi sono stati prodotti in Stati differenti, per ognuno di questi è necessario compilare un distinto modello. Analogamente occorre procedere se le imposte pagate all'estero sono relative a redditi prodotti in anni diversi.

SEZIONE IV - Credito d'imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo

Questa sezione è riservata ai contribuenti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo ai quali è stato riconosciuto, a seguito di apposita domanda presentata al Comune del luogo dove è situato l'immobile, un credito d'imposta per le spese sostenute per gli interventi di riparazione o ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti, oppure per l'acquisto di una nuova abitazione principale equivalente a quella distrutta.

Rigo G5 - Abitazione principale: il credito d'imposta riconosciuto per l'abitazione principale è utilizzabile in 20 quote costanti relative all'anno in cui la spesa è stata sostenuta e ai successivi anni.

Si precisa che se il credito è stato riconosciuto per la ricostruzione sia dell'abitazione principale sia delle parti comuni dell'immobile, devono essere compilati due distinti righi, utilizzando un quadro aggiuntivo.

Colonna 1 (Codice fiscale): indicare il codice fiscale della persona che ha presentato, anche per conto del dichiarante, la domanda per l'accesso al contributo. La colonna non va compilata se la domanda è stata presentata dal dichiarante. Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali va indicato il codice fiscale del condominio. Per gli interventi su unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa va indicato il codice fiscale della cooperativa.

Colonna 2 (Numero rata): indicare il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2013.

Colonna 3 (Totale credito): indicare l'importo del credito d'imposta riconosciuto per gli interventi di riparazione o ricostruzione dell'abitazione principale danneggiata o distrutta, oppure per l'acquisto di una nuova abitazione equivalente all'abitazione principale distrutta.

Colonna 4 (Residuo precedente dichiarazione): riportare il credito d'imposta per l'acquisto dell'abitazione principale che non ha trovato capienza nell'imposta che risulta dalla precedente dichiarazione, indicato nel rigo 133 del prospetto di liquidazione (mod. 730-3) del mod. 730/2013, o quello indicato nel rigo RN43, col. 6, del Mod. UNICO PF 2013. Se il credito d'imposta è stato riconosciuto per la ricostruzione sia dell'abitazione principale sia delle parti comuni dell'immobile, il credito residuo derivante dalla precedente dichiarazione va riportato esclusivamente nel primo modulo compilato.

Si fa presente che se la quota del credito spettante per l'anno d'imposta 2013 è superiore all'imposta netta, chi presta l'assistenza fiscale riporterà nel rigo 133 del mod. 730-3 l'ammontare del credito che non ha trovato capienza e che potrà essere utilizzato dal contribuente nella successiva dichiarazione dei redditi.

Rigo G6 - Altri immobili: per gli interventi riguardanti immobili diversi dall'abitazione principale spetta un credito d'imposta da ripartire, a scelta del contribuente in 5 o in 10 quote costanti.

Se è stato riconosciuto il credito con riferimento a più immobili deve essere compilato un rigo per ciascun immobile utilizzando quadri aggiuntivi. Il credito spetta nel limite complessivo di 80.000 euro.

Colonna 1 (Impresa/professione): barrare la casella se l'immobile locato per il quale è stato riconosciuto il credito è adibito all'esercizio d'impresa o della professione.

Colonna 2 (Codice fiscale): indicare il codice fiscale di chi ha presentato, anche per conto del dichiarante, la domanda per l'accesso al contributo. Si rimanda ai chiarimenti forniti con le istruzioni alla colonna 1 del rigo G5.

Colonna 3 (Numero rata): indicare il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2013.

Colonna 4 (Rateazione): indicare il numero di quote (5 o 10) in cui si è scelto di ripartire il credito d'imposta.

Colonna 5 (Totale credito): indicare l'importo del credito d'imposta riconosciuto per gli interventi di riparazione o ricostruzione dell'immobile diverso dall'abitazione principale danneggiato o distrutto.

Chi presta l'assistenza fiscale riconoscerà la quota di credito che spetta per l'anno d'imposta 2013 nei limiti dell'imposta netta.

SEZIONE V - Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione

Rigo G7: indicare l'importo residuo relativo al credito d'imposta istituito dall'articolo 1, commi da 539 a 547, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 a favore dei datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008, hanno incrementato il numero di lavoratori dipendenti (ad esempio colf e badanti) con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree svantaggiate delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise.

Colonna 1 (Residuo precedente dichiarazione): indicare il credito d'imposta residuo che è riportato nel rigo 132 del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2013, o quello indicato nel rigo RN43, col. 3, del quadro RN del Mod. UNICO PF 2013.

Colonna 2 (Credito compensato nel mod. F24): indicare il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione di questa dichiarazione.

SEZIONE VI - Credito d'imposta mediazioni per la conciliazione di controversie civili e commerciali

Per le parti che si sono avvalse della mediazione (attività svolta da un terzo imparziale per la risoluzione di una controversia civile o commerciale) è riconosciuto un credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione (art. 20 decreto legislativo 5 marzo 2010, n. 28). In caso di successo della mediazione, detto credito è riconosciuto entro il limite di 500,00 euro. In caso di insuccesso il credito è ridotto della metà.

L'importo del credito d'imposta spettante risulta dalla comunicazione trasmessa all'interessato dal Ministero della giustizia entro il 30 maggio di ciascun anno.

Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a partire dalla data di ricevimento della predetta comunicazione.

Il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione con il modello F24 oppure, da parte dei contribuenti non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi.

Il credito d'imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi.

Rigo G8

Colonna 1 (Residuo precedente dichiarazione): indicare il credito d'imposta che non ha trovato capienza nell'imposta che risulta dalla precedente dichiarazione e che riportato nel rigo 135 del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2013, o quello indicato nel rigo RN43, col.5, del quadro RN del Mod. UNICO PF 2013.

Colonna 2 (Credito anno 2013): riportare l'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione ricevuta dal Ministero della giustizia relativa alle mediazioni concluse nell'anno 2013.

Colonna 3 (di cui compensato in F24): indicare il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione.

11. QUADRO I - Imposte da compensare

Questo quadro può essere compilato dal contribuente che sceglie di utilizzare l'eventuale credito che risulta dal modello 730/2014 per pagare le imposte dovute nel 2014, mediante compensazione nel mod. F24.

Da quest'anno è possibile utilizzare il credito che risulta dal modello 730, mediante la compensazione nel modello F24, per pagare oltre che l'Imu dovuta per l'anno 2014, anche le altre imposte che possono essere versate con il modello F24 (Legge di stabilità 2014, art. 1, comma 617).

In conseguenza di questa scelta il contribuente, nel mese di luglio o agosto, non otterrà il rimborso corrispondente alla parte del credito che ha chiesto di compensare per pagare le altre imposte.

Per utilizzare in compensazione il credito che risulta dal 730, il contribuente deve compilare e presentare alla banca o all'ufficio postale il modello di pagamento F24 anche se, per effetto della compensazione eseguita, il saldo finale è uguale a zero.

Il presente quadro può essere compilato anche nel caso di modello 730 presentato dai lavoratori dipendenti privi di un sostituto d'imposta che possa effettuare il conguaglio.

Da quest'anno per utilizzare in compensazione un credito di importo superiore a 15.000 euro è necessario richiedere l'apposizione del visto di conformità (Legge di stabilità 2014, art. 1, comma 574).

Rigo I1

Nella casella 1 indicare l'ammontare delle imposte che si intende versare con il modello F24 utilizzando il credito che risulta dal Mod. 730. Se dalla dichiarazione risulta un credito superiore all'importo indicato nella casella 1, la parte eccedente del credito sarà rimborsata dal sostituto d'imposta; se, invece, il credito che risulta dalla dichiarazione è inferiore all'importo indicato nella casella 1, il contribuente potrà utilizzare il credito in compensazione, ma sarà tenuto a versare la differenza (sempre con il mod. F24).

In alternativa alla compilazione della casella 1, è possibile barrare la casella 2 se si intende utilizzare in compensazione con il modello F24 l'intero importo del credito che risulta dalla dichiarazione per il versamento delle altre imposte. In questo caso l'intero credito non sarà rimborsato dal sostituto d'imposta.

L'importo del credito che può effettivamente essere utilizzato in compensazione per il pagamento delle altre imposte (importo che potrebbe non coincidere con quello indicato nel quadro I) è riportato nel prospetto Mod. 730-3/2014 consegnato al contribuente da chi presta l'assistenza, in particolare nei righi da 191 a 197 (da 211 a 217 per il coniuge).

In questi righi sono riportate anche le informazioni relative al codice tributo, all'anno di riferimento, al codice regione e al codice comune, da utilizzare per la compilazione del modello F24.

In caso di presentazione della dichiarazione in forma congiunta, i coniugi possono scegliere autonomamente se e in quale misura utilizzare il credito che risulta dalla liquidazione della propria dichiarazione per il pagamento dell'Imu dovuta da ciascuno di essi. Pertanto, non è consentito utilizzare il credito di un coniuge per il pagamento dell'Imu dovuta dall'altro coniuge.

In caso di presentazione del modello 730 integrativo, il contribuente che nel modello 730 originario ha compilato il quadro I e che, entro la data di presentazione del modello 730 integrativo, ha già utilizzato in compensazione nel modello F24 il credito che risulta dalla dichiarazione originaria, deve indicare nel quadro I del modello 730 integrativo un importo non inferiore al credito già utilizzato in compensazione. Il contribuente che, invece, non ha compilato il quadro I nel modello 730 originario, oppure pur avendolo compilato non ha utilizzato il credito che risulta dalla dichiarazione originaria, può non compilare o compilare anche in modo diverso il quadro I del modello integrativo.

12. Firma della dichiarazione

Questo riquadro contiene:

- la casella dove indicare il numero dei modelli compilati. Se sono stati compilati moduli ulteriori rispetto al Modello base, seguire le istruzioni fornite nel paragrafo "Modelli aggiuntivi", parte II, capitolo 7;
- la casella da barrare nel caso in cui si intenda richiedere al Caf o al professionista abilitato di essere informato su eventuali comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate relative a irregolarità nella liquidazione della dichiarazione presentata. Nel caso di dichiarazione congiunta l'eventuale scelta deve essere effettuata da entrambi i coniugi. Chi presenta la dichiarazione per conto di altri può barrare la casella indifferentemente in uno dei due modelli 730. Il Caf o il professionista deve informare il contribuente di volere o meno effettuare tale servizio utilizzando le apposite caselle della ricevuta Mod. 730-2 e nel prospetto di liquidazione deve barrare la casella posta in alto per comunicare tale decisione all'Agenzia delle Entrate;
- lo spazio riservato alla sottoscrizione della dichiarazione.

■ **Abbreviazioni**

Art.	Articolo
A.s.l.	Azienda Sanitaria Locale
Caf	Centri di Assistenza Fiscale
c.c.	Codice Civile
Cud	Certificazione unificata dei dipendenti
D.L.	Decreto legge
D.Lgs.	Decreto legislativo
D.M.	Decreto Ministeriale
D.P.C.M.	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
D.P.R.	Decreto del Presidente della Repubblica
G.U.	Gazzetta Ufficiale
Ici	Imposta comunale sugli immobili
Imu	Imposta municipale unica
Ires	Imposta sul reddito delle società
Irpef	Imposta sui redditi delle persone fisiche
Iva	Imposta sul valore aggiunto
Lett.	Lettera
L.	Legge
Mod.	Modello
n.	Numero
S.O.	Supplemento ordinario
Tuir	Testo unico delle imposte sui redditi
UE	Unione Europea

■ **Adozione di minori stranieri**

È deducibile il 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri certificate nell'ammontare complessivo dall'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nell'art. 3 della legge 476 del 1998.

L'albo degli enti autorizzati è stato approvato dalla Commissione per le adozioni internazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri con delibera del 18 ottobre 2000, pubblicata sul S.O. n. 179 alla G.U. n. 255 del 31 ottobre 2000 e successive modificazioni. L'albo degli enti autorizzati è, comunque, consultabile sul sito Internet www.commissioneadozioni.it.

Si precisa che tra le spese deducibili sono comprese anche quelle riferibili all'assistenza che gli adottanti hanno ricevuto, alla legalizzazione o traduzione dei documenti, alla richiesta di visti, ai trasferimenti, al soggiorno all'estero, all'eventuale quota associativa nel caso in cui la procedura sia stata curata da enti, ad altre spese documentate finalizzate all'adozione del minore. Le spese sostenute in valuta estera devono essere convertite seguendo le indicazioni riportate nel par. 3 della parte II delle istruzioni.

■ **Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura**

L'art. 14, comma 3, della L. 15 dicembre 1998, n. 441, modificato dall'art. 66 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, prevede che non si applica, ai soli fini delle imposte sui redditi, la rivalutazione dei redditi dominicali e agrari (prevista rispettivamente nella misura dell'80 per cento e del 70 per cento) per i periodi d'imposta durante i quali i terreni sono concessi in affitto per usi agricoli, con contratti di durata non inferiore a cinque anni, a giovani che:

- non hanno ancora compiuto quaranta anni;
- hanno la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, anche in forma societaria. In quest'ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale deve essere detenuto da giovani in possesso delle qualifiche di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale. Le qualifiche di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale si possono acquisire entro due anni dalla stipula del contratto di affitto. Per beneficiare del diritto alla non rivalutazione del reddito dominicale, ai fini delle imposte sui redditi, il proprietario del terreno affittato deve accertare l'acquisita qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo dell'affittuario, a pena di decadenza dal beneficio stesso.

■ **Attività agricole**

Ai fini della determinazione del reddito agrario sono considerate attività agricole:

- a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
- b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste;
- c) le attività di cui al terzo comma dell'art. 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di

animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali. Si considerano altresì produttive di reddito agrario la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica di fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo, nonché le attività di coltivazione di prodotti vegetali per conto terzi nei limiti di cui all'art. 32, c. 2, lett. b).

Se le attività menzionate alle lettere b) e c) eccedono i limiti stabiliti, la parte di reddito imputabile all'attività eccedente è considerata reddito d'impresa da determinarsi in base alle norme contenute nella sez. I del capo II del titolo II del Tuir e per questo motivo non è possibile utilizzare il presente modello. Con riferimento alle attività dirette alla produzione di vegetali (ad esempio, piante, fiori, ortaggi, funghi), si fa presente che per verificare la condizione posta alla lettera b), ai fini del calcolo della superficie adibita alla produzione, occorre fare riferimento alla superficie sulla quale insiste la produzione stessa (ripiani o bancali) e non già a quella coperta dalla struttura. Pertanto, qualora il suolo non venga utilizzato per la coltivazione, rientrano nel ciclo agrario soltanto le produzioni svolte su non più di due ripiani o bancali.

■ **Calcolo delle plusvalenze**

Ai fini del calcolo delle plusvalenze dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria e delle indennità di esproprio e simili, il costo di acquisto deve essere prima aumentato di tutti gli altri costi inerenti e poi rivalutato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Al costo così determinato e rivalutato va poi sommata l'eventuale Invim pagata. Se si tratta di terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, e in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo inerente. Al costo così determinato e rivalutato deve essere aggiunta l'Invim e l'imposta di successione pagata.

A partire dall'anno 2002 è consentito assumere, ai fini della determinazione della plusvalenza in luogo del costo d'acquisto o del valore dei terreni edificabili, il valore ad essi attribuito mediante una perizia giurata di stima, previo pagamento di un'imposta sostitutiva del 4%. L'amministrazione finanziaria può prendere visione degli atti di stima giurata e dei dati identificativi dell'estensore richiedendoli al contribuente il quale, pertanto, è tenuto a conservarli.

I costi sostenuti per la relazione giurata di stima, qualora siano stati effettivamente sostenuti e rimasti a carico del contribuente, possono essere portati in aumento del valore iniziale da assumere ai fini del calcolo della plusvalenza in quanto costituiscono costo inerente del bene.

■ **Casi particolari di compilazione della casella F1 del prospetto "Familiari a carico"**

Si precisa che, anche se le detrazioni per familiari a carico, non prevedono una distinzione tra il primo figlio e i figli successivi, la casella F1 del prospetto "Familiari a carico" deve, comunque, essere compilata per consentire al soggetto che presta l'assistenza fiscale l'applicazione al primo figlio in caso di mancanza del coniuge, della detrazione prevista per quest'ultimo se più favorevole.

Si illustrano i seguenti esempi relativi ad alcuni casi particolari:

1. *Presenza di due figli fiscalmente a carico, di cui il primo abbia contratto matrimonio il 31 luglio 2013 e da tale data sia divenuto a carico del proprio coniuge.*

Nel caso in esame il secondo figlio, di minore età anagrafica, riveste fiscalmente per i primi sette mesi la qualifica di "secondo figlio", mentre per i successivi cinque mesi esso assume la veste di "primo figlio". Pertanto, ai fini della compilazione del prospetto "Familiari a carico" occorre compilare due caselle F1 e, conseguentemente, compilare due distinti prospetti del predetto modello: uno per descrivere la situazione del primo periodo, indicando il codice fiscale del figlio che ha contratto matrimonio ed il numero dei mesi (7) sino a tale data; l'altro per rappresentare la situazione del secondo periodo, indicando il codice fiscale dell'altro figlio rimasto fiscalmente a carico ed il numero dei mesi (5) per i quali quest'ultimo viene considerato "primo figlio".

2. *Contribuente con un unico figlio fiscalmente a carico al 50% per i primi 4 mesi ed al 100% per i successivi 8 mesi dell'anno.*

Qualora nel corso dell'anno 2013 si sia verificata una variazione della percentuale di spettanza della detrazione, per la compilazione del prospetto "Familiari a carico" occorre procedere come precisato nel caso precedente e, quindi, utilizzare due distinti prospetti, ciascuno corrispondente ai diversi periodi.

In tali prospetti va indicato in entrambi il codice fiscale del figlio fiscalmente a carico ed, in particolare, nella casella F1 relativo al primo pro-

spetto, il numero di mesi (4) e la relativa percentuale di spettanza (50%) e nella casella F1 relativo al secondo prospetto, il numero di mesi (8) e la relativa percentuale di spettanza (100%).

3. Contribuente con due figli rimasto vedovo del coniuge fiscalmente a carico nel corso del mese di luglio dell'anno 2013.

Nel caso in esame, relativamente al primo figlio possono spettare nel corso dell'anno due detrazioni diverse: quella relativa al primo figlio per il periodo in cui il coniuge è in vita e quella relativa al coniuge per il periodo successivo al suo decesso.

Nella compilazione del prospetto "Familiari a carico" occorre tenere presente che essendo stato il coniuge in vita solo nei primi mesi dell'anno, nel rigo dei predetti prospetti ad esso riservato va indicato il codice fiscale del coniuge a carico ed il numero di mesi in cui questo è stato in vita (in questo caso 7) in corrispondenza della colonna "mesi a carico".

Per il primo figlio occorre compilare due righe: un primo rigo in cui va qualificato come primo figlio, barrando la casella F1 ed indicando "7" nella colonna dedicata al numero di mesi a carico; un secondo rigo in cui nella casella "percentuale" va riportata la lettera "C" ed il numero dei mesi corrispondenti al secondo periodo dell'anno (in questo caso 5) nella colonna relativa al periodo in cui spetta la detrazione.

Per il secondo figlio deve, invece, essere compilato un unico rigo in cui va riportato il numero "12" quale numero di mesi a carico, non essendo intervenuta per tale figlio alcuna variazione nel corso dell'anno 2013.

■ Compensi percepiti per attività sportive dilettantistiche

Sono previste particolari modalità di tassazione relativamente:

- alle indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto;
- ai compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici.

In particolare (art. 37 della Legge n. 342 del 21 novembre 2000 e successive modificazioni) è previsto che:

- i primi 7.500,00 euro, complessivamente percepiti nel periodo d'imposta non concorrono alla formazione del reddito;
- sugli ulteriori 20.658,28 euro, è operata una ritenuta a titolo di imposta (con aliquota del 23%);
- sulle somme eccedenti, è operata una ritenuta a titolo d'acconto (con aliquota del 23%).

La parte dell'imponibile assoggettata a ritenuta a titolo d'imposta concorre alla formazione del reddito complessivo ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito.

Si precisa che sono esclusi dall'imposizione i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio ed al trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

■ Comuni ad alta densità abitativa

Nell'ambito applicativo delle agevolazioni previste dall'articolo 8 della legge n. 431 del 1998, rientrano unicamente le unità immobiliari concesse in locazione a canone convenzionale sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale situate nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni. Si tratta, in particolare, degli immobili situati:

- nei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché nei comuni confinanti con gli stessi;
- negli altri comuni capoluoghi di provincia;
- nei comuni, considerati ad alta tensione abitativa, individuati nella delibera CIPE 30 maggio 1985, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 19 giugno 1985, non compresi nei punti precedenti;
- nei comuni di cui alla delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 152, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1987, non compresi nei punti precedenti;
- nei comuni di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2004, non compresi nei punti precedenti;
- nei comuni della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi tellurici dei primi anni ottanta.

Il sopracitato art. 8 della L. 431/98 al comma 4 dispone che il CIPE provveda ogni 24 mesi all'aggiornamento dell'elenco dei comuni ad alta densità abitativa. Al riguardo, si fa presente che, se in seguito all'aggiornamento periodico operato dal CIPE, il comune ove è sito l'immobile non rientri più nell'elenco di quelli ad alta tensione abitativa, il locatore non è più ammesso a fruire dell'agevolazione fiscale prevista ai fini dell'Irpef sin dall'inizio del periodo d'imposta in cui interviene la delibera del CIPE.

■ Condizioni per essere considerati residenti

Le persone fisiche che rientrano in una delle seguenti categorie sono considerate residenti in Italia ai fini tributari:

1. anagrafi della popolazione residente per la maggior parte del periodo d'imposta;
2. soggetti non iscritti nelle anagrafi, che hanno nello Stato il domicilio per la maggior parte del periodo d'imposta (il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi, art. 43 c.c.);
3. soggetti non iscritti nelle anagrafi che hanno nello Stato la residenza per la maggior parte del periodo d'imposta (la residenza è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale, art. 43 c.c.).

Le condizioni si verificano per la maggior parte del periodo d'imposta se sussistono per oltre 183 giorni anche non continuativi o per oltre la metà del periodo intercorrente tra l'inizio dell'anno e il decesso o la nascita e la fine dell'anno.

La circolare n. 304 del 02.12.1997 precisa che il riferimento temporale all'iscrizione anagrafica, al domicilio o alla residenza del soggetto va verificato anche tenendo conto della sussistenza di un legame affettivo con il territorio italiano. Tale legame sussiste qualora la persona abbia mantenuto in Italia i propri legami familiari o il centro dei propri interessi patrimoniali e sociali.

In ogni caso, ai sensi della legislazione italiana, sono sempre considerati residenti, salvo prova contraria, coloro che sono stati cancellati dalle anagrafi della popolazione residente in quanto emigrati in territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con DM 4/5/99.

■ Credito d'imposta per canoni di locazione non percepiti

L'art. 26 del Tuir dispone che per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti, come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, è riconosciuto un credito d'imposta di pari ammontare.

Per determinare il credito d'imposta spettante è necessario calcolare le imposte pagate in più relativamente ai canoni non percepiti riliquidando la dichiarazione dei redditi di ciascuno degli anni per i quali, in base all'accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore, sono state pagate maggiori imposte per effetto di canoni di locazione non riscossi.

Nell'effettuare le operazioni di riliquidazione si deve tener conto della rendita catastale degli immobili e di eventuali rettifiche ed accertamenti operati dagli uffici.

Ai fini del calcolo del credito d'imposta spettante non rileva, invece, quanto pagato ai fini del contributo al servizio sanitario nazionale.

Attenzione: l'eventuale successiva riscossione totale o parziale dei canoni per i quali si è usufruito del credito d'imposta come sopra determinato, comporterà l'obbligo di dichiarare tra i redditi soggetti a tassazione separata (salvo opzione per la tassazione ordinaria) il maggior reddito imponibile rideterminato. Il credito d'imposta in questione può essere indicato nella prima dichiarazione dei redditi utile successiva alla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto e comunque non oltre il termine ordinario di prescrizione decennale.

In ogni caso, qualora il contribuente non intenda avvalersi del credito d'imposta nell'ambito della dichiarazione dei redditi, ha la facoltà di presentare agli uffici finanziari competenti, entro i termini di prescrizione sopra indicati, apposita istanza di rimborso.

Per quanto riguarda i periodi d'imposta utili cui fare riferimento per la rideeterminazione delle imposte e del conseguente credito, vale il termine di prescrizione ordinaria di dieci anni e, pertanto, si può effettuare detto calcolo con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni precedenti, ma non oltre quelle relative ai redditi 2004, sempreché per ciascuna delle annualità risulti accertata la morosità del conduttore nell'ambito del procedimento di convalida dello sfratto conclusosi nel 2013.

■ Eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione

Se il contribuente non fa valere l'eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione nella dichiarazione dei redditi successiva o se questa non è presentata perché ricorrono le condizioni di esonero, può chiederne il rimborso presentando un'apposita istanza agli uffici dell'Agenzia delle Entrate competenti in base al domicilio fiscale.

Resta fermo che se il contribuente nell'anno successivo a quello in cui dalla dichiarazione è emerso un credito, ricorrendo le condizioni di esonero, non presenta la dichiarazione dei redditi, può indicare il credito in questione nella prima dichiarazione successivamente presentata.

■ Eventi eccezionali

I contribuenti nei confronti dei quali opera la sospensione dei termini relativi all'adempimento degli obblighi di natura tributaria sono identificati dai seguenti codici:

- 1 per i contribuenti vittime di richieste estorsive per i quali l'articolo 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un

anno dalla data dell'evento lesivo, con conseguente ripercussione anche sul termine di presentazione della dichiarazione annuale;

2 per i contribuenti residenti alla data del 18 novembre 2013 nel territorio dei comuni della regione Sardegna colpiti dagli eventi meteorologici del novembre 2013 di cui all'elenco approvato con l'ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza, n.3 del 22 novembre 2013, il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 novembre 2013 ha previsto la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 18 novembre ed il 20 dicembre 2013; il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 dicembre 2013 ha inoltre previsto che la sospensione si applica anche nei confronti dei contribuenti residenti nel territorio dei comuni indicati nelle tabelle allegate alle ordinanze del Commissario delegato per l'emergenza n.16 del 10 dicembre 2013 e nn. 17 e 18 del 12 dicembre 2013;

3 per i contribuenti, residenti alla data del 12 febbraio 2011 nel comune di Lampedusa e Linosa interessati dall'emergenza umanitaria legata all'afflusso di migranti dal Nord Africa, per i quali l'OPCM n. 3947 del 16 giugno 2011 ha previsto la sospensione dal 16 giugno 2011 al 30 giugno 2012 dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari scadenti nel medesimo periodo; la sospensione già prorogata fino al 1° dicembre 2012 dall'articolo 23, comma 12 octies, del Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è stata nuovamente prorogata fino al 31 dicembre 2013 dall'art.1, comma 612, della legge 27 dicembre 2013, n.147;

4 per i contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali.

Ai predetti contribuenti che usufruiscono dell'assistenza fiscale non sono applicabili anche le eventuali proroghe dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi. Infatti, l'applicazione di tali proroghe non è attuabile in un sistema complesso, quale quello dell'assistenza fiscale che vede coinvolti, oltre al contribuente e all'amministrazione finanziaria, anche i sostituti d'imposta ed i Centri di assistenza fiscale.

■ Immobili inagibili

Nei casi di inagibilità per accertato degrado fisico (immobili diroccati, pericolanti o fatiscenti) e per obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica (non superabile con interventi di manutenzione) è possibile attivare una procedura catastale volta a far risultare la mancanza dei requisiti che determina l'ordinaria destinazione del cespite immobiliare e, quindi, ad ottenere la variazione dell'accertamento catastale.

Tale procedura consiste nell'invio ai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate, di una denuncia di variazione, corredata dall'attestazione degli organi comunali o di eventuali ulteriori organi competenti, entro il 31 gennaio, con effetto per l'anno in cui la denuncia è stata prodotta e per gli anni successivi; ciò, naturalmente, sempreché l'unità immobiliare non sia di fatto utilizzata. Coloro che hanno attivato tale procedura, oltre ad indicare il codice 3 nella colonna 7 del quadro B relativa ai casi particolari, devono dichiarare la nuova rendita attribuita dai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate e, in mancanza, la rendita presunta.

Se il contribuente non ha messo in atto la procedura di variazione, il reddito di dette unità immobiliari deve essere assoggettato a imposizione secondo i criteri ordinari.

L'obbligo di produrre la predetta denuncia di variazione viene meno se l'immobile è distrutto o reso inagibile a seguito di eventi calamitosi e ciò risulta da un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero l'inagibilità totale o parziale del fabbricato. Nel caso in cui l'evento calamitoso si sia verificato nel corso del 2013 è necessario compilare due righe per lo stesso immobile: uno per il periodo antecedente alla data della calamità, ed un altro per il periodo successivo (sino alla definitiva ricostruzione ed agibilità dell'immobile) indicando in colonna 7 il codice 1 e barrando la casella di colonna 8 al fine di specificare che si tratta dello stesso fabbricato.

■ Indennità di esproprio

Con tale espressione si fa riferimento alle plusvalenze ed alle altre somme di cui all'art. 11, commi da 5 a 8, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo e a seguito di occupazione acquisitiva, compresi gli interessi su tali somme e la rivalutazione.

Per la nozione di occupazione acquisitiva deve farsi riferimento all'espropriazione di fatto che si verifica quando la pubblica autorità, occupando il legittimamente un suolo privato e destinandolo irreversibilmente a realizzazioni di interesse pubblico, crea i presupposti per la emanazione di un provvedimento giudiziario che riconosce al privato una somma a titolo di risarcimento per la privazione del suolo stesso.

In forza delle citate disposizioni, le indennità e le altre somme devono essere dichiarate a condizione che siano state corrisposte relativamente ad aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture urbane all'interno di zone omogenee di tipo A, B, C e D di cui al D.M. 2 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici, e di interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

Non vanno assoggettate a ritenuta e, pertanto, non vanno dichiarate le indennità percepite in relazione all'esproprio di aree diverse da quelle indicate

(quali quelle di tipo E ed F) indipendentemente dall'uso cui sono destinate. Va precisato che le somme percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nell'ambito del procedimento espropriativo, nonché quelle comunque riscosse a titolo di risarcimento del danno a seguito di acquisizione coattiva conseguente a occupazioni d'urgenza divenute illegittime, come avanti individuate, compresa la rivalutazione, danno luogo a plusvalenze ai sensi dell'art. 11, comma 5, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, e vanno, pertanto, determinate secondo i criteri di cui all'art. 68, comma 2, ultimi due periodi, del Tuir. Vedere in questa Appendice la voce "Calcolo delle plusvalenze".

Invece le somme percepite a titolo di indennità di occupazione, diverse da quelle prima considerate, nonché gli interessi comunque dovuti sulle somme da cui derivano le anzidette plusvalenze, danno luogo, ai sensi dell'art. 11, comma 6, della citata L. n. 413 del 1991, a redditi diversi di cui all'art. 67 del Tuir e vanno pertanto assunti a tassazione per il loro intero ammontare.

Non danno luogo a plusvalenza le somme corrisposte a titolo di indennità di servitù in quanto nei casi di specie il contribuente conserva la proprietà del cespite. Conseguentemente, in questi casi non si applica la ritenuta di cui all'art. 11, comma 7, della citata L. n. 413 del 1991. Non devono, altresì, essere assoggettate a tassazione quali indennità di esproprio le somme relative ad indennità di esproprio di fabbricati ed annesse pertinenze, né le indennità aggiuntive spettanti ai sensi dell'art. 17, comma 2, della L. n. 865 del 1971, ai coloni, mezzadri, fittavoli ed altri coltivatori diretti del terreno espropriato.

Per ulteriori informazioni sulle indennità in questione si rinvia ai chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria con la circolare n. 194/E del 24 luglio 1998.

■ Lottizzazione

Questa voce interessa, in particolare, i soggetti tenuti a dichiarare le plusvalenze di cui all'art. 67, comma 1, lett. a), del Tuir.

Al riguardo si sottolinea che la nozione tecnica di lottizzazione è desumibile dall'art. 8 della L. 6 agosto 1967, n. 765, che ha sostituito i primi due commi dell'art. 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e dalla circolare n. 3210 del 28 ottobre 1967 con la quale il Ministero dei Lavori Pubblici, in sede di istruzioni alle disposizioni di cui alla citata L. n. 765 del 1967, ha precisato che costituisce lottizzazione non il mero frazionamento dei terreni, ma qualsiasi utilizzazione del suolo che, indipendentemente dal frazionamento fondiario e dal numero dei proprietari preveda la realizzazione contemporanea o successiva di una pluralità di edifici a scopo residenziale, turistico o industriale e, conseguentemente, comporti la predisposizione delle opere di urbanizzazione occorrenti per le necessità primarie e secondarie dell'insediamento.

Assume rilievo, ai fini della normativa in esame, ogni operazione obiettivamente considerata di lottizzazione o di esecuzione di opere per l'edificabilità di terreni, anche se realizzata al di fuori o in contrasto con i vincoli urbanistici.

A tal fine si richiama l'art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che definisce lottizzazione qualsiasi trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni anche quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denunciino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.

■ Mutuo ipotecario relativo alla costruzione e ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale

L'art. 15 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 prevede che si detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a 2.582,28 euro. Deve trattarsi di oneri sostenuti per interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché per quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti a partire dal 1° gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. A tal fine rilevano le risultanze dei registri anagrafici o l'autocertificazione effettuata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il contribuente può attestare anche che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici.

Per costruzione di unità immobiliare si intendono tutti gli interventi realizzati in conformità al provvedimento di abilitazione comunale che autorizzi una nuova costruzione, compresi gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 31, comma 1, lett. d), della L. 5 agosto 1978, n. 457.

Per poter usufruire della detrazione in questione è necessario che vengano rispettate le seguenti condizioni:

- l'unità immobiliare che si costruisce deve essere quella nella quale il contribuente o i suoi familiari intendono dimorare abitualmente;

- l'immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei lavori di costruzione;
- il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell'unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale; il mutuo deve essere stipulato non oltre sei mesi antecedenti, ovvero nei diciotto mesi successivi alla data di inizio dei lavori di costruzione; se invece si tratta di mutui stipulati in data antecedente al 1° dicembre 2007, i termini sono di sei mesi, antecedenti o successivi, alla data di inizio dei lavori di costruzione.

Attenzione: la condizione del trasferimento della dimora abituale nell'immobile destinato ad abitazione principale non è richiesta per il personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile.

La detrazione si applica unicamente con riferimento agli interessi e relativi oneri accessori nonché alle quote di rivalutazione derivanti da contratti di mutuo ipotecari stipulati ai sensi dell'art. 1813 del c.c., dal 1° gennaio 1998 e limitatamente all'ammontare di essi riguardante l'importo del mutuo effettivamente utilizzato in ciascun anno per la costruzione dell'immobile.

In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo, il limite di 2.582,28 euro, si riferisce all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.

La detrazione è cumulabile con quella prevista per gli interessi passivi relativi ai mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'abitazione principale di cui all'art. 15, comma 1, lettera b), del Tuir, soltanto per tutto il periodo di durata dei lavori di costruzione dell'unità immobiliare, nonché per il periodo di sei mesi successivi al termine dei lavori stessi.

Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato per abitazione principale. Non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. La mancata destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare entro sei mesi dalla conclusione dei lavori di costruzione della stessa comporta la perdita del diritto alla detrazione. In tal caso è dalla data di conclusione dei lavori di costruzione che decorre il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate.

La detrazione non spetta se i lavori di costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale non sono ultimati entro il termine previsto dal provvedimento amministrativo previsto dalla vigente legislazione in materia edilizia che ha consentito la costruzione dell'immobile stesso (salva la possibilità di proroga); in tal caso è da tale data che inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate. Il diritto alla detrazione non viene meno se per ritardi imputabili esclusivamente all'Amministrazione comunale, nel rilascio delle abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia, i lavori di costruzione non sono iniziati nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo o i termini previsti nel precedente periodo non sono rispettati.

Per fruire della detrazione occorre conservare, esibire o trasmettere, a richiesta degli uffici finanziari, le quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo, la copia del contratto di mutuo ipotecario (dal quale risulti che lo stesso è assistito da ipoteca e che è stato stipulato per la costruzione dell'immobile da destinare ad abitazione principale), le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia e le copie delle fatture o ricevute fiscali comprovanti le spese di costruzione dell'immobile stesso.

Le condizioni e modalità applicative della detrazione in questione appena illustrate, sono contenute nel regolamento n. 311 del 30 luglio 1999 (G.U. 8 settembre 1999, n. 211).

Attenzione: la detrazione spetta solo relativamente agli interessi calcolati sull'importo del mutuo effettivamente utilizzato per il sostenimento delle spese relative alla costruzione dell'immobile. Pertanto, nel caso in cui l'ammontare del mutuo sia superiore alle menzionate spese documentate la detrazione non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte di mutuo eccedente l'ammontare delle stesse. Qualora per questi ultimi per gli anni precedenti si è fruito della detrazione è necessario che siano dichiarati nella Sezione II "Redditi soggetti a tassazione separata" del quadro D.

■ Oneri sostenuti dalle società semplici

I seguenti oneri sostenuti dalle società semplici sono deducibili dal reddito complessivo dei singoli soci proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili:

- somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali;
- contributi, donazioni e oblazioni corrisposti per i paesi in via di sviluppo per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato;
- indennità per perdita di avviamento corrisposte per disposizione di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione;

- Invm decennale pagata dalle società per quote costanti nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi.

Ai singoli soci sono riconosciute, inoltre, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, detrazioni d'imposta:

- nella misura 19 per cento per i seguenti oneri:
 - interessi passivi in dipendenza di prestiti e mutui agrari;
 - interessi passivi fino a 2.065,83 euro complessivi, per mutui ipotecari stipulati prima del 1° gennaio 1993 per l'acquisto di immobili;
 - interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione fino a 2.582,28 euro per mutui stipulati nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici;
 - spese sostenute per la manutenzione, protezione o restauro del patrimonio storico, artistico e archivistico;
 - erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali e territoriali, di enti o istituzioni pubbliche che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico;
 - erogazioni liberali in denaro a favore di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
 - erogazioni liberali in denaro a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell'art.1 del D. Lgs. 29 giugno 1996, n. 367;
 - erogazioni liberali fino a 2.065,83 euro a favore di popolazioni colpite da calamità pubblica o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati;
 - costo specifico o valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione a favore dello Stato delle regioni, degli enti locali e territoriali, di enti o istituzioni pubbliche che senza fine di lucro svolgono o promuovono attività di studio di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico;
 - erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso per un importo non superiore a 1.291,14 euro;
 - erogazioni liberali alle associazioni di promozione sociale per un importo non superiore a 2.065,83 euro;
 - erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 30 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore della Società di cultura La Biennale di Venezia;
- nella misura del 24 per cento per le erogazioni liberali fino a 2.065,83 euro a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);
- nella misura del 41, 36 o 50 per cento per le spese riguardanti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio;
- nella misura del 50 per cento per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione;
- nella misura del 65 per cento per le spese sostenute dal 4 agosto al 31 dicembre 2013 per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche;
- nella misura del 36 per cento per le spese riguardanti gli interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi sostenute sino al 31/12/2006;
- nella misura del 55 o 65 per cento per le spese riguardanti gli interventi finalizzati al risparmio energetico.

■ Periodo di lavoro - casi particolari

Nei casi di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato che prevedono prestazioni "a giornata" (ad es. per i lavoratori edili e i braccianti agricoli) le festività, i giorni di riposo settimanale e i giorni non lavorativi compresi nel periodo che intercorre tra la data di inizio e quella di fine di tali rapporti di lavoro devono essere determinati proporzionalmente al rapporto esistente tra le giornate effettivamente lavorate e quelle previste come lavorative dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai contratti integrativi territoriali applicabili per i contratti a tempo indeterminato delle medesime categorie. Il risultato del rapporto, se decimale, va arrotondato alla unità successiva.

In caso di indennità o somme erogate dall'INPS o da altri Enti le detrazioni per lavoro dipendente spettano nell'anno in cui si dichiarano i relativi redditi. In tali casi nel rigo C5 colonna 1 vanno indicati i giorni (la cui somma non può essere superiore a 365) che hanno dato diritto a tali indennità, anche se relativi ad anni precedenti.

Per le borse di studio il numero dei giorni da indicare nel rigo C5 colonna 1 è quello compreso nel periodo dedicato allo studio (anche se relativo ad anni precedenti) per il quale è stata concessa la borsa di studio. Pertanto, se la borsa di studio è stata erogata per il rendimento scolastico o accademico, la detrazione spetta per l'intero anno; se, invece, è stata corrisposta in relazione alla frequenza di un particolare corso, spetta per il periodo di frequenza obbligatoria prevista.

Per l'indennità speciale in agricoltura i giorni da indicare nel rigo C5 colonna 1 sono quelli risultanti dalla relativa certificazione e per i quali il contribuente ha percepito l'indennità di disoccupazione.

Si ricorda che tra i giorni relativi ad anni precedenti, per i quali spetta il diritto alle detrazioni, non vanno considerati quelli compresi in periodi di lavoro per i quali già si è fruito in precedenza delle deduzioni o delle detrazioni.

■ Proventi sostitutivi e interessi

I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti ovvero di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati. In queste ipotesi devono essere utilizzati gli stessi quadri del modello di dichiarazione nei quali sarebbero stati dichiarati i redditi sostituiti o quelli ai quali i crediti si riferiscono.

Rientrano tra gli altri in questa categoria: la cassa integrazione, l'indennità di disoccupazione, la mobilità, l'indennità di maternità, le somme che derivano da transazioni di qualunque tipo e l'assegno alimentare corrisposto in via provvisoria a dipendenti per i quali pende il giudizio innanzi all'Autorità giudiziaria.

Le indennità spettanti a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni vanno dichiarate nella Sezione II "Redditi soggetti a tassazione separata" del quadro D al rigo D7.

■ Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito

Ai fini dell'esenzione sono equiparate alle pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva (sent. n. 387 del 4-11 luglio 1989 della Corte Costituzionale):

- le pensioni tabellari spettanti per menomazioni subite durante il servizio di leva prestato in qualità di allievo ufficiale e/o di ufficiale di complemento nonché di sottufficiali (militari di leva promossi sergenti nella fase terminale del servizio);
- le pensioni tabellari corrisposte ai Carabinieri ausiliari (militari di leva presso l'Arma dei Carabinieri) e a coloro che assolvono il servizio di leva nella Polizia di Stato, nel corpo della Guardia di Finanza, nel corpo dei Vigili del Fuoco e ai militari volontari sempreché la menomazione che ha dato luogo alla pensione sia stata contratta durante e in dipendenza del servizio di leva o del periodo corrispondente al servizio di leva obbligatorio.

Sono altresì esenti:

- la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall'articolo 1 della L. 29 dicembre 1988, n. 544;
- l'indennità di mobilità di cui all'art. 7, comma 5, della L. 23 luglio 1991, n. 223, per la parte reinvestita nella costituzione di società cooperative;
- l'assegno di maternità, previsto dalla L. n. 448 del 1998, per la donna non lavoratrice;
- le pensioni corrisposte ai cittadini italiani divenuti invalidi e ai congiunti di cittadini italiani deceduti a seguito di scoppio di armi e ordigni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate in tempo di pace in occasione di esercitazioni combinate o isolate;
- le pensioni corrisposte ai cittadini italiani, agli stranieri e agli apolidi divenuti invalidi nell'adempimento del loro dovere o a seguito di atti terroristici o di criminalità organizzata ed il trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti delle vittime del dovere, del terrorismo o della criminalità organizzata;
- gli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca conferiti dalle università, dagli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, dagli enti pubblici e dalle istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, dall'Enea e dall'ASI.

Per quanto riguarda le borse di studio, sono esenti:

- le borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario, in base alla L. 2 dicembre 1991, n. 390, agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo;
- le borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria, in base alla L. 30 novembre 1989, n. 398, per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero;
- le borse di studio bandite dal 1° gennaio 2000 nell'ambito del programma "Socrates" istituito con decisione n. 819/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 1995, come modificata dalla decisione n. 576/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, nonché le somme aggiuntive corrisposte dall'Università, a condizione che l'importo complessivo annuo non sia superiore a euro 7.746,85;
- le borse di studio corrisposte ai sensi del D. Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia;
- borse di studio a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani ed ai figli di quest'ultimi (legge 23 novembre 1998 n. 407).

Le rendite Inail, esclusa l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, non costituiscono reddito e quindi non hanno alcuna rilevanza ai fini fiscali. Parimenti non costituiscono reddito le rendite aventi analoga natura corrisposte da organismi non residenti.

Nelle ipotesi in cui i contribuenti ricevano una rendita dall'Ente previdenziale estero a titolo risarcitorio per un danno subito a seguito di incidente sul lavoro

o malattia professionale contratta durante la vita lavorativa dovranno produrre all'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Accertamento – una autocertificazione nella quale viene dichiarata la natura risarcitoria della somma percepita. Tale autocertificazione deve essere presentata una sola volta, e quindi se presentata per anni precedenti non deve essere riprodotta.

■ Rinegoziazione di un contratto di mutuo

In caso di rinegoziazione di un contratto di mutuo per l'acquisto di propria abitazione si modificano per mutuo consenso alcune condizioni del contratto di mutuo in essere, come ad esempio il tasso d'interesse. In tal caso le parti originarie (banca mutuante e soggetto mutuatario) e il cespite immobiliare concesso in garanzia restano invariati. Il diritto alla detrazione degli interessi compete nei limiti riferiti alla residua quota di capitale (incrementata delle eventuali rate scadute e non pagate, del rateo di interessi del semestre in corso rivalutati al cambio del giorno in cui avviene la conversione nonché degli oneri susseguenti all'estinzione anticipata della provvista in valuta estera). Le parti contraenti si considerano invariate anche nel caso in cui la rinegoziazione avviene, anziché con il contraente originario, tra la banca e colui che nel frattempo è subentrato nel rapporto di mutuo a seguito di accollo.

■ Sanzioni

Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258,00 a euro 2.065,00, se nella dichiarazione sono omessi o non sono indicati in maniera esatta e completa dati rilevanti per l'individuazione del contribuente o, se diverso da persona fisica, del suo rappresentante, dati rilevanti per la determinazione del tributo, oppure non è indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli (art. 8 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471).

Se nella dichiarazione è indicato un reddito imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento della maggiore imposta o della differenza del credito. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d'imposta ovvero indebite deduzioni dall'imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenute alla fonte (art. 1 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471).

Se le violazioni previste dall'art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 471 del 1997 riguardano redditi prodotti all'estero, le sanzioni sono aumentate di un terzo con riferimento alle maggiori imposte relative a tali redditi. Le medesime sanzioni sono invece raddoppiate, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge n. 78 del 2009, qualora l'omissione riguardi investimenti ed attività di natura finanziaria detenute negli Stati o nei territori a regime fiscale privilegiato di cui ai D.M. 4 maggio 1999 e D.M. 21 novembre 2001.

Nei casi di omesso, insufficiente o ritardato versamento in acconto o a saldo delle imposte risultanti dalla dichiarazione si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento di ogni importo non versato o versato in ritardo. In quest'ultimo caso, se i versamenti sono effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione del 30 per cento, oltre a quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Tale riduzione della sanzione opera anche in sede di contestazione da parte dell'ufficio.

La sanzione del 30 per cento è ridotta:

- al 10 per cento nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito della liquidazione automatica effettuata ai sensi dell'articolo 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 (art. 2 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462);
- al 20 per cento nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro trenta giorni dal ricevimento dell'esito del controllo formale della dichiarazione, effettuato ai sensi dell'articolo 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 (art. 3 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462).

La violazione dell'obbligo di corretta indicazione del proprio numero di codice fiscale, dell'obbligo di corretta comunicazione a terzi del proprio numero di codice fiscale, dell'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale comunicato da altri soggetti, è punita con la sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 2.065,00 (art. 13 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605). Si richiama l'attenzione dei contribuenti sulle specifiche sanzioni, previste dall'art. 4 della L. 24 aprile 1980, n. 146, in materia di dichiarazione dei redditi di fabbricati. In particolare, sono previste le ipotesi di omessa denuncia di accatastamento di fabbricati e conseguente omissione di dichiarazione del relativo reddito, di omessa dichiarazione del reddito delle costruzioni rurali che non hanno più i requisiti per essere considerate tali.

■ Società semplici e imprese familiari in agricoltura

Le società semplici operanti in agricoltura, ai fini della dichiarazione dei redditi, compilano il Mod. Unico Società di persone ed equiparate, indicando il reddito agrario del terreno in conduzione e il reddito dominicale, qualora ne siano anche proprietarie.

Il socio che intende avvalersi dell'assistenza fiscale compila il Mod. 730, indicando nel quadro A la quota di spettanza risultante dal Mod. Unico Socie-

tà di persone ed equiparate, per il reddito agrario e, qualora i terreni siano in proprietà, la propria quota per quanto concerne il reddito dominicale. In presenza di costituzione di impresa familiare, avvenuta con le modalità previste dall'art. 5, comma 4, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il titolare della medesima impresa non può avvalersi dell'assistenza fiscale, ma è tenuto a presentare il Mod. Unico Persone fisiche 2014 indicando la quota spettante del reddito agrario sulla base di quanto risulta dall'atto di costituzione dell'impresa familiare e la propria quota per quanto concerne il reddito dominicale. Nella stessa dichiarazione provvede ad imputare ai familiari partecipanti la quota di partecipazione agli utili sulla base di quanto risulta dal predetto atto di costituzione dell'impresa familiare, nonché ad attestare che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta.

Gli altri componenti l'impresa familiare, diversamente dal titolare, possono presentare il Mod. 730 indicando nel quadro A la quota di spettanza del reddito agrario, nel limite non eccedente il 49 per cento, oltre la propria quota di proprietà per quanto riguarda il reddito dominicale.

■ Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio

A partire dal 2012, la detrazione d'imposta riconosciuta in relazione alle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio si applica a regime, in quanto è stata inserita nel Testo unico delle imposte sui redditi (articolo 16-bis del D.P.R. n. 917/86).

La detrazione spetta a fronte delle spese sostenute, ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione sulle parti comuni di edifici residenziali e sulle singole unità immobiliari residenziali di qualunque categoria, anche rurale, di una serie di interventi di recupero del patrimonio edilizio.

La detrazione spetta a tutti i contribuenti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (ad esempio, proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato), l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio.

Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati.

Qualora gli interventi siano eseguiti su immobili storici ed artistici di cui al D. Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 (già L. 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni e integrazioni) si può fruire, per le spese sostenute, anche della detrazione d'imposta del 19 per cento, ridotta del 50 per cento.

Le categorie di intervento edilizio ammesse a fruire della detrazione in questione sono:

- manutenzione ordinaria (solo sulle parti comuni di edifici residenziali);
- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia;
- eliminazione delle barriere architettoniche (su tali spese non si può fruire contemporaneamente della detrazione per spese sanitarie prevista in alcune ipotesi indicate alla voce spese sanitarie);
- opere finalizzate alla cablatura degli edifici;
- opere finalizzate al contenimento dell'inquinamento acustico;
- opere finalizzate al risparmio energetico;
- opere finalizzate alla sicurezza statica ed antisismica;
- interventi di messa a norma degli edifici;
- opere interne;
- opere finalizzate alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi;
- opere finalizzate alla prevenzione d'infortuni domestici;
- realizzazione di parcheggi pertinenziali;
- interventi di bonifica dall'amianto;
- le spese sostenute (dal 2004 al 2006) per la manutenzione e salvaguardia dei boschi.

Tra le spese che danno diritto alla detrazione rientrano quelle sostenute per:

- progettazione dei lavori;
- acquisto dei materiali;
- esecuzione dei lavori;
- altre prestazioni professionali richieste dal tipo d'intervento;
- relazione di conformità degli stessi alle leggi vigenti;
- perizie e sopralluoghi;
- imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, le denunce di inizio lavori;
- oneri di urbanizzazione;
- la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
- altri eventuali costi strettamente inerenti la realizzazione degli interventi e gli adempimenti posti dal regolamento n. 41 del 18 febbraio 1998.

È possibile fruire della detrazione a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno nel quale le spese sono state sostenute a condizione che:

- per gli interventi iniziati a partire dal 14 maggio 2011, il contribuente indichi nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo (ad esem-

pio, contratto di affitto), se i lavori sono effettuati dal detentore, e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione;

- per gli interventi iniziati prima del 14 maggio 2011, il contribuente abbia trasmesso al Centro Operativo di Pescara la comunicazione preventiva di inizio lavori, relativa ad ogni singola unità immobiliare iscritta al catasto o per la quale sia stata presentata domanda di accatastamento in relazione alla quale s'intende fruire della detrazione. Per gli interventi iniziati dal 1° gennaio al 13 maggio 2011 tale comunicazione non è necessaria se sono stati indicati i dati catastali dell'immobile nella dichiarazione dei redditi relativa al 2011;
 - le spese siano effettuate tramite bonifico bancario o postale da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato, ai sensi del regolamento n. 41 del 18 febbraio 1998, attuativo delle norme dettate dall'art. 1 della L. 449/97.
- Non è necessario attestare mediante bonifico bancario:
- le spese relative agli oneri di urbanizzazione;
 - le ritenute di acconto operate sui compensi;
 - l'imposta di bollo;
 - i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori.

Nel caso in cui per gli oneri corrisposti ai Comuni il pagamento avvenga comunque mediante bonifico si consiglia di indicare nella motivazione del bonifico il Comune come soggetto beneficiario e la causale di versamento (ad esempio: oneri di urbanizzazione, tosap, etc.). Si consiglia, inoltre, di non utilizzare l'apposito modulo predisposto dalla banca o dall'ufficio postale per il bonifico riferito agli interventi edilizi.

Il contribuente deve conservare ed esibire, a richiesta dell'Ufficio, i documenti individuati dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011: abilitazioni amministrative richieste in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori); se non è previsto alcun titolo abilitativo, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi rientrano tra quelli agevolabili; per gli immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento; ricevute di pagamento dell'Ici; delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e tabella millesimale di ripartizione delle spese; in caso di lavori effettuati dal detentore dell'immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all'esecuzione dei lavori; comunicazione preventiva all'Asl, se dovuta, indicante la data di inizio dei lavori; fatture e ricevute fiscali comprovanti le spese sostenute; ricevute dei bonifici di pagamento. Per quanto riguarda gli interventi iniziati prima del 14 maggio 2011, per i quali era previsto l'invio al Centro Operativo di Pescara della comunicazione preventiva di inizio lavori, si precisa che la trasmissione del modulo di comunicazione deve essere effettuata prima di iniziare i lavori ma non necessariamente prima di aver effettuato tutti i pagamenti delle relative spese di ristrutturazione. Infatti, alcuni pagamenti possono essere precedenti all'invio del modulo come ad esempio quelli relativi alle pratiche amministrative per l'esecuzione dei lavori.

In caso di lavori di ristrutturazione e/o pagamenti a cavallo di due anni non è necessario inviare una nuova comunicazione, anche se resta fermo che, ai fini della detrazione, le spese devono essere imputate all'anno nel corso del quale sono state sostenute (criterio di cassa). In presenza di una pluralità di soggetti aventi diritto alla detrazione e dell'indicazione sul bonifico bancario del solo codice fiscale del soggetto che ha trasmesso il modulo di comunicazione al Centro di Servizio delle imposte dirette e indirette o al Centro Operativo di Pescara, la detrazione è consentita anche nell'ipotesi in cui non ci sia coincidenza tra intestazione della fattura e ordinanti del bonifico bancario se nell'apposito spazio della dichiarazione dei redditi viene esposto il codice fiscale già riportato sul bonifico bancario, fermo restando il rispetto delle altre condizioni. Il contribuente ha l'obbligo di conservare ed esibire, a richiesta degli uffici dell'Agenzia delle Entrate, le fatture o le ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento delle spese di realizzazione degli interventi effettuati, la ricevuta del bonifico bancario attraverso il quale è stato eseguito il pagamento, nonché ogni altra prevista documentazione. In luogo di detta documentazione, per gli interventi realizzati sulle parti comuni la detrazione è ammessa anche nelle ipotesi in cui il contribuente utilizzi una certificazione dell'amministratore del condominio che attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e la somma di cui il contribuente può tener conto ai fini della detrazione. In tutti i casi descritti, va indicato il codice fiscale del soggetto che ha eventualmente presentato anche per conto del dichiarante il modulo di comunicazione (ad es. il comproprietario o contitolare di diritto reale sull'immobile); in caso di interventi sulle parti comuni di edifici residenziali, deve essere indicato il codice fiscale del condominio o della cooperativa se la dichiarazione è presentata da uno dei soci.

■ Spese sanitarie

È possibile fruire della detrazione del 19 per cento per le spese sostenute per:

- prestazioni chirurgiche;
- analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;

- prestazioni specialistiche;
- acquisto o affitto di protesi sanitarie;
- prestazioni rese da un medico generico (comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica);
- ricoveri collegati a una operazione chirurgica o a degenze. In caso di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero, la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero e di assistenza, ma solo per le spese mediche che devono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall'Istituto (nel caso di ricovero di anziano disabile portatore di handicap vedere le istruzioni del rigo E25);
- acquisto di medicinali;
- spese relative all'acquisto o all'affitto di dispositivi medici (ad esempio apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna) purché dallo scontrino o dalla fattura risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico che deve essere contrassegnato dalla marcatura CE (circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20/E del 13/05/2011);
- spese relative al trapianto di organi;
- importi dei ticket pagati, se le spese sopraelencate sono state sostenute nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

È possibile fruire della detrazione d'imposta del 19 per cento anche per le spese di assistenza specifica sostenute per:

- assistenza infermieristica e riabilitativa (per es. fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia ecc.);
- prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;
- prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
- prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali sopraelencate sono detraibili anche senza una specifica prescrizione da parte di un medico, a condizione che dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario (circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 19/E del 1° giugno 2012).

Documentazione da conservare

Per le spese indicate nei rigi E1, E2, E3, ed E25 occorre conservare la seguente documentazione fiscale rilasciata dai percettori delle somme:

- per le spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali gli scontrini fiscali contenenti la natura e quantità dei medicinali acquistati, il codice alfanumerico posto sulla confezione di ogni medicinale e il codice fiscale del destinatario dei medicinali;
- per le protesi, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, anche la prescrizione del medico curante, salvo che si tratti di attività svolte, in base alla specifica disciplina, da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti diretti con il paziente. In questo caso, ove la fattura, ricevuta o quietanza non sia rilasciata direttamente dall'esercente l'arte ausiliaria, il medesimo attesterà sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione. Anche in questa ipotesi, in alternativa alla prescrizione medica, il contribuente può rendere a richiesta degli uffici, un'autocertificazione, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, (da conservare unitamente alle predette fatture, ricevute e quietanze e da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici dell'Agenzia delle Entrate), per attestare la necessità per il contribuente o per i familiari a carico, e la causa per la quale è stata acquistata la protesi;
- per i sussidi tecnici e informatici, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, anche una certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio tecnico e informatico è volto a facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992.

Spese mediche all'estero

Le spese mediche sostenute all'estero sono soggette allo stesso regime di quelle analoghe sostenute in Italia; anche per queste deve essere conservata a cura del dichiarante la documentazione debitamente quietanzata.

Si ricorda che le spese relative al trasferimento e al soggiorno all'estero sia pure per motivi di salute non possono essere computate tra quelle che danno diritto alla detrazione in quanto non sono spese sanitarie.

Se la documentazione sanitaria è in lingua originale, va corredata da una traduzione in italiano; in particolare, se la documentazione è redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta; se è redatta in una lingua diversa da quelle indicate va corredata da una traduzione giurata.

Per i contribuenti aventi domicilio fiscale in Valle d'Aosta e nella provincia di Bolzano non è necessaria la traduzione se la documentazione è scritta, rispettivamente, in francese o in tedesco.

La documentazione sanitaria straniera eventualmente redatta in sloveno può essere corredata da una traduzione italiana non giurata, se il contribuente, residente nella Regione Friuli Venezia Giulia, appartiene alla minoranza slovena.

■ Spese sanitarie per persone con disabilità

Tra le spese sanitarie rientrano le:

- spese per mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento di persone con disabilità riconosciute tali ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992, per le quali spetta la detrazione sull'intero importo (rigo E3). Sono tali, ad esempio, le spese sostenute per:
 - l'acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
 - le spese sostenute in occasione del trasporto in autoambulanza della persona con disabilità (spesa di accompagnamento). In questo caso resta fermo che le prestazioni specialistiche o generiche effettuate durante il predetto trasporto costituiscono spese sanitarie che danno diritto ad una detrazione solo sulla parte che eccede la somma di euro 129,11;
 - l'acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
 - la trasformazione dell'ascensore adattato al contenimento della carrozzella;
 - la costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni;
 - l'installazione e/o la manutenzione delle pedane di sollevamento per disabili.

Attenzione: si può fruire della detrazione su tali spese solo sulla parte che eccede quella per la quale eventualmente si intende fruire anche della detrazione del 41 o del 36 o del 50 per cento per le spese sostenute per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche (rigi da E41 a E53)

- spese per sussidi tecnici informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità d'integrazione dei portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992. Sono tali ad esempio, le spese sostenute per l'acquisto di un fax, un modem, un computer o un sussidio telematico (rigo E3);
- spese per i mezzi necessari alla locomozione di persone con disabilità con ridotte o impedito capacità motorie per le quali spetta la detrazione sull'intero importo (rigo E4). Sono tali le spese sostenute per l'acquisto di motoveicoli e autoveicoli di cui, rispettivamente, agli artt. 53, comma 1, lett. b), c) ed f) e 54, comma 1, lett. a), c), f) ed m), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie.

Le impedito capacità motorie permanenti devono risultare dalla certificazione medica rilasciata dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della legge n. 104 del 1992. Sono tali non solo i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento dalle commissioni di cui sopra, ma anche tutti coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc. Tra i mezzi necessari per la locomozione sono compresi anche gli autoveicoli non adattati destinati alla locomozione dei non vedenti e dei sordi, individuati dall'art. 1, della L. 12 marzo 1999, n. 68.

La detrazione sui veicoli spetta, a prescindere dall'adattamento, anche:

- 1) ai soggetti con handicap psichico o mentale per cui è stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento;
- 2) agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione;
- 3) ai soggetti affetti da pluriamputazioni.

Per fruire della detrazione è necessario un handicap grave, così come definito dall'art. 3, c. 3, della L. n. 104 del 1992, derivante da patologie che comportano una limitazione permanente della deambulazione.

La gravità dell'handicap deve essere certificata con verbale dalla commissione per l'accertamento dell'handicap di cui all'art. 4 della L. n. 104 del 1992. Per i soggetti di cui al punto 1) è, inoltre, necessario il certificato di attribuzione dell'indennità di accompagnamento, emesso dalla commissione per l'accertamento dell'invalidità civile.

Per le persone con disabilità che non risultano contemporaneamente "affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione", le "ridotte o impedito capacità motorie permanenti" sussistono ogni qualvolta l'invalidità accertata comporti di per sé l'impossibilità o la difficoltà di deambulazione per patologie che escludono o limitano l'uso degli arti inferiori; in tal caso, pertanto, non si rende necessaria l'esplicita indicazione della ridotta o impedita capacità motoria sul certificato di invalidità.

Vi possono comunque essere altre fattispecie di patologie che comportano "ridotte o impedito capacità motorie permanenti" la cui valutazione richiedendo specifiche conoscenze mediche non può essere effettuata dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate.

In tali casi è necessaria una certificazione aggiuntiva attestante le ridotte o impedito capacità motorie permanenti, rilasciata dalla Commissione di cui all'art. 4 della L. n. 104 del 1992, o in alternativa la copia della richiesta avan-

zata alla ASL diretta ad ottenere dalla predetta Commissione la certificazione aggiuntiva da cui risulti che la minorazione comporta ridotte o impedita capacità motorie permanenti, ai sensi dell'art.8 della L. n. 449 del 1997.

Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di cambio automatico di serie, purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all'articolo 119 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Tra i principali adattamenti ai veicoli, riferiti sia al sistema di guida che alla struttura della carrozzeria, che devono risultare dalla carta di circolazione a seguito del collaudo effettuato presso gli uffici periferici del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rientrano:

- pedana sollevatrice ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- scivolo a scomparsa ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- braccio sollevatore ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- paranco ad azionamento meccanico/ elettrico/idraulico;
- sedile scorrevole girevole simultaneamente atto a facilitare l'insediamento del disabile nell'abitacolo;
- sistema di ancoraggio delle carrozzelle e cinture di sostegno;
- sportello scorrevole.

Qualora a causa della natura dell'handicap i veicoli necessitano di adattamenti diversi da quelli sopra contemplati, la detrazione potrà ugualmente essere riconosciuta, purché vi sia sempre un collegamento funzionale tra l'handicap e la tipologia di adattamento.

I grandi invalidi di guerra di cui all'art.14, del T.U. n. 915 del 1978 e i soggetti ad essi equiparati sono considerati persone con disabilità e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 104 del 1992. In questo caso, è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.

La sussistenza delle condizioni personali, a richiesta degli uffici, potrà essere fornita anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) attestante che l'invalidità comporta ridotte o impedita capacità motorie permanenti e dovrà far riferimento a precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati all'accertamento di invalidità, considerato che non compete al singolo la definizione del tipo dell'invalidità medesima.

Si precisa che la detrazione compete a tutte le persone con disabilità con ridotte o impedita capacità motorie prescindendo dal possesso di una qualsiasi patente di guida da parte sia della persona con disabilità che dei soggetti cui risulta a carico.

Si tratta per i motoveicoli che fruiscono della detrazione di:

- motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria (lett. b) - art. 53);
- motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente (lett. c) - art. 53);
- motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo (lett. f) - art. 53).

Gli autoveicoli che fruiscono della detrazione sono:

- autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente (art. 54, lett. a));
- autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente (art. 54, lett. c));
- autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo (art. 54, lett. f));
- autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente (art. 54, lett. m)).

■ Stipendi, redditi e pensioni prodotti all'estero

Vanno dichiarati gli stipendi, le pensioni e i redditi assimilati percepiti da contribuenti residenti in Italia:

- a) prodotti in un paese estero con il quale non esiste convenzione contro le doppie imposizioni;
- b) prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione sia in Italia sia nello Stato estero;
- c) prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione esclusivamente in Italia.

Nei casi elencati alle lettere a) e b) il contribuente ha diritto al credito per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo, ai sensi dell'art. 165 del Tuir. Nei casi previsti dalla lettera c) se i redditi hanno subito un prelievo fiscale an-

che nello Stato estero di erogazione, il contribuente, residente nel nostro Paese, non ha diritto al credito d'imposta, ma al rimborso delle imposte pagate nello Stato estero. Il rimborso va chiesto all'autorità estera competente in base alle procedure da questa stabilite.

Si indicano qui di seguito, per alcuni Paesi, le modalità di tassazione che riguardano gli stipendi, i redditi e le pensioni percepiti da contribuenti residenti in Italia.

Per il trattamento di stipendi e pensioni non compresi nell'elenco o provenienti da altri paesi è necessario consultare le singole convenzioni.

1. Stipendi

Per quanto riguarda gli stipendi, pagati da un datore di lavoro privato, in quasi tutte le convenzioni (ad es. quelle con Argentina, Australia, Belgio, Canada, Germania, Regno Unito, Spagna, Svizzera e Stati Uniti) è prevista la tassazione esclusiva in Italia quando esistono contemporaneamente le seguenti condizioni:

- il lavoratore residente in Italia presta la sua attività nel Paese estero per meno di 183 giorni;
- le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro residente in Italia;
- l'onere non è sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

2. Redditi prodotti all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto

I redditi prodotti all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto non sono più esclusi dalla base imponibile in seguito all'abrogazione dell'art. 3 c. 3 lettera c) del TUIR. Ai sensi del nuovo comma 8 bis dell'art. 51 del TUIR il reddito dei dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali. Per l'anno 2013, si fa riferimento al D.M. 7 dicembre 2012 pubblicato sulla G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012.

Si tratta di quei soggetti che pur avendo soggiornato all'estero per più di 183 giorni sono considerati residenti in Italia in quanto hanno mantenuto in Italia i propri legami familiari ed il centro dei propri interessi patrimoniali e sociali.

I redditi dei soggetti residenti nel territorio dello stato, derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi, per l'anno 2013 sono imponibili ai fini Irpef per la parte eccedente 6.700 euro. L'acconto dell'Irpef dovuto per l'anno 2014 deve essere calcolato senza tener conto di tale agevolazione.

Se si richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, deve essere dichiarato l'intero ammontare del reddito prodotto all'estero, compresa quindi la quota esente, all'ufficio che eroga la prestazione per la valutazione della propria situazione economica.

3. Pensioni

Sono pensioni estere quelle corrisposte da un ente pubblico o privato di uno Stato estero a seguito del lavoro prestato in quello Stato e percepite da un residente in Italia. Con alcuni Paesi sono in vigore convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito, in base alle quali le pensioni di fonte estera sono tassate in modo diverso, a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o di pensioni private.

Sono pensioni pubbliche quelle pagate da uno Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un ente locale. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono.

Sono pensioni private quelle corrisposte da enti, istituti od organismi previdenziali dei Paesi esteri preposti all'erogazione del trattamento pensionistico. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nel paese di residenza del beneficiario.

Più in particolare, in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni, le pensioni erogate ad un contribuente residente in Italia da enti pubblici e privati situati nei seguenti Paesi sono così assoggettate a tassazione:

- *Argentina - Regno Unito - Spagna - Stati Uniti - Venezuela* - Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana. Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia;
- *Belgio - Germania* - Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana e non anche quella estera. Se il contribuente ha anche la nazionalità estera la pensione viene tassata solo in tale Paese. Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia;
- *Francia* - Le pensioni pubbliche di fonte francese sono di norma tassate solo in Francia. Tuttavia le stesse sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana e non quella francese. Le pensioni private francesi sono tassate, secondo una regola generale, solo in Italia, tuttavia le pensioni che la vigente Convenzione Italia-Francia indica come pensioni pagate in base alla legislazione di "sicurezza sociale" sono imponibili in entrambi gli Stati;

- **Australia** - Sia le *pensioni pubbliche* sia le *pensioni private* sono assoggettate a tassazione solo in Italia;
- **Canada** - Sia le *pensioni pubbliche* sia quelle *private* sono assoggettate a tassazione solo in Italia se l'ammontare non supera il più elevato dei seguenti importi: 10.000 dollari canadesi o 6.197,48 euro. Se viene superato tale limite le pensioni sono tassabili sia in Italia sia in Canada e in Italia spetta il credito per l'imposta pagata in Canada in via definitiva. Nel caso siano state percepite pensioni canadesi "di sicurezza sociale", ad esempio la pensione OAS (Old Age Security), esse sono tassabili esclusivamente in Canada;
- **Svizzera** - Le *pensioni pubbliche* sono tassate solo in Svizzera se il contribuente possiede la nazionalità svizzera; in caso contrario sono tassate solo in Italia. Le *pensioni private* sono tassate solo in Italia. Le rendite corrisposte da parte dell'Assicurazione Svizzera per la vecchiaia e per i superstiti (rendite AVS) non devono essere dichiarate in Italia in quanto assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.

4. Borse di studio

Devono essere dichiarate le borse di studio percepite da contribuenti residenti in Italia, a meno che non sia prevista una esenzione specifica, quale ad esempio quella stabilita per le borse di studio corrisposte dalle Università ed Istituti di istruzione universitaria (L. 30 novembre 1989, n. 398). La regola della tassazione in Italia si applica generalmente anche sulla base delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sui redditi. Ad esempio, con la Francia, la Germania, il Regno Unito e gli Stati Uniti, è previsto che se un contribuente residente in Italia soggiorna per motivi di studio in uno degli Stati esteri considerati ed è pagato da un soggetto residente nel nostro Paese, è tassabile soltanto in Italia; se invece la borsa di studio è pagata da un soggetto residente nello Stato estero di soggiorno, quest'ultimo può tassare il reddito ma il contribuente deve dichiararlo anche in Italia e chiedere il credito per l'imposta pagata all'estero.

■ Tabella Codici Regione

Regione	Codice
Abruzzo	01
Basilicata	02
Bolzano	03
Calabria	04
Campania	05
Emilia Romagna	06
Friuli Venezia Giulia	07
Lazio	08
Liguria	09
Lombardia	10
Marche	11
Molise	12
Piemonte	13
Puglia	14
Sardegna	15
Sicilia	16
Toscana	17
Trento	18
Umbria	19
Valle d'Aosta	20
Veneto	21

■ Utili e proventi equiparati prodotti all'estero

Per utili e proventi equiparati prodotti all'estero e percepiti da residenti in Italia si intendono quelli distribuiti o comunque provenienti da società o enti residenti all'estero.

L'importo da inserire è quello degli utili e proventi equiparati se relativo a partecipazioni qualificate, al lordo delle eventuali ritenute operate all'estero a titolo definitivo e in Italia a titolo d'acconto. Tale importo è desumibile dalla certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2013.

Premesso che sugli utili e proventi equiparati di fonte estera spetta un credito d'imposta per le imposte pagate all'estero, è utile precisare che:

- tale credito d'imposta consiste nella detrazione dalle imposte dovute in Italia e risultanti dalla dichiarazione dei redditi, delle imposte pagate all'estero in via definitiva sui redditi ivi prodotti;
- la detrazione spetta nei limiti in cui i redditi prodotti all'estero concorrono a formare il reddito complessivo dichiarato;
- la detrazione spetta fino a concorrenza della quota dell'imposta italiana corrispondente al rapporto fra i redditi prodotti all'estero e il reddito complessivo dichiarato;
- la detrazione va richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui le imposte estere sono state pagate a titolo definitivo. Pertanto, se un reddito prodotto all'estero ha concorso a formare il reddito complessivo in un anno, ma detto reddito è stato tassato all'estero in via definitiva l'anno successivo, il credito d'imposta spetta nell'anno successivo. In tal caso, tuttavia, è necessario calcolare

il limite di spettanza, rappresentato dalle imposte italiane corrispondenti al reddito estero, sulla base degli elementi di reddito del precedente esercizio in cui il reddito ha concorso a formare il reddito complessivo.

Si precisa che in presenza di Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, qualora il prelievo sia stato effettuato nell'altro Stato contraente in misura eccedente l'aliquota prevista dal Trattato, la maggiore imposta subita (vale a dire la differenza tra il prelievo effettivamente subito e l'aliquota convenzionale) non può essere recuperata attraverso il credito d'imposta, bensì mediante un'istanza di rimborso da presentare alle Autorità fiscali estere con le modalità e nei termini stabiliti dalla relativa legislazione.

Pertanto, nei casi in cui sia stata applicata un'aliquota in misura maggiore a quella convenzionale, il contribuente può usufruire, presentando la dichiarazione dei redditi, esclusivamente del credito d'imposta sulla base delle aliquote convenzionali riportate nella tabella 9. Il calcolo del credito d'imposta spettante viene effettuato dal soggetto che presta l'assistenza fiscale.

Nella documentazione da conservare a cura del contribuente, vanno specificati, in un'apposita distinta, oltre allo Stato o agli Stati esteri di produzione dei redditi, anche le relative imposte pagate all'estero in via definitiva. La certificazione degli utili e degli altri proventi equiparati può validamente sostituire la predetta documentazione qualora in essa sia riportata non solo l'imposta effettivamente subita in via definitiva, ma anche l'aliquota di tassazione nella misura convenzionale.

■ Variazioni di coltura dei terreni

Ai fini della determinazione del reddito dei terreni, se la coltura effettivamente praticata non corrisponde a quella risultante dal catasto, i contribuenti devono determinare il reddito dominicale e agrario applicando la tariffa d'estimo media attribuibile alla qualità di coltura praticata nonché le deduzioni fuori tariffa. La tariffa media attribuibile alla qualità di coltura praticata è costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui è suddivisa la qualità di coltura e il numero delle classi stesse. Per le qualità di coltura non censite nello stesso comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualità di coltura ubicati nel comune o sezione censuaria più vicina nell'ambito della stessa provincia. Se la coltura praticata non trova riscontro nel quadro di qualificazione della provincia, si applica la tariffa media della coltura del Comune o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare.

La determinazione del reddito dominicale ed agrario secondo le modalità sopra riportate deve avvenire a partire:

- dal periodo di imposta successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato l'aumento del reddito;
- dal periodo di imposta in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato la diminuzione del reddito, qualora la denuncia della variazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate sia stata presentata entro il termine previsto dalla legge, ovvero se la denuncia è presentata dopo il detto termine, dal periodo d'imposta in cui la stessa è presentata.

Si ricorda che i contribuenti hanno l'obbligo di denunciare le variazioni dei redditi dominicale e agrario ai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate, indicando le particelle cui le variazioni si riferiscono e unendo la dimostrazione grafica del frazionamento se le variazioni riguardano porzioni di particelle. In caso di omessa denuncia delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258,00 a euro 2.065,00.

Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo la denuncia può essere presentata direttamente dall'affittuario.

Tale denuncia di variazione culturale è sostituita – per taluni contribuenti – dalla dichiarazione sull'uso del terreno presentata all'AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) per la richiesta dei contributi agricoli CEE. Si precisa che tale modalità operativa è limitata ai contribuenti che beneficiano dei suddetti contributi, tutti gli altri contribuenti devono presentare la denuncia di variazione culturale, applicandosi in caso di inadempimento la sanzione prevista (sempreché la variazione culturale determini un aumento di reddito).

■ Veneto - Addizionale regionale casi particolari

La regione Veneto ha previsto un'aliquota agevolata dello 0,9% a favore di:

- soggetti disabili ai sensi dell'art. 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104, con un reddito imponibile per l'anno 2012 non superiore ad euro 45.000;
- contribuenti con un familiare disabile ai sensi della citata legge n. 104/1992, fiscalmente a carico con un reddito imponibile per l'anno 2012 non superiore ad euro 45.000,00. In questo caso qualora il disabile sia fiscalmente a carico di più soggetti l'aliquota dello 0,9% si applica a condizione che la somma dei redditi delle persone di cui è a carico, non sia superiore ad euro 45.000,00.

In presenza di queste condizioni, per usufruire dell'aliquota agevolata dello 0,9% deve essere barrata la casella "Casi particolari addizionale regionale" presente nel frontespizio del modello 730, nel riquadro del domicilio fiscale.

TABELLA 1 - CALCOLO DELL'IRPEF

REDDITO (per scaglioni)				ALIQUTA (per scaglioni)	IMPOSTA DOVUTA SUI REDDITI INTERMEDI COMPRESI NEGLI SCAGLIONI		
	fino a euro	15.000,00		23	23% sull'intero importo		
oltre euro	15.000,00	e fino a euro	28.000,00	27	3.450,00	+	27% parte eccedente 15.000,00
oltre euro	28.000,00	e fino a euro	55.000,00	38	6.960,00	+	38% parte eccedente 28.000,00
oltre euro	55.000,00	e fino a euro	75.000,00	41	17.220,00	+	41% parte eccedente 55.000,00
	oltre a euro	75.000,00		43	25.420,00	+	43% parte eccedente 75.000,00

TABELLA 2 - DETRAZIONI PER CANONI DI LOCAZIONE

RIGO	CODICE	DETRAZIONE (1)
E71	1 (colonna 1)	■ 300,00 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro ■ 150,00 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro
	2 (colonna 1)	■ 495,80 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro ■ 247,90 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro
	3 (colonna 1)	991,60 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro
E72		■ 991,60 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro ■ 495,80 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro
(1) Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.		

TABELLA 3 - DETRAZIONI PER CONIUGE A CARICO

La detrazione prevista per il coniuge a carico è pari a:

- a) 800,00 euro se il reddito complessivo non supera 15.000,00 euro;
 b) 690,00 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.000,00 euro ma non a 40.000,00 euro;
 c) 690,00 euro se il reddito complessivo è superiore a 40.000,00 euro ma non a 80.000,00 euro.

Le detrazioni di cui ai punti a) e c) sono teoriche in quanto la detrazione effettivamente spettante diminuisce all'aumentare del reddito.

La detrazione di cui al punto b) spetta invece in misura fissa, ma per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 29.000,00 euro e inferiore a 35.200,00 euro la stessa detrazione è aumentata di un importo che varia da 10 euro a 30 euro.

REDDITO COMPLESSIVO (1)	IMPORTO DETRAZIONE (EURO)
non superiore a euro 15.000	$800 - \frac{(110 \times \text{reddito complessivo})}{15.000}$ (2) (3)
da euro 15.001 a euro 29.000	690
da euro 29.001 a euro 29.200	700
da euro 29.201 a euro 34.700	710
da euro 34.701 a euro 35.000	720
da euro 35.001 a euro 35.100	710
da euro 35.101 a euro 35.200	700
da euro 35.201 a euro 40.000	690
da euro 40.001 a euro 80.000	$690 \times \frac{(80.000 - \text{reddito complessivo})}{40.000}$
oltre euro 80.000	0
(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.	
(2) Se il rapporto è uguale a 1, la detrazione compete nella misura di 690 euro.	
(3) Se i rapporti sono uguali a zero, la detrazione non compete. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime 4 cifre decimali.	

TABELLA 4 - DETRAZIONE ORDINARIA PER FIGLI A CARICO

La detrazione prevista per ciascun figlio a carico è di 950,00 euro.

Tale detrazione è sostituita da:

- 1.220,00 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;
- 1.350,00 euro per ciascun figlio con disabilità di età superiore a tre anni;
- 1.620,00 euro per ciascun figlio con disabilità di età inferiore a tre anni.

Nel caso in cui i figli a carico siano più di tre le stesse detrazioni sono aumentate di 200,00 euro per ciascun figlio e pertanto risultano pari a:

- 1.150,00 euro per ciascun figlio di età superiore a tre anni;
- 1.420,00 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;
- 1.550,00 euro per ciascun figlio con disabilità di età superiore a tre anni;
- 1.820,00 euro per ciascun figlio con disabilità di età inferiore a tre anni.

Le detrazioni previste per i figli a carico sono teoriche in quanto la detrazione effettivamente spettante diminuisce all'aumentare del reddito.

Se l'altro coniuge manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si ha diritto, se più conveniente, alla detrazione prevista per il coniuge a carico; pertanto, il soggetto che presta l'assistenza fiscale riconoscerà la detrazione più favorevole. Tali detrazioni sono alternative tra loro.

N. FIGLI	ETÀ FIGLI	IMPORTO DETRAZIONE PER CIASCUN FIGLIO (DA RAPPORTARE ALLA PERCENTUALE DI DETRAZIONE) (1) (2) (3)
1	età inferiore a 3 anni	$1220 \times \frac{(95.000 - \text{reddito complessivo})}{95.000}$
	età non inferiore a 3 anni	$950 \times \frac{(95.000 - \text{reddito complessivo})}{95.000}$
2	età inferiore a 3 anni	$1220 \times \frac{(110.000 - \text{reddito complessivo})}{110.000}$
	età non inferiore a 3 anni	$950 \times \frac{(110.000 - \text{reddito complessivo})}{110.000}$
3	età inferiore a 3 anni	$1220 \times \frac{(125.000 - \text{reddito complessivo})}{125.000}$
	età non inferiore a 3 anni	$950 \times \frac{(125.000 - \text{reddito complessivo})}{125.000}$
4	età inferiore a 3 anni	$1.420 \times \frac{(140.000 - \text{reddito complessivo})}{140.000}$
	età non inferiore a 3 anni	$1.150 \times \frac{(140.000 - \text{reddito complessivo})}{140.000}$
5	età inferiore a 3 anni	$1.420 \times \frac{(155.000 - \text{reddito complessivo})}{155.000}$
	età non inferiore a 3 anni	$1.150 \times \frac{(155.000 - \text{reddito complessivo})}{155.000}$
oltre 5		L'importo sopraindicato di 155.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al 5°. Restano invariate le detrazioni (1.420 o 1.150 a seconda dell'età).

(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

(2) Le detrazioni suddette (950, 1.220, 1.150 e 1.420) sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio con disabilità.

(3) Se i rapporti sono uguali a zero, la detrazione non compete. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime 4 cifre decimali.

TABELLA 5 - DETRAZIONI PER ALTRI FAMILIARI A CARICO

(DA RAPPORTARE ALLA PERCENTUALE DI DETRAZIONE)

La detrazione prevista per ogni altro familiare a carico è di 750,00 euro.

$750 \times \frac{(80.000 - \text{reddito complessivo})}{80.000}$ (1)

(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

TABELLA 6 - DETRAZIONI PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

La detrazione per redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nella sez. 1 del quadro C, è rapportata al periodo di lavoro.

REDDITO COMPLESSIVO (1)	IMPORTO DETRAZIONE (2)
non superiore a euro 8.000	1.840 (3)
compreso tra euro 8.001 e 15.000	$1.338 + \frac{502 \times (15.000 - \text{reddito complessivo})}{7.000}$
compreso tra euro 15.001 e 55.000	$1.338 \times \frac{55.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$ (4)
oltre euro 55.000	0

(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.
 (2) Se il risultato dei rapporti è maggiore di 0, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali.
 (3) L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a 1.380 euro per i rapporti di lavoro a tempo determinato.
 (4) Se il reddito complessivo è compreso tra euro 23.000 a 28.000 la detrazione va aumentata di un importo pari a euro:
 10 – se supera 23.000 ma non 24.000
 20 – se supera 24.000 ma non 25.000
 30 – se supera 25.000 ma non 26.000
 40 – se supera 26.000 ma non 27.000
 25 – se supera 27.000 ma non 28.000

TABELLA 7 - DETRAZIONE PER I REDDITI DI PENSIONE

La detrazione è rapportata al periodo di pensione nell'anno e non è cumulabile con quella prevista per i redditi di lavoro dipendente se riferito allo stesso periodo

SOGGETTI DI ETÀ INFERIORE A 75 ANNI	
Reddito complessivo (1)	Importo detrazione (2)
non superiore a euro 7.500	1.725 (3)
compreso tra euro 7.501 e 15.000	$1.255 + \frac{470 \times (15.000 - \text{reddito complessivo})}{7.500}$
compreso tra euro 15.001 e 55.000	$1.255 \times \frac{55.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$
oltre euro 55.000	0

(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.
 (2) Se il risultato dei rapporti è maggiore di 0, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali.
 (3) L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro.

SOGGETTI DI ETÀ PARI O SUPERIORE A 75 ANNI	
Reddito complessivo (1)	Importo detrazione (2)
non superiore a euro 7.750	1.783 (3)
compreso tra euro 7.751 e 15.000	$1.297 + \frac{486 (15.000 - \text{reddito complessivo})}{7.250}$
compreso tra euro 15.001 e 55.000	$1.297 \times \frac{55.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$
oltre euro 55.000	0

(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.
 (2) Se il risultato dei rapporti è maggiore di 0, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali.
 (3) L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro.

TABELLA 8 - DETRAZIONE PER REDDITI ASSIMILATI A QUELLI PER LAVORO DIPENDENTE INDICATI NELLA SEZIONE II, QUADRO C E PER ALTRI REDDITI INDICATI NEL QUADRO D, RIGO D3 E RIGO D5

REDDITO COMPLESSIVO (1)	IMPORTO DETRAZIONE (2)
non superiore a euro 4.800	1.104
compreso tra euro 4.801 e 55.000	$1.104 \times \frac{55.000 - \text{reddito complessivo}}{50.200}$
oltre euro 55.000	0

(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.
 (2) Se il risultato dei rapporti è maggiore di 0, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali.

TABELLA 9 - ALIQUOTA CONVENZIONALE MASSIMA APPLICABILE SUI DIVIDENDI ESTERI

PAESI	ALIQUOTA MASSIMA	PAESI	ALIQUOTA MASSIMA
Albania, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cina, Etiopia, Jugoslavia, Malaysia, Polonia, Romania, Federazione Russa, Serbia Montenegro, Singapore, Slovenia, Tanzania, Ungheria, Uzbekistan, Venezuela	10%	Malta	0-15% ⁽¹⁾
		Mauritius	15-40% ⁽²⁾
Algeria, Argentina, Arzabaijan, Australia, Austria, Bangladesh, Belgio, Bielorussia, Brasile, Cipro, Corea del Sud, Croazia, Danimarca, Ecuador, Estonia, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Indonesia, Irlanda, Israele, Kazakistan, Kirghistan, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Marocco, Messico, Mozambico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Senegal, Slovacchia, Spagna, Sri Lanka, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Tagikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turchia, Ucraina, Uganda, Vietnam, Zambia	15%	Georgia, Siria, Arabia Saudita	5-10% ⁽³⁾
		Armenia	5-10% ⁽⁴⁾
		Oman	5-10% ⁽⁵⁾
		Ghana, Lettonia	5-15% ⁽⁶⁾
		Islanda, Libano	5-15% ⁽¹⁰⁾
		Bielorussia, Slovenia	5-15% ⁽¹¹⁾
		Thailandia	15-20% ⁽¹²⁾
Costa d'Avorio	15-18% ⁽¹⁾	Qatar San Marino e Stati Uniti	5-15% ⁽¹³⁾
Emirati Arabi, Moldova	5-15% ⁽²⁾	India, Pakistan	25%
Grecia	15-35% ⁽³⁾	Trinidad e Tobago	20%

Attenzione Per ulteriori informazioni sugli accordi vigenti in materia di convenzioni contro le doppie imposizioni si veda il sito www.finanze.it (tra le aree tematiche presenti sulla home page selezionare "Fiscaltà internazionale" e quindi "Convenzioni e accordi").

⁽¹⁾ Il 18 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi quando gli stessi sono pagati da una società residente nella Repubblica ivoriana che sia esonerata dall'imposta pagata sugli utili o non corrisponda detta imposta con aliquota normale e il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.

⁽²⁾ Il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario possiede, direttamente o indirettamente, almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi e il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.

⁽³⁾ Il 35 per cento se gli utili della società residente in Grecia, in base alla legislazione di tale Paese, sono imponibili soltanto a carico degli azionisti e il 15 per cento in tutti gli altri casi.

⁽⁴⁾ Il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se gli stessi sono pagati con profitti od utili prodotti negli anni per i quali la società beneficia di agevolazioni fiscali, non è prevista imposizione in tutti gli altri casi.

⁽⁵⁾ Il 40 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi pagati da una società residente nelle Mauritius ad un residente italiano se, in base alla legislazione di tale Paese, gli stessi sono ammessi in deduzione nella determinazione degli utili imponibili della società e il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.

⁽⁶⁾ Il 5 per cento se l'effettivo beneficiario è una società che possiede almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi.

⁽⁷⁾ Il 5 per cento se il beneficiario effettivo è una società che ha posseduto almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi (questa quota deve essere di almeno 100.000 dollari USA o del suo equivalente in altra valuta) nel corso di un periodo di almeno 12 mesi precedenti la data in cui i dividendi sono stati dichiarati.

⁽⁸⁾ Il 5 per cento se l'effettivo beneficiario è una società (non di persone) che detiene direttamente almeno il 15 per cento del capitale della società che distribuisce i dividendi.

⁽⁹⁾ Il 5 per cento se l'effettivo beneficiario è una società (diversa da una società di persone) che ha detenuto almeno il 10 per cento del capitale della società che paga o distribuisce i dividendi.

⁽¹⁰⁾ Il 5 per cento se l'effettivo beneficiario è una società (diversa da una società di persone) che ha posseduto direttamente o indirettamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi per un periodo di almeno 12 mesi anteriormente alla data in cui sono stati dichiarati i dividendi.

⁽¹¹⁾ Il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario possiede direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi e il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.

⁽¹²⁾ Il 15 per cento se il beneficiario del dividendo è una società residente in Thailandia che possiede almeno il 25 per cento delle azioni con potere di voto della società che paga i dividendi.

⁽¹³⁾ Il 5 per cento se l'effettivo beneficiario è una società (diversa da una società di persone) che ha posseduto direttamente o indirettamente almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi per un periodo di almeno 12 mesi anteriormente alla data in cui sono stati dichiarati i dividendi.

TABELLA 10 - ELENCO DEI PAESI E DEI TERRITORI ESTERI

ABU DHABI	238	CILE	015	GUYANA	159	MYANMAR	083	SOMALIA	066
AFGHANISTAN	002	CINA	016	HAITI	034	NAMIBIA	206	SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH	283
AJMAN	239	CIPRO	101	HEARD AND MCDONALD ISLAND	284	NAURU	109	SPAGNA	067
ANTILLE OLANDESI	251	CITTÀ DEL VATICANO	093	HONDURAS	035	NEPAL	115	SRI LANKA	085
ALBANIA	087	CLIPPERTON	223	HONG KONG	103	NICARAGUA	047	ST. HELENA	254
ALGERIA	003	COCOS (KEELING) ISLAND	281	INDIA	114	NIGER	150	ST. VINCENT E LE GRENADINE	196
AMERICAN SAMOA	148	COLOMBIA	017	INDONESIA	129	NIGERIA	117	STATI UNITI D'AMERICA	069
ANDORRA	004	COMORE, ISOLE	176	IRAN	039	NIUE	205	SUDAFRICANA REPUBBLICA	078
ANGOLA	133	CONGO	145	IRAQ	038	NORFOLK ISLAND	285	SUDAN	070
ANGUILLA	209	CONGO (REP. DEMOCRATICA DEL)	018	IRLANDA	040	NORVEGIA	048	SURINAM	124
ANTARTIDE	180	COOK ISOLE	237	ISLANDA	041	NUOVA CALEDONIA	253	SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS	286
ANTIGUA E BARBUDA	197	COREA DEL NORD	074	ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO	252	NUOVA ZELANDA	049	SVEZIA	068
ARABIA SAUDITA	005	COREA DEL SUD	084	ISRAELE	182	OMAN	163	SVIZZERA	071
ARGENTINA	006	COSTA D'AVORIO	146	JERSEY C.I.	202	PAESI BASSI	050	SWAZILAND	138
ARMENIA	266	COSTA RICA	019	KAZAKISTAN	269	PAKISTAN	036	TAGIKISTAN	272
ARUBA	212	CROAZIA	261	KENYA	116	PALAU	216	TAIWAN	022
ASCENSION	227	CUBA	020	KIRGHIZISTAN	270	PALESTINA (TERRITORI AUTONOMI DI)	279	TANZANIA	057
AUSTRALIA	007	DANIMARCA	021	KIRIBATI	194	PANAMA	051	TERRITORI FRANCESI DEL SUD	183
AUSTRIA	008	DOMINICA	192	KOSOVO	291	PAPUA NUOVA GUINEA	186	TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO	245
AZERBAIGIAN	268	DOMINICANA (REPUBBLICA)	063	KUWAIT	126	PARAGUAY	052	THAILANDIA	072
AZZORRE ISOLE	234	DUBAI	240	LAOS	136	PENON DE ALHUCEMAS	232	TIMOR EST	287
BAHAMAS	160	ECUADOR	024	LESOTHO	089	PENON DE VELEZ DE LA GOMERA	233	TOGO	155
BAHRAIN	169	EGITTO	023	LETTONIA	258	PERÙ	053	TOKELAU	236
BANGLADESH	130	ERITREA	277	LIBANO	095	PITCAIRN	175	TONGA	162
BARBADOS	118	ESTONIA	257	LIBERIA	044	POLINESIA FRANCESE	225	TRINIDAD E TOBAGO	120
BELGIO	009	ETIOPIA	026	LIBIA	045	POLONIA	054	TRISTAN DA CUNHA	229
BELIZE	198	FAEROER (ISOLE)	204	LIECHTENSTEIN	090	PORTOGALLO	055	TUNISIA	075
BENIN	158	FALKLAND (ISOLE)	190	LITUANIA	259	PORTORICO	220	TURCHIA	076
BERMUDA	207	FIJI, ISOLE	161	LUSSEMBURGO	092	PRINCIPATO DI MONACO	091	TURKMENISTAN	273
BHUTAN	097	FILIPPINE	027	MACAO	059	QATAR	168	TURKS E CAICOS (ISOLE)	210
BIELORUSSIA	264	FINLANDIA	028	MACEDONIA	278	RAS EL KAIMAH	242	TUVALU	193
BOLIVIA	010	FRANCIA	029	MADAGASCAR	104	REGNO UNITO	031	UCRAINA	263
BOSNIA-ERZEGOVINA	274	FUJAYRAH	241	MADEIRA	235	REUNION	247	UGANDA	132
BOTSWANA	098	GABON	157	MALAWI	056	ROMANIA	061	UMM AL QAIWAIN	244
BOUVET ISLAND	280	GAMBIA	164	MALAYSIA	106	RUANDA	151	UNGHERIA	077
BRASILE	011	GEORGIA	127	MALDIVE	127	RUSSIA (FEDERAZIONE DI)	262	URUGUAY	080
BRUNEI DARUSSALAM	125	GERMANIA	094	MALI	149	SAHARA OCCIDENTALE	166	UZBEKISTAN	271
BULGARIA	012	GHANA	112	MALTA	105	SAINT KITTS E NEVIS	195	VANUATU	121
BURKINA FASO	142	GIAMAICA	082	MAN ISOLA	203	SAINT LUCIA	199	VENEZUELA	081
BURUNDI	025	GIAPPONE	088	MARIANNE SETTENTRIONALI (ISOLE)	219	SAINT MARTIN SETTENTRIONALE	222	VERGINI AMERICANE (ISOLE)	221
CAMBODIA	135	GIBILTERRA	102	MAROCCO	107	SAINT-PIERRE E MIQUELON	248	VERGINI BRITANNICHE (ISOLE)	249
CAMERUN	119	GIBUTI	113	MARSHALL (ISOLE)	217	SALOMONE ISOLE	191	Vietnam	062
CAMPIONE D'ITALIA	139	GIORDANIA	122	MARTINICA	213	SALVADOR	064	WAKE ISOLE	178
CANADA	013	GOUGH	228	MAURITANIA	141	SAO TOME E PRINCIPE	187	WALLIS E FUTUNA	218
CANARIE ISOLE	100	GRECIA	032	MAURITIUS	128	SAN MARINO	037	YEMEN	042
CAPO VERDE	188	GRENADA	156	MAYOTTE	226	SAO TOME E PRINCIPE	187	ZAMBIA	058
CAROLINE ISOLE	256	GROENLANDIA	200	MELILLA	231	SENEGAL	152	ZIMBABWE	073
CAYMAN (ISOLE)	211	GUADALUPA	214	MEXICO	046	SEYCHELLES	189		
CECA (REPUBBLICA)	275	GUAM	154	MICRONESIA (STATI FEDERATI DI)	215	SERBIA	289		
CENTROAFRICANA (REPUBBLICA)	143	GUATEMALA	033	MIDWAY ISOLE	177	SHARJAH	243		
CEUTA	246	GUAYANA FRANCESE	123	MOLDAVIA	165	SIERRA LEONE	153		
CHAFARINAS	230	GUERNSEY	201	MONGOLIA	110	SINGAPORE	147		
CHAGOS ISOLE	255	GUINEA	137	MONTENEGRO	290	SIRIA	065		
CHRISTMAS ISLAND	282	GUINEA BISSAU	185	MONTSERRAT	208	SLOVACCA REPUBBLICA	276		
CIAD	144	GUINEA EQUATORIALE	167	MOZAMBICO	134	SLOVENIA	260		

CODICI CATASTALI COMUNALI

COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.
A001	ABANO TERME	PD	A200	ALIFE	CE	A399	ARIANO IRPINO	AV	A599	BALME	TO	A802	BERNAREGGIO	MB
A004	ABBADIA CERRETO	LO	A202	ALIMENA	PA	A400	ARIANO NEL POLESINE	RO	A600	BALMUCCIA	VC	A804	BERNATE TICINO	MI
A005	ABBADIA LARIANA	LC	A203	ALIMINUSA	PA	A401	ARICCIA	RM	A601	BALOCO	VC	A805	BERNEZZO	CN
A006	ABBADIA SAN SALVATORE	SI	A204	ALLAIA	OR	A402	ARIELLI	CH	A603	BALSORANO	AQ	A806	BERRA	FE
A007	ABBASANTA	OR	A206	ALEGGHE	BI	A403	ARIZZO	BI	A604	BALVANO	PZ	A808	BERSONE	TI
A008	ABBATEGGIO	PE	A207	ALLEN	AO	A405	ARIGNANO	TO	A605	BALZOLA	AL	A809	BERTINORO	FC
A010	ABBATEGRASSO	MT	A207	ALLERONA	TR	A407	ARIZZO	NU	A606	BANARI	SS	A810	BERTIOLO	UD
A012	ABETONE	PT	A208	ALLISTE	LE	A409	ARIZZANO	VB	A607	BANCHETTE	TO	A811	BERTONICO	LO
A013	ABRILLA	PZ	A210	ALLMIERE	RM	A412	ARLENA DI CASTRO	AR	A610	BANNO ANZINO	VI	A812	BERZANO DI SAN PIETRO	AT
A014	ACATE	RG	A211	ALLUMONI CAMBIOI	AL	A413	ARLLINO	MI	A612	BANZI	PZ	A813	BERZANO DI TORTONA	BA
A015	ACCADIA	FG	A214	ALME'	BG	A414	ARMENO	NO	A613	BAONE	PD	A816	BERZO DEMO	BS
A016	ACCEGLIO	MI	A216	ALMENNO SAN BARTOLOMEO	BG	A415	ARMENTO	PZ	A614	BARADILI	OR	A817	BERZO INFERIORE	BS
A017	ACCETTURA	CN	A217	ALMENNO SAN SALVATORE	BG	A418	ARMO	IM	A615	BARBARANO	PZ	A818	BERZO SAN FERMO	BG
A018	ACCIANO	SI	A218	ALMENO	TO	A419	ARMUNGIA	CA	A616	BARANIGLIO	CS	A819	BESANIN BRIANZA	MB
A019	ACCOMOLI	RI	A220	ALONTE	VI	A424	ARNAD	AO	A617	BARANO DISCHIA	NA	A819	BESANO	VA
A020	ACERENZA	PZ	A221	ALPETTE	TO	A421	ARNARA	FR	A618	BARANZATE	MI	A820	BESATE	MI
A023	ACERNO	SA	A222	ALPIGNANO	TO	A422	ARNASCO	SV	A619	BARASSO	VA	A821	BESENELLO	TN
A024	ACERRA	NA	A223	ALSENO	PC	A425	ARNESANO	LE	A621	BARATILI SAN PIETRO	OR	A823	BESENZONE	PC
A025	ACI BONACCORSI	CT	A224	ALSERIO	CO	A427	AROLA	VB	A625	BARBARA	VA	A825	BESNATE	VA
A026	ACI CASTELLO	CT	A225	ALTAMURA	BA	A429	ARONA	NO	A626	BARBARA	AN	A826	BESOZZO	VA
A027	ACI CATENA	CT	A226	ALTARE	SV	A430	AROSIO	CO	A628	BARBARANO ROMANO	VT	A827	BESSUDE	SS
A029	ACI SANT'ANTONIO	CT	A228	ALTAVILLA IRPINA	AV	A431	ARPIA	BN	A627	BARBARANO VICENTINO	VI	A831	BETTOLA	PC
A032	ACICALE	CT	A229	ALTAVILLA MILICIA	PA	A432	ARPAISE	BN	A629	BARBARESCO	VI	A832	BETTONA	PG
A031	ACQUACANINA	MC	A227	ALTAVILLA MONFERRATO	AL	A433	ARPIA	FR	A630	BARBERA	BS	A834	BELTRANDARDEZZA	VA
A032	ACQUAFONDATA	FR	A230	ALTAVILLA SILENTINA	SA	A434	ARQUA PETRARCA	PD	A631	BARBATA	BG	A835	BEVAGNA	PG
A033	ACQUAFORMOSA	CS	A231	ALTAVILLA VENTINA	VI	A435	ARQUA POLESINE	RO	A632	BARBERINO DI MUGELLO	FI	A836	BEVERINO	SP
A034	ACQUAFREDDA	BS	A233	ALTIDONA	FM	A437	ARQUATA DEL TRONTO	AP	A633	BARBERINO VAL D'ELSA	FI	A837	BEVILACQUA	VR
A035	ACQUAFRAGNA	MC	A234	ALTINETO	AR	A438	ARQUATA SCRIVIA	PC	A634	ARIZZELLO	PR	A841	BIVILLAVILLA	PC
A039	ACQUANEGRA CREMONESE	CR	A235	ALTINO	CH	A438	ARRI	PD	A635	BARBIANO - BARBIAN.	BZ	A842	BIANCHI	CS
A038	ACQUANEGRA SUL CHIESE	MN	A236	ALTISSIMO	VI	A439	ARRONE	TR	A637	BARBONA	PD	A843	BIANCO	RC
A040	ACQUAPENDENTE	VT	A237	ALTIVOLE	TV	A441	ARSAJO SEPIO	VA	A638	BARCELLONA POZZO DI GOTTO	ME	A844	BIANDRATE	NO
A041	ACQUAPESCA	CS	A238	ALTO	CN	A443	ARSIE	BL	A639	BARCHI	PU	A845	BIANDRONINO	VA
A042	ACQUARIVA DEL CAPO	PE	A239	ALTOFONTE	PR	A444	ARSDO	A840	ARSDO	VA	A846	BIANZANO	BS	
A043	ACQUARO	VV	A240	ALTOMONTE	CS	A445	ARISTA	TE	A643	BARDI	AO	A847	BIANZE	VC
A044	ACQUASANTA TERME	AP	A241	ALTOPASCIO	LU	A446	ARSOLO	RM	A645	BARDELLO	VA	A848	BIANZONE	SO
A045	ACQUASPARTA	TR	A242	ALTIVIA	TR	A447	ARTA TERME	UD	A646	BARDI	PR	A849	BIASSONO	MB
A050	ACQUAVIVA COLLECROCE	CB	A243	ALVIGNANO	CE	A448	ARTEGNA	UD	A647	BARDINETO	SV	A850	BIBBIANO	RE
A048	ACQUAVIVA DELLE FONTI	IS	A244	ALVIGNANO	CE	A449	ARTEGNA	RM	A650	BIBBIANO	SV	A851	BIBBINA	RE
A051	ACQUAVIVA DISERNA	IS	A246	ALZANO LOMBARDO	BG	A451	ARTOGNE	BS	A651	BARDONECCHIA	TO	A852	BIBBONA	LI
A047	ACQUAVIVA PISCINA	AP	A245	ALZANO SCRIVIA	AL	A452	ARVIER	AO	A652	BAREGGIO	MI	A853	BIBIANA	TO
A049	ACQUAVIVA PLATANI	CT	A249	ALZATE BRIANZA	CO	A453	ARZACHENA	OG	A653	BAREGGIO	NO	A854	BICCARI	FG
M211	ACQUEDOLCI	ME	A251	ALZATE BRIANZA	SA	A440	ARZAGO D'ADDA	BG	A655	BARBESCA	BS	A855	BICINICO	MI
A052	ACQUI TERME	AL	A252	AMANDOLA	FM	A454	ARZANA	OG	A656	BARBETE	AQ	A859	BIDONE	OR
A053	ACRI	CS	A253	AMANTEA	CS	A455	ARZANO	NA	A657	BARGA	LU	A859	BIELLA	BI
A054	ACUTO	FR	A254	AMARO	UD	A456	ARZENE	PN	A658	BARGAGLI	GE	A861	BIENNO	BS
A055	ADELFIA	BA	A255	AMARONI	CZ	A458	ARZERGRANDE	PD	A660	BARGE	CN	A863	BIENO	TN
A056	ADRANO	CT	A256	AMASANO	AR	A459	ARZIGNANO	VI	A661	BARIGHIE	VA	A864	BIBENTINA	CH
A057	ADRARA SAN MARTINO	BG	A257	AMATO	CZ	A460	ASCEA	SA	A662	BARI	BA	A866	BIGARELLO	MN
A058	ADRARA SAN ROCCO	BG	A258	AMATRICE	RI	A461	ASCIANO	SI	A663	BARI SARDO	OG	A870	BINAGO	CO
A059	ADRIA	RO	A259	AMBIVERE	BG	A462	ASCOLI PICENO	AP	A664	BARIANO	BG	A872	BINASCO	MI
A060	ADRO	BS	A260	AMBLAR	TN	A463	ASCOLI SATRIANO	FG	A665	BARICELLA	BG	A874	BINETTO	BA
A061	AFFI	VR	A261	AMERIN	TR	A464	ASCOLO	SI	A666	BARILE	SI	A875	BIRICIONE	SI
A062	AFFILE	RM	A262	AMELIA	TR	A465	ASIANO	VI	A667	BARISCIANO	AQ	A877	BIONAZ	AO
A064	AFRAGOLA	NA	A263	AMENDOLARA	CS	A467	ASIGLIANO VENETO	VI	A668	BARLISSINA	MB	A878	BIONE	BS
A065	AFRICO	RC	A264	AMENO	NO	A466	ASIGLIANO VERCELLSE	VC	A669	BARLETTA	BT	A880	BIRORI	NU
A067	AGAZZANO	PC	A265	AMERPROSI	BN	A470	ASOLA	MC	A670	BARNI	AV	A881	BISACCIA	AV
A068	AGEROLA	NA	A267	AMERINO	BN	A471	ASOLO	TV	A671	BAROLO	CH	A882	BISACQUINO	CH
A069	AGGIUS	OT	A268	ANACAPRI	NA	A473	ASSAGO	MI	A673	BARONE CANAVESE	TO	A883	BISCUGLIE	BT
A070	AGIRA	EN	A269	ANAGNI	FR	A474	ASSEMIMI	CA	A674	BARONISSI	SA	A884	BISEGNA	AQ
A071	AGLIANA	PT	A270	ANCARANO	TE	A475	ASSISI	PG	A676	BARRAFRANCA	EN	A885	BISENTI	TE
A072	AGLIANO TERME	AT	A271	ANGERA	VA	A476	ASTI	VC	A677	BARRAL	VC	A886	BISTONNO	VC
A074	AGLIE'	TO	A272	ANDALI	CZ	A477	ASSOLO	OR	A678	BARREA	OR	A889	BISTAGNO	AL
H848	AGLIENTU	OT	A274	ANDALO	TN	A478	ASSORRO	EN	A681	BARUMINI	VS	A891	BISUSCHIO	VA
A075	AGNA	PD	A273	ANDALO VALTELLINO	SO	A479	ASTI	AT	A683	BARZAGO	LC	A892	BITETTO	BA
A076	AGNADELLO	CR	A275	ANDEZEENO	TO	A480	ASUNI	OR	A684	BARZANA	BG	A893	BITONTO	BA
A077	AGNANA CALABRA	AN	A278	ANDRANO	SA	A481	ASUNO	AG	A686	BARZANO	LC	A894	BITTONO	BA
A080	AGNONE	AN	A280	ANDORNO MICCA	BI	A482	ATELLA	PZ	A687	BARZIO	LC	A895	BITTI	NU
A082	AGNOSINE	BS	A281	ANDRANO	LE	A484	ATENA LUCANA	SA	A689	BASALUZZO	AL	A896	BIVONA	AG
A083	AGORDO	BL	A282	ANDRATE	TO	A485	ATESSA	CH	A690	BASCAPE'	PV	A897	BIVONGI	RC
A084	AGOSTA	RM	A283	ANDREIS	PN	A486	ATINA	FR	A691	BASCHI	TR	A898	BIZZARONE	CO
A085	AGRA	VA	A284	ANDRIATA	BT	A487	ATINIA	EN	A692	BASTANO	TR	A899	BOLLEGGIO SUPERIORE	TR
A087	AGRATE BRIANZA	MB	A285	ANDRIA	BT	A488	ATRI	TE	A694	BASSELGA DI PINE'	TR	A903	BELLELO	TG
A088	AGRATE CONTURBIA	NO	A286	ANDRIANO - ANDRIAN.	BZ	A489	ATRIPALDA	AV	A696	BASELICE	BN	A857	BLERA	VT
A089	AGRIGENTO	AG	A287	ANELA	SS	A490	ATTIGLIANO	TR	A697	BASIANO	MI	A904	BLESSAGNO	CO
A091	AGROPOLI	AN	A288	ANEA	AN	A491	ATTIMIS	ME	A698	BASICO	ME	A905	BLEIVIO	ME
A092	AGUGLIANO	AN	A290	ANGERA	VA	A492	ATTARZA	NU	A699	BASiglio	NU	M269	BLUFFI	PA
A093	AGUGLIARO	VI	A291	ANGHIARI	AR	A493	ATTIDORE	PU	A700	BASILIANO	UD	A906	BOARA PISANI	PD
A096	AICURIO	MB	A292	ANGIARI	VR	A494	AUGUSTA	SR	A702	BASSANO BRESCIANO	BS	A909	BOBBIO	PC
A097	AIDOMAGGIORE	OR	A293	ANGILO TERME	BS	A495	AULETTA	SA	A703	BASSANO DEL GRAPPA	VI	A910	BOBBIO PELLICE	TO
A098	AIDONE	CA	A294	ANGIOLO	AN	A496	AULLA	VA	A706	BASSANO IN TEVERINA	VT	A911	BOCCALONE	VT
A100	AIELLI	AQ	A295	ANGROGNA	TO	A497	AURANO	VB	A704	BASSANO ROMANO	VT	A912	BOCCIGLIERO	CS
A102	AIELLO CALABRO	CS	A297	ANGUILLARA SABAZIA	RM	A499	AURIGO	IM	A707	BASSIANO	LT	A914	BOCCIOLETO	VC
A103	AIELLO DEL FRIULI	UD	A298	ANGUILLARA VENETA	PD	A501	AURONZO DI CADORE	BL	A708	BASSIGNANA	AL	A916	BOCCENAGO	TN
A101	AIELLO DEL SABATO	AV	A299	ANNICCI	CR	A502	AUSONIA	FR	A709	BASTIA MONDOVI'	AL	A918	BODIO TRIMONACO	VA
A105	AIETA	CS	A301	ANNONE DI BRIANZA	LC	A503	AUSTO	NU	A710	BASTIA UMBRO	SI	A919	BOFFALORA D'ADDA	MI
A106	AILANO	CE	A302	ANNONE VENETO	VE	A506	AVEGNO	GE	A711	BASTIDA DE' DOSSI	PV	A920	BOFFALORA SOPRA TICINO	MI
A107	AILOCHE	BI	A303	ANOIA	RC	A507	AVENTENO - HAFLING.	BZ	A712	BASTIDA PANCARANA	PV	A922	BOGLIASCO	GE
A109	AIRASCA	TO	A304	ANTEGNATE	BG	A508	AVELLA	AV	A713	BATTIGLIA	MO	A925	BOGNANCO	VB
A110	AIRILA	BN	A306	ANTERNO - ALTREI	BZ	A509	AVELLINO	AV	A714	BATTAGLIA TERME	PD	A928	BOGGNO	NO
A111	AIRELE	LC	A305	ANTICY SAINT-ANDRE'	AO	A511	AVERARA	BG	A715	BATTAGLIA TERME	CN	A931	BOITTOLO	SI
A112	AIRUNO	IM	A309	ANTICOLI CORRADO	RM	A512	AVERSA	CE	A717	BATTIPAGLIA	SA	A930	BOJANO	CB
A113	AISONE	CN	A312	ANTIGNANO	AT	A514	AVETRANA	TA	A718	BATTUDA	PV	A932	BOLANO	SP
A116	ALA	TN	A313	ANTILLO	ME	A515	AVEZZANO	AQ	A719	BAUCINA	PA	A933	BOLBENO	TN
A115	ALA DI ANIMIA	CA	A314	ANTIVIA	AL	A516	AVIANO	PN	A721	BAULANO	OG	A937	BOLGARE	MI
A117	ALA DI STURA	TO	A315	ANTRODOCO	RI	A517	AVIATICO	BG	A722	BAUNE	OG	A940	BOLLATE	MI
A118	ALAGNA	PV	A317	ANTRONA SCHIERANCO	VB	A518	AVIGLIANA	TO	A725	BAVENO	VB	A941	BOLLENGO	TO
A119	ALAGNA VALSESIA	VC	A318	ANVERSA DEGLI ABRUZZI	AO	A519	AVIGLIANO	PZ	A726	BAZZANO	BO	A944	BOLOGNA	BO
A120	ALANNO	PE	A319	ANZANO DEL PARCO	MC	M258	AVIGLIANO UMBRO	TR	A728	BEDERO VALCUOVA	VA	A945	BOLOGNANO	PE
A121	ALANO DI PIAVE	BL	A320	ANZANO DI PUGLIA	AV	A520	AVOLTA	TR	A729	BEDONIA	VA	A946	BOLOGNETTA	VA
A122	ALASSIO	PV	A321	ANZI	PZ	A521	AVISE	AO	A730	BEDOLLO	TN	A947	BOLOGNO	MC
A123	ALATRI	FR	A323	ANZIO	RM	A522	AVOLA	SR	A731	BEDONIA	PR	A948	BOLOTANA	NU
A124	ALBA	CN	A324	ANZOLA DELL'EMILIA	BO	A523	AVOLASCA	AL	A732	BEDULITA	BG	A949	BOLSENA	VT
A125	ALBA ADRIATICA	TE	A325	ANZOLA D'OSSOLA	VB	A524	AVAS	AO	A733	BEAUNE	VC	A950	BOLTIERE	VA
A126	ALBAGIARA	ME	A326											

COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.
A996	BORGO VELINO	RI	B246	BUDDUSO	OT	B473	CAMERI	NO	B677	CAPPADOCIA	AQ	B885	CASALE MONFERRATO	AL
B046	BORGO VERCELLI	VC	B247	BUDDOIA	PN	B474	CAMERINO	MC	B679	CAPPELLA CANTONE	CR	B879	CASALE SUL SILE	TV
B011	BORGOFORTE	MN	B248	BUDONI	BO	B476	CAMEROTA	SA	B680	CAPPELLA DE' PICENARDI	CR	B880	CASALECCHIO DI RENO	BO
B015	BORGOFRANCO D'IVREA	VC	B249	BUDRIO	BO	B477	CAMERINO	SA	B682	CAPPELLA DE' BERICI	CR	B882	CASALEGRO BOIRO	VA
B013	BORGOFRANCO SUL PO	NO	B250	BUGGERRU	CI	B479	CAMINATA	PC	B681	CAPPELLA DEL TAVO	PE	B883	CASALEGGIO NOVARA	NO
B016	BORGOLAVEZZARO	NO	B251	BUGLIANO	PT	B481	CAMINI	RC	B682	CAPRACOTTA	IS	B886	CASALEONE	VR
B018	BORGOMALE	CN	B255	BUGLIO IN MONTE	SO	B482	CAMINO	AL	B684	CAPRAIA E LIMITE	FI	B889	CASALETTO CEREDANO	CR
B019	BORGOMANERO	NO	B256	BUGNARA	AO	B483	CAMINO AL TAGLIAMENTO	UD	B685	CAPRAIA ISOLA	LI	B890	CASALETTO DI SOPRA	CR
B020	BORGOMARO	IM	B258	BUGUGGIATE	VA	B484	CAMISANO	TR	B686	CAPRALBA	CR	B891	CASALETTO LOIGLIANO	VA
B021	BORGOMASINO	TO	B259	BUJA	UD	B485	CAMISANO VICENTINO	VI	B688	CAPRANICA	VT	B892	CASALETTO SPARTANO	SA
B024	BORGONE SUSA	TO	B261	BULCIAGO	LC	B486	CAMMARATA	AG	B687	CAPRANICA PRENESTINA	RM	B891	CASALETTO VAPRIO	CR
B025	BORGONOVIO VAL TIDONE	PC	B262	BULGAROGGRASSO	CO	B489	CAMO	CN	B690	CAPRARICA DI LECCE	LE	B892	CASALFUMIANESE	BO
B029	BORGORATTO ALESSANDRINO	AL	B264	BULTEI	SS	B490	CAMOGLI	SA	B691	CAPRAROLA	VT	B893	CASALGRANDE	RE
B030	BORGORATTO MORIMOROLO	PV	B265	BULZANO	BS	B492	CAMOSCIA	SA	B692	CAPRARA	CN	B894	CASALGRASSO	VA
B031	BORGORICO	BO	B266	BUNONABITOCOLO	SA	B493	CAMPAGNA LUPIA	VE	B693	CAPRESE MICHELANGELO	AR	B896	CASALINCONTRADA	CH
B008	BORGOROSE	RI	B267	BUNALBERGO	BN	B496	CAMPAGNANO DI ROMA	RM	B694	CAPREZZO	VB	B897	CASALINO	NO
B040	BORGOSATOLLO	BS	B269	BUNCONVENTO	SI	B497	CAMPAGNATICO	GR	B696	CAPRI	NA	B898	CASALMAGGIORE	CR
B041	BORGOSIESIA	SV	B270	BUNIVIO	CS	B498	CAMPAGNOLA CREMASCA	CR	B695	CAPRI LEONE	ME	B899	CASALMAGGIORE	LO
B048	BORMIDA	SV	B272	BURAGO DI MOLGORA	MB	B499	CAMPAGNOLA EMILIA	RE	B697	CAPRIANA	TN	B900	CASALMORANO	CR
B049	BORMIO	SO	B274	BURCEI	CA	B500	CAMPANA	CS	B698	CAPRIANO DEL COLLE	BS	B901	CASALMORO	MN
B051	BORNASCO	PV	B275	BURGIO	AG	B501	CAMPARADA	MB	B701	CAPRIATA D'ORBA	AL	B902	CASALNOCETO	AL
B054	BORNO	BS	B276	BURGO	SS	B502	CAMPEGINE	RE	B703	CAPRIATE SAN GERVASIO	BG	B905	CASALNUOVO DI NAPOLI	NA
B055	BORONEDDU	VC	B278	BURIGOLO	BO	B504	CAMIGLIO SUL CLITUNNO	PT	B704	CAPRIATI A VOLTURNO	FG	B903	CASALNUOVO MONTEROTARO	LO
B056	BORORE	NU	B279	BURLOO	TO	B505	CAMPERTOGNO	VC	B705	CAPRIE	TO	B907	CASALOLDO	MN
B057	BORRELLO	CH	B280	BURONZO	VC	B507	CAMPI BISENZIO	FI	B706	CAPRIGLIA IRPINA	AV	B910	CASALPUSTERLENGO	LO
B058	BORRIANA	TV	B281	BUSACHI	OR	B508	CAMPI SALENTINA	LE	B707	CAPRIGLIO	AT	B911	CASALROMANO	MN
B061	BORSO DEL GRAPPA	BI	B282	BUSALLA	GE	B506	CAMPIGLIA CERVO	BI	B708	CAPRILE	BI	B912	CASALSERUGO	PD
B062	BORTIGALLI	NO	B283	BUSCHIO	RE	B511	CAMPIGLIA DEI BERICI	VI	B710	CAPRINO BERGAMASCO	BS	B913	CASALVARETO	LO
B063	BORTIGLIADAS	OT	B284	BUSANO	TO	B509	CAMPIGLIA MARITTIMA	LI	B709	CAPRINO VERONESE	VR	B917	CASALVECCIO DI PUGLIA	FG
B064	BORUTTA	SS	B285	BUSCA	CN	B512	CAMPIGLIONE FENILE	TO	B711	CAPRIOLO	BG	B918	CASALVECCIO SICULO	ME
B067	BORZONASCA	GE	B286	BUSCATE	MI	B513	CAMPIONE D'ITALIA	CO	B712	CAPRIVA DEL FRIULI	GO	B919	CASALVIERI	FR
B068	BOSA	OR	B287	BUSCHETTI	BS	B514	CAMPITELLO DI PASSA	TN	B713	CAPUA	CE	B920	CASALVOLONE	NO
B069	BOSARO	TP	B288	BUSUTO PALIZZOLO	TP	B515	CAMPOLI	LI	B716	CAPURSO	BA	B921	CASALVONE	NO
B070	BOSCHI SANT'ANNA	VR	B289	BUSNAGO	MB	B516	CAMPO CALABRO	RC	B718	CARAFFA DEL BIANCO	RC	B922	CASAMARCIANO	NA
B073	BOSCO CHIESANUOVA	VR	B292	BUSSERO	MI	B526	CAMPO DI GIOVE	AQ	B717	CARAFFA DI CATANZARO	CZ	B923	CASAMASSIMA	BA
B071	BOSCO MARENGO	BO	B293	BUSSETO	PR	B529	CAMPO DI TRENIS - FREIENFELD.	BZ	B719	CARAGLIO	CN	B924	CASAMICCIOLA TERME	NA
B072	BOSCONIO	AL	B294	BUSO DI LUIRINO	BS	B536	CAMAMAGNA PIEMONTE	GE	B725	CARACORA	VC	B925	CASAMONTE	NA
B076	BOSCOREALE	NA	B295	BUSUL	CB	B553	CAMPO NELL'ELBA	LI	B722	CARAMANICO TERME	PE	B928	CASANOVA ELVO	VC
B077	BOSCOTRECASE	NA	B296	BUSSOLENGO	VR	B564	CAMPO SAN MARTINO	PD	B723	CARANO	TN	B927	CASANOVA LERRONE	SV
B078	BOSENTINO	TN	B297	BUSSOLENO	TO	B570	CAMPO TURES - SAND IN TAUFERS.	BZ	B724	CARAPPELLE	FG	B929	CASANOVA LONATI	PV
B079	BOSIA	CN	B300	BUSTO ARSIZIO	VA	B519	CAMPOBASSO	CB	B725	CARAPELLE CALVISIO	AP	B932	CASAPE	RM
B080	BOSIO	LC	B301	BUSTO GAROLFO	VA	B520	CAMPOBELLO DI LICATA	CT	B726	CARASCASO	GR	B933	CASAPENNINA	GR
B081	BOSISIO PARINI	LC	B302	BUTERA	AG	B521	CAMPOBELLO DI MAZARA	TP	B727	CARASSAI	AP	B933	CASAPINTA	BI
B082	BOSNASCO	PV	B303	BUTI	PI	B522	CAMPOCHIARO	CB	B729	CARATE BRIANZA	MB	B934	CASAPROTA	RI
B083	BOSCO	BG	B304	BUTTIAPETRA	VR	B524	CAMPODARSEGO	PD	B730	CARATE URIO	CO	B935	CASAPULLA	CE
B084	BOSSOLASCO	CN	B305	BUTTERIGLIA ALTA	TO	B525	CAMPODEI	TN	B731	CARAVAGGIO	BG	B936	CASARANO	LE
B085	BOTRICCELLO	CZ	B306	BUTTERIGLIA D'ASTI	AT	B527	CAMPONELE	LT	B732	CARAVINO	CT	B937	CASARICO	CT
B086	BOTRUGNO	LE	B309	BUTTRIO	UD	B528	CAMPONEPIETRA	CH	B733	CARAVINO	TO	B938	CASARILE	MI
B088	BOTTANUCCO	BG	B320	CA D'ANDREA	CR	B530	CAMPODOLCINO	SO	B734	CARAVONICA	IM	B940	CASARSA DELLA DELIZIA	PN
B091	BOTTICINO	BS	B311	CABELLA LIGURE	AL	B531	CAMPODORO	PD	B735	CARBONAGNA	VT	B939	CASARZA LIGURE	GE
B090	BOTTIGLIA	CS	B313	CABRILE	CS	B533	CAMPONELE DI FITALIA	PD	B741	CARBONARA AL TICINO	NO	B941	CASARZA LIGURE	NO
B097	BOVA	RC	B314	CABRAS	OR	B532	CAMPONELE DI ROCCELLA	PA	B740	CARBONARA DI NOLA	NA	B942	CASASCO D'INTELVI	CO
B099	BOVA MARINA	RC	B315	CACCAMO	PA	B534	CAMPONELE	FM	B739	CARBONARA DI PO	MN	B943	CASATENOVIO	LC
B098	BOVALINO	RC	B319	CACCURI	KR	B535	CAMPORFIORE	PA	B736	CARBONARA SCRIVIA	AL	B945	CASATISMA	PV
B100	BOVEGNO	BS	B326	CADegliANO-VICONAGO	VA	B536	CAMPORFIMO	UD	B742	CARBONATE	CO	B946	CASATAVORE	NA
B101	BOVES	BS	B328	CADENGOSECO DI SOPRA	BS	B537	CAMPOROTONDO	UD	B743	CARBONATE	CO	B947	CASATELLO	VA
B102	BOVEZZO	BS	B332	CADEO	PC	B539	CAMPOGALLIANO	MO	B744	CARBONERA	TV	B948	CASCIA	PG
A720	BOVILLE ERNICA	FR	B335	CADERZANO TERME	TN	B541	CAMPOLATTARO	BN	B745	CARBONIA	CI	B949	CASCIAGO	VA
B104	BOVINO	FG	B345	CADONEGHE	PD	B545	CAMPOLI APPENNINO	FR	B748	CARCARE	SV	A559	CASCIANA TERME	PI
B105	BOVISIO-MASCIAGO	MB	B346	CADORAGO	CO	B542	CAMPOLI DEL MONTE TABURNO	BN	B749	CARCERI	VR	B950	CASCINA	PA
B106	BOVOLENTO	PD	B347	CADORE	TV	B544	CAMPOLUPO	CH	B752	CARDANO	VB	B953	CASCINETTE DIVREA	VA
B107	BOVOLEONE	VR	B349	CAERANO DI SAN MARCO	TV	B546	CAMPOLONGO MAGGIORE	VE	B754	CARDANO AL CAMPO	VA	B954	CASEI GEROLA	PV
B109	BOZZOLE	AL	B350	CAFASSE	TO	B547	CAMPOLONGO SUL BRENTA	VI	B755	CARDE	CN	B955	CASELETTE	VA
B110	BOZZOLO	MN	B351	CAGGIANO	SA	B511	CAMPOLONGO TAOPIGLIANO	UD	B756	CARDEDU	OG	B956	CASELLA	GE
B111	BRA	BS	B352	CAGLIARI	CA	B550	CAMPOMAGGIORE	CB	B758	CARDINALE	CZ	B957	CASELLE IN PITTARI	SA
B112	BRACCA	BG	B354	CAGLIARI	CA	B550	CAMPOMARINO	CB	B758	CARDINALE	CZ	B957	CASELLE LANDI	LO
B114	BRACCIANO	RM	B355	CAGLIO	CO	B551	CAMPOMORONE	GE	B759	CARDITO	NA	B958	CASELLE LURANI	LO
B115	BRACIGLIANO	SA	B358	CAGNANO AMITERNO	AQ	B554	CAMPONOGARA	VE	B760	CAREGGINE	LU	B960	CASELLE TORINESE	TO
B116	BRAIESI - PRAGS	BZ	B357	CAGNANO VARANO	FG	B555	CAMPORA	SA	B762	CAREMA	TO	B963	CASERTA	CE
B117	BRALLIO DI FREGOLA	CV	B359	CAGNANO	BS	B556	CAMPORALE	LI	B763	CARENTE	AL	B965	CASIER	RC
B118	BRANCALONE	RC	B360	CAGNO'	TN	B557	CAMPORGIANO	LI	B765	CARENTINO	AL	B966	CASIGNANA	RC
B120	BRANDICO	BS	B361	CAIANELLO	CE	B559	CAMPOROSSO	IM	B766	CARERI	RC	B967	CASINA	RE
B121	BRANDIZZO	TO	B362	CAIAZZO	CE	B562	CAMPOROTONDO DI FIASTRONE	MC	B767	CARESANA	VC	B971	CASIRATE D'ADDA	BG
B123	BRANZI	BG	B364	CAINES - KUENS.	BZ	B561	CAMPOROTONDO ETENO	CT	B768	CARESANABLOT	VC	B974	CASINO DERBA	CO
B124	BRAONE	BS	B365	CALABRONE	BS	B562	CAMPOROTONDO	CT	B769	CAREZZANO	AV	B976	CASINO DI SAN BERNATE	CO
B126	BREBBIA	VA	B366	CAIOLO	SO	B565	CAMPOSANTO	NA	B771	CARFIZZI	KR	B978	CASINIO	BG
B128	BREDA DI PIAVE	TV	B367	CAIRANO	AV	B566	CAMPOSANTO	MO	B772	CARGEHE	SS	B980	CASOLA DI NAPOLI	NA
B131	BREGANO	VI	B368	CAIRATE	VA	B567	CAMPOSPINOSSO	PV	B774	CARIATI	CS	B979	CASOLA IN LUNIGIANA	MS
B132	BREGANZE	VI	B369	CAIRO MONTENOTTE	SV	B569	CAMPOTOSTO	BO	B776	CARIE	AV	B982	CASOLA VALENSIO	RA
B134	BREGANZOLLO	CO	B371	CAIRO	BS	B572	CAMIGNANO	BO	B777	CARIGNANO	BO	B983	CASOLE MURRO	VA
B135	BREGUZZO	TN	B374	CALABRITTO	AV	B577	CANAL SAN BOVO	TN	B778	CARIMATE	CO	B984	CASOLE DELSA	SI
B136	BREIA	VC	B375	CALALZO DI CADORE	BL	B573	CANALE	CN	B779	CARINARO	CE	B985	CASOLI	CH
B137	BREMBATE	BG	B376	CALAMANDRANA	AL	B574	CANALE D'AGORDO	BL	B780	CARINI	PA	B988	CASORATE PRIMO	PV
B138	BREMBATE DI SOPRA	BG	B377	CALAMONACI	BS	B576	CANALE MONTERANO	AG	B781	CARINOLA	VC	B987	CASORATE SEMPERONE	VA
B140	BREMBILLA	BG	B378	CALANGIANIUS	OT	B578	CANALE	RO	B782	CARISIO	VC	B989	CASOZZO	VA
B141	BREMBIO	LO	B379	CALANNA	RC	B579	CANAZEI	TN	B783	CARISOLO	TN	B990	CASORIA	NA
B142	BREME	PV	B380	CALASCA-CASTIGLIONE	VB	B580	CANCELLARA	PZ	B784	CARLANTINO	FG	B991	CASORZO	AT
B143	BRENDOLA	VI	B381	CALASCIBETTA	EN	B581	CANCERLO ED ARNONE	CE	B785	CARLAZZO	CO	A472	CASPERIA	RI
B144	BRENNA	BS	B382	CANDIA	AO	B582	CANDIA	AO	B787	CARLENTINI	SA	B993	CASPIANO	SA
B145	BRENNERO - BRENNER.	BZ	B383	CALASETTA	CI	B584	CANDELA	FG	B788	CARLINO	UD	B994	CASSACCO	UD
B149	BRENO	BS	B384	CALATABIANO	CT	B586	CANDELO	BI	B789	CARLOFORTE	CI	B996	CASSAGO BRIANZA	LC
B150	BRENTA	VA	B385	CALATAFIMI SEGESTA	TP	B588	CANDIA CANAVESE	TO	B790	CARLOPOLI	CZ	B002	CASSANO ALL'ONIO	CS
B152	BRENTINO BELLUNO	VR	B386	CALAVINO	TN	B587	CANDIA LOMELLINA	PV	B791	CARPAGNOLA	LO	B003	CASSANO D'ADDA	MI
B153	BRENTONICO	VR	B388	CALCINATO	CR	B589	CANDIA	PA	B792	CARPANETO	PA	B998	CASSANO DELLE MURGE	VA
B154	BRENZONE	VR	B389	CALCERANICA AL LAGO	TN	B590	CANDIDA	AV	B794	CARMIGNANO	PD	B007	CASSANO IRPINO	AV
B156	BRESCCELLO	RE	B390	CALCI	PI	B591	CANDIDONI	RC	B795	CARMIGNANO DI BRENTA	PD	C004	CASSANO MAGNAGO	VA
B157	BRESCIA	BS	B391	CALCIANO	MT	B592	CANDILO	TO	B796	CARNAGO	VA	C005	CASSANO PINCOLA	AL
B158	BRESIMIO	TN	B392	CALCINAIA	PI	B593	CANEGRATE	MI	B798	CARNATE	MB	B999	CASSANO SCAVOLA	VA
B159	BRESSANA BOTTARONE	PV	B393	CALCINATO	BG	B594	CANICATTI	AG	B801	CARNOIO DEGLI ANGELI	CS	C006	CASSARO	VA
B160	BRESSANONE - BRIKEN.	BZ	B394	CALCINATO	BS	B597	CANEPIA	VT	B802	CAROLEI	CS	C007	CASSIGLIO	BG
B161	BRESSANVICO	VI	B395	CALCIO	BG	B598	CANEVA	PN	B803	CARONA	BG	C014	CASSINA DE' PECCHI	

COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.
C265	CASTEL SAN PIETRO TERME	BO	C301	CASTIGLIONE COSENTINO	CS	C504	CERESOLE ALBA	CN	C705	CINIGIANO	GR	C920	COMELICO SUPERIORE	BL
C270	CASTEL SAN VINCENZO	IS	C304	CASTIGLIONE D'ADDA	LO	C505	CERESOLE REALE	TO	C707	CINISELLO BALSAMO	MI	C922	COMERIO	BS
C268	CASTEL SANT'ANGELO	RI	C296	CASTIGLIONE DEI PEPOLI	BO	C506	CERETE	BG	C708	CINISI	PA	C925	COMEZZANO-CIZZAGO	BS
C269	CASTEL SANT'ELIA	VT	C306	CASTIGLIONE DEL GENOVESI	SA	C507	CERTIGNO LOMELLINA	VC	C709	CINISELLO	SO	C926	COMO	NO
C289	CASTEL VISCARDI	TR	C309	CASTIGLIONE DELLO LAGOSI	PG	C509	CERNAGNO	PV	C710	CINQUEFRONDI	RC	C927	COMISO	RG
C110	CASTEL VITTORIO	IM	C310	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	GR	C510	CERIALLE	SV	C711	CINTANO	TN	C928	COMITINI	AG
C291	CASTEL VOLTURNO	CE	C312	CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	MN	C511	CERIANNA	IM	C712	CINTE TESINO	TN	C929	COMIZIAGGIO	NA
C057	CASTELBALDO	PD	C303	CASTIGLIONE DI GARFAGNANA	LU	C512	CERIANO LAGHETTO	MB	C714	CINTO CADOMAGGIORE	VE	C930	COMMESSAGGIO	MN
C059	CASTELBELFIORE	VI	C291	CASTIGLIONE DI SICILIA	CT	C513	CERIGNALE	PC	C715	CITTA DI GANEVO	PR	C932	CONIEZZADURA	TR
C060	CASTELBELLINO	AN	C299	CASTIGLIONE D'INTELLI	CO	C514	CERIGNOLA	FG	C715	CINZANO	TO	C933	COMO	CO
C062	CASTELBELLO CIARDES -	BZ	C313	CASTIGLIONE D'ORCIA	SI	C515	CERISANO	CS	C716	CIORLANO	CE	C934	COMPIANO	PR
C063	CASTELBELL TSCHARS.	BZ	C314	CASTIGLIONE FALLETTO	CN	C516	CERIMENATE	CO	C718	CIPRESSA	IM	C937	COMUN NUOVO	BG
C067	CASTELBIANCO	SV	C315	CASTIGLIONE IN TEVERINA	VT	A022	CERIMENE TSCHERS.	VT	C719	CIRCELO	BO	C935	COMUNIANZA	AP
C066	CASTELBOTTAICCO	CH	C298	CASTIGLIONE MESSER MARINO	CH	C520	CERIGNANO	TE	C722	CIRIGLIANO	TO	C938	CONCARIE	TR
C069	CASTELBUONO	PA	C316	CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO	TE	C520	CERNOBIBO	CO	C723	CIRIGLIANO	MT	C941	CONCA CAIALE	IS
C072	CASTELCIVITA	SA	C300	CASTIGLIONE OLONA	VA	C521	CERNUSCO LOMBARDO	LC	C724	CIRIMIDO	CO	C940	CONCA DEI MARINI	SA
C072	CASTELCOVATI	BS	C317	CASTIGLIONE TINELLA	CN	C523	CERNUSCO SUL NAVIGLIO	MI	C725	CIRO'	KR	C939	CONCA DELLA CAMPANIA	CE
C073	CASTELCUCCO	TV	C307	CASTIGLIONE TORINESE	TO	C526	CERRETO CASTELLO	BI	C726	CIRO' MARINA	KR	C943	CONCERNARE	VR
C074	CASTELDACCIA	PA	C321	CASTIGNANO	AP	C528	CERRETO D'ASTI	AT	C727	CIS	RN	C946	CONCERNARIO	RI
C080	CASTELDELICI	RN	C322	CASTILENTI	TE	C524	CERRETO DESI	AN	C728	CISANO BERGAMASCO	BG	C948	CONCESIO	BS
C081	CASTELDELFINO	CN	C323	CASTINO	CN	C527	CERRETO DI SPOLETO	PG	C729	CISANO SUL NEVA	SV	C949	CONCO	VI
C089	CASTELDIDONE	CR	C325	CASTIONE ANDEVENNO	CS	C507	CERRETO GRUE	AL	C730	CISERANO	BG	C950	CONCORDIA SAGITTARIA	VE
C100	CASTELDOLDO	AN	C324	CASTIONE DELLA PRESOLANA	BZ	C528	CERRETO GUIDI	FI	C732	CISERANO	VR	C951	CONCORDIA SULLA SECCHIA	MB
C101	CASTELFIORENTINO	FI	C327	CASTIONS DI STRADA	UD	C518	CERRETO LAZIALE	RN	C733	CISLIANO	MI	C952	CONCOREZZO	CB
C103	CASTELFONDO	TN	C329	CASTIRAGA VIDARDO	LO	C525	CERRETO SANNITA	BM	C734	CISMON DEL GRAPPA	VI	C953	CONDINO	TN
C104	CASTELFORTE	LT	C330	CASTO	BS	C530	CERRETO LANGHE	CN	C735	CISON DI VALMARINO	TV	C954	CONDOPURI	RC
C105	CASTELFRANCO	AV	C331	CASTORANO	AP	C531	CERRINA MONFERRATO	AL	C738	CISSONE	CN	C955	CONDOVE	TO
C112	CASTELFRANCO DI SOPRA	AR	C332	CASTOZZATO	BS	C532	CISTERNA D'ASTI	BI	C739	CISTERNINO	BR	C956	CONDOVE	TO
C113	CASTELFRANCO DI SOTTO	PI	C334	CASTRI DI LECCE	LE	C536	CERRO AL LAMBRO	MI	C740	CISTERNA DI LATINA	LT	C957	CONEGLIANO	TV
C107	CASTELFRANCO EMILIA	MO	C335	CASTRIGNANO D'E GRECI	LE	C534	CERRO AL VOLTURNO	IS	C741	CISTERNINO	BR	C958	CONFIENZA	PV
C106	CASTELFRANCO IN MISCANO	BN	C336	CASTRIGNANO DEL CAPO	LE	C537	CERRO MAGGIORE	MI	C742	CITERNA	PG	C959	CONFIGNI	RI
C111	CASTELFRANCO VENETO	TV	C337	CASTIGLIANA	BG	C533	CERRO TANARO	AT	C743	CITTA' DELLA PIEVE	PG	C960	CONFLENTI	CZ
C119	CASTELGOMBERTO	VI	M261	CASTRO	FR	C538	CERRO DI FRONESE	VR	C745	CITTA' DI CASTELLO	PE	C962	CONFORE	BS
C120	CASTELGRANDE	PZ	C338	CASTRO DEI VOLSCI	FR	C539	CERROSSIMO	PZ	C750	CITTA' SANT'ANGELO	PE	C963	CONSELICE	RA
C122	CASTELGUGLIELMO	RO	C339	CASTROCARO TERME	FI	C540	CERTALDO	FI	C743	CITADELLA	PD	C964	CONSELVE	PD
C123	CASTELGUIDONE	CH		E TERRA DEL SOLE	FG	C541	CERTOSA DI PAVIA	PV	C746	CITTADUCALE	RI	C968	CONTESSA ENTELLINA	PA
C125	CASTELLABATE	VA	C340	CAVAGLIO SPOCCA	FG	C542	CERTOSA DI PAVIA	FG	C747	CITTA' DI PAVIA	FG	C969	CORTICIANO	PA
C126	CASTELLAFFIUME	AQ	C341	CASTROLIPIUM	AG	C543	CERVARA DI ROMA	RM	C749	CITTAREALE	RI	C971	CONTRADA	AV
C127	CASTELLALFERO	AT	C108	CASTROLIBERO	CS	C544	CERVARESE SANTA CROCE	PD	C751	CITTIGLIO	VA	C972	CONTROGUERRA	TE
C128	CASTELLALATO	TE	C343	CASTRONNO	VA	C545	CERVARO	FR	C752	CIVATE	LC	C973	CONTRONE	SA
C130	CASTELLAMARE DEL GOLFO	TP	C344	CASTRONOVIO DI SICILIA	PA	C547	CERVASCA	CN	C754	CIVENNA	CO	C974	CONTURSI TERME	SA
C132	CASTELLAMARE DI STABIA	NA	C346	CASTRONOVIO DI SANT'ANDREA	PZ	C548	CERVATE	VC	C755	CIVITANOVA	IN	C975	CORTINA	BO
C134	CASTELLANA GROTTA	BA	C347	CASTRORALE	ME	C550	CERVERE	CN	C757	CIVIASCO	VC	C977	CONZANO	AL
C135	CASTELLANA SICULA	PA	C348	CASTROROGGIO	CS	C551	CERVESINA	PV	C758	CIVIDALE DEL FRUILLI	UD	C978	COPERTINO	PG
C136	CASTELLANETA	TA	C349	CASTROVILLARI	CS	C552	CERVETERI	RM	C759	CIVIDATE AL PIANO	BG	C979	COPIANO	PV
C137	CASTELLANO	CA	C351	CATANIA	CT	C553	CERVINATE	RM	C760	CIVIDATE CAMUNO	BS	C980	COPPARNO	FE
C139	CASTELNANZA	VA	C352	CATANZARO	CZ	C554	CERVICATI	CS	C763	CIVITA	CS	C982	CORANA	PV
C140	CASTELLAR	CN	C353	CATENANUOVA	EN	C555	CERVIGNANO D'ADDA	LO	C765	CIVITA CASTELLANA	VT	C983	CORATO	BA
C142	CASTELLAR GUIDOBONO	AL	C354	CATIGNANO	PE	C556	CERVIGNANO DEL FRUILLI	UD	C766	CIVITA D'ANTINIO	AQ	C984	CORBARA	SA
C141	CASTELLARANO	RE	C357	CATTOLICA	RA	C557	CERVINARA	AV	C769	CIVITACAMPOMARANO	CS	C986	CORBETTA	MI
C143	CASTELLARNO	IM	C285	CATTOLICA ERACLEA	AG	C558	CERVINO	CE	C768	CIVITAPARELLA	CH	C987	CORCIANO	RO
C145	CASTELL'ARQUATO	PC	C385	CAULONIA	RC	C559	CERVO	IM	C769	CIVITANOVA DEL SANNIO	IS	C988	CORCIANO	VT
C146	CASTELLAZZO	BL	C359	CAUTANO	BN	C560	CERZETO	CS	C770	CIVITANOVA MARCHE	MC	C990	CORCIANO	PG
C147	CASTELL'AZZARA	GR	C361	CAVA DE' TIRRENI	SA	C561	CESA	CE	C771	CIVITAQUANA	PE	C991	CORDENONS	PN
C148	CASTELLAZZO BORMIDA	AL	C362	CAVALLERIE	SV	C563	CASANOVA BRIANZA	LC	C773	CIVITAVECCHIA	PR	C992	CORRADO VINCINIO	BO
C149	CASTELLAZZO NOVARESE	NO	C362	CAVACURTA	LO	C564	CESANA TORINESE	TO	C778	CIVITELLA ALFEDENA	AQ	C993	CORDOVO	PN
C153	CASTELLEONE	CR	C363	CAVAGLIA'	BI	C565	CESANO BOSCONI	MI	C779	CIVITELLA CASANOVA	PE	C994	COREDO	TN
C152	CASTELLEONE DI SUASA	AN	C364	CAVAGLIETTO	NO	C566	CESANO MADERNO	MB	C780	CIVITELLA DAGLIANO	VT	C996	COREGLIA ANTELMINELLI	LU
C154	CASTELLERO	AT	C365	CAVAGLIO D'AGOGNA	NO	C567	CESARA	VB	C781	CIVITELLA DEL TRONTO	TE	C995	COREGLIA LIGURE	GE
C155	CASTELLETTO CERVO	BI	C367	CAVAGLIO SPOCCA	VR	C568	CESARIO	VI	C777	CIVITELLA DI ROMAGNA	AR	C998	CORRADO AUSONIO	BO
C156	CASTELLETTO DERRIO	BI	C369	CAVAGNOLO	VR	C569	CESATE	MI	C774	CIVITELLA IN VAL DI CHIANA	AR	C999	CORFINO	AQ
C157	CASTELLETTO DI BRANDUZZO	PV	C370	CAVANO VERONESE	VR	C573	CESENA	FC	C776	CIVITELLA MESSER RAIMONDO	CH	C003	CORI	LT
C158	CASTELLETTO DORBA	AL	C372	CAVALESE	TN	C574	CESENATICO	FC	C782	CIVITELLA PAGANICO	GR	C004	CORIANO	RN
C161	CASTELLETTO MERLI	AT	C374	CALLASCA	VA	C576	CESINALI	AV	C783	CIVITELLA ROVETO	AQ	C005	CORRIANO CALABRO	CS
C161	CASTELLETTO MOLINA	AT	C375	CAVALLERLEONE	CN	C578	CENIGONE	IM	C784	CIVITELLA SAN PAOLO	RI	C006	CORRIANO D'OTRANTO	CS
C162	CASTELLETTO MONFERRATO	AL	C376	CAVALLERMAGGIORE	CN	C577	CESIOMAGGIORE	BL	C785	CIVO	SO	C007	CORINALDO	AN
C166	CASTELLETTO SOPRA TICINO	NO	C377	CAVALLINO	LE	C580	CESSALTO	TV	C787	CLAINO CON OSTENO	CO	C008	CORIO	CO
C165	CASTELLETTO STURA	CN	M308	CAVALLINO-TREPORTI	VE	C581	CESSANTINI	VV	C790	CLAUT	PN	C009	CORLEONE	PA
C167	CASTELLETTO UZZONE	CA	C378	CAVALLINO	CS	C582	CESARLOMBO	VC	C791	CLAZZETTO	IN	C011	CORLEONE MONFORTE	PA
C169	CASTELLI	TR	C380	CAVARENO	TN	C583	CESSOLE	AT	C782	CLAUSANA	CN	C010	CORLETO PERTICARA	PZ
C079	CASTELLI CALEPIO	BG	C381	CAVARGNA	CO	C584	CETARA	SA	C793	CLAVIERE	TO	C013	CORMANO	MI
C172	CASTELINA IN CHIANTI	SI	C382	CAVARIA CON PREMEZZO	VA	C585	CETO	BS	C794	CLES	TN	C014	CORMONS	GO
C174	CASTELINA MARITTIMA	PI	C383	CAVARZERE	VE	C587	CETONA	SI	C795	CLETO	CS	C015	CORNA IMAGNA	BG
C173	CASTELINO	CR	C384	CAVALLO DEL TOMBA	CN	C588	CEVANO	VC	C796	CLETO	VT	C016	CORNALBA	MI
C175	CASTELINO DEL BIFERNO	CB	C385	CAVASSO NUOVO	PN	C589	CEVA	CN	C797	CLOZ	TN	C017	CORNALE	PV
C176	CASTELINO TANARO	CN	C387	CAVATORE	AL	C591	CEVO	BS	C800	CLUSONE	BG	C018	CORNAREDO	BO
C177	CASTELLIRI	FR	C389	CAVAZZO CARNICO	UD	C593	CHALLAND-SAINT-ANSELME	AO	C801	COASSOLO TORINESE	TO	C019	CORNATE D'ADDA	MB
B312	CASTELL'ACCIUGLIO	VA	C390	CAVE	RM	C594	CHALLAND-SAINT-VICTOR	AO	C803	COAZZE	TO	B799	CORNEO ALL'SARCO - KARNED.	BZ
B184	CASTELLO D'AGOGNA	PV	C392	CAVEDAGO	RM	C595	CHAMBAVE	AO	C804	COAZZO	AO	B800	CORNEO	BO
B185	CASTELLO D'ARGILE	BO	C393	CAVEDINE	TN	B491	CHAMOIS	AO	C806	COCCAGLIO	BS	D021	CORNEGLIANO LAUDENSE	LO
C178	CASTELLO DEL MATESE	CE	C394	CAVENAGO D'ADDA	LO	C596	CHAMPPEPRACH	AO	C807	COCCONATO	AT	D022	CORNELIANO D'ALBA	CN
C180	CASTELLO DELL'ACQUA	SO	C395	CAVENAGO DI BRIANZA	MB	B540	CHAMPORCHER	AO	C810	COCCOQUO-TREVISAGO	VA	D026	CORNIGLIO	PR
A300	CASTELLO DI ANNONE	AT	C396	CAVERNAGO	BG	C598	CHARVENSDO	AO	C811	COCCOLO	UD	D027	CORNO DI ROSAZZO	UD
C187	CASTELLO DI BRIANZA	LC	C398	CAVERNAGO	LC	C599	CHATELAIN	AO	C812	COCCOLO	AO	D028	CORNO GIOVINE	LO
C188	CASTELLO DI CISTERNA	NA	C400	CAVIZZANA	TN	C599	CHERASCO	CN	C813	CODEVILLA	PV	D029	CORNOVECCHIO	LO
C190	CASTELLO DI GODEGO	TV	C404	CAVOUR	TO	C600	CHIEREMULE	SS	C814	CODIGORO	FE	C030	CORNUDA	TV
C191	CASTELLO DI SEGRAVALLE	BO	C405	CAVRIAGO	RE	C604	CHIALAMBERTO	TO	C815	CODOGNE'	TV	D037	CORREGGIO	RE
C194	CASTELLO TESINO	CH	C406	CAVRIANO	CO	C605	CHIANCINO	TO	C816	CODRIGNANO	BO	D038	CORREZZANO	BO
C189	CASTELLO-MOLINA DI FIEPME	TN	C407	CAVRIGLIA	AR	C606	CHIANCHE	AV	C817	CODROIPO	UD	D040	CORREZZOLA	PD
C195	CASTELLUCCHIO	MN	C409	CAZZAGO BRABIA	VA	C608	CHIANCIANO TERME	SI	C818	CODRONGIANOS	SS	D041	CORRIDO	CO
C198	CASTELLUCCHIO DEI SAURI	FG	C408	CAZZAGO SAN MARTINO	BS	C609	CHIANNI	PI	C819	COGLIOLA	BI	D042	CORRIDONA	MC
C199	CASTELLUCCHIO INFERIORE	FG	C412	CAZZANO DI TRAMIGNA	VR	C610	CHIANOCCHIO	VR	C820	COGLIATE	MB	D043	CORRIPOLI	TE
C201	CASTELLUCCHIO SUPERIORE	PZ	C410	CAZZANO DI SANT'ANDREA	FG	C612	CHIARAMONTE GULFI	SS	C821	COGLIATE	AR	D044	CORSICO	MI
C202	CASTELLUCCHIO VALMAGGIORE	FG	C413	CECCANO	FR	B613	CHIARAMONTI	SS	C823	COGOLETO	GE	D045	CORSICO	MI
C051	CASTELUMBERTO	ME	C414	CECIMA	PV	C614	CHIARANO	TV	C824	COGOLLO DEL CENGIO	VI	D046	CORSIONE	AT
C205	CASTELMAGNO	CN	C415	CECINA	LI	B615	CHIARAVALLE	AN	C826	COGORNO	GE	D048	CORTACCIA SULLA STRADA DEL VINO - KURTATSCHA.	BZ
C206	CASTELMARTE	CO	C417	CEDEGOLO	BS	B616	CHIARAVALLE CENTRALE	CH	C829	COLAZZA	NO	D049	CORTAZZO	CH
C207	CASTELMASSO	RO	C418	CEGARA	SO	B618	CHIARI	BS	C830	COLBOLO	BO	D050	CORTAZZO	CH
C197	CASTELMAURO	CB	C420	CEFALE' DIANA	PA	B619	CHIARAMONTE	PZ	C835	COLERE	BG	D051	CORTANDONE</	

COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.
D137	CRECCHIO	CH	D352	DOSSENA	BG	D565	FAIATE	TN	D765	FRANCACILLA DI SICILIA	ME	D964	GENAZZANO	RM
D139	REDARDO	BG	D355	DOSSO DEL LIRO	D567	FIACRAZZI	PA	D761	FRANCACILLA FONTANA	BR	D965	GENGA	AN	
D141	CREDERA RUBBIANO	CR	D356	DOUES	AO	D568	FICAROLO	RO	D766	FRANCACILLA IN SINNI	PZ	D966	GENIVOLTA	CR
D142	CREMA	CR	D357	DOVANOLO	AT	D569	FIGARRA	MS	D767	FRANCACILLA MARITTIMA	CS	D967	GENOLIA	VS
D143	CREMELLA	LC	D358	DOVERA	CR	D570	FICULLE	TR	D767	FRANCICA	VV	D968	GENONI	OR
D144	CREMENAGA	VA	D360	DOZZA	BO	B034	FIDENZA	PR	D768	FRANCOFONTE	SR	D969	GENOVA	GE
D145	CREMENO	LC	D361	DRAGONI	CE	D571	FIE ALLO SOLIAR -	BZ	D769	FRANCOLISE	CE	D970	GENURI	VS
D147	CREMA	CO	D364	DRAPIA	VV		VOELS AM SCHLERN.		D770	FRASCARO	AL	D971	GENZANO DI LUCANIA	PZ
D149	CREMOLINO	AL	D365	DRALTA	TN	D572	FIERA DI PRMIERO	TN	D771	FRASCAROLO	MO	D972	GENZANO DI ROMA	RM
D150	CREMONA	CR	D366	DRENCHIA	UN	D573	FIRAZZO	TN	D773	FRASCATI	RM	D973	GENZONE	PV
D151	CREMOSANO	CR	D367	DRESANO	MI	D574	FIESCO	CR	D774	FRASCINETO	CS	D974	GERA LARIO	CO
D154	CRESCENTINO	VC	D369	DREZZO	CO	D575	FIESOLE	FI	D775	FRASSILONGO	TN	D975	GERACE	RC
D156	CRESPADORO VI	VI	D370	DREZONA	TV	D576	FIGNONE	VE	D777	FRASSINELLE POESINE	PD	D977	GERACICULO	BS
D157	CRESPANO DEL GRAPPA	TV	D371	DRO	TN	D578	FIGNONE D'ARTICO	VE	D778	FRASSINELLO MONFERRATO	AL	D978	GERANO	RM
D158	CRESPPELLANO	BO	D372	DRONERO	CO	D577	FIESSO UBERTIANO	RO	D780	FRASSINETTO PO	AL	D980	GERENZAGO	PV
D159	CRESPINATA	LO	D373	DRUENTO	TO	D579	FIGINO SERENZA	CO	D781	FRASSINETTO	TO	D981	GERENZANO	VA
D160	CRESPINA	PI	D374	DRUGONO	VB	D583	FIGLINE VALDARNO	FI	D782	FRASSINO	CN	D982	GERGE	CA
D161	CRESPINO	RC	D376	DUINO	NO	D582	FIGLINE VEGLIATURO	CS	D783	FRASSINOR	MO	D983	GERMAGNANO	TO
D162	CRESSA	NO	D377	DUBINO	SO	D586	FLACCIANO	RM	D785	FRASSO SABINO	RI	D984	GERMAGNO	VB
D165	CREVA CUORE	BI	M300	DUE CARRARE	PD	D587	FLADELFIA	VD	D784	FRASSO TELESINO	BN	D987	GERMIGNAGA	VA
D166	CREVALCORE	BO	D379	DUEVILLE	VI	D588	FLAGO	BG	D788	FRATTA POLESINE	RO	D988	GEROCARNE	VV
D168	CREVALDOSSOLA	VB	D380	DUGENTA	BN	D589	FLANDARI	VG	D787	FRATTA TODINA	PG	D990	GEROLA ALTA	SO
D170	CRISPANI	NA	D383	EMILIA JURISINA	TS	D590	FLATTIERA	MO	D789	FRATTAMAGGIORE	NA	D991	GEROSAMO	BR
D171	CRISPANO	TA	D384	DUMENZA	VA	D591	FLETTINO	FR	D790	FRATTAMINORE	NA	D993	GERRE DE' CAPRIOLI	CR
D172	CRISSOLO	CN	D385	DUNO	VA	D592	DUNO	CH	D791	FRATTE ROSA	PU	D994	GESICO	CA
D175	CROCIESCHI	GE	D386	DURAZZANO	BN	D593	FIANO	PZ	D793	FRAZZANO'	ME	D995	GESSATE	MI
D177	CRONCEFATE DEL MONTELLO	TV	C772	DURONIA	CB	C594	FLUGHERA	TR	D794	FREGONA	TV	D996	GESSOPALENA	CH
D177	CRODD	CR	D388	DURON SAN MICHELE	D595	FLUGHERA	IS	D796	FRASGRANDINARIA	CS	D997	GESULFANO	CS	
D179	CROGNALETO	TE	D390	EBOLI	SA	D596	FILOGASO	VV	D797	FRESONARA	AL	D998	GESUALDO	AV
D180	CROPALATI	CS	D391	EDOLO	BS	D597	FILOTTORANO	AN	D798	FRIGNANO	AV	D999	GHEDI	BS
D181	CROPANI	CZ	D392	EGNA - NEUMARKT.	BZ	D599	FINALE EMILIA	MO	D799	FRIGNANO	CE	E001	GHEMME	NO
D182	CROSA	PR	D394	ELBIA	PE	D600	FINALE LIGURE	SV	D800	FRIGNANO	IT	E003	GHIRA	VZ
D184	CROSIA	CS	D395	ELBIO	OG	D601	FINO DEL MONTE	BG	D803	FRISA	GR	E004	GHIRARZA	OR
D185	CROSIO DELLA VALLE	VA	D398	ELLO	LC	D605	FINO MORNASCO	CO	D804	FRISANCO	PN	E006	GHISALBA	BG
D122	CROTONE	KR	D399	ELMAS	CA	D606	FIORANO AL SERIO	BG	D805	FRONTO	TO	E007	GHISLARENGO	VC
D186	CROTTA D'ADDA	CR	D401	ELVA	CN	D608	FIORANO CANAVESE	TO	D807	FRONTINO	PU	E008	GIACCIANO CON BARUCHELLA	RO
D187	CROVA	VA	D402	EMAROSE	AC	D607	FIORANO MODENESE	MO	D808	FRONTONE	PU	E009	GINGLIONE	TR
D188	CROVIANA	TN	D403	EMILIO	FI	D609	FIORDIMONTE	MC	D810	FRONZONE	FR	E010	GIACNO	BS
D189	CRUCOLI	KR	D406	ENDINE GAIANO	BG	D611	FIORINZUOLA D'ARDA	PC	D811	FROSOLONE	IS	E012	GIANO DELL'UMBRIA	PG
D192	CUASSO AL MONTE	VA	D407	ENEGO	VI	D612	FIRENZE	FI	D812	FROSSASCO	TO	E011	GIANO VETUSTO	CE
D194	CUCCARO MONFERRATO	AL	D408	ENIMONZO	UD	D613	FIRENZUOLA	FI	D813	FUGAROLO	AL	E013	GIARDINELLO	PA
D195	CUCCARO VETERE	SA	C342	ENIN	EN	D614	FIRINO	CS	D814	LUBINE	AL	E014	GIARDINAXOS	TR
D196	CUCCUGO	CO	D410	ENTRACQUE	CN	D615	FISCIANO	SA	D815	FRUCCICCHIO	FI	E015	GIAROLE	AL
D197	CUCEGLIO	TO	D411	ENTRATICO	BG	A310	FIUGGI	FR	D817	FUJIPANO VALLE IMAGNA	BG	E016	GIARRATANA	RG
D198	CUGGIONO	MI	D412	ENVIE	CN	D617	FUMALBO	MO	D818	FUMANE	VR	E017	GIARRE	CT
D199	CUGLIATE-FABIASSO	VA	D414	ERISAPOLIA	TV	D618	FUMONIA	PT	D819	FUMANE	PT	E018	GIARRE	CT
D200	CUGLIENI	OR	D415	ERACLEA	VE	D621	FUMONE VENETO	PN	D821	FUMES - VILLINOESS.	BZ	E020	GIAVENO	TO
D201	CUGNOLI	PE	D416	ERBA	CO	D622	FUMEDINISI	ME	D823	FURCI	CH	E021	GIAYERA DEL MONTELLO	TV
D202	CUMIANA	TO	D419	ERBE'	VR	D624	FUMEREDDO BRUZIO	CS	D824	FURCI SICULO	ME	E022	GIBA	CI
D203	CUMIGNANO SUL NAVIGLIO	CR	D420	ERBEZZO	VR	D623	FUMEREDDO DI SICILIA	UD	D825	FURNARI	ME	E023	GIBELLINA	TP
D204	CUNARDO	CR	D421	ERBEZZO	UD	D627	FURNOLO	UD	D826	FURIORE	SA	E024	GIBELLINA	TP
D205	CUNEO	CN	D422	ERCHIE	BR	M297	FUMICINO	RM	D827	FURTE	VS	E025	GIFONE	RC
D206	CUNEVO	TN	H243	ERCOLANO	NA	D628	FUMINATA	MC	D828	FUSCALDO	CS	E026	GIFONI SEI CASALI	SA
D207	CUNICO	AT	D423	ERICE	TP	D629	FIVIZZANO	MS	D829	FUSIGNANO	RA	E027	GIFONI VALLE PIANA	SA
D208	CURIGNE'	TO	D424	ERIO	SI	D630	FLAIBANO	UD	D830	FUSINE	UD	E028	GIGNESE	VB
D209	CUPELLO	CH	D426	ERTO E CASSO	PN	D631	FLAVONI	PN	D832	GANI	SA	E029	GIGNOD	CH
D210	CUPRA MARITTIMA	AP	M292	ERULA	SS	D634	FLERO	BS	D834	GABBIONETA BINANUOVA	CR	E030	GILDONE	CB
D211	CUPRAMONTANA	AN	D428	ERVE	LC	D635	FLORESTA	ME	D835	GABIANO	PU	E031	GIMIGLIANO	CZ
B824	CURA CARPIGNANO	PV	D429	ESANATOGIA	MC	D636	FLORIDIA	SR	D836	GABICCE MARE	PU	E033	GINESTRA	PZ
D214	CURCURI	CR	D430	ESARCA	CA	D637	GABY	AV	D837	GABICCE MARE	PU	E034	GINESTRA DEGLI SCHIAVONI	BA
D216	CUREGGIO	NO	D431	ESCOLCA	CA	D638	FLUMERI	AV	D941	GADESCO PIEVE DELMONA	CR	E036	GINGOLA	TA
D217	CURIGLIA CON MONTEVASCIO	VA	D434	ESINE	BS	D639	FLUMINIMAGGIORE	CI	D842	GADONI	NU	E037	GIOI	SA
D218	CURINGA	CZ	D436	ESINO LARIO	LC	D640	FLUSSO	OR	D843	GAETA	LT	E040	GIOIA DEI MARSII	AQ
D219	CURNO	BI	D440	ESTERIA	PD	D641	FOBELLO	VC	D844	GAGGI	ME	E038	GIOIA DEL COLLE	BA
D221	CURNO	BG	D441	ESTERIA	SS	D643	FOGGIA	FG	D845	GAGGIANO	BN	E039	GIOIANITICA	CA
D222	CURRON VENOSTA -	PD	D442	ESTERIA	PD	D644	FOGLIANESE	BN	D847	GAGGIO MONTANO	BO	E041	GIOIA TAURO	RC
GRAUN IM VINSCHGAW.		BZ	D443	ESTERZILI	CA	D645	FOGLIANO REDIPUGLIA	GO	D848	GAGLIANICO	BI	E044	GIOIOSA IONICA	RC
D223	CURSI	LE	D444	ESTROBLES	AO	D646	FOGLIZZO	TO	D850	GAGLIANO ATERNO	AQ	E043	GIOIOSA MAREA	ME
D225	CURSOLO-ORASSO	VB	D445	EUPILIO	CO	D649	FOIANO DELLA CHIANA	AR	D849	GAGLIANO CASTELFERRATO	EN	E045	GIOVE	TR
D226	CURTAROLO	PD	D443	EURO	TO	D650	GAGLIANO DI VAL FORTORE	BN	D851	GAGLIANO DEL CAPO	CZ	E048	GIOVAZZO	CH
D227	CURTATONE	MN	D447	FABBRICA CRURONE	AL	D651	FOLGARIA	TN	D852	GAGLIATO	CM	E048	GIOVO	BN
D228	CURTI	CE	D449	FABBRICCE DI VALLICO	LU	D652	FOLIGNANO	AP	D853	GAGLIATE	MC	E049	GIRASOLE	OG
D229	CUSAGO	MI	D450	FABBRICO	RE	D653	FOLIGNO	PG	D854	GAGLIARINE	TV	E050	GIRIFALCO	CZ
D231	CUSANO MILANINO	MI	M451	FABIANINO	AB	D654	FOLINA	AB	D855	GAGLIA	CS	E051	GIRONICO	CS
D230	CUSANO MUTRI	BN	D452	FABRICA DI ROMA	VT	D655	FOLLO	SP	D856	GAIOLA	CN	E052	GISSI	CH
D232	CUSINO	CO	D453	FABRIZIA	VV	D656	FOLLONICA	GR	D858	GAIOLE IN CHIANTI	SI	E053	GIUGLIANELLO	LE
D233	CUSIO	BG	D454	FABRO	TR	D660	FOMBIO	LO	D859	GAIRO	OG	E054	GIUGLIANO IN CAMPANIA	NA
D234	CUSTONACI	PT	D455	FAEDIS	UD	D661	FONDACHELLI-FANTINA	ME	D860	GAIS - GAIS	BZ	E055	GIULIANA	PA
D235	CUTIGLIANO	PT	D457	FALCONE	TR	D662	FONDI	LT	D861	GALATI MAMERTINO	ME	E057	GIALATA DI ROMA	CA
D236	CUTRO	KR	D456	FAEDO VALTELLINO	SO	D663	FONDO	TN	D862	GALATINA	LE	E058	GIULIANO TEATINO	CH
D237	CUTROFIANO	LE	D458	FAENZA	RA	D665	FONNI	NU	D863	GALATONE	LE	E056	GIULIANOVA	TE
D238	CUVIGLIO	VA	D459	FAETO	FG	D666	FONTANEMORE	AO	D864	GALATRO	RC	E059	GIUNGUANNO	LU
D239	CUVIO	VA	D461	FAGAGNIA	UD	D667	FONTANA LIRI	FR	D865	GALBIATE	LC	E060	GIUNGUANO	SA
D240	DAIANO	TN	D462	FANTANARFEDDA	CO	D670	FONTANARFEDDA	CO	D867	GALGANNO	CA	E061	GIUNGUANO	SA
D244	DAIRAGO	MI	D463	FAGGIANO	TA	D671	FONTANAROSA	AV	D868	GALGAGNANO	LO	E062	GIUSSAGO	PV
D245	DALMINE	BG	D465	FAGNANO ALTO	AQ	D668	FONTANELICE	BO	D869	GALLARATE	VA	E063	GIUSSANO	MB
D246	DAMBEL	TN	D464	FAGNANO CASTELLO	CS	D672	FONTANELLA	BG	D870	GALLATE	VT	E064	GIUSTENICE	SV
D247	DANTA DI CADORE	BL	D467	FAGNANO OLONA	VA	D673	FONTANELLATO	PR	D872	GALLATE	NO	E065	GIUSTINO	SV
D248	DARONE	TA	D468	FAGNANO PAGANELLA	TA	D674	FANTANELLE	TV	D871	GALLIATE LOMBARDO	TV	E066	GIUSTINO	SV
D250	DARE'	TN	D469	FAICCHIO	BN	D675	FONTANETO D'AGOGNA	NO	D873	GALLIAVOLE	PV	E067	GIVOLETTO	TO
D251	DARFO BOARIO TERME	BS	D470	FALCADE	BL	D676	FONTANETTO PO	VC	D874	GALLICANO	NO	E068	GIZZERIA	CZ
D253	DASA	VV	D471	FALCANO DEL MASSICO	CE	D677	FONTANGORDA	GE	D875	GALLICIANO NEL LAZIO	RM	E069	GLORENZA - GLURNS.	BZ
D255	DAVAGNA	VA	D473	FALCONE	CS	D678	FONTANILE	PD	D876	GALLICIANO	PZ	E071	GLORENZA DI SANTURBANO	CH
D256	DAVERIO	VA	D472	FALCONARA MARITTIMA	AN	D679	FONTANIVA	PD	D878	GALLIERA	BO	E072	GODIASCO SALICE TERME	PV
D257	DAVOLI	CZ	D474	FALCONE	ME	D680	FONTE	TV	D879	GALLIERA VENETA	PD	E074	GODRANO	PN
D258	DAZIO	SO	D475	FALERIA	VT	M309	FONTE NUOVA	RM	D881	GALLINARO	FR	E078	GOITO	MI
D259	DECIMOMANNU	CA	D476	FALERNA	CZ	D681	FONTECCHIO	AQ	D882	GALLIO	VI	E079	GOLASECCA	VA
D260	DECIMOPUTAZA	CA	D477	FALCONE	FM	D682	FONTECHIO	TR	D883	GALLIOLI	LI	E081	GOLFARONE	TR
D261	DECOLATTURA	CZ	D480	FALLO	CR	D683	FONTEGRECA	CE	D884	GALLO MATESE	CE	M274	GOLFO ARANCI	OT
D264	DEGO	SV	D481	FALMENTA	VB	D684	FONTENO	BG	D885	GALLODORO	ME	E082	GOMBITO	CR
D265	DEIVA MARINA	SP	D482	FALMOPPIO	CO	D685	FONTEVIVO	PR	D886	GALLUCIO	CE	E083	GONARS	UD
D266	DELEBIO	SO	D483	FALVATERRA	FR	D686	FONZASO	FR	D888	GALTELLI	NO	E084	GONI	CA
D267	DELIA	TA	D484	FALZES - FALZEN.	BZ	D688	FONZOPOLLO	BG	D889	GALZIGNANO TERME	PD	E085	GONNESA	PD
D268	DELIANOVO	RC	D											

COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.
E159	GRAZZANO BADOGLIO	AT	E379	IVREA	TO	E564	LEVICE	CN	E785	MACERATA FELTRIA	PU	E982	MARTIGNACCO	UD
E160	GRECCIO	RI	E380	IZANO	CR	E565	LEVICO TERME	TN	E786	MACHERIO	MB	E983	MARTIGNANA DI PO	CR
E161	GRECI	AV	E274	JACURSO	CZ	E566	LEVONE	TO	E787	MACCLODIO	BS	E984	MARTIGNANO	LE
E163	GREGGIO	VC	E381	JEDDO	VB	E569	LEZANA	CO	E788	MACCOMER	CO	E985	MARTIGNANFRANCA	TO
E164	GREMIASCO	VC	E382	JENNIE	RM	E570	LIBERI	CE	E789	MACERA	CE	E987	MARTINENGO	BG
E165	GRESSAN	AO	E386	JERAGO CON ORAGO	VA	E571	LIBRIZZI	ME	E790	MACUGNAGA	VB	E988	MARTINIANA PO	CN
E167	GRESSONEY-LA-TRINITE'	AO	E387	JERZU	OG	E573	LICATA	AG	E791	MADDALONI	CE	E989	MARTINSICURO	TE
E168	GRESSONEY-SAINT-JEAN	AO	E388	JESI	AN	E574	LICCIANA NARDI	MS	E342	MADESIMO	CO	E990	MARTIRANO	CZ
E169	GREVE IN CHIANTI	FI	E389	JESOLO	VE	E576	LICENZA	MI	E343	MADONNA	RM	E991	MARTIRANO LOMBARDO	CS
E170	GREZZAGO	MI	E320	JOLANDA DI SAVOIA	FE	E578	LICODIA EUBEA	CT	E794	MADONE	BG	E992	MARTIS	SS
E171	GREZZANA	VR	E389	JOPPOLLO	VV	E581	LIERNA	LC	E795	MADONNA DEL SASSO	VB	E993	MARTONE	RC
E172	GRIANTE	CO	E390	JOPPOLLO GIANCAXIO	AG	E583	LIGNANA	VC	E798	MAENZA	LT	E994	MARUDO	LO
E173	GRIGNANO DI AVERSA	CE	E391	JOVENCANO	AO	E584	LIGNANO SABBADORO	UD	E799	MAFALDA	CB	E995	MARUGGIO	TA
E177	GRIGNASCO	NO	E394	LA CICHIA	TO	E585	LIGORIO	RE	E800	MAGGIORE	BS	E996	MARZOTTO	BO
E178	GRIMO	TN	E423	LA LOGGIA	TO	E586	LIGOSULLO	UD	E801	MAGENTA	MI	E999	MARZANO	PV
E179	GRIMACCO	UD	E425	LA MADDALENA	OT	E587	LILLIANE	AO	E803	MAGGIORA	NO	E998	MARZANO APPIO	CE
E180	GRIMALDI	CS	A308	LA MAGDELEINE	AO	E588	LI MANA	BL	E804	MAGHERO	PV	E997	MARZANO DI NOLA	AV
E182	GRINZANE CAVOUR	CN	E430	LA MORRA	CS	E589	LI MATOLA	BN	E805	MAGIONE	PG	E001	MARZI	CS
E184	GRISIGNANO DI ZOCCO	VI	E458	LA SALLE	AO	E590	LIBMADI	VV	E806	MAGISANO	CZ	E002	MARZIO	VA
E185	GRISOLIA	CS	E463	LA SPEZIA	SP	E591	LIBMIATE	MB	E809	MAGLIANO ALFIERI	CN	M270	MASAINAS	CI
E187	GRIZZANA MORANDI	BO	E470	LA THUILLE	AO	E592	LIMENA	PD	E808	MAGLIANO ALPI	CN	F003	MASATE	MI
E188	GRIGNARDO	BO	E491	LA VALLE - WENGEN.	BZ	E593	LIMIDO COMASCO	CO	E811	MAGLIANO DE' MARSI	AQ	F004	MASCALI	CT
E189	GROMO	BC	E490	LA VALLE D'AGORDINA	BL	E594	LIMINO DI TENIVA	UD	E807	MAGLIANO DI TENIVA	FG	F005	MASCIACIA	TO
E191	GRONDONA	BG	E392	LABICO	RM	E597	LIMONE PIEMONTE	CN	E810	MAGLIANO IN TOSCANA	GR	F006	MASCHITO	PZ
E192	GRONE	BG	E393	LABRO	RI	E596	LIMONE SUL GARDA	BS	E813	MAGLIANO ROMANO	RM	F007	MASCIAGO PRIMO	VA
E193	GRONTARLO	CR	E395	LACCHIARELLA	CR	E599	LIMOSANO	PV	E812	MAGLIANO SABINA	RI	F009	MASER	TV
E195	GROPPELO CAIROLI	PV	E396	LACCO AMENO	NA	E600	LINAROLO	CB	E814	MAGLIANO VETERE	SA	F010	MASERA	VB
E196	GROPPELLO	AV	E397	LACQUA	AV	E602	LINGUAGLOSSA	CL	E815	MAIGLE	CS	F011	MASERA DI PADOVA	PD
E199	GROSCAVALLO	PC	E398	LACES - LATSCH.	BZ	E605	LIONI	AV	E816	MAGLIOLO	SV	F012	MASERADA SUL PIAVE	TV
E200	GROSIO	SO	E400	LACONI	OR	E606	LIPARI	ME	E817	MAGLIONE	TO	F013	MASI	PD
E201	GROSOTTO	SO	M212	LADISPOLI	SM	E607	LIPOMO	CO	E818	MAGNACAVALLO	MN	F016	MASI TORELLO	FE
E202	GROSSETTO	GR	E401	LAFRERI	RM	E608	LIRIO	MI	E819	MAGNAGO	MI	F015	MASI	NO
E203	GROSSO	AG	E402	LAGNADI	RC	E610	LISCATE	MI	E821	MAGNANO	CO	F017	MASLINICO	CO
E204	GROTTAFERRATA	RM	E403	LAGHI	VI	E611	LISCIA	CH	E820	MAGNANO IN RIVIERA	UD	F019	MASON VICENTINO	VI
E205	GROTTAGLIE	TA	E405	LAGLIO	CO	E613	LISCIANO NICCONI	PG	E825	MAGOMADAS	OR	F020	MASONE	GE
E206	GROTTAMINURA	AV	E406	LAGNASCO	CN	E614	LISIGNAGO	TN	E829	MAGRE SULLA STRADA DEL VINO - MARGHERIT	BZ	F023	MASSA	MS
E207	GROTTAMARE	AP	E407	LAGNANO	CH	E615	LIVIGNO	MB	E830	MAGREGGIO	CO	M289	MASSA DI SOMMA	NA
E208	GROTTAZZOLINA	FM	E409	LAGONEGRO	PZ	E617	LISSONE	NA	E834	MAIDA	CZ	F025	MASSA E COZZILE	PT
E209	GROTTE	AG	E410	LAGOSANTO	FE	E620	LIVERI	SO	E835	MAIERA'	CS	F021	MASSA FERMANA	FM
E210	GROTTE DI CASTRO	VT	E412	LAGUNDO - ALGUND.	BZ	E621	LIVIGNO	BL	E836	MAIERATO	VB	F026	MASSA FISCAGLIA	FE
E212	GROTTERIA	RC	E414	LAIGUEGLIA	SV	E622	LIVINALONGO DEL COL DI LANA	TN	E837	MAIACOLI SPONTINI	AV	F028	MASSA LUBRENSE	NA
E213	GROTTOLLE	MT	E415	LAIANO	MO	E623	LIVORNO	LI	E838	MAIORI	SA	F032	MASSA MARITIMA	GR
E214	GROTTOLLELLA	AV	E416	LAINO	CS	E624	LIVO	VC	E840	MAIRAGO	LO	F024	MASSA MARTANA	PG
E215	GRUARO	VE	E417	LAINO BORGO	CS	E625	LIVORNO	LI	E839	MAIRAO	LO	F027	MASSA MARITIMA	GR
E216	GRUGLIASCO	CR	E419	LAINO CASTELLO	CS	E626	LIVORNO FERRARIS	VC	E841	MAIRANO	BS	F029	MASSARA	TA
E217	GRUMELLO CREMONENSE ED UNITI	CR	E420	LAIANO - LAJEN	BZ	E627	LIVRAGA	LO	E842	MAIRANO	SP	F023	MASSARAZZANO	PD
E218	GRUMELLO DEL MONTE	BZ	E421	LAIVES - LEIFERS.	PI	E628	LIZZANNO	LE	E843	MAJANO	UD	F033	MASSAZZANO	CR
E221	GRUMENTO NOVA	PG	E413	LAJATICO	BG	A771	LIZZANO IN BELVEDERE	BO	E844	MALAGNINO	CR	F035	MASSAROSA	BI
E222	GRUMES	TN	E422	LALLIO	CH	E632	LOANO	SV	E847	MALALBERGO	BO	F037	MASSAZZA	BO
E223	GRUMO APPULA	BA	E424	LAMA DEI PELIGNI	E633	LOAZZOLO	LO	E848	MALBORGHETTO-VALBRUNA	VR	F042	MASSEIANO	BI	
E224	GRUMO NEVANO	VI	E426	LAMARCA	CO	E635	LOCANA	MI	E849	MALCESINE	TN	F044	MASSEIANO	AP
E226	GRUMOLO DELLE ABBADESSE	LE	E428	LAMBRUGO	CZ	E639	LOCATE DI TRIULZI	CO	E851	MALENGO	BS	F045	MASSIMINO	TN
E227	GUAGNANO	MC	M208	LAMEZIA TERME	BL	E638	LOCATE VARESIANO	BG	E852	MALEO	LO	F046	MASSIMINO	SV
E228	GUALDO	MC	E429	LAMON	AG	E640	LOCATELLO	PT	E853	MALESCO	VB	F047	MASINO VISCONTI	VB
E229	GUALDO CATTANEO	PG	E431	LAMPEDUSA E LINOSA	VC	E643	LOCOROTONDO	BA	E854	MALETTO	CT	F048	MASSICIA	OR
E230	GUALDO TADINO	RE	E432	LAMPORECCHIO	BZ	D976	LOCRI	RC	E855	MALEO	ME	F050	MASULLAS	OR
E232	GUALTIERI	ME	E434	LANA - LANA.	CH	E646	LOCULI	NU	E856	MALGESSO	VA	F051	MATELICA	MC
E233	GUALTIERI SICAMINO'	CA	E435	LANCIANO	NO	E647	LODE'	NU	E858	MALGRATE	LC	F052	MATERA	MT
E234	GUAMAGGIORE	CO	E436	LANDIONA	FR	E648	LODI	LO	E859	MALITO	SV	F053	MATTEO	LE
E235	GUARDALUPE	VC	E437	LANDRIANO	PV	E651	LODI VECCHIO	NU	E862	MALLES VENOSTA - MALS.	BZ	F055	MATRICE	CB
E237	GUARDABOSONE	LO	E441	LANUSEI	OG	E652	LODRINO	BS	E863	MALNATE	VA	F058	MATTIE	TO
E238	GUARDAMIGLIO	TR	E443	LANZANO	RM	E654	LOGRATO	BO	E865	MALONNO	BS	F061	MATTINATA	FG
E239	GUARDAREGGIA	TR	E443	LANZANO	CO	M275	LOIRI PORTO SAN PAOLO	OT	E866	MALOSCO	TN	F063	MAZZANO	BS
E241	GUARDIA LOMBARDI	PZ	E445	LANZO TORINESE	TO	E656	LOMAGNA	LC	E868	MALTIGNANO	AP	F064	MAZZANO ROMANO	RM
E242	GUARDIA PERTICARA	CS	E447	LAPEDONA	FM	E659	LOMAZZO	CO	E869	MALVAGNA	ME	F065	MAZZARINO	CL
E243	GUARDIA PIEMONTESE	BN	E448	LAPENDOLA	CH	E660	LOMBARDONE	TO	E870	MALVARO	CS	M271	MAZZARRO	CT
E244	GUARDIA SANFRAMONDI	CH	E450	LAPPANO	CS	E661	LOMBRASCIO	CO	E872	MALVALTO	CS	F067	MAZZARRO	TO
E245	GUARDIALFIERA	CB	A345	L'AQUILA	PT	E662	LOMELLO	PT	E873	MAMMOLA	NO	F068	MAZZIN	TN
E248	GUARDIALEGHE	PI	E451	LARCIAANO	PI	E665	LONA LASES	VA	E875	MANCANO	GR	F070	MAZZO DI VALTELLINA	SO
E250	GUARDISTALLO	PI	E452	LARDARO	PI	E666	LONATE CEPPINO	VA	E876	MANDANICI	CA	F073	MEANA SARDO	NU
E251	GUARENSE	CA	E455	LARI	PI	M312	LONATE DEL GARDA	FI	E878	MANDATORICCIO	RM	F080	MEDE	MB
E252	GUASLIA	RE	M207	LARIANO	CB	E669	LONGANO	IS	E632	MANDELA	LC	F081	MEDEA	GC
E253	GUASTALLA	AL	E456	LARINO	VS	E671	LONGARE	VB	E879	MANDELLO DEL LARIO	LO	F082	MEDEA	NO
E255	GUAZZORA	PG	E464	LAS PLASSAS	VB	E672	LONGHENA	BS	E882	MANDURIA	TA	F083	MEDICINA	BO
E256	GUBBIO	MC	E465	LAS PIANE	TN	E674	LONGI	FC	E883	MANERBA DEL GARDA	BS	F084	MEDIGLIA	MI
E258	GUDU VISCONTI	MI	E467	LAS PIANE	CO	E675	LONGIANO	FC	E884	MANERBIO	BS	F085	MEDOLAGO	BG
E259	GUGLIONESI	MN	E468	LASTEBASSE	MO	E677	LONGOBARDI	CS	E885	MANFREDONIA	CT	F086	MEDOLE	MN
E261	GUIDIZZOLO	RM	E469	LAVANNA SIGNA	FI	E678	LONGOBALDO	CS	E887	MANGOLFO	CN	F088	MEDON	LO
E263	GUIDONIA MONTECELIO	MC	E470	LATERA	VT	E679	LONGONE AL SEGRINO	CO	E888	MANGONE	CS	F089	MEDUNA DI LIVENZA	TV
E264	GUILCIA	VB	E467	LATERNA	AR	E681	LONGONE SABINO	RI	M283	MANIAGO	PN	F089	MEDUNO	PN
E266	GULMI	VB	E468	LATERNA	TA	E682	LONGO	VI	E889	MANIAGO	PN	F092	MEDUGLINO SAN FIDENZIO	PD
E269	GURRO	VS	E469	LATERZA	TA	E683	LONGO	PD	E891	MANOCALZATI	PD	F093	MELANO	NO
E270	GUSPINI	BS	E472	LATINA	LT	E684	LOREGGIA	VB	E893	MANOPPELLO	PE	F094	MEL	BL
E271	GUSSAGO	AO	E473	LATISANA	UD	E685	LOREGLIA	BL	E894	MANTA	CN	F095	MELARA	RO
E272	GUSSOLA	CI	E474	LATTORICO	PZ	E687	LORENZANO DI CADORE	BL	E896	MANTELO	NO	F096	MELAZZO	AL
E273	HONE	BS	E475	LATTARICO	OC	E688	LORENZANA	LO	E897	MANTOVA	AN	F097	MELDOLA	GE
E280	IDRO	BS	E476	LAURO	SA	E690	LORETO	PE	E899	MANZANO	UD	F098	MELE	FI
E281	IGLESIAS	CI	E477	LAUREANA DI BORRELLO	RC	E691	LORETO APRUTINO	PE	E900	MANZIANA	RM	F100	MELEGNANO	MI
E282	IGLIANO	LC	E481	LAUREGNO - LAUREIN.	BZ	E692	LORIA	TR	E901	MAPELLO	BG	F101	MELENDUGNO	LE
E283	ILBONO	TN	E482	LAURENZANA	PZ	E693	LORO CIUFFENNA	AV	M316	MAPPANO	TO	F102	MELETTI	LO
E284	ILLASI	VR	E483	LAURIA	SA	E694	LORO PICENO	SA	E902	MARANO	CA	F103	MELICUCCIA	RC
E285	ILLORAI	SS	E484	L'AURIA	TO	E695	LORSICA	GE	E903	MARACALAGONIS	CA	F105	MELICUCCIA	RC
E287	IMBERSAGO	IM	E485	L'AURIA	SA	E698	LOSINE	OG	E904	MARANDELLO	NA	F107	MELLILI	SR
E288	IMER	FI	E486	L'AURIO	AT	E700	LOZZORAI	OG	E906	MARANO DI NAPOLI	NA	F108	MELLISSANO	LE
E289	IMOLA	BO	E487	LAVAGNA	GE	E705	LOVERO	BS	E911	MARANO DI VALPOLICELLA	RM	F109	MELISSANO	NA
E290	IMPERIA	BS	E488	LAVAGNO	VR	E706	LOZZO	BS	E910	MARANO LAGUNARE	UD	F111	MELITO DI NAPOLI	NA
E291	IMPRUNETA	VA	E492	LAVARONE	TN	E707	LOZZA	VA	E914	MARANO MARCHESE	CS	F112	MELITO DI PORTO SALVO	RC
E292	INARZO	TO	E493	LAVELLO	PZ	E709	LOZZO ATESTINO	PD	E915	MARANO PRINCIPATO	CS	F110	MELITO IRPINO	AV
E293	INCA SCAPACCINO	VA	E494	LAVENNA MONTE TRESA	VA	E710	LOZZO S. CADORE	VC	E916	MARANO TICINO	NO	F114	MELLE	CN
E294	INCUDINE	AO	E497	LAVENONE	BS	E712	LU	AL	E917	MARANO VICENTINO	VI	F115	MELLO	SO
E295	INDUNO OLONA	AO	E498	LAVIANO	SA	E713	LUBRIANO	VT	E912	MARANZANA	AT	F117	MELPIGNANO	LE
E300	INTRA	LC	E500	LAVIS	TN	E715	LUCCA	LU	E919	MARATE	PZ	F118	MELTINA - MOELTEN.	BZ
E301	INVERIGO	CO	E502	LAVINIO	VB	E714	LUCALICA SICULA	AG	E921	MARCA CON CASONE	MN	F120	MENAGGIO	CO
E302														

COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.
F187	MEZZOLOMBARDO	TN	F394	MONTAGNANA	PD	F563	MONTEMESOLA	TA	F788	MOZZATE	CO	F997	ODALENGO GRANDE	AL
F188	MEZZOMERICO	NO	F395	MONTAGNAREALE	ME	F564	MONTAMEZZO	CO	F789	MOZZECANE	VR	F998	ODALENGO PICCOLO	AL
F189	MAGLIANO	BI	F396	MONTAGNE	TN	F565	MONTAMIGNANO	AR	F791	MOZZO	BG	F999	ODERZO	TV
F190	MIANE	TV	F397	MONTAGNOLA	MI	F566	MONTAMILETTO	AR	F793	MUCCIA	MC	G001	ODIGO	BS
F191	MIASINO	NO	F398	MONTAIONE	FI	F568	MONTAMILONE	PZ	F795	MUGGIA	TS	G002	OFENA	OT
F192	MIAZZINA	VB	F400	MONTALBANO ELICONA	ME	F569	MONTIMITRO	CB	F797	MUGGIO'	MB	G003	OFFAGNA	AN
F193	MICIGLIANO	RI	F399	MONTALBANO JONICO	MT	F570	MONTEMONACO	AP	F798	MUGNANO DEL CARDINALE	AV	G004	OFFANENGO	CR
F194	MIGGIANO	LE	F402	MONTALCINO	SI	F572	MONTENUMURLO	PO	F799	MUGNANO DI NAPOLI	NA	G005	OFFIDA	AP
F196	MIGLIANICO	CH	F403	MONTALDO	AL	F573	MONTENUMURLO	PZ	F800	MULAZZANO	LC	G007	OLIVETO LARO	MT
F198	MIGLIARINO	FE	F404	MONTALDO BORMIDA	AL	F574	MONTENARS	UD	F802	MULAZZO	MS	G007	OGGEBBIO	VB
F199	MIGLIARO	FE	F405	MONTALDO DI MONDOVI'	CN	F576	MONTENERO DI BISACCIA	CB	F806	MURA	BS	G008	OGGIONA CON SANTO STEFANO	VA
F200	MIGLIERINA	CT	F408	MONTALDO ROERO	CN	F579	MONTENERO SABINO	RI	F808	MURAUVERA	CA	G009	OGGIONO	LC
F201	MIGLIONICO	MT	F409	MONTALDO SCARAMPI	AT	F580	MONTENERO VAL COCCHIARA	IS	F809	MURAZZANO	CH	G010	OGLIANICO	TO
F202	MIGNANEGO	GE	F407	MONTALDO TORINESE	TO	F578	MONTENORODOMO	CH	F811	MURIELLO	CN	G011	OGGIOSTRO CILENTO	SV
F203	MIGNANO MONTE LUNGO	CE	F410	MONTALE	TO	F582	MONTEDODORISIO	CH	F813	MURIALDO	SV	G015	OLBIA	OT
F205	MILANO	MI	F411	MONTALENGHE	TO	F586	MONTAPAONE	CZ	F814	MURISENGO	AL	G016	OLCENENGO	VC
F206	MILAZZO	ME	F414	MONTALEGGRO	AG	F587	MONTAPARANO	TA	F815	MURLO	SI	G018	OLDENICO	CC
F218	MILENA	LE	F415	MONTALTO DELLE MARCHE	AP	F591	MONTAPEDONE	AP	F816	MURO LECCESE	LE	G019	OLIVETO LARO	MC
F207	MILETO	VV	F419	MONTALTO DI CASTRO	VT	F592	MONTAPULCIANO	SI	F817	MURO LUCANO	PZ	G020	OLEGGIO CASTELLO	NO
F208	MILIS	OR	F420	MONTALTO DORA	TO	F593	MONTARADO	AN	F818	MUROS	SS	G021	OLEVANO DI LOMELLINA	PV
F209	MILITELLO IN VAL DI CATANIA	CT	F406	MONTALTO LIGURE	IM	F594	MONTATERCHI	AR	F820	MUSCOLINE	BS	G022	OLEVANO ROMANO	RM
F210	MILITELLO ROSMARINO	CT	F417	MONTALTO PAVESE	SV	F595	MONTETERALE	AQ	F822	MUSEI	CI	G023	OLEVANO SUL TUSCIANO	SA
F213	MILLESIMO	SV	F416	MONTALTO UFFUGO	CS	F596	MONTETRALE VALCELLINA	PN	F826	MUSILE DI PIAVE	VE	G024	OLIVETO COMASCO	VB
F214	MILÒ	CT	F422	MONTANARO	TO	F597	MONTETRENZIO	BO	F828	MUSSO	CO	G026	OLGIATE MOLGORA	LC
F216	MILZANO	BS	F423	MONTANASO LOMBARDO	LO	F598	MONTERRIGNONI	SI	F829	MUSOLENTE	VI	G028	OLGIATE OLONA	VA
F217	MINEO	CT	F424	MONTANERA	CN	F601	MONTERRUDUNI	IS	F830	MUSSOMELI	LC	G030	OLGINATE	LC
F218	MINERBE	VR	F426	MONTANO ANTILIA	SA	F605	MONTIRONI D'ARBIA	SI	F832	MUZZANO DEL TURGNANO	UD	G031	OLIVIA	NU
F219	MINERBIO	BO	F427	MONTANO LUGANO	CO	F604	MONTANO DI LECCE	LE	F833	MUZZANO DI LECCE	LE	G032	OLIVETO GESSI	MC
F221	MINERVINO DI LECCE	LE	F428	MONTAPPONE	FM	F606	MONTEROSI	VT	F835	NAGO-TORBOLE	TN	G034	OLIVADI	CZ
F220	MINERVINO MURGE	BT	F429	MONTAPUOLA	IS	F609	MONTROSSO AL MARE	SP	F836	NALLES - NALS.	BZ	G036	OLIVERI	ME
F223	MINORI	SA	F430	MONTASOLA	CZ	F610	MONTROSSO ALMO	RG	F837	NANNO	TN	G039	OLIVETO CITRA	SA
F224	MINTURNO	LT	F432	MONTAURO	RI	F607	MONTROSSO CALABRO	VR	F838	NANTO	VI	G040	OLIVETO LARO	LC
F225	MINUCCIANO	LU	F433	MONTAZZANO	CH	F608	MONTROSSO GRANA	CN	F839	NAPOLI	NA	G041	OLIVETO LUCANO	NO
F226	MIOGLIA	SV	F437	MONTA ARGENTARIO	GR	F611	MONTROTTONDO	RM	F840	NARBOLIA	OR	G041	OLIVETTA SAN MICHELE	IM
F229	MIRA	VE	F456	MONTE CASTELLO DI VIBIO	PG	F612	MONTROTTONDO MARITTIMO	GR	F841	NARCAO	CI	G042	OLIVOLA	AL
F230	MIRABELLA EGLANO	AV	F460	MONTE CAVALLO	MC	F614	MONTERUBBIANO	FM	F842	NARDO	LE	G043	OLLASTRA	OR
F231	MIRABELLA IMBACCARI	CT	F467	MONTE CERIGNONE	FG	F623	MONTESALUTINO	FG	F843	NOVESA DIPACE	TV	G043	OLLOLA	VB
F235	MIRABELLO	FE	F476	MONTE COLOMBO	RM	F625	MONTESANO SULLA MARCELLINA	SA	F844	NARNI	TR	G045	OLLIVANT	AO
F232	MIRABELLO MONFERRATO	AL	F477	MONTE COMPATRI	RM	F636	MONTESARCHIO	BN	F845	NARO	AG	G046	OLMEDO	SS
F233	MIRABELLO SANITICO	CB	F434	MONTE CREMASCO	CR	F637	MONTESCALGIOSE	MT	F846	NARZOLE	CN	G047	OLMENETA	CR
F238	MIRADOL TERME	PV	F486	MONTE DI MALO	VI	F638	MONTESCANO	PV	F847	NASINO	SV	G049	OLMO AL BREMBO	BG
F239	MIRANDA	IS	F488	MONTE DI POPI	NA	F639	MONTESCHIERO	VB	F848	NASO	MC	G049	OLMO GEMELLI	MC
F240	MIRANDOLA	VE	F517	MONTE GIBERTO	FM	F640	MONTESCUDIAIO	PI	F849	NATURNO - NATURNIS.	BZ	G050	OLTRE IL COLLE	BG
F241	MIRANO	VE	F524	MONTE GRIMANO TERME	PV	F641	MONTESCUDDO	RN	F851	NAVE	BS	G054	OLTRESENDA ALTA	BG
F242	MIRTO	ME	F532	MONTE ISOLA	BS	F642	MONTESSE	MO	F853	NAVE SAN ROCCO	TN	G056	OLTRONA DI SAN MAMETTE	CO
F244	MISANO ADRIATICO	RN	F561	MONTE MAREZZO	LC	F644	MONTESSEGALE	PI	F852	NAVELLI	AO	G058	OLZAI	NO
F245	MISANO DI GERA D'ADDA	BS	F589	MONTE PORZIO	RM	F646	MONTESILVANO	PE	F859	NATZ SCHAB.	BZ	G059	OLIVETO	VB
F246	MISLERI	PA	F590	MONTE PORZIO CATONE	PU	F648	MONTESPERTOLI	FI	F857	NAZZANO	RM	G062	OMEGNA	VB
F247	MISINTO	MB	F599	MONTE RINALDO	FM	F651	MONTU DA PO	TO	F858	NE	GE	G063	OMIGNANO	SA
F248	MISSAGLIA	LC	F600	MONTE ROBERTO	AN	F654	MONTU ROERO	CN	F859	NEBBIUNO	NO	G064	ONANI	NU
F249	MISSANIGLIO	PZ	F603	MONTESALVINO	FG	F655	MONTESANO	VI	F861	NEGRAR	VE	G065	ONANO	VR
F250	MISTERBIANCO	CT	F616	MONTE SAN BIAGIO	LT	F656	MONTIVARCHI	AR	F862	NEGRONE	MC	G066	ONCINO	CN
F251	MISTRETTA	ME	F618	MONTE SAN GIACOMO	SA	F657	MONTIVECCHIA	LC	F863	NEIVE	CN	G068	ONETA	BG
F254	MOASCA	AT	F620	MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO	FR	F659	MONTIVEGLIO	BO	F864	NEMBRO	BG	G070	ONIFAI	NU
F256	MONCONESI	GE	F619	MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA	RI	F660	MONTIVERDE	AV	F865	NEMI	RM	G071	ONIFERI	NU
F257	MODENA	MO	F621	MONTESAN GIOVANNI IN SABINA	FR	F661	MONTIVARI MARITTIMO	PI	F866	NEOLI	CH	G072	ONIANO PIETRO	VR
F258	MODICA	RG	F622	MONTE SAN MARTINO	MC	F662	MONTIVALE	VI	F867	NEONEI	OR	G075	ONORE	BG
F259	MODIGLIANA	FC	F626	MONTE SAN PIETRANGELI	FM	F666	MONTIZEMOLO	CN	F868	NEPI	VT	G076	ONZO	SV
F261	MODELO	OR	F627	MONTE SAN PIETRO	BO	F667	MONTI	OT	F870	NERETO	TE	G078	OPERA	MI
F262	MODIGNO	BA	F628	MONTE SAN SAVINO	AR	F668	MONTIANO	OT	F871	NEROLA	RM	G079	OPPI	AQ
F263	MODENA	MO	F634	MONTESANTO	AR	F672	MONTICELLI BRUSATI	LC	F872	NOVESA DELLA BATTAGLIA	TV	G080	OPPEANO	VR
F265	MOGGIO	LC	F629	MONTE SANTA MARIA TIBERINA	PG	F671	MONTICELLI D'ONGINA	PC	F874	NERVIANO	MI	G081	OPPIDO LUCANO	PZ
F266	MOGGIO UDINESE	UD	F631	MONTE SANT'ANGELO	FG	F670	MONTICELLI PAVESE	PV	F876	NESPOLO	RI	G082	OPPIDO MAMERTINA	RC
F267	MOGLIA	MC	F653	MONTE URANO	FM	F674	MONTICELLO BRIANZA	LC	F877	NESSO	CO	G083	ORA - AUER.	BZ
F268	MOGLIANO	MC	F664	MONTE VIDUO COMBATTE	FM	F675	MONTICELLO CONTE OTTO	LC	F878	NETRO	BI	G084	ORANI	NU
F269	MOGLIANO VENETO	TV	F668	MONTI VIDON CORRADO	FM	F669	MONTICELLO DALBA	FM	F880	NETUNO	RM	G085	ORANO	VR
F270	MOGORELLA	OR	F440	MONTIBELLO DELLA BATTAGLIA	PV	F471	MONTICHIARI	BS	F881	NEVIANO	LC	G087	ORBASSANO	GR
F272	MOGORO	OR	F441	MONTIBELLO DI BERTONA	PE	F676	MONTICIANO	SI	F882	NEVIANO DEGLI ARDUINI	PR	G088	ORBETELLO	TO
F274	MOIANO	BN	D746	MONTIBELLO IONIO	RC	F677	MONTIERI	GR	F883	NEVIGLIE	CN	G089	ORCIANO DI PESARO	PU
F275	MOIMACCO	UD	B268	MONTIBELLO SUL SANGRO	LC	F302	MONTIGLIO MONFERRATO	MS	F884	NIBBIO	BS	G090	ORCIANO DI PESARO	PU
F276	MOIO AL CANTARA	ME	F442	MONTIBELLO VICENTINO	VI	F678	MONTIGNOSGO	MS	F885	NIBBIO	BS	F522	ORCO FESLINO	SV
F277	MOIO DE' CALVI	BG	F443	MONTIBELLUNA	TV	F680	MONTIRONE	BS	F886	NIBBIOLA	NO	G266	ORDONA	FG
F278	MOIO DELLA CIVITELLA	SA	F445	MONTIBRUONO	GE	F367	MONTJOVET	AO	F887	NIBIONNO	LC	G093	ORERO	GE
F279	MOIOLA	CN	F446	MONTIBUONO	RI	F681	MONTODINE	CR	F889	NICHELINO	TO	G095	ORGIANO	VI
F280	MOIA DI BARI	BA	F450	MONTICELLO IN FOGLIA	PU	F682	MONTICELLO DI CROSARA	VR	F890	NOCI	CV	G096	ORGOSOLO	BR
F281	MOLARE	AL	F448	MONTICALEVO IRPINO	AV	F685	MONTONE	PG	F891	NICORVO	PV	G098	ORIA	NR
F283	MOLAZZANA	LU	F449	MONTICALEVO VERSIGLIA	PV	F687	MONTOPOLI DI SABINA	RI	F892	NICOSIA	EN	G102	ORICOLA	AQ
F284	MOLFETTA	BA	F452	MONTICARLO	LU	F686	MONTOPOLI IN VAL D'ARNO	PI	F893	NICOTERA	VV	G103	ORIGGIO	VA
F285	MOLINA ATERNO	AQ	F453	MONTICAROTTO	AN	F688	MONTORFANO	CC	F894	NIELLA BELBO	CS	G105	ORINO	VA
F287	MOLINASSA	BO	F454	MONTICAROTTO	AN	F690	MONTORIO AL VOMANO	TE	F895	NIELLA TANARO	CS	G106	ORIONE SERIO	VA
F288	MOLINELLA	BO	F455	MONTICASTELLO	AL	F689	MONTORIO NEL FRENTANI	CB	F896	NIMIS	UD	G109	ORIO CANAVESE	TO
F290	MOLINI DI TRIORA	IM	F457	MONTICASTRILLI	TR	F692	MONTORIO ROMANO	RM	F899	NISCEMI	CL	G107	ORIO LITTA	LO
F293	MOLINO DEI TORTI	AL	A561	MONTICATINI TERME	PI	F693	MONTORIO INFERIORE	AV	F900	NISSORIA	EN	G110	ORIOLO	CS
F294	MOLISE	CB	F458	MONTICATINI VAL DI CECINA	PI	F694	MONTORIO SUPERIORE	AV	F901	NIZZADI SICILIA	ME	G111	ORIOLO ROMANO	AT
F295	MOLTERNO	PZ	F461	MONTICELLO DI CROSARA	VR	F696	MONTORIO VICENTINO	VI	F902	MONTORIO MONFERRATO	VI	G112	ORLANDO	VR
F297	MOLLIA	VC	F462	MONTICECCHIO	TR	F697	MONTOTTONTE	FM	F904	NOALE	VE	G114	ORMEA	CN
F301	MOLOCCHIO	RC	F463	MONTICECCHIO EMILIA	RE	F698	MONTRESTA	OR	F906	NOASCA	TO	G115	ORMELLE	TV
F304	MOLITENO	LC	F464	MONTICECCHIO MAGGIORE	VI	F701	MONTU' BECCARIA	PV	F907	NOCARA	CS	G116	ORNAGO	MB
F305	MOLTRASIO	LC	F465	MONTICELLO PRECACCINO	MC	F703	MONTIVALLE	VI	F908	NOCERA INFERIORE	SA	G117	ORNASSASSO	BN
F306	MOLVENA	VI	F469	MONTICHIARO D'ACQUI	AL	F704	MONZA	MB	F912	NOCERA SUPERIORE	SA	G118	ORNICA	BG
F307	MOLVENO	TN	F468	MONTICHIARO D'ASTI	AT	F705	MONZAMBANO	MN	F913	NOCERA SUPERIORE	SA	G119	OROSEI	NU
F308	MOMBALDONE	AT	F473	MONTICHIARUGOLO	PR	F706	MONZUNO	BO	F910	NOCERA TERNESE	CZ	G120	OROTELLI	NU
F309	MOMBARCARO	CT	F474	MONTICICCARDO	PV	F708	MORANO CALABRO	CS	F911	NOCERA UMBRA	PG	G121	ORRIA	SA
F310	MOMBARZUO	PU	F475	MONTICICCARDO	PU	F707	MORIO S. PO	AL	F914	NOCE TO	PI	G122	ORRINO	SA
F311	MOMBARZUO	AT	F478	MONTICOPIOLE	PU	F709	MORANSENGO	AT	F915	NOCI	BA	G123	ORSAGO	TV
F312	MOMBASIGLIO	CN	F479	MONTICIANO	SA	F710	MORARO	GO	F916	NOCIGLIA	LE	G124	ORSARA BORMIDA	AL
F315	MOMBELLO DI TORINO	TO	F480	MONTICORVINO PUGLIANO	SA	F711	MORAZZONE	VA	F917	NOEPOLI	PZ	G125	ORSARA DI PUGLIA	FG
F313	MOMBELLO MONFERRATO	AL	F481	MONTICORVINO ROVELLA	SA	F712	MORBEGNO	SO	F918	NOGARA	VR	G126	ORSENIGO	CO
F316	MOMBRECELLI	AL	F482	MONTICORVINO	MC	F713	MORCONE	MC	F920	NOGAREDO	MC	G127	ORSOGRO	MC
F317	MOMO	NO	F483	MONTICRESTESE	VB	F716	MORCIANO DI LEUCA	LE	F921	NOGAROLE ROCCA	VR	G129	ORSOMARSO	CS
F318	MOMPANTERO	MO	F484	MONTICRETO	MO	F715	MORCIANO DI ROMAGNA	RN	F922	NOGAROLE VICENTINO	VI	G130	ORTA DI ATELLA	CE

COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.
G198	OVARO	UD	G400	PEDACE	CS	G606	PIETRABONDANTE	IS	G797	POLLINA	PA	G990	PRATA DI PRINCIPATO ULTRA	AV
G199	OVIGLIO	AL	G402	PEDARA	CT	G607	PIETRABRUNA	IM	G798	POLLONE	BI	G991	PRATA SANNITA	CE
G200	OVINDOLI	AQ	G403	PEDASO	FM	G608	PIETRACAMELA	TE	G799	POLLUTRI	CH	G995	PRATELLA	CE
G201	OVODDA	NO	G404	PEDEROLTO	SA	G609	PIETRACANGIA	CB	G800	POLLUNGHERA	CB	G997	PRATEGLIONE	NO
G202	OZEGNA	TO	G408	PEDEROLTO	TV	G611	PIETRADEFUSI	AV	G802	POLVERARA	PD	H004	PRATO ALLO STELVIO	PO
G203	OZIERI	SS	G410	PEDESINA	SO	G613	PIETRAFERRAZZANA	CH	G803	POLVERIGI	AN		PRAD AM STILFSEERJOCH	BZ
G205	OZZANO DELL'EMILIA	BO	G411	PEDIVIGLIANO	BO	G615	PIETRAFITTA	IM	G804	POMARANZE	PI	H002	PRATO CARNICO	UD
G204	OZZANO MONFERRATO	AL	G412	PEDIVIGLIO	BO	G616	PIETRAFRATE	IM	G805	POMARCI DI PIAVE	TV	H003	PRATO SESIA	NO
G206	OZZERO	MI	G415	PEGLIO	CO	G618	PIETRALUNGA	CE	G806	POMARICO	MT	H007	PRATOLA PELIGNA	AQ
G207	PABILLONIS	VS	G416	PEGLIO	PN	G620	PIETRAMELARA	CE	G807	POMARO MONFERRATO	MT	H008	PRATOLA SERRA	AV
G209	PACE DEL MELA	ME	G417	PEGOGNAGA	MN	G624	PIETRAMONTECORVINO	FG	G808	POMAROLO	TN	H006	PRATOVECCHIO	AR
G208	PACEDO	TP	G418	PEIA	BG	G621	PIETRANICO	CS	G809	POMBARA	NO	H010	PRATISDOMINI	PN
G210	PACENTRO	SR	G419	PELLEGRINO	TR	G622	PIETRAPOLA	CS	G811	POMERIO	RA	H011	PRATIGNANO	CH
G212	PACIANO	PG	G421	PELAGO	FI	G623	PIETRAPERTOSA	PZ	G812	POMIGLIANO D'ARCO	NA	H011	PRATIZZO	CN
G213	PADENGHE SUL GARDA	TN	G424	PELLA	NO	G624	PIETRAPERZIA	EN	G813	POMPEI	NA	H014	PRECENICO	UD
G214	PADERGONE	BS	G425	PELLEGRINO PARMENSE	PR	G625	PIETRAPERZIO	CN	G814	POMPEIANA	IM	H015	PRECI	PG
G215	PADERNA	AL	G427	PELLICCIANO	CO	G627	PIETRAPIA	BS	G815	POMPIANO	BS	H017	PREDAPPIO	FC
G218	PADERNO D'ADDA	LC	G428	PELLINO INTELVI	CO	G628	PIETRARUBBIA	PU	G816	POMPONESCO	MN	H018	PREDAZZO	TN
G221	PADERNO DEL GRAPPA	TV	G429	PELLIZZANO	TN	G628	PIETRASANTA	LU	H017	POMPU	OR	H019	PREDOI - PRETTAU	TR
G220	PADERNO DUGNANO	MI	G430	PELLUCCI	TN	G629	PIETRASTRONINA	CE	H018	PONCARALE	BS	H020	PREDORE	BG
G217	PADERNO FRANCIACORTA	PR	G432	PENABILE	AT	G630	PIETRAVAIRANO	AV	G820	PONDERARO	BI	H021	PREDOSA	AL
G222	PADERNO PONCHIELLI	CR	G436	PENNA SAN GIOVANNI	MC	G636	PIEVE A NIEVOLE	PT	G822	PONSACCO	PI	H026	PREGNANA MILANESE	MI
G224	PADOVA	PD	G437	PENNA SANT'ANDREA	TE	G635	PIEVE ABIGNOLA	PV	G823	PONSO	PD	H027	PRELA'	IM
G225	PADRIA	SS	G433	PENNABILLI	RN	G638	PIEVE DALPAGO	BL	G826	PONT CANAVESE	TV	H028	PREMANA	LC
M301	PADRU	OT	G434	PENADOMIO	CH	G639	PIEVE DEL CAIRO	PV	G825	PONTASSIEVE	F	H029	PREMARACCO	UD
G226	PADULA	SA	G435	PENEDIMONTE	CH	G641	PIEVE DI BONA	BN	G841	PONTI DI ROSET	AO	H030	PRESEGLIE	BO
G227	PADULI	BN	G438	PENNE	PE	G642	PIEVE DI CADORE	BL	G827	PONTE	BN	H033	PREMIA	VB
G228	PAESANA	CN	G439	PENTONE	CZ	G643	PIEVE DI CENTO	BO	G833	PONTE BUGGIANESE	PT	H034	PREMILCUORE	FC
G229	PAESE	TV	G441	PERANO	CH	G633	PIEVE DI CORIANO	MN	G842	PONTE DELL'OLIO	PC	H036	PREMOLO	BG
G230	PAGANI	GA	G442	PERAROLO DI CADORE	TV	G645	PIEVE DI SOLIGO	TV	G844	PONTE DI LEGNO	BS	H037	PREMOSELLO-CHIOVENDA	VB
G233	PAGANICO SABINO	RI	G443	PERCA	BZ	G642	PIEVE DI TIERCHA	RG	G846	PONTE DI PIAVE	BS	H038	PRENO	MC
G234	PAGAZZANO	BG	G444	PERCILE	RM	G647	PIEVE D'OLMI	CR	G830	PONTE GARDENA - WAlDBRUCK	BZ	H039	PREORE	TN
G234	PAGLIARA	ME	G445	PERDASEFOGU	OG	G634	PIEVE EMANUELE	MI	G829	PONTE IN VALTELLINA	SO	H040	PREOTTO	UD
G237	PAGLIETTA	CH	G446	PERDAXIUS	CI	G646	PIEVE FISSIRAGA	LO	G847	PONTE LAMBRO	CO	H042	PRE-SANT-DIDIER	AO
G238	PAGNACCO	TR	G447	PERDOLINO	TR	G648	PIEVE FOSCIANA	GR	G852	PONTE NELLE ALPI	BO	H043	PRESEGLIE	BO
G240	PAGNO	CN	G448	PEREGO	LC	G646	PIEVE LIGURE	GE	G851	PONTE NIZZA	PV	H045	PRESEZZANO	CE
G241	PAGNONA	LC	G449	PERETO	AQ	G650	PIEVE PORTO MORONE	PV	F941	PONTE NOSSA	BG	H046	PRESEZZO	BG
G242	PAGO DEL VALLO DI LAURO	AV	G450	PERFUGAS	SS	G651	PIEVE SAN GIACOMO	CR	G855	PONTE SAN NICOLO'	PD	H047	PERISCICE	LE
G243	PAGO VEGIANO	BN	G451	PERGINE VALDARNO	AR	G653	PIEVE SANTO STEFANO	AR	G856	PONTE SAN PIETRO	BG	H048	PRESSANA	VR
G247	PALASCO LOVENO	BS	G452	PERGINE VALSUGANA	BS	G654	PIEVE TESSINO	TN	G857	PONTE SAN PIETRO	UI	H050	PRESEGLIE	BO
G248	PAITONE	BS	G453	PERGOLA	PU	G657	PIEVE TORINA	MC	G834	PONTECAGNANO FAIANO	SA	H052	PRETORO	CH
G249	PALADINA	BG	G454	PERINALDO	IM	G658	PIEVE VERGONTE	VB	G836	PONTECCHIO POLESINE	RO	H055	PREVALLE	BS
G250	PALAGANO	MO	G455	PERITO	SA	G637	PIEVEBOVIGLIANA	MC	G837	PONTECHIANALE	CN	H056	PREZZA	AQ
G251	PALAGIANELLO	TA	G456	PERLEDO	LC	G649	PIEVEPELAGO	MC	G838	PONTECORVO	FR	H057	PREZZO	CN
G252	PALAGIANO	CT	G457	PERLETO	CT	G659	PIGLIO	MC	G839	PONTECUCINE	FR	H059	PREZZO	MC
G253	PALAGONIA	CT	G458	PERLO	CN	G660	PIGNA	IM	G840	PONTEDESSIO	IM	H062	PRIGNANO CILENTO	SA
G254	PALAJA	PI	G459	PERLOZ	AO	G662	PIGNATARO INTERAMMIO	FR	G843	PONTERERA	PI	H063	PRIGNANO SULLA SECCHIA	MO
G255	PALANZANO	PR	G461	PERNUMIA	PD	G661	PIGNATARO MAGGIORE	CE	G848	PONTELANDOLFO	BN	H061	PRIMALUNA	LC
G257	PALATA	CO	G463	PEROSA ARGENTINA	TO	G663	PIGNONE	GR	G849	PONTELATONE	BO	H062	PRIOCCA	CN
G258	PALAU	OT	G463	PEROSA ARGENTINA	TO	G664	PIGNONE	SP	G850	PONTERIVERO	BO	H063	PRIOCCA	CN
G259	PALAZZAGO	BG	G462	PEROSA CANAVESE	TO	G665	PIGRA	CO	G852	PONTERIVERO	PC	H078	PRIOLO GARGALLO	SR
G263	PALAZZO ADRIANO	PA	G465	PERRERO	PA	G666	PILA	VC	G853	PONTERANICA	BG	H068	PRIVERO	LT
G262	PALAZZO CANAVESE	TO	G469	PERSICO DOSIMO	CR	G669	PIMENTEL	CA	G858	PONTESTURA	AL	H070	PRIZZI	PA
G260	PALAZZO PIGNANO	AV	G471	PESCHIERA	BS	G670	PINATE	VC	G859	PONTEVICINO	AO	H071	PROCONO	MC
G261	PALAZZO SAN GERVASIO	PZ	G474	PERTICA ALTA	BS	G671	PINAROLO PO	PV	G860	PONTEVE	AO	H072	PROCCIA	NE
G267	PALAZZOLO ACREDIE	SR	G475	PERTICA BASSA	BS	G672	PINASCIA	TO	G861	PONTI	AL	H073	PROGATA	GA
G268	PALAZZOLO DELLO STELLA	UD	G476	PERTOSA	SA	G673	PINCARA	RO	G862	PONTI SUL MINCIO	MN	H074	PROSERPIO	CO
G264	PALAZZOLO SULL'OGLIO	BS	G477	PERTUSIO	TO	G674	PINEROLLO	TO	G864	PONTIDA	BG	H076	PROSEDDI	LT
G266	PALAZZOLO VERCELLESE	VC	G478	PESCHIERA	PI	G675	PINOTTA	AT	G865	PONTINIA	LT	H078	PROVAGLIO D'ISEO	BS
G270	PALAZZOLO SUL SENIO	CH	G479	PESARO	PU	G676	PINO D'ASTI	AT	G866	PONTINVREA	SV	H077	PROVAGLIO VAL SABBIA	BS
G271	PALENA	FI	G480	PESCAGLIA	LU	G677	PINOTI SULLA SPONDA	VA	G867	PONTIROLO NUOVO	BG	H081	PROVES - PROVEIS	BZ
G272	PALEMITI	CZ	G481	PESCANITNA	VR	G678	PINO LAGO MAGGIORE	VA	G869	PONTOGLIO	BS	H083	PROVIDENTI	CB
G273	PALESTRA	FR	G482	PESCARA	FR	G678	PINO TORINESE	TO	G870	PONTREMOLI	MS	H085	PRUNETTO	TR
G274	PALESTRINA	RM	G483	PESCAROLO ED UNITI	CR	G680	PINZANO AL TAGLIAMENTO	GR	G844	PONTO-SANT-MARTIN	MC	H084	PUGNANO DEL GARDA	BS
G275	PALESTRO	PV	G484	PESCASSEROLI	AQ	G681	PINZOLLO	TN	G871	PONZA	LT	H087	PUGLIANELLO	BN
G276	PALIANO	FR	G485	PESCATO	LC	G682	PIOBBICO	PU	G873	PONZANO DI FERMO	MC	H088	PULA	CA
G277	PALIZZI	RC	G486	PESCHIE	VI	G683	PIOBESI DALBA	CN	G872	PONZANO MONFERRATO	AL	H089	PULFERO	UD
G278	PALLAGORIO	KR	G487	PESCHIERA BORROMEO	FG	G684	PIOBESI TORINESE	TO	G874	PONZANO ROMANO	RM	H090	PULSANO	UD
G280	PALMANO	VB	G488	PESCHIERA BORROMEO	VI	G685	PIODE	VC	G875	PONZANO VENETO	VC	H091	PUMENUNGO	BG
G281	PALLARE	SV	G489	PESCHIERA DEL GARDA	VR	G686	PIOLTELO	MI	G877	PONZONE	AL	H092	PUOS D'ALPAGO	BL
G283	PALMA CAMPANIA	NA	G491	PESCHIA	PT	G687	PIOBINO	LI	G878	POPOLI	PE	H094	PUSIANO	CO
G282	PALMA DI MONTECHIARO	AG	G492	PESCINA	AQ	G688	PIOBINO DESE	PD	G879	POPPI	AR	H095	PUTFIGARI	SS
G284	PALMANOVA	PD	G494	PESCONA	TV	G690	PIONA	MC	G881	PORANO	MC	H096	PUGNANO	AV
G285	PALMARIGGI	LE	G493	PESCOCCOSTANTINO	AV	G691	PIOSSASCO	TO	G882	PORCARI	LU	H097	QUADRELLE	AV
G286	PALMAS ARBOREA	OR	G495	PESCOLANCIANO	IS	G692	PIOVA' MASSAIA	AT	G886	PORCIA	PN	H098	QUADRI	CH
G288	PALMI	CR	G496	PESCOPIGANO	PZ	G693	PIOVE DI SACCO	PD	G888	PORDENONE	PN	H100	QUAGLIUZZO	TO
G289	PALMANO	AP	G497	PESCONNATTO	IS	G694	PIOVENE ROCCETTE	VI	G889	PORLEZZA	CO	H101	QUALIANO	NA
G290	PALMOLI	CH	G498	PESCONNATTO	IS	G695	PIOVENE ROCCETTE	VI	G890	PORONTO	MC	H102	QUARANTO	MC
G291	PALO DEL COLLE	BA	G499	PESCONSANESCO	PE	G696	PIOZZANO	PC	G891	PORTETTO	UD	H103	QUAREGNA	BI
G293	PALOMBARA SABINA	RM	G500	PESCOSOLIDO	FR	G697	PIOZZO	CN	A558	PORRETTA TERME	BO	H104	QUARGNENTO	AL
G294	PALOMBARO	CH	G502	PESSANO CON BORNAGO	MI	G699	PIRANO	MC	G894	PORTECOMARO	AV	H106	QUARNA SOPRA	VB
G296	PALOMONTE	SA	G504	PESSINA CREMONESE	CR	G702	PISA	PV	G895	PORTELBERA	AV	H107	QUARNA SOTTO	VB
G297	PALUSO	BG	G505	PETACCIO	TO	G703	PISANO	NO	G900	PORTEFERRATO	TO	H108	QUARONA	VC
G297	PALU'	VR	G506	PETACCIO	CB	G705	PISCINA	TO	G902	PORTICI	NA	H109	QUARRATA	PT
G298	PALU' DEL FERSINA	TN	G508	PETILIA POLICASTRO	KR	M291	PISCINAS	CI	G903	PORTICO DI CASERTA	CE	H110	QUART	AO
G296	PALUDI	CS	G509	PETRINA	SA	G707	PISCIOTTA	SA	G904	PORTICO E SAN BENEDETTO	FC	H114	QUARTO	NA
G300	PALUZZA	UD	G510	PETRINIA	PG	G710	PISOGNE	MC	G905	PORTO AZZURRO	LI	H115	QUARTO D'ALTINO	VA
G302	PAMPARATO	CN	G511	PETRALIA SOTTANA	PA	G704	PISONIANO	RM	E680	PORTO AZZURRO	LI	H118	QUARTU SANTELENA	CA
G303	PANCALIERI	TO	G513	PETRELLA SALTO	RI	G712	PISTICCIA	MT	G906	PORTO CERESIO	VA	H119	QUARTUCCIO	CA
G304	PANCARANA	PV	G512	PETRELLA TIFERNINA	CB	G713	PISTOIA	PT	M263	PORTO CESAREO	LE	H120	QUASSOLO	TO
G305	PANCHIA	TN	G514	PETRIANO	PU	G715	PIETIGLIO	PT	F299	PORTO EMPEDOCLE	AG	H121	QUATTORIO	AL
G306	PANDINO	CF	G515	PETROLIO	PR	G716	PIETIGLIANO	GR	G917	PORTO MANTOVANO	MC	H122	QUATTRO CASTELLA	LO
G307	PANETTIERI	CS	G516	PETRITOLI	FM	G717	PIUBEGA	MN	G919	PORTO RECANATI	MC	H124	QUERO	BL
G308	PANICALE	PG	G517	PETRIZZI	CZ	G718	PIURO	SO	G920	PORTO SAN GIORGIO	FM	H126	QUILIANO	SV
G311	PANINARANO	BN	G518	PETRONA	CZ	G719	PIVERONE	TO	G921	PORTO SANTELPIDIO	FM	H127	QUINCINETTO	TO
G312	PANNI	FG	M281	PETRUSINO	TP	G720	PIZZALE	PV	G923	PORTO TOLLE	RO	H128	QUINDICI	AR
G315	PANTELLERIA	TP	G519	PETRUSINO RPINO	AV	G721	PIZZIETTONE	CR	G924	PORTO TORRES	SS	H129	QUINTOLE	MC
G316	PANTIGLATE	MI	G520	PETTENASCO	NO	G722	PIZZO	VV	G907	PORTO VALTRAVAGLIA	VA	H130	QUINTANO	CR
G317	PAOLA	CS	G521	PETTINENGO	BI	G724	PIZZOFERRATO	CH	G926	PORTO VIRO	RO	H131	QUINTO DI TREVISO	TV
G318	PAOLISI	BN	G522	PETTINETO	ME	G726	PIZZOLI	AQ	G909	PORTOBUFFOLE	TV	H132	QUINTO VERCELLESE	VC
G320	PARASIDERO	RO	G523	PETTORIELLO DEL MOLISE	IS	G727	PIZZONE	VI	G910	PORTOFRANCO	CB	H134	QUINTO VIGEVANO	BS
G323	PAROZZE													

COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.
H222	REGGELLO	FI	H411	ROCCAGIOVINE	RM	H629	RUDA	UD	D324	SAN DORLIGO DELLA VALLE	TS	I035	SAN MICHELE DI GANZARIA	CT
H224	REGGIO DI CALABRIA	RC	H412	ROCCAGLIORIOSA	SA	H630	RUDIANO	BS	H830	SAN FEDELE INTELVI	BS	I034	SAN MICHELE DI SERINO	AV
H225	REGGIO NELL'EMILIA	RE	H413	ROCCAGGORA	GR	H631	RUEGLIO	TO	H831	SAN FELE	PZ	I037	SAN MICHELE MONDOVI	CN
H226	REGGIOLO	BO	H417	ROCCAGNANA	LT	H632	SAN FELICE A CANCELLO	CE	H834	SAN FELICE A CANCELLO	CE	I045	SAN MICHELE SALENTINO	BE
H227	REINO	BN	H418	ROCCALUMERA	ME	H633	RUFFIA	CN	H835	SAN FELICE CIRCEO	LT	I046	SAN MINATO	PI
H228	REITANO	ME	H420	ROCCAMANDOLFI	IS	H634	RUFFRE-MENDOLA	TN	H838	SAN FELICE DEL BENACO	BS	I047	SAN NAZZARO	VI
H229	REMANZACCO	UD	H422	ROCCAMENA	PA	H635	RUFINA	FI	H833	SAN FELICE DEL MOLISE	CB	I049	SAN NAZZARO	BN
H230	REMEDELLO	BS	H423	ROCCAMONFNA	CE	F271	RUINAS	OR	H835	SAN FELICE SUL PANARO	MO	I052	SAN NAZZARO SESA	NO
H233	RENATE	CE	H424	ROCCAMONTEPIANO	CH	H637	RUINJANO	PV	H837	SAN FERDINANDO	RO	I051	SAN NAZZARO ALTA CAVARGNA	FI
H235	RENDE	CS	H425	ROCCAMORICE	PE	H639	RUMO	TN	H839	SAN FERDINANDO DI PUGLIA	BT	I054	SAN NICANDRO GARGANICO	FG
H236	RENON - RITTEN.	BZ	H426	ROCCANOVA	PZ	H641	RUOTI	PZ	H840	SAN FERMO DELLA BATTAGLIA	CO	I060	SAN NICOLA ARCELLA	CS
H238	RESANA	TV	H427	ROCCANTICA	RI	H642	RUSSI	RA	H841	SAN FILI	CS	I061	SAN NICOLA BARONIA	AV
H240	RESCALDINA	MI	H428	ROCCAPALUMBA	PA	H643	RUTIGLIANO	BA	H842	SAN FILIPPO DEL MELA	ME	I058	SAN NICOLA DA CRISSA	AV
H242	RESIA	UD	H431	ROCCAPIEMONTE	SA	H644	RUTUNO	SA	H843	SAN FIOR	TV	I057	SAN NICOLA DEL LUTATO	CR
H244	RESIUTTA	UD	H433	ROCCARAINOLA	NA	H165	RUVIANO	CE	H844	SAN FIORANO	TO	I056	SAN NICOLA LA STRADA	KE
H245	RESUTTANO	CL	H434	ROCCARASO	AQ	H646	RUVO DEL MONTE	PZ	H845	SAN FLORIANO DEL COLLIO	GO	I062	SAN NICOLA MANFREDI	BN
H246	RETORBO	PV	H436	ROCCAROMANA	CE	H645	RUVO DI PUGLIA	BA	H846	SAN FLORO	CZ	A368	SAN NICOLÒ D'ARCIDANO	OR
H247	REVELLO	CH	H442	ROCCASCALCA	CH	H647	SABAUDIA	LT	H847	SAN FRANCESCO AL CAMPO	TO	I063	SAN NICOLÒ DI COMELICO	BL
H248	REVERE	MN	H443	ROCCASECCA	FR	H648	SABBIA	VC	H860	SAN FRATELLO	ME	G383	SAN NICOLÒ GERREI	CA
H250	REVIGLIASCO D'ASTI	AT	H444	ROCCASECCA DEI VOLSCI	LT	H650	SABBO CHIESE	BS	H856	SAN GAVINO MONREALE	VS	I065	SAN PANCRAZIO - ST PANKRAZ.	BZ
H253	REVINE LAGO	TN	H445	ROCCASCIURA	IS	H652	SABBIETTA	MN	H857	SAN GEMINI	TR	I066	SAN PANCRAZIO SALENTINO	BR
H254	REVO	TV	H447	ROCCASPARVERA	CN	H654	SACCO	SA	H858	SAN GENESIO ATESENO - JENESIEN.	BZ	G407	SAN PAOLO	BS
H256	REZZAGO	CO	H448	ROCCASPIGOLLO	BS	H655	SACCO LONGO	SA	H859	SAN GENESIO ED UNITI	BS	I068	SAN PAOLO ALBANESE	FG
H256	REZZATO	BS	H449	ROCCASTRADA	GR	H657	SACILE	PN	H860	SAN GENNAVO VESUVIANO	NA	I073	SAN PAOLO BEL SITO	NA
H257	REZZO	IM	H480	ROCCALDINIA	ME	H658	SACROFANO	RM	H862	SAN GERMANO CHISONE	TO	I074	SAN PAOLO CERVO	BI
H258	REZZOAGLIO	GE	H451	ROCCAVERANO	AT	H659	SADALI	CA	H863	SAN GERMANO DEI BERICI	VI	B310	SAN PAOLO D'ARGON	BG
H262	RHEMES-NOTRE-DAME	AO	H452	ROCCAVIGNALE	SV	H661	SAGAMA	OR	H861	SAN GERMANO VERCELLESE	VC	I072	SAN PAOLO DI CIVITATE	FG
H263	RHEMES-SAINT-GEORGES	AO	H453	ROCCAVIGNALE	SV	H662	SAN GERVASIO MICCA	BI	H865	SAN GERVASIO VERCELLESE	VC	I071	SAN PAOLO DI CARIDIA	FG
H264	RHO	MI	H454	ROCCAVIVARA	CB	H665	SAGRADO	GO	H867	SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI	CB	I076	SAN PAOLO SOLBITRO	AT
H265	RIACE	RC	H456	ROCCELLA IONICA	RC	H666	SAGRON MIS	TN	H870	SAN GIACOMO DELLE SEGNAE	MN	I079	SAN PELLEGRINO TERME	BG
H266	RIALTO	SV	H455	ROCCELLA VALDEMONE	ME	H669	SAINT-CHRISTOPHE	AO	H868	SAN GIACOMO FILIPPO	SO	I082	SAN PIER D'ISONZO	GO
H267	RIANO	RM	H458	ROCCETTA A VOLTURNO	IS	H670	SAINT-DENIS	AO	B562	SAN GIACOMO VERCELLESE	VC	I084	SAN PIER NICETO	ME
H268	RIBARDO	AG	H462	ROCCETTA BELLO	MT	H671	SAINTE-MARIE	AO	H871	SAN GILLO	AO	I085	SAN PIERO AVEVE	TV
H269	RIBERA	AG	H461	ROCCETTA DI VARA	SP	H672	SAINT-NICOLAS	AO	H875	SAN GIMIGNANO	SI	I086	SAN PIERO PATTI	ME
H270	RIBORDONE	TO	H459	ROCCETTA E CROCE	CE	H673	SAINT-OYEN	AO	H876	SAN GINESIO	MC	I093	SAN PIETRO A MAIDA	CZ
H271	RICADI	VV	H465	ROCCETTA LIGURE	AL	H674	SAINT-PIERRE	AO	H892	SAN GIORGIO A CREMANO	NA	I092	SAN PIETRO AL NATISONE	UD
H272	RICALDONE	AV	H460	ROCCETTA NERVINA	AL	H675	SAINT-PIERRE-EN-BOSSES	AO	H891	SAN GIORGIO ALBANESE	CS	I091	SAN PIETRO DI TIRONE	TV
H273	RICCIA	CB	H466	ROCCETTA PALAFA	AT	H676	SAINTE-VINCENT	AO	H881	SAN GIORGIO ALBANESE	CS	I095	SAN PIETRO APOSTOLO	CZ
H274	RICCIONE	RM	H467	ROCCETTA SANT'ANTONIO	FG	H682	SALA BAGAZZA	PR	H890	SAN GIORGIO CANAVESE	TO	I096	SAN PIETRO AVELLANA	IS
H275	RICCO' DEL GOLFO DI SPEZIA	SP	H468	ROCCETTA TANARO	AT	H681	SALA BIELLESE	BI	H894	SAN GIORGIO DEL SANNO	BN	I098	SAN PIETRO CLARENZA	CT
H276	RICENGO	CR	H470	RODANO	MI	H678	SALA BOLOGNESE	BO	H891	SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA	PN	I088	SAN PIETRO DI CADORE	BL
H277	RICIGLIANO	TV	H472	RODA	CN	H679	SALA COMANA	CS	H893	SAN GIORGIO DI PERTICHE	CS	I090	SAN PIETRO DI CAVALLONE	TV
H278	RIESE PIO X	TV	H473	RODDINO	CN	H683	SALA CONSILINA	SA	H885	SAN GIORGIO DI LOMELLINA	PV	I033	SAN PIETRO DI FELETTO	TV
H281	RIESI	CL	H474	RODELLO	CN	H677	SALA MONFERRATO	AL	H883	SAN GIORGIO DI MANTOVA	MN	I105	SAN PIETRO DI MORBUIO	VR
H282	RIETI	RI	H475	RODENGO - RODENECK.	BZ	H687	SALANDRA	MT	H895	SAN GIORGIO DI NOGARO	UD	I108	SAN PIETRO IN AMANTEA	CS
H284	RIFFIANO - RIFFIAN.	BZ	H477	RODENGO SAIANO	BS	H688	SALAPARUTA	TP	H886	SAN GIORGIO DI PESARO	PU	I109	SAN PIETRO IN CARIANO	VR
H285	RIFREDO	RA	H478	RODERO	GO	H689	SALBERTRAND	GO	H889	SAN GIORGIO DI PIANO	BO	I110	SAN PIETRO IN CROCE	BN
H288	RIGNANO FLAMMINIO	RM	H480	RODI GARGANICO	FG	H690	SALASCO	VC	H897	SAN GIORGIO IN BOSCO	PD	G788	SAN PIETRO IN CERRO	PC
H287	RIGNANO GARGANICO	FG	H479	RODI MILICI	ME	H691	SALASSA	TO	H882	SAN GIORGIO IONIO	CT	I107	SAN PIETRO IN GU	PD
H286	RIGNANO SULL'ARNO	FI	H481	RODIGO	MN	H684	SALBERTRAND	TO	H898	SAN GIORGIO LA MOLARA	BN	I114	SAN PIETRO IN GUARANO	CS
H289	RIGOLATA	AV	H484	RODO VOLCIANO	FG	F10	SALCEDO	FG	H898	SAN GIORGIO LUCANO	MT	I112	SAN PIETRO IN LAMA	LE
H291	RIMA SAN GIUSEPPE	VC	H485	ROFRANO	SA	H693	SALCITO	CB	H878	SAN GIORGIO MONFERRATO	AO	I113	SAN PIETRO DI PIAVE	TV
H292	RIMASCO	VC	H486	ROGENO	LC	H694	SALE	AL	H889	SAN GIORGIO MORGETO	RC	I116	SAN PIETRO MOSEZZO	NO
H293	RIMINI	VC	H488	ROGGIANO GRAVINA	CS	H695	SALE DELLE LANGHE	CN	H887	SAN GIORGIO PIACENTINO	PC	I117	SAN PIETRO MUSSOLINO	VI
H294	RIMELLA	RN	H489	ROGHUDI	RC	H696	SALE MARASINO	BS	H899	SAN GIORGIO SCARAMPI	AT	I090	SAN PIETRO VAL LEMINA	TO
H299	RIO DI PUSTERIA - MUEHLBACH.	LI	H490	ROIO DELTA	TV	H704	SAL SAN GIOVANNI	TP	H884	SAN GIULIO DI LUGLIANO	MO	I119	SAN PIETRO VERNOTICO	CH
H305	RIO MARINA	LI	H491	ROGNANO	PV	H700	SALEMI	TP	H900	SAN GIORIO DI SUSO	TO	I120	SAN PIETRO VIMINARIO	PD
H297	RIO NELLELBA	LI	H492	ROGNO	BG	H686	SALENTO	SA	H907	SAN GIOVANNI A PIRO	SA	I121	SAN PIO DELLE CAMERE	AQ
H298	RIO SALICETO	RE	H493	ROGOLO	SO	H702	SALERANO CANAVESE	TO	H906	SAN GIOVANNI AL NATISONE	UD	I125	SAN POLO DEI CAVALIERI	RM
H300	RIOFREDDO	RM	H494	ROIATE	RM	H707	SALERANO SUL LAMBRO	LO	H910	SAN GIOVANNI BIANCO	BG	I123	SAN POLO DIENZA	RE
H301	RIOLA SARNO	AV	H495	ROIATO DEL SANGRO	CH	H703	SALIZADA	SA	H911	SAN GIOVANNI D'ASSO	SI	I124	SAN POLO DI VIVANO	TV
H302	RIOLTO TERME	RA	H497	ROIASAN	AO	H705	SALEETTO	PD	H912	SAN GIOVANNI DEL DOSSO	MN	I122	SAN POLO MATESE	CB
H303	RIOLLUNATO	MO	H498	ROLETTO	TO	H706	SALGAREDA	TV	H903	SAN GIOVANNI DI GERACE	RC	I126	SAN PONSO	TO
H304	RIOMAGGIORE	SP	H500	ROLO	RE	H707	SALI VERCELLESE	VC	H914	SAN GIOVANNI GEMINI	VR	I128	SAN POSSIDONIO	ME
H307	RIONERO IN VAL TURE	IS	H501	ROMA	RM	H708	SALICE SALENTINO	FG	H916	SAN GIOVANNI ILARIONE	AG	I130	SAN POTTIO SANITICO	CE
H308	RIONERO SANITICO	IS	H503	ROMAGNANO AL MONTE	IS	H710	SALICETO	CN	H918	SAN GIOVANNI IN CROCE	CS	I129	SAN POTTIO ULTRA	CE
H320	RIPA TEATRINA	CH	H502	ROMAGNANO SESA	NO	H713	SALISANO	RI	H919	SAN GIOVANNI IN FIORE	CS	I131	SAN PRISCO	CE
H311	RIPABOTTONI	CB	H505	ROMAGNESE	PV	H714	SALIZOLE	VR	H920	SAN GIOVANNI IN GALDO	CB	I132	SAN PROCOPIO	RC
H312	RIPACANDIDA	PZ	H506	ROMALLO	TN	H715	SALLE	PE	H921	SAN GIOVANNI IN MARGINANO	BN	I133	SAN PROSPERO	MO
H313	RIPALIMOSANI	FG	H507	ROMANO	CR	H716	SALMOUR	BS	G467	SAN GIOVANNI IN PERSICETO	BO	I136	SAN QUIRICO D'ORCIA	VI
H314	RIPALTA ARPINA	CR	H508	ROMANENGO	CR	H717	SALMOUR	BS	H917	SAN GIOVANNI INCARICO	PN	I138	SAN QUIRICO	PN
H315	RIPALTA CREMASCA	CR	H511	ROMANO CANAVESE	TO	H719	SALORNO - SALURN.	BZ	H922	SAN GIOVANNI LA PUNTA	CT	I137	SAN RAFFAELE CIMENA	TO
H316	RIPALTA GUERINA	CR	H512	ROMANO D'EZZELENO	VI	H720	SALSONMAGGIORE TERME	PR	H923	SAN GIOVANNI LIPIONI	CH	I139	SAN ROBERTO	RC
H319	RIPARBELLA	PI	H509	ROMANO DI LOMBARDIA	BG	H721	SALTARA	PV	G284	SAN GIOVANNI LUPATOTO	VR	I140	SAN ROCCO AL PORTO	LO
H321	RIPATRANSONE	AN	H514	ROMANO D'ISONZO	VC	H724	SALVINO	VA	H926	SAN GIOVANNI ROTONDO	CH	I142	SAN ROCCO IN FARGNANA	SA
H322	RIPE	AN	H516	ROMBIOLO	VV	H724	SALUDECIO	RN	G287	SAN GIOVANNI SUGERIU	CI	I143	SAN RUFO	SA
H323	RIPE SAN GINESIO	MC	H517	ROMENO	TN	H725	SALUGGIA	VC	D690	SAN GIOVANNI TEATINO	CT	I147	SAN SALVATORE DI FITALIA	ME
H324	RIPI	FR	H518	ROMENTINO	NO	H726	SALUSSOLA	BI	H901	SAN GIOVANNI VALDARA	AR	I144	SAN SALVATORE MONFERRATO	AL
H325	RIPOSTO	CT	H519	ROMETTA	ME	H727	SALUZZO	CN	H902	SAN GIULIANO DEL SANNOIO	CB	I145	SAN SALVATORE TELESINO	BN
H326	RITTANA	CT	H521	ROMO	CO	H729	SALVINO	CH	H928	SAN GIULIANO MILANESE	MI	I148	SAN SALVATORE	BN
H330	RIVA DEL GARDA	TN	H522	RONCA'	VR	H731	SALVIROLA	CR	H930	SAN GIULIANO MILANESE	MI	I151	SAN SEBASTIANO AL VESUVIO	NA
H331	RIVA DI SOTTO	BG	H523	RONCADE	TV	H732	SALVITELLE	SA	A562	SAN GIULIANO TERME	PI	I150	SAN SEBASTIANO CURONE	AL
H328	RIVA LIGURE	IM	H525	RONCADELLE	BS	H734	SALZA DI PINEROLO	TO	H933	SAN GIUSEPPE JATO	PA	I152	SAN SEBASTIANO DA PO	TO
H337	RIVA PRESSO CHIERI	TO	H527	RONCARAPERA	PV	H733	SALZA ARPINA	AV	H931	SAN GIUSEPPE VESUVIANO	NA	I154	SAN SECONDO DI PINEROLO	LO
H328	RIVA VALDOBBI	VC	H528	RONCIGNO TERME	TV	H735	SALZANO	PE	H935	SAN GIUSTO	VA	I157	SAN SECONDO PARMESE	PA
H333	RIVALBA	VC	H529	RONCELLO	MB	H736	SAMARATE	VA	H936	SAN GIUSTO CANAVESE	TO	I157	SAN SEVERINO LUCANO	PZ
H334	RIVALTA BORMIDA	AL	H531	RONCHI DEI LEGIONARI	GO	H738	SAMASSI	VS	H937	SAN GODENZO	FI	I156	SAN SEVERINO MARCHE	MC
H335	RIVALTA DI TORINO	TO	H532	RONCHI VALSUGANA	TN	H739	SAMATZAI	CA	H942	SAN GREGORIO DA SASSOLA	RM	I158	SAN SEVERO	FG
H327	RIVAMONTE AGORDINO	BL	H533	RONCHI VALSUGANA	TV	H743	SAMATEO DI SICILIA	CA	H940	SAN GREGORIO DI CATANIA	CT	I159	SAN SEVERO	FG
H336	RIVANAZZANO TERME	PV	H534	RONCIGLIONE	VT	H744	SAMBUCA PISTOIESE	PT	H941	SAN GREGORIO DIPONNA	VV	I163	SAN SOSSIO BARONIA	AV
H338	RIVARA	TO	H540	RONCO ALL'ADIGE	VR	H745	SAMBUCI	RM	H943	SAN GREGORIO MAGNO	SA	I164	SAN SOSTENE	CZ
H340	RIVAROLO CANAVESE	TO	H538	RONCO BIELLESE	BI	H746	SAMBUCO	CN	H938	SAN GREGORIO MATESE	CE	I165	SAN SOSTI	CS
H341	RIVAROLO DEL RE ED UNITI	CR	H533	RONCO BRIANTINO	MB	H747	SAMMICHELE DI BARI	BA	H939	SAN GREGORIO NELLE ALPI	BL	I166	SAN SPERATE	CA
H342	RIVAROLO MANTOVANO	MN	H539	RONCO CANAVESE	BS	H748	SAMO	BA	H945	SAN LAZZARO DI SAVENA	BO	I173	SAN STINO DI LIVENZA	VI
H343	RIVARONE	AL	H536	RONCO SCRIVIA	GE	H752	SAMOLACO	SO	H949	SAN LEO	RN	I261	SAN TAMMARO	CE
H344	RIVAROSSA	TO	H535	RONCOBELLO	BG	H753	SAMONE	TO	H951	SAN LEONARDO	UD	I328	SAN TEODORO	ME
H346	RIVE	VC	H541	RONCOFFERRARO	MN	H754	SAMONE	TN	H952	SAN LEONARDO IN PASSIRIA - ST LEONAR				

COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.
I207	SANTA GIUSTINA IN COLLE	PD	I439	SARNONICO	TN	I637	SEROLE	AT	I838	SORA	FR	L033	TAIO	TN
I217	SANTA LUCE	PI	I441	SARONNO	VA	I642	SERRA D'AIELLO	CS	I839	SORAGA	TN	G736	TAIPANA	UD
I220	SANTA LUCIA DEL MELA	ME	I442	SARRE	AO	I643	SERRA DE CONTI	AN	I840	SORAGNA	PR	I034	TALAMELLO	RN
I221	SANTA LUCIA DI PIAVE	TV	I443	SARREACCHIA	FC	I644	SERRA DI PACE	GR	I841	SORANNO	CZ	I035	TALAMONA	PR
I222	SANTA LUCIA DI SERINO	AV	I444	SARSINA	FC	I645	SERRA RICCO	GE	I842	SORBO SAN BASILE	CZ	I036	TALANA	OG
I226	SANTA MARGHERITA D'ADIGE	PD	I445	SARTEANO	SI	I639	SERRA SAN BRUNO	VV	I843	SORBO SERPICO	AV	I037	TALEGGIO	BG
I224	SANTA MARGHERITA DI BELICE	AG	I447	SARTIRANA LOMELLINA	PI	I653	SERRA SAN QUIRICO	AN	I845	SORBOLO	PR	I038	TALLA	AR
I230	SANTA MARGHERITA DI STAFFORA	PV	I448	SARULE	NU	I654	SERRA SANT'ABONDIO	PU	I847	SORDEVOLO	BI	I039	TALMASSONS	UD
I225	SANTA MARGHERITA LIGURE	GE	I449	SARZANA	SP	I655	SERRACAPRIOLA	FG	I874	SORIANO	CO	I071	TAMERE	BO
I232	SANTA MARIA A MONTE	PI	I451	SASSANO	SA	I644	SERRADIFALCO	CL	I849	SORSINA	CR	I042	TACORMINA	ME
I233	SANTA MARIA A VICO	CE	I452	SASSARI	SS	I646	SERRALUNGA D'ALBA	CN	I850	SORGA'	VR	I046	TARANO	RI
I234	SANTA MARIA CAPUA VETERE	CE	I453	SASSELLO	SV	I645	SERRALUNGA DI CREA	AL	I851	SORGONO	NU	I047	TARANTA PELIGNA	CH
M284	SANTA MARIA COGHINAS	SS	I454	SASSETTA	LI	I647	SERRAVALLE DI CHIEN TI	LI	I852	SORO	GE	I048	TARANTASCA	CN
C117	SANTA MARIA DEL CEDRO	CS	I455	SASSUOLO	BN	I657	SERRAVALLE LANGHE	MO	I853	SORIANO	SA	I049	TARANTO	BR
C118	SANTA MARIA DEL MOLISE	IS	I457	SASSO DI CASTALDA	PZ	I648	SERRAMEZZANA	SA	I854	SORIANO CALABRO	VV	I050	TARCENTO	UD
I237	SANTA MARIA DELLA VERSA	PV	G972	SASSO MARCONI	BO	I649	SERRAMONACESCA	PE	I855	SORIANO NEL CIMINO	VT	I024	TARQUINIA	VT
I240	SANTA MARIA DI LUCODIA	CT	I459	SASSOCORVARO	PU	I651	SERRAPERTRONA	MC	I856	SORICO	CO	I055	TARZIA	CS
I242	SANTA MARIA DI GALA	VE	I459	SASSOFELTRIO	PU	I652	SERRAPONTANA	NA	I857	SORSO	CO	I056	TARTANO	BO
I243	SANTA MARIA HOE	LC	I461	SASSOFERRATO	AN	I655	SERRASTRETTA	CZ	I858	SORSISOLE	BG	I057	TARTARIO	UD
I244	SANTA MARIA IMBARO	CH	I462	SASSUOLO	MO	I656	SERRATA	RC	I860	SORMANO	CO	I058	TARZO	TV
M273	SANTA MARIA LA CARITA'	NA	I463	SATRIANO	CZ	I662	SERRAVALLE A PO	MN	I861	SORRADILLE	OR	I059	TASSAROLO	AL
I247	SANTA MARIA LA FOSSA	CE	G614	SATRIANO DI LUCANIA	PZ	I661	SERRAVALLE DI CHIEN TI	MC	I862	SORRENTO	NA	I061	TASSULLO	TN
I248	SANTA MARIA LA LONGA	UD	I464	SATTO	UD	I659	SERRAVALLE DI CHIEN TI	MC	I863	SORSELE	CS	I062	TAVANNA	PR
I249	SANTA MARIA MAGGIORE	VB	I465	SAUZE DI CESANA	UD	I660	SERRAVALLE PISTOIESE	PT	I864	SORSO	SR	I062	TAURASI	AV
I251	SANTA MARIA NUOVA	AN	I466	SAUZE D'OULX	TO	I657	SERRAVALLE SCRIVIA	AL	I865	SOSPINO	CR	I063	TAURIANOVA	RC
I253	SANTA MARINA	SA	I467	SAVA	TA	I663	SERRAVALLE SESIA	VC	I866	SOSPITOLO	BL	I064	TAUROGNA	LE
I254	SANTA MARINA SALINA	ME	I468	SAVELLI	KR	I666	SERRA	SA	I867	SOSSANO	VI	I065	TAVAGNACCO	UD
I255	SANTA MARINELLA	RM	I469	SAVERIO	RI	I667	SERRAVALLE	VS	I868	SOSSOGNO	VT	I066	TAVANNA	CB
I291	SANTA NINFA	TP	I470	SAVIGLIANO	CN	I668	SERRI	CA	I869	SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII	BG	I067	TAVARNELLE VAL DI PESA	FI
I301	SANTA PAOLINA	AV	I471	SAVIGNANO IRPINO	AV	I669	SERRONE	FR	I871	SOVER	TN	F260	TAVAZZANO CON VILLAVESCO	LO
I308	SANTA SEVERINA	KR	I473	SAVIGNANO SUL PANARO	MO	I670	SERRUNGARINA	PU	I872	SOVERATO	CZ	I069	TAVENNA	CB
I309	SANTA SOFIA	FC	I472	SAVIGNANO SUL RUBICONE	BO	I671	SERSALE	FG	I873	SOVERE	BG	I070	TAVERNA	CZ
I309	SANTA SOFIA D'EPIRO	AV	I474	SAVIGNANO	MO	C070	SERVIGLIANO	FM	I874	SOVERANO MANNELLI	CT	I071	TAVERNIERO	CT
I311	SANTA TERESA DI RIVA	ME	I475	SAVIGNONE	GE	I676	SESSA AURUNCIA	CE	I875	SOVERIA SIMERI	CZ	I073	TAVERNOLA BERGAMASCA	BG
I312	SANTA TERESA GALLURA	OT	I476	SAVIGNONE DELL'ADAMELLO	BS	I677	SESSA CILENTO	SA	I876	SOVERZENE	MC	I068	TAVERNOLE SUL MELLA	BS
I314	SANTA VENERINA	CT	I477	SAVOCA	ME	I678	SESSAME	AT	I877	SOVICILLE	SI	I074	TAVIANO	LE
I315	SANTA VITTORIA DALBA	CT	I478	SANTO SPIRITO	ME	I679	SESSANO DEL MOLISE	CB	I878	SOVICO	ME	I075	TAVANNA	PR
I315	SANTA VITTORIA IN MATELANO	FM	I479	SAVOGNA D'ISONZA	GO	E070	SESTA GODANO	SP	I879	SOVIZZO	VI	I078	TAVOLETO	PU
I182	SANTADI	CI	H730	SAVOIA DI LUCANIA	PZ	I681	SESTINO	AR	I673	SOVRAMONTE	BL	I081	TAVULLIA	PU
I189	SANT'AGAPITO	IS	I480	SAVONA	SV	I687	SESTO - SEXTEN	BZ	I880	SOZZAGO	NO	I082	TEANA	PZ
I191	SANT'AGATA BOLOGNESE	BO	I482	SCAPA	PE	I686	SESTO AL REGHENA	PN	I881	SPADAFORA	ME	I083	TEANO	CE
I197	SANT'AGATA DE' GOTI	BN	I483	SCARFANO	CB	I688	SESTO AL REGHENA	PN	I882	SPAGNANO	ME	I084	TEANO	CE
I198	SANT'AGATA DEL BIANCO	RC	I484	SCAGNELLO	CN	I682	SESTO CAMPANO	IS	I885	SPARANISE	CE	I084	TEGLIO	SO
I192	SANT'AGATA DI ESARO	CS	I486	SCALA	SA	I683	SESTO ED UNITI	CR	I886	SPARONE	TO	I085	TEGLIO VENETO	VE
I199	SANT'AGATA DI MILITELLO	ME	I485	SCALA COELI	CS	I684	SESTO FIORENTINO	FI	I887	SPECCHIA	LE	I086	TELESE TERME	BN
I193	SANT'AGATA DI PUGLIA	FG	I487	SCALDASOLE	PV	I690	SESTO SAN GIOVANNI	MI	I888	SPECCHIA	PG	I087	TELGATE	CB
I201	SANT'AGATA FELTRIA	RM	I489	SCALFAROTTO	TR	I689	SESTO SAN GIOVANNI	MO	I889	SPERANO	TR	I088	TELLATE	VT
I190	SANT'AGATA FOSSILI	AL	I490	SCALENGHE	TO	I693	SESTRI LEVANTE	GE	I891	SPELUNGA	EN	I089	TELVE	TV
I202	SANT'AGATA LI BATTIATI	CT	I492	SCALETTA ZANCLEA	ME	I692	SESTRIERE	TO	I892	SPELUNGA	LT	I090	TELVE DI SOPRA	TN
I196	SANT'AGATA SUL SANTERNO	RA	I493	SCAMPITELLA	AV	I695	SESTU	CA	I893	SPERONE	AV	I093	TEMPIO PAUSANIA	OT
I208	SANT'AGNELLO A SCALA	FE	I494	SCANDANO	AV	I696	SETTELE	MI	I894	SPERONE	TR	I094	TEMU'	BS
I209	SANT'AGOSTINO	FE	I496	SCANDIANO	RE	I697	SETTEFRATI	FR	I895	SPERONE	CS	I096	TENNA	TS
I210	SANT'ALBANO STURA	CN	B962	SCANDICCI	FI	I698	SETTIME	AT	I896	SPEZZANO ALBANESE	CS	I097	TENNO	TN
I213	SANT'ALESSIO CON VIALONE	PV	I497	SCANDOLARA RAVARA	CR	I700	SETTIMO MILANESE	MI	I898	SPEZZANO PICCOLO	CS	I100	TEOLO	PD
I214	SANT'ALESSIO IN ASPROMONTE	KR	I498	SCANDOLARA RIPA D'OLIO	CR	I701	SETTIMO ROTARO	TO	I899	SPIAZZO	TN	I101	TEOR	PD
I215	SANT'ALESSIO SICULO	CT	I499	SCANDOLARA RIPA D'OLIO	CR	I702	SETTIMO ROTARO	TO	I901	SPIAZZO	CT	I102	TERAMO	AP
I216	SANT'ALFIO	CT	I501	SCANNO	AO	I703	SETTIMO TORINESE	TO	I902	SPIGNO SATURNIA	LT	I103	TERAMO	TE
I258	SANT'AMBROGIO DI TORINO	TO	I503	SCANO DI MONTIFERRO	OR	I702	SETTIMO VITTONO	TO	I903	SPILAMBERTO	MO	I104	TERDOBBIATE	NO
I259	SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA	VR	I504	SCANSANO	GR	I704	SETTINGIANO	CZ	I904	SPILIMBERGO	PV	I105	TERELLE	LE
I256	SANT'AMBROGIO SUL GARIGLIANO	FR	M256	SCANZANO JONICO	MT	I705	SETZU	VS	I905	SPIGNA	PN	I106	TERENTO - TERENTEN.	BZ
I262	SANT'ANASTASIA	PG	I506	SCANDOROSCIATE	BS	I706	SETO	CB	I906	SPINACCO	CS	I548	TERENZIO	CB
I263	SANT'ANTOLIA DI NARCO	PG	I507	SCAPOLI	IS	I707	SELLO	CA	I907	SPINAZZOLA	BT	M282	TERGU	SS
I266	SANT'ANDREA APOSTOLO	IS	I510	SCARLINO	GR	I709	SEVESO	MB	I908	SPINEA	VE	I107	TERLAGO	TV
I265	DELLO IONIO	CZ	I511	SCARMAGNO	TO	I711	SEZZADINO	AL	I909	SPINEDA	CR	I108	TERLANO - TERLAN.	BZ
I264	SANT'ANDREA DEL GARIGLIANO	BN	I512	SCARFANO	CN	I712	SEZZE	CB	I910	SPINETE	CB	I109	TERLIZZI	BA
I271	SANT'ANDREA DI CONZIA	AV	I513	SCARFANO	BN	I714	SPERINO VIGLIATORE	MI	I911	SPINETO SCRIVIA	MI	I110	TERME VIGLIATORE	PR
I271	SANT'ANDREA FRIUS	CA	I519	SCENA - SCHENNA.	BZ	I715	SGONICO	TS	I912	SPINETOLI	AP	I111	TERME SUOLA STRADA DEL VINO -	MI
I277	SANT'ANGELO A CUPOLO	BN	I520	SCERNI	CH	I716	SGURGOLA	FR	I914	SPINO D'ADDA	CR	I112	TERMINI IMERSE	BZ
I278	SANT'ANGELO A FASANELLA	SA	I522	SCHeggia E PASCELUPPO	PG	I717	SIAMAGGIORE	OR	I916	SPINONE AL LAGO	BG	I112	TERMINI IMERSE	PA
I280	SANT'ANGELO A SALINONE	SA	I523	SCHIANO DI PUGLIA	FG	I718	SIAMAGGIORE	OR	I917	SPINONE AL LAGO	BG	I112	TERMINI IMERSE	PA
I279	SANT'ANGELO ALLESCA	AV	I526	SCHIAVI DI ABRUZZO	CH	I720	SIANO	SA	I919	SPIRANO	BG	I115	TERMO	CB
I273	SANT'ANGELO D'ALIFE	CE	I527	SCHIAVANO	VI	I721	SIACIPACIA	OR	I921	SPOLETO	PG	I116	TERNENGO	BI
I281	SANT'ANGELO DEI LOMBARDI	AV	I529	SCHIGNANO	CO	M253	SIACIGNANO DEGLI ALBURNI	SA	I922	SPOLTORE	PE	I117	TERNI	TR
I282	SANT'ANGELO DEL PESCO	IS	I530	SCHILPARIO	BG	I723	SICILIANA	AG	I923	SPONGANO	LE	I118	TERNO D'ISOLA	BG
I283	SANT'ANGELO DI RIROLI	IS	I531	SCHILPARIO	VI	I724	SICILIANA	AG	I924	SPORETO	TR	I120	TERNO D'ISOLA	BG
I275	SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO	PD	I532	SCHIVENOGLIA	MN	I725	SIDERNO	RC	I925	SPORETO	TN	I121	TERAGNOLO	TV
I285	SANT'ANGELO IN LIZZOLA	PU	I533	SCIACCA	AG	I726	SIENA	SI	I926	SPOITORNO	SV	I122	TERRALBA	OR
I286	SANT'ANGELO IN PONTANO	MC	I534	SCIACCA	PA	I727	SIGILLO	PG	I927	SPRESIANO	TV	I124	TERRANOVA DA SIBARI	CS
I287	SANT'ANGELO IN VADO	PU	I535	SCIOLI	KR	I728	SIGNA	FI	I928	SPRIANA	SO	I125	TERRANOVA DEI PASSERINI	LO
I288	SANT'ANGELO LE FRATTE	IS	I536	SCIOLANO	PZ	I729	SILVANO DI SCHLANDERS.	CH	I929	SQUILLACE	CS	I126	TERRANOVA DI POLLINO	MT
I289	SANT'ANGELO LIMOSANO	CB	D290	SCIOLIANO	CS	I730	SILANUS	NU	I930	SQUINZANO	LE	I127	TERRANOVA SAPPO MINILIO	RC
I274	SANT'ANGELO LODIGIANO	LO	I537	SCILLA	RC	F116	SILEA	TV	I932	STAFFOLO	AN	I123	TERRANOVA BRACCIOLENI	AR
I276	SANT'ANGELO LOMELLINA	PV	I538	SCILLATO	PA	I732	SILIGO	SS	I935	STAGNO LOMBARDO	CR	I131	TERRASIN	PA
I280	SANT'ANGELO MUXARO	AG	I539	SCILAVEZZE	TA	I734	SILUQUA	TR	I936	STAITI	RC	I132	TERRASSA PADOVANA	PA
I284	SANT'ANGELO ROMANO	RM	I544	SCILAVEZZE	NA	I735	SILVANO	NA	I937	STALETTI	CT	I133	TERRAVECCHIA	VR
M209	SANT'ANNA ARRESI	CI	I541	SCIAFFANO BAGNI	PA	I737	SILLANO	LU	I938	STANGHELLA	PD	I136	TERRAZZO	PD
I292	SANT'ANNA D'ALFAEDO	VR	I543	SCIONTRONE	AV	I736	SILLAVENGO	NO	I939	STARANZANO	GO	I137	TERRES	TN
I293	SANT'ANTIMO	NA	I544	SCOPA	VC	I738	SILVANO D'ORBA	AL	M298	STATTE	TA	I138	TERRICCIOLA	PI
I294	SANT'ANTONIO	IS	I545	SCORFANO	VC	I739	SILVANO PIETRA	PV	I941	STAZZANO	GO	I139	TERRUGGIA	TR
I296	SANT'ANTONIO DI SUSÀ	TO	I546	SCORPITO	AV	I741	SILVI	TE	I942	STAZZEMA	LU	I140	TERTENIA	OG
I300	SANT'ANTONIO ABATE	NA	I548	SCORDIA	CT	I742	SIMALA	OR	I943	STAZZONA	CO	I142	TERZIGNO	NA
M276	SANT'ANTONIO DI GALLURA	OT	I549	SCORRANO	LE	I743	SIMABIS	OR	I945	STEFANACONI	VV	I143	TERZO	AL
I302	SANT'APOLLINARE	FR	I551	SCORRE	VE	I744	SIMBARO	VV	I946	STELLA	SV	I144	TERZO DI AQUILEIA	UD
I305	SANT'ARCAANGELO	BN	I553	SCORRANO	BN	I745	SIMBARO	CB	I947	STELLA	SV	I145	TERZO DI AQUILEIA	UD
I304	SANT'ARCAANGELO DI ROMAGNA	BN	I554	SCURLELLA	TN	I747	SINAGRA	ME	I947	STELLANELLO	SV	I146	TERZORIO	IM
F557	SANT'ARCAANGELO TRIMONTE	BN	I555	SCURLOLENGO	AT	A468	SINALUNGA	SI	I948	STELVIO - STILFS.	BZ	I147	TESERO	IM
I306	SANT'ARIPINO	CE	I556	SEBORGIA	IM	I748	SINDIA	NU	I949	STENICO	TR	I149	TESIMO - TISENS.	BZ
I307	SANT'ARSENIO	SA	I558	SECCINARO	AG	I749	SINI	OR	I950	STERNATIA	LE	I150	TESSERANO	VT
I308	SANTE MARIE	VE	I559	SECCO	VI	I750	SINIGALLIA	VI	I951	STEZZANO	VI	I152	TESSICO	NO
I318	SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA	TE	I561	SECUGNANO	LO	I751								

COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	
L229	TORNOLO	PR	L425	TRIGGIANO	BA	I322	VALLEFIORITA	CZ	L808	VESPOLATE	NO	L991	VILLANOVA TRUSCHEDU	OR	
L230	TORO	CB	L426	TRIGLIO	CR	L607	VALLELONGA	VV	L809	VESSALICO	IM	L992	VILLANOVA TULO	CA	
L231	TORPE	NU	L427	TRINITA	CN	L809	VALLELONGA PRATAMENO	CL	L810	VESTENANOVA	VR	L986	VILLANOVAFORRU	VS	
L232	TORRACA	SA	L428	TRINITA D'AGULTU E VIGNOLA	BT	L810	VALLEMACIA	TR	L811	VESTONE	VI	L987	VILLANOVAFRANCA	VE	
L235	TORRALBA	SS	B915	TRINTAPOLI	BT	B111	VALLEPIETRA	RM	L812	VESTONE	BS	L994	VILLANTERIO	PV	
L237	TORRAZZA COSTE	PV	L429	TRINO	VC	L612	VALLERANO	VT	L813	VESTRENO	LC	L995	VILLANOVA SUL CLISI	BS	
L238	TORRAZZA PIEMONTE	TO	L430	TRIORA	IM	L613	VALLERAMOSA	CA	L814	VETRALLA	VT	M278	VILLAPERUCCIO	CI	
L239	TORRAZZO	BI	L431	TRIP	ME	L614	VALLEROTONDA	FR	L815	VETTO	RE	G903	VILLAPIANA	CS	
L245	TORRE ANNUNZIATA	NA	L432	TRISOBIO	AL	L615	VALLERACCA	AV	L817	VEZZA D'ALBA	CT	L988	VILLAPUTZU	CA	
L250	TORRE BERETTI E CASTELLARO	PV	L433	TRISSINO	VI	L623	VALLEVE	BG	L816	VEZZA D'GLIO	BS	B909	VILLAR DORA	TO	
L251	TORRE BOLDONE	BG	L434	TRIUGGIO	MB	L624	VALLI DEL PASUBIO	VI	L821	VEZZANO	TO	M007	VILLAR FOCCHIARDO	TO	
L252	TORRE BORMIDA	CN	L435	TRIVENTO	CB	L625	VALLINFREDA	RM	L819	VEZZANO LIGURE	SP	M013	VILLAR PELLICE	RE	
L243	TORRE CAJETANI	TR	L436	TRIVERO	L626	VALLINO TERME	L820	VEZZANO SUL CROSTOLO	BS	M014	VILLAR PEROSA	SV	M012	VILLAR PEROSA	SV
L247	TORRE CANAVESE	VC	L437	TRIVIGLIANO	FR	L628	VALLO DELLA LUCANIA	SA	L823	VEZZI PORTO	RE	M015	VILLASAN COSTANZO	TO	
L256	TORRE D'ARESE	PV	L438	TRIVIGNANO UDINESE	UD	L628	VALLO DI NERA	PG	L826	VIADANA	MN	M002	VILLARBASSE	TO	
L257	TORRE DE' BUSI	LC	L439	TRIVIGNO	PZ	L629	VALLO TORINESE	TO	L827	VIADANICA	BG	M003	VILLARBOIT	VC	
L262	TORRE DE' NEGR	PV	L440	TRIVOLZIO	L631	VALLORIATE	CN	L828	VIAGRANDE	CT	M004	VILLAREGGIA	TO		
L263	TORRE DEI PASSERI	PE	L444	TRIVULZIO NEL PARCO NATURALE -	L633	VALLRACCA	AV	L829	VIALE	NO	G309	VILLARICCA	NA		
L258	TORRE DE' PICENARDI	CR		TRUDEN IM NATURPA	BZ	L634	VALLMADRERA	LC	L830	VIALFRE'	TO	M009	VILLAROMAGNANO	AL	
L265	TORRE DE' ROVERI	BG	L445	TROFARELLO	TO	L636	VALLMALA	CN	L831	VIANO	RE	M011	VILLAROSA	EN	
L259	TORRE DEL GRECO	NA	L447	TROIA	FG	L639	VALMONTONE	RM	L833	VIAREGGIO	LU	M016	VILLASALTO	CA	
L267	TORRE DI MOSTO	VE	L448	TROINA	EN	L640	VALLMOREA	CO	L834	VIAREGI	AT	M017	VILLASANTA	MB	
L240	TORRE DI RUGGIERO	CZ	L449	TROZZELLO	EN	L641	VALLAZZOLA	SA	F537	VIO VALENTIA	RM	M018	VILLASIMUS	CA	
L244	TORRE DI SANTA MARIA	SO	L450	TRONTANO	VB	L642	VALLNEGRA	BG	L835	VIBONATI	BS	M025	VILLASOR	CA	
L269	TORRE DI SOLA	PV	A705	TRONZANO LAGO MAGGIORE	VA	L643	VALLPELLINE	AO	L836	VICALVI	FR	M026	VILLASPECIOSA	CA	
L272	TORRE LE NOCELLE	AV	L451	TRONZANO VERCELLESE	VC	L644	VALLPERGA	TO	L837	VICARI	PA	M027	VILLASTELLONE	TO	
L241	TORRE MONDOVI	CA	L452	TROPEA	VV	B510	VALLPRATO SOANA	TO	L838	VICCHIO	PC	M028	VILLATA	VC	
L274	TORRE ORSAIA	SA	L453	TROVATO	PV	L647	VALLS GAVARENCHÈ	AO	L840	VICALZA	VA	M030	VILLAUDRANA	OR	
L276	TORRE PALLAVICINA	BG	L454	TRUCCAZZANO	MI	L649	VALLSECCA	BG	L548	VICO CANAVESE	M031	M031	VILLAVALLONGA	AO	
L277	TORRE PELLICE	TO	L455	TUBRE - TAUFERS IM MUENSTERTAL	BZ	D513	VALLSINN	TO	L842	VICO DEL GARGANO	FG	M032	VILLAVERA	LA	
L278	TORRE SAN GIORGIO	CN	L457	TUENNO	TN	C936	VALLSOLDA	CO	L845	VICO EOUENSE	NA	M041	VILLENEUVE	AO	
L279	TORRE SAN PATRIZIO	TR	L458	TUFAIA	VI	L650	VALLTACIANA	VI	L843	VIGLIANO LAZIO	FR	M032	VILLESSE	GO	
L280	TORRE SANTA SUSANNA	BR	F959	TUFFILLO	CH	L651	VALLSTRONA	VB	L841	VICOFORTE	CN	M043	VILLETTE	VA	
L246	TORREANO	UD	L460	TUFINO	NA	L653	VALLTOPINA	PG	L846	VICOLI	PE	M042	VILLETTE BARREA	VB	
L248	TORREBELVICINO	VI	L461	TUFO	AV	L655	VALTORTA	BG	L847	VICOLLONGO	NO	M044	VILLIMPENTA	MN	
L253	TORREBRUNA	LC	L462	TUGLIE	LE	L654	VALTOURNENCHE	AO	L850	VICOPIANO	PC	M045	VILLONGO	BG	
L254	TORREBUSCO	BN	L463	TULI	VA	L656	VALVA	BS	L851	VICOVARO	RM	M046	VILLORBA	TV	
L270	TORREGGIA	PD	L464	TULA	SS	L657	VALVASONE	PN	M259	VIDDALBA	SS	M047	VILLORNO DI SCALVE	BG	
L271	TORREGROTTA	ME	L466	TUORO SUL TRASIMENO	PG	L658	VALVERDE	CT	L854	VIDIGULFO	PV	M048	VILLORNO DI SCALVE	BG	
L273	TORREMAGIORE	FG	G507	TURANIA	TR	L659	VALVERE	PV	L856	VIDOR	TV	M049	VIMERCATE	MB	
L281	TORRENOVA	ME	L469	TURANO LODIGIANO	LO	L468	VALVINO	LO	L857	VIDRACCO	TV	M050	VIMODRONE	MI	
L286	TORRESINA	CH	L470	TURATE	CO	L660	VANDIOES - VINTL.	BZ	L858	VIESTE	FG	M055	VINADIO	CN	
L282	TORRETTA	PA	L471	TURBIGO	MI	L664	VANZAGHELLO	MI	L859	VIETRI DI POTENZA	PZ	M056	VINCHIATURO	CB	
L285	TORREVECCHIA PIA	PV	L472	TURI	BA	L665	VANZAGO	MI	L860	VIETRI SUL MARE	SA	M057	VINCHIO	AT	
L284	TORREVECCHIA TEATINA	CH	L473	TURRI	VS	L666	VANZONE CON SAN CARLO	VB	L864	VIGANELLA	VB	M059	VINOVA	TO	
L287	TORRI DEL BENAVIO	VR	L474	TURRIGRANO	VR	L667	VAPRIO	VR	L865	VIGANZUOLO	BS	M060	VINOVO	TO	
L297	TORRI DI QUARTESOLO	VI	L475	TURRIVALIGNANI	PE	L668	VAPRIO D'AGOGNA	NO	L866	VIGANO SAN MARTINO	BG	M062	VINZAGLIO	NO	
L286	TORRI IN SABINA	RI	L477	TURSI	MT	L669	VARALLO	VC	L868	VIGARANO MAINARDI	FE	M063	VIOLA	CN	
I550	TORRIANA	RN	L478	TUSA	ME	L670	VARALLO POMBA	NO	L869	VIGASIO	PR	M065	VIGONE	VC	
L290	TORRICE	FR	L310	TUSCANIA	VT	L671	VARANO BORGHI	VA	L872	VIGEVANO	VA	M067	VIGORNO - STERZING.	CN	
L294	TORRICELLA	TR	C789	URBANO DI CLANEZZO	BG	L672	VARANO DI MEGLIARI	VA	L873	VIGLIANO	PZ	H123	VIRGILIO	MB	
L296	TORRICELLA DEL PIZZO	CR	L480	UBOLDO	VA	L673	VARAPOLDO	RC	L874	VIGGIANO	PZ	M069	VIRLE PIEMONTE	TO	
L293	TORRICELLA IN SABINA	RI	L482	UCRIA	ME	L675	VARAZZE	SV	L876	VIGGVI	VA	M070	VISANO	BS	
L291	TORRICELLA PELIGNA	CH	L483	UDINE	UD	L676	VARCO SABINO	RI	L878	VIGHIZZOLO D'ESTE	PD	M071	VISCHE	NA	
L295	TORRICELLA SICURA	LE	L484	UDINE	LE	L677	VAREDO	MB	L880	VIGLIANO BELLESE	PD	M072	VISCIGLIANO	TO	
L292	TORRICELLA VERDE	PV	L485	UGUIGIANO LA CHIESA	VA	L678	VARENA	VI	L879	VIGOLZANO	AT	M073	VISCO	UD	
L298	TORRIGLIA	GE	L487	UGGIALE-TREVANO	CO	L680	VARENNA	LC	L881	VIGNALE MONFERRATO	AT	M077	VISONE	AL	
L299	TORRILE	PR	L488	ULA' TIRSO	OR	L682	VARESE	VA	L882	VIGNANELLO	VT	M078	VISO	PC	
L301	TORRIONI	AV	L489	ULASSA	OG	L681	VARESE LIGURE	SP	L883	VIGNATE	MI	M079	VISTARINO	VC	
L303	TORRITA DI SIENA	SI	L490	ULTIMO - ULTEN.	VI	L685	VARNALLA	TO	L885	VIGNOLA	MI	M080	VISTORIO	VB	
L302	TORRITA TIBERINA	RM	D796	UMBERTIDE	PG	L686	VARMO	UD	L886	VIGNOLA FALESINA	TN	M081	VITA	TP	
A355	TORTOLI	OG	L492	UMBRATICO	KR	L687	VARNIA - VAHRN.	BZ	L887	VIGNOLE BORBERA	AL	M082	VITERBO	VT	
L304	TORTONA	AL	L494	URAGO D'OGLIO	BS	L689	VARSI	PR	L888	VIGNOLO	CN	M083	VITICUSO	FR	
L305	TORTORA	CS	L496	URAS	OR	L690	VARZI	PV	L889	VIGNONE	VB	M085	VITO D'ASIO	PN	
L306	TORTORELLA	VA	L497	VARBARA	BS	L691	VARESE	BS	L890	VIGO DI CADORE	VB	M086	VITORCHIANO	VA	
L307	TORTORETO	TE	L498	URBANIA	PU	L692	VAS	PL	L893	VIGO DI FASSA	TN	M088	VITTORIA	RG	
L308	TORTORICI	ME	L499	URBE	SV	A701	VASANELLO	VT	L903	VIGO RENDENA	TN	M089	VITTORIO VENETO	TV	
L309	TORTUVESCOVA	UD	L500	URBINO	PU	L693	VASIA	IM	L892	VIGODARZERE	PD	M090	VITTORITO	AO	
L312	TOSCANOLO MADERNO	BS	L501	URBISAGLIA	MC	E372	VASTO	CH	L894	VIGOLO	BG	M091	VITTORE	MI	
L314	TOSSICIA	TE	L502	URBINANO	MC	L696	VIGOLTO GIRARDI	VI	L895	VIGOLTO VATTARO	PC	M092	VITULANO	BN	
L316	TOVO DI SANT'AGATA	SO	L503	URI	SS	L697	VIGOLZANO	TN	L897	VIGOLZANO	PC	M093	VITULAZIO	CE	
L315	TOVO SAN GIACOMO	SV	L505	URURI	CB	L698	VAUDA CANAVESE	TO	L898	VIGONE	TO	M094	VIV	VC	
L317	TRABIA	PA	L506	URZULEI	OG	L699	VAZZANO	VV	L899	VIGONOVIO	VE	M096	VIVARO	PN	
L319	TRADATE	VA	L507	URZUOLA	TV	L700	VAZZO	TV	L900	VIGONZA	PD	M097	VIVARO ROMANO	PD	
L321	TRAMATZA	OR	L508	USELLUS	OR	L702	VECCHIANO	PI	L904	VIGUZZOLO	AL	M098	VIVERONE	BI	
L322	TRAMBIENO	TN	L509	USINI	SS	L704	VEDANO AL LAMBRO	MB	L910	VILLA AGNEDO	TN	M100	VIZZINI	CT	
L323	TRAMONTI	SA	L511	USMATE VELATE	MB	L703	VEDANO OLONA	VA	L912	VILLA BARTOLOMEA	VR	M101	VIZZOLA TICINO	VA	
L324	TRAMONTI DI SOPRA	PN	L512	USSANA	CA	L705	VEDDASCA	VA	L913	VILLA BASILICA	LU	M102	VIZZOLO PREDABISSI	MI	
L325	TRAMONTI DI SOTTO	PN	L513	USMANNA	VB	L706	VILLA BOSCONI	VB	L917	VILLA BIANCA	VB	M103	VIZZOLA	VB	
L326	TRAMUTOLA	PZ	L514	USSASSAI	OG	L707	VEDESETA	BG	L919	VILLA CARCINA	BS	M104	VOBARNO	BS	
L327	TRANA	TO	L515	USSELAUX	TO	L709	VEDUGGIO CON COLZANO	MB	L920	VILLA CASTELLI	BR	M105	VOBBIA	GE	
L328	TRANI	BT	L516	USSEGLIO	TO	L710	VEGGIANO	PD	L922	VILLA CELIERA	PE	M106	VOCCA	VC	
L329	TRANSCACUA	TN	L517	USSITA	MC	L711	VEGLIE	LE	L926	VILLA COLLEMANDINA	LI	M108	VODO CADORE	BL	
L330	TRACONA	SO	L519	USCA	MC	L712	VEGLIO	PA	L928	VILLA CORTESSE	PA	M109	VOLP	VB	
L331	TRAPANI	TP	L521	UTA	CA	L713	VEJANO	VT	L929	VILLA D'ADDA	BG	M110	VOGHERA	FE	
L332	TRAPPETO	PA	L522	UZZANO	PT	L715	VELESO	CO	A215	VILLA D'ALME'	BG	M111	VOGOGNA	VB	
L333	TRAREGO VIGGIONA	VB	L524	VACCARIZZO ALBANESE	CS	L716	VELEZZO LOMELLINA	PV	L933	VILLA DEL BOSCO	BI	M113	VOLANO	TN	
L334	TRASACCO	RI	L525	VACONE	RM	L719	VELLETRI	RM	L934	VILLA DEL CONTE	MI	M115	VOLLA	NA	
L335	TRASAGHIS	UD	L526	VACR	CH	L720	VELLEZZO BELLINI	PV	D801	VILLA DI BRIANO	CE	M116	VOLONGO	VA	
L336	TRASQUERA	VB	L527	VADENA - PFATTEN.	BZ	L723	VELO D'ASTICO	VI	L907	VILLA DI CHIAVENNA	SO	M118	VOLPAGO DEL MONTELLO	TV	
L337	TRATALIAS	CI	L528	VALO LIGURE	SV	L722	VELO VERONESE	VR	L936	VILLA DI SERIO	BG	M119	VOLPARA	PV	
L338	TRAUSELLA	TO	L533	VAGLIU SOTTO	LI	L724	VELTURNO - FELDTHURNS.	BZ	L908	VILLA DI TIRANO	SO	M120	VOLPEDO	AL	
L339	TRAVAGLIO S'ICCOMARIO	VB	L529	VAGLIO	VB	L725	VENDRO	VB	L938	VILLA DOGNA	VS	M121	VOLPEGLINO	AL	
L342	TRAVEDENO-MONATE	VA	L531	VAGLIO BASILICATA	PZ	L727	VENARIA REALE	TO	L937	VILLA ESTENSE	PD	M122	VOLPIANO	PD	
L345	TRAVERSELLA	VA	L532	VAGLIO SERRA	AT	L728	VENAROTTA	AP	L943	VILLA FARALDI	IM	M125	VOLTA MANTOVANA	MN	
L346	TRAVESOTTOLO	TR	L537	VAIANO	PO	L729	VENASCIA	CN	L956	VILLA GUARDIA	CO	M123	VOLTAGGIO	AL	
L340	TRAVES	VR	L535	VAIANO CREMASCO	CR	L726	VENAUD	TO	L957	VILLA LAGARINA	TN	M124	VOLTAGO AGORDINO	BL	
L347	TRAVESIO	PN	L538	VAINO	CR	L730	VENDONE	SV	A831	VILLA LANTERNA	CE	M126	VOLTERRA	VT	
L348	TRAVO	PC	L539	VAILATE	CR	L731	VENEDUGNO	LC	L844	VILLA LITerno	CE	M127	VOLTERRA	CR	
L349	TREBASELEGHE	PD	M295	VAIRANO PATENORA	CE	L733	VENECONO INFERIORE	VA	L969	VILLA MINOZZO	RE	M130	VOLTURARA APPULA	FG	
L353	TREBISACCHE	PR	L535	VIAJOINT	PN	L734	VENECONO SUPERIORE	TO	F804	VILLA POMA	MN	M131	VOLTURARA IRPINA	AV	
L354	TRECAVALI	PR	L562	VAL DI NIZZA	TO	L735	VENETICO	ME	M008	VILLA RENDENA	TN	M132	VOLTURINO	FG	
M290															

ASSISTENZA FISCALE RICHIESTA AL SOSTITUTO DI IMPOSTA

SCADENZE	IL CONTRIBUENTE	IL SOSTITUTO DI IMPOSTA
Entro il 28 febbraio 2014	Riceve dal sostituto d'imposta la certificazione dei redditi percepiti e delle ritenute subite.	Consegna al contribuente la certificazione dei redditi percepiti e delle ritenute subite.
Entro il 30 aprile 2014	Presenta al proprio sostituto d'imposta la dichiarazione Mod. 730 e la busta contenente il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'otto e cinque per mille dell'Irpef.	Rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente.
Entro il 31 maggio 2014	Riceve dal sostituto d'imposta copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3.	Controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dai contribuenti, effettua il calcolo delle imposte, consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3
A partire dal mese di luglio 2014 (Per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre 2014)	Riceve la retribuzione con i rimborsi o con le trattenute delle somme dovute. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti è trattenuta la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell'interesse dello 0,33 per cento mensile, saranno trattenute dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, sarà trattenuta dalle retribuzioni dei mesi successivi.	Trattiene le somme dovute per le imposte o effettua i rimborsi. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti trattiene la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell'interesse dello 0,33 per cento mensile, le tratterà dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) trattiene la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, dalle retribuzioni dei mesi successivi.
Entro il 30 settembre 2014	Comunica al sostituto d'imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell'Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel Mod. 730-3.	
A novembre 2014	Riceve la retribuzione con le trattenute delle somme dovute a titolo di acconto per l'Irpef. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte, la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, sarà trattenuta dalla retribuzione del mese di dicembre.	Aggiunge alle ritenute le somme dovute a titolo di acconto per l'Irpef. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte trattiene la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, dalla retribuzione del mese di dicembre.
Entro il 30 giugno 2014		Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte.

ASSISTENZA FISCALE RICHIESTA AL CAF O AL PROFESSIONISTA ABILITATO

SCADENZE	IL CONTRIBUENTE	IL CAF O IL PROFESSIONISTA ABILITATO
Entro il 28 febbraio 2014	Riceve dal sostituto d'imposta la certificazione dei redditi percepiti e delle ritenute subite.	
Entro il 31 maggio 2014	Presenta al Caf o al professionista abilitato la dichiarazione Mod. 730 e la busta contenente il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'otto e cinque per mille dell'Irpef.	Rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente.
Entro il 15 giugno 2014	Riceve dal Caf o al professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3.	Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3.
A partire dal mese di luglio 2014 (Per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre 2014)	Riceve la retribuzione con i rimborsi o con le trattenute delle somme dovute. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti è trattenuta la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell'interesse dello 0,33 per cento mensile, saranno trattenute dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (o degli importi rateizzati) la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, sarà trattenuta dalle retribuzioni nei mesi successivi.	
Entro il 30 settembre 2014	Comunica al sostituto d'imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell'Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel Mod. 730-3.	
Entro il 30 giugno 2014		Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte.
Entro il 25 ottobre 2014	Può presentare al CAF o al professionista abilitato la dichiarazione 730 integrativa.	
A novembre 2014	Riceve la retribuzione con le trattenute delle somme dovute a titolo di acconto per l'Irpef. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte, la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, sarà trattenuta dalla retribuzione del mese di dicembre.	
Entro il 10 novembre 2014	Riceve dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 integrativo e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 integrativo.	Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione integrativa, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 integrativo e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 integrativo; comunica al sostituto il risultato finale della dichiarazione. Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni integrative.